



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dottorato in Studi Giuridici

Comparati ed Europei

Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

XXIX ciclo

Tesi di Dottorato

L'ANATOCISMO

Contributo allo studio della teoria dell'obbligazione pecuniaria

Relatore

Prof. Giannantonio Benacchio

Dottorando

Stefano Daprà

Anno Accademico 2015/2016



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dottorato in Studi Giuridici
Comparati ed Europei

candidato: Stefano Daprà

L'ANATOCISMO

Contributo allo studio della teoria dell'obbligazione pecuniaria

Relatore

Prof. Giannantonio Benachio

Anno Accademico

2015/2016

Indirizzo specialistico in Diritto privato, privato comparato e commerciale

XXIX ciclo

Esame finale: 7 aprile 2017

Commissione esaminatrice:

Prof.ssa Albina Candian – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano

Prof. Paoloefisio Corrias – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Cagliari

Prof. Bruno Inzitari – Scuola di Giurisprudenza, Università di Milano Bicocca

ai miei cari

INDICE

	Pag.
ABSTRACT.....	1
CAPITOLO PRIMO	
SVILUPPI STORICI ED ELABORAZIONE NORMATIVA	
<i>1. La distinzione tra anatocismo proprio e improprio (= capitalizzazione degli interessi): struttura giuridica ed effetti economici</i>	3
<i>2. Le diverse configurazioni dell'istituto nell'evoluzione storica. Il diritto romano e il jus commune: cenni.....</i>	6
<i>3. Il Code civil français del 1804.....</i>	9
<i>4. I Codici italiani del 1865 e del 1882</i>	11
<i>5. La codificazione del 1942. La commercializzazione del diritto privato e l'interesse del creditore</i>	15
<i>5.1. (Segue) L'eredità della storia: i limiti del diritto civile.....</i>	17
<i>6. Introduzione al problema dell'anatocismo nell'operatività bancaria: il piano della trattazione (rinvio) e il vivente diritto bancario.....</i>	19
<i>7. L'evoluzione più recente e la dissociazione dei formanti.....</i>	20
<i>7.1. L'autoregolamentazione e la sperequazione</i>	20
<i>7.2. Il need of protection del cliente tra sviluppi on the books e primi interventi di law in action giurisprudenziali.....</i>	23
<i>7.3. Il revirement della Cassazione 16 marzo 1999 n. 2374: la nullità della clausola di anatocismo e la ripetizione dell'indebito.....</i>	25
<i>7.4. Il d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 tra necessità di sanare il passato (art. 120, comma 3, TUB) e garantire il futuro (art. 120, comma 2, TUB).....</i>	28
<i>7.5. L'illegittimità costituzionale della norma sul passato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425.....</i>	30
<i>7.6. Le ultime resistenze e la reductio ad unitatem delle S.U. Cassazione 4 novembre 2004 n. 21095.....</i>	32

INDICE

7.7. <i>La legittimità costituzionale della norma sul futuro alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2007 n. 341</i>	34
7.8. <i>La Delibera CICR 9 febbraio 2000: cenni di disciplina</i>	36
7.9. <i>Introduzione al dibattito sul tema della prescrizione dell'azione di ripetizione: a) l'arresto delle S.U. Cassazione 2 dicembre 2010 n. 24418; b) l'interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c. ad opera dell'art. 2, comma 61, della l. 26 febbraio 2011 n. 10; c) l'illegittimità costituzionale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile 2012 n. 78</i>	43
7.10. <i>Ulteriori contraddizioni. La prova dell'indebito nel conto corrente ..</i>	46
7.11. <i>(Segue) Il mutuo con piano di ammortamento alla francese</i>	50
7.12. <i>Instabilità normativa e nuovi conflitti. L'art. 1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013 n. 147 e la riforma dell'art. 120, comma 2, TUB verso un divieto assoluto di anatocismo in materia bancaria</i>	53
7.13. <i>(Segue) Prospettive di diritto costituzionale ed europeo</i>	62
7.14. <i>L'art. 17-bis della l. 8 aprile 2016 n. 49 e l'ultima riforma dell'art. 120, comma 2, TUB verso un modello di compromesso: una valutazione d'insieme alla luce della Delibera CICR 3 agosto 2016</i>	66
8. <i>Tassonomia e articolazione dell'indagine</i>	71

CAPITOLO SECONDO

L'ANATOCISMO IN MATERIA CIVILE

1. <i>Introduzione al tema dell'anatocismo in materia civile</i>	73
2. <i>Il ruolo della scadenza degli interessi e la regolamentazione di default.</i>	74
3. <i>L'accumulo di «interessi scaduti per almeno sei mesi»</i>	78
4. <i>La «domanda giudiziale»: tra contenuto e anatocismo ad futurum</i>	81
4.1. <i>(Segue) Dalla forma alla ratio della domanda giudiziale</i>	86
4.2. <i>(Segue) Debiti illiquidi e funzioni dell'anatocismo</i>	89
5. <i>La «convenzione posteriore alla scadenza»: i diversi modelli di tutela ..</i>	93
5.1. <i>(Segue) Il nodo della retroattività: analisi critica</i>	97
5.2. <i>(Segue) La forma della convenzione</i>	99

INDICE

6. Considerazioni di sintesi.....	100
-----------------------------------	-----

CAPITOLO TERZO

L'ANATOCISMO IN MATERIA BANCARIA

1. Introduzione al tema dell'anatocismo in materia bancaria	103
2. Le note dominanti della discussione sugli «usi contrari»: i limiti del diritto vivente	104
2.1. (Segue) Critica: la necessità di lasciare all'autonomia privata delle parti la determinazione del tempo dell'adempimento degli interessi e l'individuazione dell'uso (normativo) in deroga ai limiti del diritto civile	107
2.2. (Segue) Il riscontro di diritto comparato	109
3. La clausola di anatocismo e la funzione del controllo giudiziario.....	114
3.1. Il ruolo della buona fede oggettiva: alla ricerca dell'abuso.....	115
3.2. (Segue) Regola di informazione: tra vessatorietà e trasparenza.....	117
3.3. (Segue) Regola di adeguatezza: il problema della forma tecnica	121
3.4. (Segue) Regola di meritevolezza: il modello di causa concreta	127
3.5. (Segue) Regola di equilibrio economico: la rilevanza usuraria.....	130
4. Sintesi dei risultati e conclusioni	134
BIBLIOGRAFIA	139

ABSTRACT

Il lavoro nasce, quanto a stimoli, dall'instabilità delle regole che governano il "bancario" per approfondire un argomento, quello degli interessi c.d. composti, che vive da sempre nell'ambiguità (*rectius*, dissociazione) di formanti di segno opposto. La dinamica di conflitto, di contraddizioni, di rottura fra formante legislativo e giurisprudenza disorienta la prassi e restituisce allo studioso regole operazionali, non mere declamazioni, sovente incompatibili tra loro.

L'obiettivo che ci si propone è allora quello di delineare – per il medio della comparazione giuridica – l'*esatto ambito applicativo del fenomeno anatocistico*, sia ripercorrendo l'evoluzione storica dell'istituto nel diritto civile e commerciale, sia attraverso un confronto con la disciplina dettata in tema di obbligazioni pecuniarie e interessi. Si è così dato ampio risalto, oltre ai temi più generali dell'*(in)adempimento* e degli *interessi monetari* con le loro tradizionali partizioni (prima tra tutte, quella in compensativi e moratori), a "province" della scienza giuridica strettamente inerenti l'istituto in esame, come gli *usi*, la *trasparenza*, l'*usura*, ecc.

Tale inquadramento, tuttavia, coglie esclusivamente alcuni profili strutturali del fenomeno in discorso. Altri non meno significativi ne risultano trascurati: la dialettica fra *autonomia privata* e *controllo giudiziario*; il ruolo della clausola madre di *buona fede oggettiva*; i risultati dell'applicazione delle regole di *informazione*, di *adeguatezza*, di *meritevolezza* e di *equilibrio economico*. Un diverso inquadramento, forse più coerente con il mercato del credito europeo, profila presupposti costruttivi differenti e conseguenze applicative non trascurabili.

CAPITOLO PRIMO

SVILUPPI STORICI ED ELABORAZIONE NORMATIVA

1. La distinzione tra anatocismo proprio e improprio (= capitalizzazione degli interessi): struttura giuridica ed effetti economici

L'istituto dell'anatocismo (dal greco: *ἀνά* = sopra, di nuovo; *τόκος* = frutto, interesse), ossia la produzione da parte degli interessi già scaduti di un capitale di ulteriori interessi, affonda le sue radici nella storia, che ne condiziona profondamente la disciplina e l'applicazione sul piano del diritto vivente.

Prima di entrare nel merito della trattazione è tuttavia opportuno chiarire che a questa forma di anatocismo nel *milieu* giuridico se ne sovrappone impropriamente un'altra, detta capitalizzazione degli interessi.

Il discorso giuridico viene, al riguardo, intorpidito dall'apparato concettuale utilizzato tradizionalmente per definire il modello: «chiamasi anatocismo» – la formula è da sempre una costante – «la capitalizzazione degli interessi di un capitale allo scopo di renderli alla loro volta produttivi di altri interessi»¹.

L'impostazione tradizionale, sotto il profilo dogmatico, non convince.

Il dettato dell'art. 1283 c.c. è chiarissimo nel ricollegare alla scadenza e al mancato pagamento degli interessi primari la produzione di ulteriori interessi: i quali

¹ Così A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Nuovo dig. it.*, I, Torino, 1937, p. 440. Formulazioni del tutto analoghe in R. DE RUGGIERO, voce *Anatocismo*, in *Diz. prat. dir. priv.*, I, Milano, 1913-1939, p. 177 ss.; T. CARAFFA, voce *Anatocismo*, in *Dig. it.*, III, 1, Torino, 1927, p. 197; A. FEDELE, *Appunti in tema di anatocismo giudiziale*, in *Riv. dir. comm.*, 1952, I, p. 30; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, IX, Torino, 1984, p. 567; B. INZITARI, voce *Interessi*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 594; G. CABRAS, *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 1999, p. 278. L'idea che ravvisa nell'anatocismo la capitalizzazione degli interessi si rinviene altresì nell'ordinamento francese, F. LAURENT, *Principii di diritto civile*, XVI, Milano, 1881, p. 307; G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *Delle obbligazioni*, I, in G. BAUDRY-LACANTINERIE (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Milano, 1906, p. 565; T. BONNEAU, *Droit bancaire*, Paris, 2001, p. 245; S. BERNHEIM-DESVAUX, *Clause d'anatocisme ou de capitalisation des intérêts*, in *Contrats-Concurrence-Consommation-Revue Mensuelle Lexisnexus Jurisclasseur*, 6, 2014, p. 76. La giurisprudenza si è sostanzialmente adeguata alla definizione delle trattazioni teoriche.

vanno dunque a comporsi sugli interessi scaduti rimanendo *altro* rispetto al capitale sottostante.

Il fatto che gli interessi vengano pagati al momento della scadenza con una somma capitale altrui ha invece la potenza di transustanziare gli interessi in capitale. Mercé il pagamento gli interessi, cioè, si capitalizzano, ed è il capitale utilizzato – non già gli interessi estinti – ad aver l’attitudine a produrre interessi a sua volta.

Il tramutamento degli interessi in capitale può essere dovuto all’erogazione di un nuovo credito destinato ad estinguere il debito esigibile da interessi – secondo la logica del c.d. “consolido”, se si preferisce –, ovvero all’utilizzo dello stesso prestito che ha prodotto gli interessi da pagare (: a indice di tale tendenza, basti pensare al meccanismo di addebito degli interessi passivi nel conto corrente affidato)².

È facile rilevare che, in tali ipotesi, alla conversione del debito degli interessi scaduti in debito di capitale si accompagna, parallela, una trasformazione del regime giuridico dell’obbligazione pecuniaria: si pensi, in via di prima approssimazione, alle

² Tanto forte ed evidente la distinzione dogmatica che parte autorevole della dottrina è venuta a trarne l’idea verissima – ma v. subito *infra* nel testo – che nel conto corrente non si può dare anatocismo, essendo gli interessi semplicemente capitalizzati (: estinti mediante pagamento scritturale, ossia con utilizzo del denaro in disponibilità del debitore, nei limiti del fido accordato). È la nota tesi di D. SCHMIDT, *Sur la prétendue capitalisation des intérêts d’un découvert en compte*, in *Rev. dr. bancaire et bourse*, 1989, p. 120 ss.; F. CREDOT, *La capitalisation trimestrielle des intérêts débiteurs des comptes bancaires et l’article 1154*, in *Petites Affiches*, 8 sept. 1989; successivamente ripresa da J.L. RIVES-LANGE *obs. sous Cass.*, 4 décembre 1990, in *Rev. Banque*, 1991, p. 428, per il quale: «*Toute créance inscrite en compte est payée par cette inscription même; la créance des intérêts courus sur le solde débiteur est, comme toute autre créance, soumise à cet effet de règlement. Il est évident qu’une créance payée ne peut produire intérêts; c’est le solde débiteur qu’elle contribue à former ou à accroître, qui seul, produit intérêt conformément à la convention. Il n’y a point de dérogation à la prohibition de l’anatocisme; en vérité l’article 1154 ne s’applique pas car il n’y a pas juridiquement anatocisme*»; nonché da M. CABRILLAC, *L’assiette des intérêts*, in *Rev. Jurisp. Com.*, 1994, p. 318 ss.; F. COLLART DUTILLEUL, P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, Paris, 1996, p. 723; T. BONNEAU, *op. cit.*, p. 245. Comune anche all’esperienza giuridica italiana, P. FERROLUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, Torino, 1995, p. 162; ID., “*Le operazioni ermeneutiche dell’ambito semantico*”; *l’anatocismo arriva alla Corte Costituzionale*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 734 ss.; ID., *Dell’anatocismo, del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, in *Impresa*, 3, 2000, p. 399 ss.; ID., *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: l’“anatocismo bancario”*; *postulati e conseguenze*, in *Giur. comm.*, 1, 2001, p. 5 ss.; cui adde, G. CABRAS, *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*, cit., p. 272 ss.; ID., *La capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario: l’equivoco della sineddoche*, in *Giur. comm.*, 1, 2000, p. 348 ss.; A. NIUTTA, *Sul c.d. “anatocismo bancario” il Tribunale di Roma non si adegua ... e riafferma la legittimità dell’annotazione trimestrale degli interessi a debito del cliente nei rapporti regolati in conto corrente bancario*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 2002, p. 310 ss.; U. MORERA, *Sulla non configurabilità della fattispecie “anatocismo” nel conto corrente bancario*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2005, p. 17 ss.; ID., *Anatocismo bancario ed errori di prospettiva: nonostante la cassazione, c’è luce in fondo al tunnel*, in *Giust. civ.*, 1, 2005, p. 1835 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *L’anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare*, in *Contratti*, 3, 2005, p. 221 ss.; M. SEMERARO, *Divieto di anatocismo e squilibrio contrattuale nel conto corrente bancario*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 2007, p. 205.

regole dettate in materia di imputazione di pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (art. 1199, comma 2, c.c.), cessione di credito (art. 1263, comma 3, c.c.), privilegio (art. 2749 c.c.), pegno (art. 2788 c.c.), ipoteca (art. 2855, commi 2 e 3, c.c.) e prescrizione (art. 2948, n. 4, c.c.)³.

Si tratta, in estrema sintesi, di configurazioni profondamente diverse l'una dall'altra; che vanno senz'altro distinte, sotto un aspetto di ordine strutturale⁴.

A ben vedere però la sostanza del fenomeno economico rimane invariata⁵. Il debitore che alla scadenza non è in grado di pagare gli interessi da sé viene, di fatto, rifinanziato. Di fronte all'inadempimento di una parte si eroga cioè – o si lascia utilizzare, il che è lo stesso – nuovo denaro, che ovviamente ha un costo (*i.e.*: ulteriori interessi). Il risultato pratico dell'operazione può portare, in concreto, al rischio di un incremento non controllato del debito, che contrasta l'indisponibilità dell'interesse protetto dall'art. 1283 c.c.⁶. Non a caso la valutazione di meritevolezza che viene per tale via a volgersi verso il fenomeno della capitalizzazione degli interessi ha condotto autorevolissima dottrina a concludere per l'elusione dell'art. 1283 c.c., ossia per la frode alla legge⁷.

³ *Amplius* M. DI PIETROPAOLO, *Osservazioni in tema di anatocismo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2001, p. 102 ss.

⁴ Di distinzione fisiologica ed ineliminabile tra anatocismo e capitalizzazione degli interessi parlano M. DI PIETROPAOLO, *op. cit.*, p. 99 ss.; V. PANDOLFINI, *La disciplina degli interessi pecuniari*, Padova, 2004, p. 123 ss.; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, Milano, 2007, p. 1 ss.; V. BARBA, *La disciplina legale dell'anatocismo nel sistema codicistico*, in G. CAPALDO (a cura di), *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, Padova, 2010, pp. 55-56. Cfr., in giurisprudenza, Trib. Torino, 21 maggio 2014, in *expartecreditoris.it*.

⁵ V. BARBA, *op. cit.*, pp. 55-56; R. MARCELLI, *L'anatocismo, espunto dal Parlamento, riemerge nella Delibera CICR. Gli "accorgimenti della Banca d'Italia"*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, *assocu.it*, p. 16; F. SARTORI, *Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, *ivi*, p. 217, ora pubblicato anche in *Riv. dir. banc.*, *dirittobancario.it*, 18, 2015; analogamente, per l'ordinamento francese, J.L. RIVES-LANGE, *obs. sous Cass.*, 22 mai 1991, in *Rev. Banque*, 1991, p. 758: «Par son inscription en compte, la créance d'intérêts est payée. Il est évident que des intérêts payés ne peuvent faire l'objet d'une capitalisation. Toutefois, ainsi payé, le montant de la créance d'intérêts contribue à modifier le solde débiteur du compte (en l'accroissant), solde débiteur qui est producteur d'intérêts. Il n'y pas capitalisation des intérêts au sens juridique de l'expression; il y a un résultat économique qui est identique à celui que produirait une capitalisation, aussi avons-nous employé l'expression de "capitalisation de fait"»; v. anche T. BONNEAU, *op. cit.*, p. 245: «dans l'hypothèse du compte, la capitalisation n'est pas juridique; elle est seulement économique ou de fait».

⁶ Sull'interesse protetto dall'art. 1283 c.c., qui solo accennato, si tornerà più avanti.

⁷ Nella nostra dottrina, A. NIGRO, *L'anatocismo nei rapporti bancari: una "storia infinita"?*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 2001, p. 270; P. PISANI, *Anatocismo bancario e ingiustificato arricchimento*, in G. VETTORI (a cura di), *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002, pp. 530-531; A.A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della "certezza del diritto"*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2005, p. 131 nt. 4; F.A.

È in questa prospettiva che va, allora, interpretata l'impostazione tradizionale, che, sbrigativamente, assimila l'anatocismo alla capitalizzazione. Essa guarda diretta agli *effetti* dell'atto di autonomia che, nelle diverse declinazioni strutturali, sono del tutto simili.

Fatta la precisazione, nelle pagine seguenti si darà atto, in veloce sintesi, delle ascendenze storiche dell'istituto, e si cercherà di definire, in ottica storico-evolutiva, il quadro normativo di riferimento.

2. Le diverse configurazioni dell'istituto nell'evoluzione storica. Il diritto romano e il jus commune: cenni

Per iniziare dal diritto romano, basti ricordare che l'*anatocismus*, permesso senza limiti in antichità⁸, venne ristretto, in età repubblicana, dai pretori, escludendo una fruttificazione degli interessi scaduti prima che ne fosse maturata un'annualità. In seguito anche questo *anatocismus anniversarius* fu proscritto⁹. Il divieto venne, quindi, ribadito da Giustiniano che lo estese, in funzione antielusiva, a qualsiasi operazione diretta al pagamento di interessi composti, sia direttamente, sia per via obliqua, congiungendo cioè gli interessi scaduti al capitale (*anatocismus coniunctus*), ovvero lasciandoli nella disponibilità del debitore a mo' di separato (nuovo) prestito (*anatocismus separatus*)¹⁰.

MAGNI, *Le regole sull'anatocismo*, in V. CUFFARO (a cura di), *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, Bologna, 2009, p. 158 nt. 126; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 5; F. ASTONE, "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi": l'articolata vicenda dell'anatocismo bancario, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, *assocut.it*, p. 148. Con riferimento all'ordinamento francese, analoghe conclusioni si leggono in F. DERRIDA, *Intérêts des capitaux*, in *Répertoire Dalloz de droit civil*, V, 1973, p. 14; C. GAVALDA, *note sous Cass.*, 22 mai 1991, in *D.*, 1991, p. 430; C. BIQUET, *Le sort des intérêts dans le droit du crédit: Actualité ou désuétude du Code civil?*, Liège, 1998, p. 266. Per un'analisi di maggior dettaglio sul tema della frode alla legge v., per tutti, M. RABITTI, *Commento sub art. 1418 c.c.*, in E. NAVARETTA, A. ORESTANO (a cura di), *Dei contratti in generale, artt. 1387-1424*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2012, p. 574 ss., ID., voce *Frode alla legge (contratto in)*, in S. PATTI (diretto da), *Il diritto: Enciclopedia giuridica*, VI, Milano, 2007, p. 554 ove una sintesi delle varie teorie in materia.

⁸ Per tutti, N. DE CRESCIENZIO, *Sistema del diritto civile romano*, I, Napoli, 1869, pp. 117-118; P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1911, pp. 517-518.

⁹ Per un'ottima illustrazione CICERONE, *Epistulae ad Atticum* V, XXI, [11-14]. Un rapido cenno in T. CARAFFA, voce *Anatocismo*, in *Dig. it.*, III, 1, Torino, 1927, p. 197.

¹⁰ Cfr. *Codex* 4, 32, *De usuris*, 28: «*Ut nullo modo usurae usurarum a debitoribus exigantur, et veteribus quidem legibus constitutum fuerat, sed non perfectissime cautum. Si enim usuras in sortem*

Quanto al diritto canonico è noto ch'esso vietasse ogni forma di interesse sul denaro¹¹: non poteva, dunque, che condannare a maggior ragione l'anatocismo, il quale – scontando pesantemente l'eredità del *jus commune* – si trovava generalmente proibito all'epoca della compilazione delle grandi codificazioni ottocentesche¹².

redigere fuerat concessum et totius summae usuras stipulari, quae differentia erat debitoribus, qui re vera usurarum usuras exigebantur? hoc certe erat non rebus sed verbis tantummodo leges ponere»; nonché Codex, 7, 54, De usuris rei iudicatae, 3: «Sancimus, ut si quis condemnatus fuerit, post datas a nobis quadrimestres indutias centesimas quidem usuras secundum naturam iudicati eum compelli solvere, sed tantummodo sortis et non usurarum, quae ex pristino contractu in condemnationem deductae sunt. cum enim iam constituimus usurarum usuras penitus esse delendas, nullum casum relinquimus, ex quo huiusmodi machinatio possit induci», entrambi di GIUSTINIANO. V. altresì Codex, 2, 11, De causis ex quibus infamia alicui inrogatur, 20: «Improbum fenus exercentibus et usuras usurarum illicite exigentibus infamiae macula inroganda est», di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO; nonché i frammenti Digestae, 12, 6, De condicione indebiti, 26, 1: «Supra duplum autem usurae et usurarum usurae nec in stipulatum deduci nec exigi possunt et solutae repetuntur, quemadmodum futurarum usurarum usurae», di ULPIANO; e Digestae, 42, 1, De re iudicata et de effectu sententiarum et de interlocutionibus, 27: «Praeses provinciae usuras usurarum condemnavit contra leges et sacras constitutiones ideoque lucius titius contra prolatam sententiam iniustam praesidis appellavit: quaero, cum non secundum legem titius provocasset, an exigi possit pecunia secundum condemnationem. modestinus respondit, si sententiae certa quantitas continetur, nihil proponi, cur iudicati agi non possit», di MODESTINO.

¹¹ La dottrina cristiana della illiceità degli interessi era basata su alcuni passi della Bibbia e del Vangelo (spec. *Deuteronomio*, XXIII, 19-20; *evangelium secundum s. Lucam*, VI, 34-35), spesso ricordati dai giuristi, anche in tema di anatocismo. Il Concilio di Vienna del 1311 sancì, formalmente, il divieto di prestare ad interesse: Clem., *De usuris*, V, I di Papa Clemente V, riportata, in stralcio, da J.B. BOUVIER, *Institutiones theologicae ad usum seminariorum*, VI, Paris, 1827, pp. 253-254. La proibizione fu, poi, ribadita, sebbene in toni meno rigorosi, da Papa Benedetto XIV nell'Enciclica *Vix pervenit*, § III dell'anno 1745, il cui testo può leggersi in G. PIOLA, voce *Interessi (diritto civile)*, in *Dig. it.*, XIII, 2, Torino, 1901-1904, p. 46 nt. 3. Col passare del tempo, però, anche il dogma del diritto canonico, invero già temperato nella prassi, finì per essere messo in discussione; v., al riguardo, l'analisi compiuta ad inizio del XIX sec. dall'ecclesiastico L.A. PRATI DE PREENFELD, *De' frutti ed interessi. Trattato giuridico*, Verona, 1819, pp. 196 ss., che così si conclude: «(...) la stipulazione dell'interesse pei prestiti nulla ha di contrario né al diritto di natura, né a' precetti della religione, e (...) tutto il vizio consiste nell'eccesso» (p. 203).

¹² Per il formante legale, emblematico il richiamo all'art. 2 del Tit. VI dell'*Ordonnance* sul commercio del 1673, che si riporta per pronto riscontro: «*Les négocians, marchands et aucun autre, ne pourront prendre l'intérêt d'intérêt, sous quelque prétexte que ce soit*»; il testo si può leggere in MM. TEULET, D'AUVILLIERS, SULPICY, *Les codes français annotés*, Paris, 1845, p. 143. Quanto al fattore giurisprudenziale, cfr., per tutte, Cass., 8 frimaire an XII, S. 4, 1, 120, che ribadisce il divieto di anatocismo: «non esiste alcuna legge del nuovo regime che riformi a questo riguardo la disposizione dell'ordinanza del 1673». In letteratura, v. le note sull'*ancien droit français* di C. DEMOLOMBE, *Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général*, I, Paris, 1867, pp. 639-641; T. HUC, *Commentaire théorique e pratique du Code Civil*, VII, Paris, 1894, p. 492; MM. AUBRY, G. RAU, *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae*, IV, Paris, 1902, p. 180.

Del resto, il divieto di anatocismo era perfettamente coerente con il principio d'illiceità dello stesso prestito ad interessi, generalmente riconosciuto, anche dai giuristi (e non solo dalla Chiesa: v. nota precedente), sino alla fine del XVIII sec. Si veda, ad esempio, R.J. POTHIER, *Trattato del contratto di prestito e di consumo e delle materie che vi hanno rapporto*, in *Opere*, II, Livorno, 1844, p. 266: «nel foro civile un mutuante non è ammesso a domandar nulla oltre il capitale, sotto il pretesto della perdita che gli ha cagionata il prestito, e del lucro di cui lo ha privato. La ragione è, che se vi si desse ascolto, si aprirebbero le porte alle usure; sarebbevi un mezzo di palliarle tutte supponendo falsamente in tutti gli imprestiti ad interesse qualche perdita ad essi cagionata al mutuante, o qualche lucro di cui lo avessero privato. D'altronde gli uomini non essendo ordinariamente tanto caritatevoli da prestare il loro denaro agli amici, allorché ne hanno bisogno pei loro propri affari, avvi luogo a

I nuovi Codici si comportarono in vario modo al riguardo: alcuni si ispirarono alla tradizione dell'antico divieto, altri invece – coerentemente al pensiero liberale che in quel periodo si diffondeva in tutta Europa¹³ –, ne affermarono la legittimità, ma a determinate condizioni atte a contenerlo, a correggerlo e a indirizzarne l'uso¹⁴.

presumere che quanto un mutuante allega sul preteso danno cagionato gli dal prestito, non sia allegato che al fine di coprire l'usura ch'ei ne ricava». Va peraltro rilevato che detto principio riscontrava alcune discontinuità, essendo talvolta ammessa la percezione di interessi: v. la giurisprudenza dei parlamenti francesi raccolta in P.A.C. MERLIN, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, versione italiana di una società di avvocati fatta sotto la direzione di F. CARILLO, VII, Venezia, 1838, p. 243. Per un'ottima illustrazione di come, nei fatti, i mercanti riuscissero comunque a percepire un "guadagno" (un interesse, appunto) a margine dei prestiti, G. LA ROCCA, *L'anatocismo. Dall'inadempimento ai contratti di credito*, Napoli, 2002, p. 63 ss. Nei territori meno influenzati dalla Chiesa cattolica, come l'Inghilterra, vigeva, poi, un approccio nettamente liberale, che dava per scontata l'ammissibilità dell'interesse e (non senza discussioni, anche) la libertà delle parti nella stipulazione del relativo tasso: cfr. A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, A. BAGIOTTI, T. BAGIOTTI (a cura di), Torino, 1875, p. 481; J. BENTHAM, *Libertà di gusto e di opinione*, G. PELLEGRINO (a cura di), Bari, 2007, pp. 167 e ss. spec. pp. 200 e ss.

¹³ V. su tutto ciò M. SEMERARO, *Gli interessi monetari. Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, Napoli, 2013, p. 49 e ss., ove un'approfondita ricostruzione del contesto economico-culturale che accompagna le prime esperienze normative europee in materia di interessi a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo.

¹⁴ Nel primo senso, vale a dire in termini proibitivi dell'anatocismo, cfr., fra gli altri, i) § 998 ABGB austriaco del 1811: «Non possono mai riceversi gli interessi degli interessi. Di quelli tuttavia che sono dovuti da due o più anni si può, mediante convenzione, costituire un nuovo capitale»; ii) art. 1245 Codice albertino del 1837: «Gli interessi scaduti dei capitali non possono produrre interessi né in forza di domanda fatta giudizialmente né in vigore di convenzione delle stesse parti. Possono bensì gli interessi scaduti produrre interessi quando, o per sostituzione all'antico debito di un altro debito di specie diversa, ovvero per mutazione della persona del debitore o del creditore, gli interessi assumono la natura di capitale»; iii) art. 51 progetto di *Code Civil* francese dell'anno VIII: «*Il n'est point dû d'intérêts d'intérêts. Mais les sommes dues pour des revenus, tels que baux à ferme, loyers de maison, restitutions de fruits, formet des capitaux qui peuvent produire des intérêts. Il en est de même des intérêts qu'un tiers paie pour un débiteur à son créancier.*».

Nel secondo senso, di ammissione dell'anatocismo, cioè, ma con limitazioni, cfr., ad es., i) art. 1154 *Code Civil* francese del 1804 (su cui v. *infra* nel testo, il n. 3); ii) art. 1204 Codice estense del 1851: «Gli interessi legittimi dovuti sopra capitali fruttiferi, certi in quantità e dovuti almeno per un anno intero possono essere ridotti in capitale produttivo di nuovi frutti, mediante un nuovo contratto il quale estinguerà interamente le ragioni competenti al creditore in forza del precedente contratto, per i frutti convertiti in capitale. Lo stesso ha luogo in forza di una domanda fatta giudizialmente»; iii) art. 2 della l. 5 giugno 1857 Stati sardi: «Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale e dal giorno della domanda giudiziale, o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita. Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è, inoltre, regolato dagli usi e dalle consuetudini. L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi di interessi dovuti per un'annata intera, salvo, però, riguardo alle casse di risparmio quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti»; iv) art. 1232 Codice Civile italiano del 1865 (su cui v. *infra* nel testo, il n. 4); v) § 3 della l. 14 giugno 1868, n. 62 austriaca: «Gli interessi sugli interessi possono venire richiesti: a) quando siano previsti espressamente; b) quando gli interessi scaduti vengano chiesti giudizialmente, e si calcolano dal giorno della domanda giudiziale (...); vi) art. 317 *Código de Comercio* del 1885: «Gli interessi scaduti e non pagati non producono interessi. I contraenti possono, tuttavia, capitalizzare gli interessi liquidi e insoddisfatti, che, come aumento del capitale, produrranno nuovo reddito»; vii) art. 1109 *Código Civil* del 1889: «Gli interessi scaduti producono l'interesse legale da quando sono reclamati in giudizio, anche se l'obbligazione non prevede nulla al riguardo. Nei negozi commerciali vale quanto disposto dal Codice di Commercio. I Monti di Pietà e le Casse di Risparmio sono disciplinati da propri regolamenti speciali».

3. Il Code civil français del 1804

È quest'ultimo spirito, come noto, che informò il codice Napoleonico¹⁵: «Gli interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi o mediante una domanda giudiziale o per convenzione speciale, a condizione che, sia per la domanda, sia per la convenzione, si tratti di interessi dovuti almeno per un anno intero» (art. 1154).

Una volta ammesso il prestito ad interessi era infatti una logica conseguenza che l'interesse scaduto fosse, a sua volta, produttivo di nuovi frutti¹⁶. Gli è che anche l'interesse rappresenta un (nuovo) capitale, che il creditore avrebbe potuto reinvestire se gli fosse stato puntualmente pagato¹⁷. Ma d'altra parte un anatocismo illimitato, che il debitore avrebbe accettato facilmente, sotto la pressione del bisogno di denaro e nella speranza di riuscire a pagare gli interessi in tempo, lo avrebbe portato, all'atto dell'inadempimento, alla rovina, per la rapidità (spesso) inaspettata di accrescimento del debito dovuta alla composizione degli interessi¹⁸.

Nel *common law* gli interessi composti («*compound interest*») erano generalmente vietati, salvo alcune eccezioni: così, ad esempio, in *Reddie v Williamson* [1863] 1 M 228; *London, Chatham and Dover Railway Co. v South Eastern Railway Co.* [1893] A.C. 429, 440 si riconosce che un accordo per interessi composti è valido anche se stipulato prima della maturazione, e può essere anche implicito («*implied term*»), potendosi ricavare dai pregressi rapporti tra le parti oppure dagli usi del commercio. Si veda anche *Parr's Banking Co. Ltd v Yates* [1898] 2 QB 466, 467.

Una tavola pressoché completa sullo “stato dell'arte” dell'anatocismo nel XIX sec. può essere desunta sommando le indicazioni fornite da G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, Milano 1911, p. 103 ss.; V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, I, Roma, 1915, pp. 661-662; T. CARAFFA, *op. cit.*, pp. 199-200. Su alcuni dei profili di diritto comparato richiamati, C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, p. 642; F. GSCHNITZER, sub § 998 in *Klang/Gschnitzer Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch*, IV, 1, Wien, 1968, p. 760 ss.; M. MEDINA ALCOZ, *Anatocismo, Derecho español y Draft Common Frame of Reference*, in *InDret*, 4, 2011, *indret.com*, p. 9 ss.

¹⁵ Mette in evidenza siffatto fondamento F.J.J. BIGOT PREAMENEU, in P.A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du code civil*, XIII, Paris, 1836, p. 236: «on a regardé comme une conséquence de la faculté généralement accordée de stipuler des intérêts, la faculté de les stipuler et le droit de les demander en justice, même pour les sommes provenant d'intérêts échus; mais en même temps on a prévenu l'abus dont se rendent coupables les usuriers par des accumulations trop fréquentes des intérêts avec *lex capitaux*, pour faire produire aux sommes provenant de ces intérêts de nouveaux intérêts. On a statué que les intérêts échus des capitaux ne pourraient en produire, soit par convention, soit en justice, à moins qu'il ne fût question d'intérêts dus au moins pour une année entière».

¹⁶ Questo profilo si coglie bene nell'intervento di TREILHARD all'esito della discussione sull'art. 51 del progetto di *Code Napoléon*, in P.A. FENET, *op. cit.*, p. 66: «Maintenant le système est changé; le prêt à intérêt est autorisé; il faut donc que les principes adoptés autrefois par les tribunaux sur les intérêts licites soient étendus à ceux que produit le prêt, puisqu'on ne peut admettre le système du prêt à intérêt, sans en admettre également toutes les conséquences».

¹⁷ F. LAURENT, *op. cit.*, p. 308.

¹⁸ G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, pp. 565-566; E. COLMET DE SANTERRE, *Cours analytique de Code Napoléon*, V, Art. 1101-1386, Paris, 1865, pp. 106-107; C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, pp. 641-642. Cfr. anche l'intervento di MALEVILLE, in P.A. FENET, *op. cit.*, p. 62: «il n'y a pas de plus sûr moyen pour les familles et l'Etat même: et l'on peut à peine se faire une idée de l'énorme

Tre, dunque, a ben vedere, le sponde caratteristiche dell'istituto: *i*) l'incentivo all'adempimento anche delle obbligazioni pecuniarie accessorie, pena il risarcimento del danno da ritardo (funzione sanzionatoria)¹⁹; *ii*) la naturale produttività del denaro (funzione compensativa)²⁰; *iii*) la tutela del debitore da forme di sovraindebitamento, a volte poco trasparenti (su tali aspetti, qui segnalati *en passant*, occorrerà ritornare).

Ragioni tecniche ed esigenze avvertite nella pratica degli affari suggerivano, comunque, di non applicare la disposizione dell'art. 1154 *Code civil* al (contratto di) conto corrente. Tale era l'opinione prevalsa in giurisprudenza, conformemente al pensiero dei commentatori del Codice francese, secondo cui in materia di commercio – e di banca, in specie – l'anatocismo doveva essere regolato dalla consuetudine²¹.

et rapide progression d'une dette même modique qu'on permettra à un créancier avide de multiplier ainsi, en faisant produire sans cesse de nouveaux intérêts à d'autres intérêts».

¹⁹ Significative, a tal proposito, le parole di FAVART, in P.A. FENET, *op. cit.*, p. 324, per il quale lo scopo di incentivare il debitore ad eseguire le proprie obbligazioni ha spinto il legislatore del 1804 a superare l'antica proibizione dell'anatocismo: «*Il ne faut pas qu'il soit au pouvoir du débiteur de reculer, par des chicanes multipliées, le paiement du premier capital, et de nuire au créancier en le privant du droit de se faire un nouveau capital des intérêts civils de ses fonds. Ce principe forcera encore les hommes à l'exécution de leurs obligations en les punissant du retard qu'ils voudront y porter*». Analogamente REGNAUD e LAGUEE in P.A. FENET, *op. cit.*, pp. 64-65 e p. 66.

²⁰ In questa prospettiva BERLIER in P.A. FENET, *op. cit.*, p. 64, per il quale gli interessi scaduti dovevano produrre ulteriori interessi in funzione del(l'eventuale) tempo assegnato al debitore per il loro pagamento: «*des intérêts liquidés de gré a gré peuvent être considérés comme un nouveau capital produisant de nouveaux intérêts quand les parties en conviennent: c'est comme si le débiteur payait, et qu'au même instant les deniers lui fussent remis avec l'obligation d'en payer les intérêts: c'est un nouveau contrat auquel la volonté du débiteur préside, et dans lequel il trouve l'avantage de se rédimmer, au moins jusqu'au nouveau terme, des poursuites qu'on pourrait exercer contre lui*». Nello stesso senso CAMBACÉRÈS in P.A. FENET, *op. cit.*, p. 61.

²¹ Così, tra gli altri, J.M. PARDESSUS, *Cours de droit commercial*, II, Paris, 1825, pp. 527-528; M. DURANTON, *Cours de droit français suivant le Code Civil*, X, Paris, 1844, pp. 490-491; J.F.P. NOBLET, *Du compte courant*, Paris, 1847, pp. 97-98; CH. DELZONS, *De l'anatocisme dans les comptes courants*, in *Revue pratique de droit français*, XVII, 1864, pp. 293-294; F. LAURENT, *op. cit.*, p. 315; C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, p. 664; M.L. LAROMBIER, *Théorie et pratique des obligations ou commentaire des titres III et IV livre III du Code Civil. Articles 1101 à 1386*, II, *Articles 1146 à 1182*, Paris, 1885, p. 99; MM. AUBRY, G. RAU, *op. cit.*, pp. 185-186; CH. LYON-CAEN, L. RENAULT, *Traité de droit commercial*, IV, Paris, 1907, p. 710. In giurisprudenza, sintomatico l'arresto di Dijon, 24 août 1832, in *S.V.* 35, 1, 335: «*Attendu que, si l'article 1154, Cod. Civ., ne permet d'exiger les intérêts des intérêts qu'autant qu'il s'agit des intérêts d'une année entière, et qu'il y a convention ou demande judiciaire, cet article ne s'applique pas littéralement aux comptes entre négociants et banquiers; que l'usage contraire est fondé sur ce qu'il est nécessaire que, dans les transactions commerciales, les engagements respectifs s'exécutent ponctuellement*»; v. pure Cass., 17 mars 1824, in *D.* 24, 1, 132; Orléans, 27 août 1840, in *D.* 41, 2, 42; Cass., 11 janvier 1841, in *D.* 41, 193, Cass., 18 mars 1850, in *S.* 50, 1, 384; Cass., 12 mai 1851, in *D.* 1851, 1, 290; Bourges, 14 février 1854, in *D.* 55, 2, 271; Bresançon, 24 février 1855, in *S.* 55, 2, 577. Non mancano, per la verità, opinioni diverse, che escludono l'applicazione dell'art. 1154 al conto corrente e, ai rapporti bancari in genere, sulla base di costruzioni alternative, di cui si dirà nel terzo capitolo. *Contra* la deroga dell'art. 1154 c.c. in materia di c/c, M. DELAMARRE, M. LE POITVIN, *Traité théorique et pratique de droit commercial*, III, *Du contrat de commission*, Paris, 1861, p. 448; M. CHARDON, *Traité du dol et de la fraude en matière civil et commerciale*, III, Avallon, 1828, p. 194, che richiama conformi Liège, 24 avril 1834, in *Dalloz, Rép. Compte courant* n. 100; e Rennes, 6 janvier 1844, in *S.V.* 44, 2, 378.

4. I Codici italiani del 1865 e del 1882

Il legislatore italiano del secolo decimo nono si limitò a far propria l'analoga disposizione del *Code civil*, arrecandovi particolarità e precisazioni utili a dirimere certe questioni, che erano dibattute in Francia di fronte alla lettera dell'art. 1154. Il riferimento va, anzitutto, alla possibilità per le parti di pattuire l'anatocismo per gli interessi a scadere. Quindi all'individuazione del giorno di decorrenza degli interessi e del tasso applicabile, legale o convenzionale, là dove richiesti in giudizio. E ancora, all'operatività dell'anatocismo in materia commerciale²².

L'art. 1232 c.c. del 1865 disponeva così nei seguenti termini: «Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi.

Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per una annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti quanto fosse altrimenti stabilito dai rispettivi loro regolamenti».

Il modello francese, come si è ricordato, ha informato il fattore legislativo e ipotecato la funzione sanzionatoria-compensativa dell'istituto che si intravede sullo sfondo dei lavori preparatori²³. Anche in questo caso il legislatore ha cercato di

²² Gli interpreti dell'art. 1154 *Code Civil* hanno fornito molteplici soluzioni con riguardo alle problematiche segnalate. Per una prima analisi della discussione che ha animato la civilistica francese e che, inevitabilmente, ha influenzato la stesura dell'art. 1232 c.c. si veda G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, p. 569 e ss. Il tema sarà approfondito nel secondo capitolo.

²³ *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, I, *Discorso pronunciato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), presentando il progetto del Codice al Senato del Regno. – Relazione del Ministro su detto progetto. – Relazione della Commissione del Senato*, Palermo-Napoli, 1866, pp. 97-98: «(...) è norma non contrastata di diritto che il debitore in mora deve risarcire i danni derivanti dalla medesima. Trattandosi di somme di danaro, la legge adotta un sistema di presunzione generale, e stabilisce che il risarcimento dei danni consisterà nel pagamento degli interessi nella tassa legale. Ora, sia che la somma dovuta formi un capitale, sia che costituisca interessi sopra un capitale, il danno presunto dalla legge si verifica egualmente pel creditore che non riceve il pagamento. Esso ha potuto fare assegnamento sulla somma dovutagli a titolo d'interessi; se questa somma non gli viene pagata, dovrà ricorrere ad un imprestito, e soffre quindi un danno come se la somma dovutagli costituisse un capitale. Né può impedirsi che gli interessi, quando già siano scaduti, vengano, mediante apposita convenzione, costituiti in capitale per far decorrere gli interessi sopra i medesimi. Se il debitore li pagasse, il creditore potrebbe impiegare la relativa somma ad interesse

ergersi alla salvaguardia del debitore civile (: quello che di solito destinava il denaro all'acquisto di beni di consumo), escludendo la possibilità della decorrenza di diritto degli interessi sugli interessi scaduti, che dovevano essere il frutto, perlomeno, di un'annata intera.

In fondo, un'immediata produttività degli interessi alle scadenze pattuite dalle parti – o, in mancanza, previste dagli usi o dalla legge – «aumenterebbe i pericoli dell'anatocismo, perché renderebbe possibile che il tanto temuto aumento degli interessi si verificasse in modo insidioso, ad insaputa del debitore, sì che questi inopinatamente venisse poi a ritrovarsi aggravato da usure eccedenti la sua potenzialità economica»²⁴.

Tale principio, di ordine pubblico, era implementato da due condizioni atte ad impedire che, maturata un'annualità, gli interessi scaduti potessero fruttare *ipso iure* ulteriori interessi. Per tale via, il creditore poteva profittare dell'anatocismo: o per giudiziale domanda (= anatocismo giudiziale), o per convenzione, ma posteriore alla scadenza (= anatocismo convenzionale).

L'unica vera eccezione al principio riguardava gli usi e le consuetudini del commercio²⁵. Il richiamo espresso alla fonte non scritta, entrato nel formante legale

presso un terzo: perché si dovrà vietare che ciò si faccia, lasciandoli a mani dello stesso debitore? Questi inoltre *può non trovarsi in grado di pagare gl'interessi dovuti, senza ricorrere ad un imprestito, sottoponendosi al pagamento di altri interessi*; perché non potrà ritenere quelli già dovuti qual nuovo imprestito, invece di ricercare un terzo che abbia a mutuarlieli? Si teme che il debitore aumenti per tal modo eccessivamente il suo debito verso lo stesso creditore; ma la sua condizione non cambia punto se aumenta il suo passivo obbligandosi verso un altro» (corsivo aggiunto).

²⁴ G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 107.

²⁵ Beninteso: esistevano altre eccezioni "minori", di scarsa rilevanza pratica. In proposito, si può ricordare il dibattito intorno alla latitudine applicativa della deroga prevista per le casse di risparmio e gli altri enti simili che divideva la giurisprudenza pratica e teorica del tempo. Da una parte vi erano coloro che, stando alla lettera dell'art. 1232, ult. co., c.c., ritenevano che nei regolamenti di questi istituti si potesse derogare soltanto alla condizione dell'annata intera. Tra questi, V. POLACCO, *op. cit.*, p. 668; A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Nuovo dig. it., cit.*, p. 441; v. anche Cass. Firenze, 18 novembre 1901, in *Foro it.*, 1902, I, 171. Dall'altra si schierava chi, nel valorizzare le *ratio* che determinò il legislatore a prevedere la dispensa (: la meritevolezza di tali istituti per l'economia nazionale e l'improbabilità di un uso abusivo del diritto loro riconosciuto), considerava la deroga valida anche per tutte le altre limitazioni (domanda giudiziale e convenzione posteriore, cioè). In questo senso, tra le voci più autorevoli, si segnalano G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 109; L. BOLAFFIO, *Dei Mediatori. Delle obbligazioni commerciali in generale (art. 29 a 58 Cod. comm.)*, in *Codice di Commercio commentato*, II, Torino, 1937, p. 278; v. pure Cass. Firenze 5 luglio 1894, in *Foro it.*, 1894, I, 1071. La natura giuridica delle Casse di risparmio era, ai tempi, ampiamente discussa; pur tuttavia l'attività da esse esercitate erano quelle di una qualsiasi impresa bancaria. Di tal che la deroga di cui all'art. 1232, ult. co., c.c. finì per essere superata, trovando le Casse negli usi e nelle consuetudini di cui al co. 2 quel trattamento più elastico e compatibile con la natura commerciale della loro attività: in tal senso, A. SENIN, *Note sull'anatocismo (con particolare riguardo alle operazioni delle casse di risparmio)*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 1938, p. 181 ss. Va infine mentovata un'ultima

sulla scia della giurisprudenza francese, veniva riferito da più parti – in omaggio ad una consuetudine mercantile già maturata e radicata nella storia²⁶ – al contratto di conto corrente (= anatocismo commerciale)²⁷.

Nel codice di commercio del 1882, poi, «la consuetudine venne addirittura tradotta in precetto legislativo (...) con gli articoli 345, n. 3 e 347 cap.: nel primo dei quali si proclama che il conto corrente produce la decorrenza dell’interesse sulle somme annotate nel conto a debito del ricevente sin dal giorno dell’esazione; e nel secondo si aggiunge che alla chiusura del conto, sulla differenza (comprendente gli interessi già annotati) decorre l’interesse dalla data della liquidazione»²⁸.

L’eccezione prevista per il contratto di conto corrente, e, più, in generale, per i contratti di credito in ambito commerciale, era dunque ispirata al *favor creditoris*.

Gli interessi avrebbero fruttato al creditore se li avesse avuti alla scadenza, «perché un commerciante non lascia mai oziose le somme disponibili»²⁹. Il mercato ne avrebbe tratto sicuro giovamento, e così l’economia del Paese.

Tant’è che le persone non commercianti, assumendo prestiti ad interesse nei confronti dell’impresa del credito, non potevano beneficiare dei limiti all’anatocismo previsti dall’art. 1232 c.c. reclamando il *favor debitoris* e la natura non propriamente

“eccezione”, ossia quella prevista dall’art. 1233 c.c. – derivato dall’analogo art. 1155 *Code civil* – per i frutti maturati dalle rendite perpetue o vitalizie, nonché per i fitti, le pigioni, le rate scadute di una rendita perpetua fondiaria e le restituzioni dei frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore. Non si trattava, a ben considerare, di veri e propri interessi su cui maturavano ulteriori frutti, con la conseguenza che la norma appariva pressoché inutile ai dottori, V. POLACCO, *op. cit.*, p. 669 ss.; G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, pp. 576 ss.

²⁶ Per avere il senso di come sia nata questa consuetudine commerciale in deroga alle restrizioni dell’anatocismo si vedano le splendide pagine di G. LA ROCCA, *op. cit.*, *passim*.

²⁷ Al riguardo, v. E. CALUCCI, *Il codice di commercio italiano commentato*, V, Verona-Padova-Torino, 1883, p. 49; G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, II, Firenze, 1895, p. 189; R. DE RUGGIERO, *op. cit.*, p. 179; G. PIOLA, voce *Interessi (diritto civile)*, *cit.*, p. 64. In giurisprudenza, *ex multis* Cass. Firenze, 21 marzo 1870, in *Ann.*, IV, 2, 19; Cass. Firenze, 23 giugno 1870, *ivi*, 170; App. Genova, 27 dicembre 1888, in *Legge*, 1889, 2, 492; App. Palermo, 21 aprile 1893, in *Foro it.*, 1894, I, 288. Cfr. però App. Genova, 27 febbraio 1871, in *Ann.*, VI, 2, 120 e App. Torino, 11 aprile 1877, *ivi*, XI, 1, 349.

²⁸ Testualmente G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 110. Sul tema del rapporto tra usi e legge scritta v. C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, I, *Le persone*, Torino, 1893, p. 44 «Essi [usi] cominciano ad affermarsi con le clausole dapprima espresse poi sottintese, nei contratti; emigrano da una piazza all’altra, da un ramo di commercio ad un altro; e quando poi riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, hanno acquistato un carattere generale, vengono spesso assunti all’onore legislativo. Così il maggior numero delle regole consacrate nel codice è di origine consuetudinaria»; con riferimento all’ordinamento tedesco – e proprio in materia di anatocismo commerciale – analoghe considerazioni si leggono nei “motivi” del *Preußischen HGB-Entwurf* del 1857: «Die hier gestattete Ausnahme von Verbote der Zinseszinsen beruht auf einem allgemeinen kaufmännischen Gebrauche», v. K. SCHMIDT, *Kontokorrent und Zinseszinsverbot*, in *JZ*, 4, 1981, p. 128 con diffusa analisi.

²⁹ Enfasi aggiunta. T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 206.

commerciale dell'atto³⁰. Il contratto era sottoposto a regole diverse: quelle tracciate dall'uso commerciale o dalle sue epifanie legislative³¹.

In siffatta circostanza la conseguenza era scontata: (anche) gl'interessi scaduti dovevano considerarsi capitale all'effetto di produrre a loro volta nuovi interessi. Si trattava di un principio immanente al sistema, ove ogni debito liquido ed esigibile di somme di denaro doveva fruttare, indipendentemente da domanda giudiziale, da convenzione posteriore alla sua maturazione (art. 1232 c.c.) e da ogni intimazione.

Il modello consuetudinario, quanto alla sorte capitale, si consolidò nell'art. 41 cod. comm., secondo cui i debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di denaro producevano interessi di pieno diritto³².

Restò generalmente privo di riscontro positivo quanto al debito di interessi, per il quale secondo l'opinione maggioritaria – venutasi, poi, a consolidare nel tempo – non poteva valere un'identica presunzione di fruttuosità, esigendosi perciò il patto affinché sorgesse l'obbligo di pagare l'interesse degli interessi³³.

³⁰ In altri termini, la decorrenza degli interessi anatocistici sul saldo periodico del c/c – senza necessità, cioè, di domanda giudiziale o patto posteriore alla scadenza – era ritenuta ammissibile non soltanto nei rapporti tra due commercianti, ma anche quando il conto corrente non costituiva atto di commercio per una delle parti, G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 111; T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 206; per analoghe considerazioni nella letteratura tedesca, L. ENNECERUS, H. LEHMANN, *Recht der Schuldverhältnisse*, Tübingen, 1958, p. 57; G. HERZ, *Das Kontokorrent*, Tübingen, 1974, p. 27; K. SCHMIDT, *Handelsrecht*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1994, p. 629; in Austria v. W. SCHUHMACHER, sub § 355 in *Straube Kommentar zum Handelsgesetzbuch*, Wien, 1987, p. 762. In senso restrittivo v. però U. REIFNER, *Das Zinseszinsverbot im Verbraucherkredit*, in *NJW*, 6, 1992, p. 339 ss.

³¹ Qui basta far cenno *breviter* a due esempi. Inizialmente fissata nell'art. 38 r.d. 16 luglio 1905 n. 646, la norma sul *credito fondiario* (: «sulle rate semestrali comprensive degli interessi sono dovuti, dal giorno della scadenza, gli interessi di pieno diritto») è stata riprodotta, quasi alla lettera, nell'art. 14 del d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7 (questo è stato, poi, abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1985, n. 385, il c.d. TUB: a seguito del quale anche i menzionati crediti sono caduti sotto l'applicazione dell'art. 1283 c.c.). Un altro riconoscimento legislativo dell'uso commerciale è individuabile nell'art. 24 della l. 2 gennaio 1913, n. 153 modificato, poi, dall'art. 2 r.d. 24 dicembre 1922, n. 1677, e dagli artt. 123 e 154 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, che regolano i *conti correnti* e i *libretti di deposito postali*, ove si prevede la capitalizzazione annuale degli interessi (a conclusioni non dissimili si può pervenire in ordine ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, su cui v. art. 6 r.d.l. 3 marzo 1927, n. 296). Si ricordi altresì nella medesima prospettiva – per i conti correnti e per i finanziamenti estinguibili secondo piani di ammortamento concessi da banche e “quasi banche” – la Delibera CICR 9 febbraio 2000 che, in attuazione dell'art. 120, comma 2, TUB introdotto dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha riproposto la regola consuetudinaria della decorrenza immediata degli interessi composti alle scadenze liberamente determinate dalle parti (cfr. *infra*).

³² Per un commento dell'art. 41 cod. comm. ed una rassegna delle differenze con il modello del § 289 HGB divenuto, poi, il § 353 HGB, si veda L. BOLAFFIO, *op. cit.*, p. 254 ss. il quale evidenzia, per l'appunto, come l'art. 41 riproducesse, in ultima analisi, una regola diffusa nella consuetudine commerciale, cui *adde* M. LIBERTINI, voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 99.

³³ A. SENIN, *op. cit.*, pp. 176-177; A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Nuovo dig. it.*, cit., p. 441; Cass., 18 novembre 1925, in *Foro it.*, 1926, I, 133; Cass., 24 aprile 1931, in *Foro it.*, Rep. 1931, voce *Interessi*, n. 18; App. Bologna, 17 febbraio 1933, in *Temi emil.*, 1933, II, 189; Cass., 25 marzo 1933, in *Foro it.*, 1933, I, 1853; App. Milano, 11 luglio 1933, in *Foro lomb.*, 1934, 320; App. Genova, 1

5. La codificazione del 1942. La commercializzazione del diritto privato e l'interesse del creditore

La sintetica analisi svolta ci consente di cogliere da una parte l'evoluzione dell'istituto in prospettiva diacronica di unificazione del diritto privato³⁴, e dall'altra di coglierne il fondamento e spiegarne lo sviluppo (dis)continuo negli anni successivi alla codificazione del 1942.

Il primo aspetto, quello cioè relativo all'inserimento nel codice civile di molte regole proprie del commercio, è intimamente connesso a un processo di politica del diritto volto a rilanciare l'economia nazionale con la duttilità dei principi posti dalle leggi commerciali³⁵.

Come logico corollario, ne uscì rafforzato il *favor creditoris*: «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi» (art. 1283)³⁶.

febbraio 1935, in *Foro it.*, Rep. 1936, voce cit., n. 31; Cass., 24 gennaio 1938, in *Foro it.*, 1938, I, 228. Che la decorrenza dell'interesse sugli interessi dei crediti commerciali liquidi ed esigibili non avvenga *ipso iure*, ma sia condizionata al volere esplicito o implicito delle parti è dato comune a molte esperienze giuridiche, di cui si dirà nel terzo capitolo. *Contra*, nel senso che l'interesse è pur esso un debito liquido ed esigibile, e quindi esso pure è produttivo di ulteriori interessi, T. GIANNINI, *I contratti di conto corrente*, Firenze, 1895, p. 232; V. POLACCO, *op. cit.*, p. 668; L. BOLAFFIO, *op. cit.*, p. 276 ss.; App. Palermo, 21 agosto 1893, in *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 3; Cass. Torino, 21 giugno 1895, *ivi*, Rep. 1896, voce cit., n. 9; Trib. Como, 17 agosto 1928, in *Riv. dir. comm.* 1929, II, 95; Trib. Milano, 10 giugno 1931, in *Foro it.*, Rep. 1932, voce cit., n. 19; App. Bari, 16 dicembre 1935, *ivi*, Rep. 1936, voce cit., n. 30. E di conformità il libro quarto, paragrafo 1:104 (3) del *Draft Common Frame of Reference* che prevede un anatocismo *ex iure*, senza bisogno di patto, secondo quanto si avrà modo di precisare al capitolo terzo.

³⁴ Per uno studio minuzioso delle ragioni alla base delle discontinuità correnti tra il codice del 1865 e quello del '42, in parte già anticipate dalla disciplina del codice di commercio del 1882, si veda R. DI RAIMO, *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003, p. 22 ss.

³⁵ Cfr. la Relazione del Guardasigilli (Grandi) n. 554 e spec. n. 555, ove si prende atto che col riconoscere virtù espansiva ad alcune norme poste nel codice di commercio: «(...) si raggiunse anche l'effetto di rendere più energica la tutela del creditore non commerciante, coerentemente ad una tendenza che il nuovo codice civile ha voluto porre tra le sue direttive essenziali. Il credito è infatti presupposto di sviluppo dell'economia generale; è una spinta possente della vita economica e dell'azione produttiva, incrementa gli scambi, rende fecondi quei capitali che, immobilizzati, non potrebbero rappresentarsi come reale ricchezza. Una concezione nuova ha pervaso la sua funzione con l'industrializzazione dell'economia; pure il credito reclamava nuovi indirizzi legislativi. (...)»; *Codice civile. – Testo e Relazione Ministeriale*, Roma, 1943, pp. 115-116. In argomento, F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna, 1980, p. 104 ss.; P. RESCIGNO, "Favor debitoris", *ambiguità di una formula antica*, in *Giur. it.*, 4, 1994, p. 1 ss.

³⁶ Non si può trascurare, in proposito, che il richiamo generalizzato agli «usi contrari» ha indotto il legislatore del '42 a depennare l'eccezione prevista dall'art. 1232 del codice previgente per le casse di risparmio e istituti similari. L'eliminazione dell'altra "eccezione" prevista dall'art. 1233 è

Senza trarne fin d'ora conseguenze funzionali, è evidente che la riduzione del periodo (: sei mesi anziché un anno) che deve trascorrere prima di potersi domandare o pattuire gli interessi sugli interessi scaduti è improntato a tale logica.

Di più. Viene a tal fine attribuita agli usi una portata derogativa dei limiti di cui all'art. 1283 c.c. (: «interessi dovuti almeno per sei mesi»; «domanda giudiziale»; «convenzione posteriore alla loro scadenza»), oltre la materia commerciale³⁷.

Il profilo applicativo ha lasciato indelebile il suo segno.

L'uso legittima il creditore (anche civile, se del caso) a chiedere gli interessi sugli interessi, alle scadenze lasciate all'autonomia incondizionata dei contraenti (o, in difetto, alle regole di *default* previste dalle clausole d'uso o dalla legge).

Questo tratto dell'istituto, che affonda le radici nelle pratiche del commercio, si coglie, fra l'altro, anche nella disciplina del contratto di conto corrente ordinario; e si traduce positivamente nell'immediata esigibilità degli interessi via via maturati alle scadenze determinate dalla convenzione e, soltanto eccezionalmente, dagli usi o dalla legge (art. 1831 c.c.)³⁸.

dovuta, nella sostanza, all'inutilità della norma, a cui si è fatto cenno *supra* alla nota 25; in termini molto chiari A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Noviss. dig. it.*, I, Torino, 1964, p. 615.

³⁷ Cfr. n. 594 della Relazione del Ministro Guardasigilli, che si riporta per pronto riscontro: «Le regole dell'anatocismo, che nella materia commerciale erano derogate dagli usi, in base al nuovo codice sono suscettibili di modificazione ad opera degli usi anche all'infuori del campo commerciale (art. 1283)»; *Codice civile. – Testo e Relazione Ministeriale*, cit., p. 127.

³⁸ Si è detto sopra che il codice di commercio del 1882 ha recepito negli artt. 345-347 l'uso, più generale, della immediata esigibilità degli interessi scaduti nei debiti commerciali. Una volta inserita nella *sedes materiae* del c/c, è facile comprendere come la regola abbia trovato naturale collocazione negli artt. 1831, 1823, comma 2, e 1825 del codice vigente, dedicati, per l'appunto, al contratto di conto corrente ordinario.

Una piccola osservazione *a latere*. Parte importante degli interpreti ritiene che le citate norme codicistiche in materia di conto ordinario si applichino anche nell'ambito del c/c bancario (: «delle operazioni bancarie in conto corrente», artt. 1852 c.c. e ss.), ancorché non richiamate dall'art. 1857 c.c. La tesi è condivisa, fra gli altri, da E. PEREGO, *L'art. 1831 c.c. e il contratto di conto corrente bancario*, in *Contratti*, 1999, p. 856 ss.; D. MOSCUZZA, *L'anatocismo nel contratto di conto corrente ordinario e nel contratto di conto corrente bancario*, in *Giust. civ.*, 1, 1999, p. 1595 ss.; G. DI BENEDETTO, *Anatocismo e costo della disponibilità nei vecchi contratti e nei sistemi di pagamento elettronici. Tre domande sui futuri contratti di conto corrente*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 2000, p. 608 ss.; Trib. Roma, 14 aprile 1999, in *Foro it.*, 1999, I, 2370; Trib. Roma, 26 maggio 1999, *ibidem*; Trib. Vercelli, 9 febbraio 2001, in *Giur. it.*, 2001, 760; Trib. Lecce, 30 aprile 2001, in *Arch. civ.*, 2001, 1370; Trib. Roma, 9 maggio 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 2989. Contraria l'opinione dominante: cfr., fra i tanti, M. PORZIO, *Rilievi critici sulle recenti sentenze della Cassazione in materia di anatocismo*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 1999, p. 650 ss.; B. INZITARI, *Diversa funzione della chiusura nel conto ordinario e in quello bancario. Anatocismo e commissione di massimo scoperto*, *ivi*, 4, 2003, p. 467 ss.; A.A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della "certezza del diritto"*, cit., p. 131 nt. 4; Trib. Napoli, 24 novembre 2000; Trib. Lecco, 9 settembre 2002; Cass., 22 marzo 2005, n. 6187; Trib. Campobasso, 1 agosto 2005; Trib. Genova, 2 febbraio 2006; Trib. Modena, 23 maggio 2008; Trib. Milano, 17 giugno 2009; Trib. Torino, 29 giugno 2009; Cass., 2 luglio 2014, n. 15135, tutte in *leggiditalia.it*. La situazione di

Si tratta di una formula che rispecchia fedelmente quella regola operativa testé richiamata imperante nel sistema previgente. Che nella prospettiva di sviluppo economico del secolo scorso appariva normale, quasi necessitata³⁹.

Il denaro è fattore di produzione. Punto.

5.1. (Segue) *L'eredità della storia: i limiti del diritto civile*

Sotto altro angolo visuale, quello cioè dei rapporti meramente civili (non derogati dagli usi contrari), l'anatocismo rimane invece ancorato a quelle limitazioni delle quali il legislatore del codice vigente non ha creduto di poter fare a meno, e che tendono appunto a conciliare l'interesse del creditore con quello del debitore che fa del denaro uno strumento di scambio. In questo senso, l'obiettivo delle cautele legislative è di «tutelare il debitore nei confronti di un meccanismo insidioso che si traduce in un rapido e non lieve aumento della somma dovuta»⁴⁰.

Per tale via si possono individuare (almeno) due concezioni che riflettono la *ratio* delle restrizioni all'anatocismo.

La prima rappresenta i limiti in funzione alla conoscenza da parte del debitore delle conseguenze (rovinose) cui conduce l'istituto nel tempo: l'applicazione degli interessi sugli interessi passa dunque attraverso una chiara e trasparente informazione dei costi reali del prestito⁴¹. Di conseguenza, solo una «domanda giudiziale» o una «convenzione posteriore alla scadenza» sarebbero in grado di richiamare l'attenzione

contrasto nel *milieu* consiglia di non esplorare qui gli argomenti a favore dell'una piuttosto che dell'altra tesi (già esaminati *funditus* da G. LA ROCCA, *op. cit.*, p. 271 ss.): salvo solo ricordare come, peraltro, la non applicazione della regola scritta di cui all'art. 1831 c.c. al c/c bancario non esclude comunque l'applicabilità ad esso della regola consuetudinaria testé richiamata.

³⁹ Tant'è vero che negli primissimi scritti dedicati all'argomento dopo la codificazione del 1942 i limiti riprodotti nell'art. 1283 c.c. venivano considerati come un «anacronistico residuo della antica diffidenza nei confronti dell'anatocismo», A. FEDELE, *op. cit.*, p. 31. Nello stesso ordine di idee, A. MARINI, *Anatocismo e usi bancari*, in *Riv. dir. comm.*, 2, 1982, p. 91 che qualifica ogni limitazione al riguardo «reliquo storico» considerato, fra l'altro, il «declino» del principio del *favor debitoris*. Cfr. però M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 136 secondo cui la conservazione dell'impostazione tradizionale corrisponde ad una «valutazione diffusa (...) nella coscienza sociale». In quest'ultimo senso si veda ancora la recente riforma francese sul diritto delle obbligazioni e dei contratti di cui all'*Ordonnance* n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 che riformula la lettera dell'art. 1154 *Code civil* conservando tuttavia i limiti tradizionali all'operatività dell'anatocismo: «*Les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise*» (art. 1343-2).

⁴⁰ D. SINESIO, *Interessi pecuniari tra autonomia e controlli*, Milano, 1989, p. 52.

⁴¹ In questi termini D. SINESIO, *op. cit.*, p. 56 e p. 69 ss.

del debitore imprevidente sui risultati disastrosi cui può condurre la proliferazione degli interessi⁴².

La seconda direttrice indica che le restrizioni sarebbero funzionali ad evitare che l'anatocismo divenga un «moltiplicatore incontrollabile» degli interessi (*rectius*, del *quantum* dell'obbligazione accessoria). Ciò che rileva insomma è scongiurare un eccessivo indebitamento, ovvero frenare la naturale fruttuosità del denaro al fine di consentire al debitore un rimborso più sostenibile dell'intero credito⁴³.

Come si avrà modo di argomentare nel secondo capitolo, sia la «domanda giudiziale» che la «convenzione posteriore alla scadenza» non sembrano svolgersi tanto in direzione della trasparenza, quanto piuttosto verso una tutela del debitore civile da un anatocismo di produzione *ope legis*. Che la fattispecie di un accumulo eccessivo di interessi costituisca il caso tenuto presente dal legislatore nel dettare la previsione dell'art. 1283 c.c., è appena il caso di dire.

Ora, gli argomenti usualmente impiegati per giustificare l'introduzione dei limiti all'anatocismo tendono a ricalcare la più generale impostazione solitamente utilizzata in riferimento all'usura⁴⁴. Fermo che anche la produzione di interessi sugli interessi può assumere rilevanza usuraria, vale la pena ricordare sin d'ora che non è questa la *ratio* dell'art. 1283 c.c. Tale conclusione non deve peraltro sorprendere più di tanto ove si consideri che lo squilibrio contrattuale è tutelato dall'ordinamento

⁴² L'enfasi sulla "trasparenza" della domanda giudiziale e della convenzione posteriore alla scadenza rispecchia la prospettiva della tradizione francese, E. COLMET DE SANTERRE, *op. cit.*, pp. 106-107; F. LAURENT, *op. cit.*, p. 308; riconosciuta anche dalla nostra dottrina tradizionale, G. GIORGI, *op. cit.*, p. 186; R. DE RUGGIERO, *op. cit.*, p. 178; G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 102 cui si è conformata – salvo rarissime eccezioni – tutta la giurisprudenza pratica e teorica successiva.

⁴³ L'espressione fra virgolette è di O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, p. 165; v. pure D. SINESIO, *op. cit.*, p. 54 ove afferma che con l'anatocismo «il debito originario aumenta (...) progressivamente ad un ritmo che, a determinate condizioni, può diventare insostenibile per il debitore». Per un approccio di natura tecnico-contabile, R. MARCELLI, *L'anatocismo, espunto dal Parlamento, riemerge nella Delibera CICR. Gli "accorgimenti della Banca d'Italia"*, cit., p. 19 ss. dove si dimostra l'effetto a valanga dell'anatocismo al crescere del tasso e al passare del tempo: «un tasso annuo composto del 10% è equivalente ad un tasso semplice del 15,94% su una durata di 10 anni e ad un tasso semplice del 21,18% su una durata di 15 anni; un tasso composto del 20% è equivalente ad un tasso semplice del 51,92% su una durata di 10 anni e ad un tasso semplice del 96,05% su una durata di 15 anni. Passando alla capitalizzazione trimestrale i tassi equivalenti lievitano, ma in misura moderata»; rispettivamente: 16,85%, 22,67% e 60,40%, 117,86% (pp. 23-24). Il rilievo è comune ad altri ordinamenti: cfr., ad esempio, quello francese, F. DERIDDA, *op. cit.*, p. 12.

⁴⁴ L'accostamento all'usura non è raro in materia. Di tale assunto il diritto comparato offre un interessante riscontro storico. L'esempio più significativo è forse costituito da M. CHARDON, *op. cit.*, p. 194; ma v. anche l'approccio di F. VON ZEILLER, *Commentario sopra il codice civile universale per la monarchia austriaca*, III, 2, Venezia, 1815, p. 207; nella nostra letteratura v. specialmente G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 102.

attraverso l'applicazione dello strumento rescissorio (art. 1448 c.c.) e della legge sull'usura n. 108/1996, come distribuita tra tutela penale (art. 644 c.p.) e tutela civile (art. 1815, comma 2, c.c.)⁴⁵.

6. Introduzione al problema dell'anatocismo nell'operatività bancaria: il piano della trattazione (rinvio) e il vivente diritto bancario

Il tema della trasparenza del “prodotto” (= operazione, contratto, clausola, ecc.) e del credito “sostenibile”, oltre che del contratto usurario, riporta l'attenzione dell'interprete all'anatocismo in materia commerciale e, in segnata specie, bancaria.

Nella prospettiva d'indagine – si anticipa quanto sarà ripreso nel capitolo terzo – l'erogazione di credito attraverso una forma tecnica adeguata, che consente al debitore di adempiere al pagamento degli interessi in tempi ragionevoli, consente alle parti di realizzare nella *fisiologia* il programma contrattuale. Vero è che i criteri di adeguatezza e meritevolezza determinano incentivi efficienti per indurre il debitore a indirizzare i flussi reddituali attesi in direzione degli interessi del creditore, con una gestione del finanziamento che tende a un risultato ottimale per i contraenti.

Così impostata la questione, il tema è strettamente legato al ruolo della clausola “madre” di buona fede oggettiva nelle dinamiche di mercato come antidoto all'operatività del bancario e alla violazione di talune regole “figlie” (: informazione, *suitability*, meritevolezza, equilibrio economico). Regole che se osservate rendono il problema dell'anatocismo un falso problema, mettendo – fra l'altro – in luce quel fenomeno a spirale di degenerazione dell'istituto, preludio della recente storia giudiziale in materia e dell'elaborazione normativa che ne è seguita, secondo quanto si avrà modo di precisare nelle pagine seguenti.

⁴⁵ V. in tal senso Trib. Roma, 26 maggio 1999, in *Giur. it.*, 1999, 2102; più sfumato, invece, M. PORZIO, *op. cit.*, n. 2.2. Una conferma in questa direzione sembra potersi trarre dalla letteratura tedesca per la quale il divieto di anatocismo di cui al § 248 BGB non serve come limite al tetto degli interessi, dal momento che questo compito è riservato al § 138 Abs 2 BGB in tema di usura, S. GRUNDMANN, sub § 248 in *Säcker, Rixecker Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, II, München, 2007, p. 285; D.A. BERGDOLT, sub § 248 in *Nomos Kommentar Dauner-Lieb/Langen BGB Schuldrecht*, II, 1, Baden-Baden, 2012, p. 83.

7. L'evoluzione più recente e la dissociazione dei formanti

Gli aspetti richiamati, che saranno oggetto di indagine nel terzo capitolo, introducono le contraddizioni che hanno segnato l'evoluzione più recente nel settore bancario. Contraddizioni, invero, che, pur mascherate dietro "alibi" dogmatici (: la "dottrina" dell'uso), riflettono più in generale il dibattito che si è sviluppato intorno al problema del *need of protection* del cliente⁴⁶.

Il vero tratto peculiare dell'istituto in questo frangente è allora il variare dei rapporti di forza tra i fattori dell'ordinamento (: legislatore, giurisprudenza, dottrina, vigilanza, autoregolamentazione), che restituisce allo studioso un eccellente banco di prova per sperimentare la teorica della dissociazione dei formanti giuridici⁴⁷.

Seguendo il percorso tracciato, il discorso si fa di qui in avanti più complesso, e sconta inevitabile qualche margine di semplificazione. A questa stregua, si anticipa che nell'evoluzione giurisprudenziale e nell'impostazione *on the books* della materia, il tipo "conto corrente bancario" (apertura di credito e simili comprese) è sempre stato considerato il paradigma di riferimento. Non dovrà allora sorprendere la minore attenzione riservata agli altri contratti di credito (mutui, *leasing*, ecc.), toccati solo "di riflesso" dagli sviluppi concernenti la prima tipologia contrattuale.

7.1. L'autoregolamentazione e la sperequazione

La giurisprudenza italiana per circa mezzo secolo dall'entrata in vigore del codice del '42 si è dimostrata costante, coerentemente alla cultura giuridica che si era

⁴⁶ L'idea del *need of protection* è quella di evitare che nelle relazioni contrattuali dispari (: non pari) una parte, quella "forte", si avvantaggi a danno dell'altra. È frequente osservazione che al momento produttivo è congenita una certa disparità tra impresa (bancaria) offerente e cliente: è la prima, del resto, che crea il prodotto/servizio e che ne gestisce l'esecuzione. Tale potere d'impresa va quindi opportunamente controllato in funzione della protezione della parte "debole" affinché non si trasformi «in una massa di abusi (in termini, se non altro, di approfittamento da posizione)», A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013, p. 5.

⁴⁷ Si tratta della nota teoria sviluppata da Rodolfo Sacco, e ripresa in molti studi successivi. Cfr. R. SACCO, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law*, in *Am. J. Comp. L.*, p. 1 ss. (1991); ID., *Introduzione al diritto comparato*, in ID. (diretto da) *Trattato di diritto comparato*, Torino, 1993, *passim*; U. MATTEI, P.G. MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, 1997, p. 14; R. SACCO, A. GAMBARO, *Sistemi giuridici comparati*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2006, p. 4 ss. Il fenomeno della dissociazione dei formanti si sta manifestando una costante del diritto bancario, come dimostrato recentemente da F. SARTORI, *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Giust. civ.*, 3, 2015, p. 569 ss.

consolidata nel sistema previgente e che aveva guidato la mano del legislatore nella formulazione della disposizione che ci occupa (cfr. sopra). Nell'individuare gli «usi contrari» con le consuetudini del mercato creditizio⁴⁸, essa ha finito col rendere del tutto marginali le limitazioni dell'art. 1283 c.c., operanti «in campo residuale e poco significativo, qual è quello dei rapporti che non vedono come titolare una banca»⁴⁹.

In questa prospettiva, l'affermazione sicura della legittimità dell'anatocismo in materia bancaria ha profondamente influenzato il comportamento degli istituti di credito, che hanno approfittato, per lungo tempo, con successo, delle clausole anatocistiche previste dalle norme bancarie uniformi (anche note con l'acronimo NUB), ma con atteggiamenti sovente sperequativi a danno del cliente⁵⁰.

⁴⁸ Si vedano tra i tanti precedenti App. Brescia, 4 dicembre 1957, in *Foro it.*, Rep. 1957, voce *Interessi*, 51; App. Firenze, 13 dicembre 1965, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1966, II, 100; Trib. Trento, 5 aprile 1963, *ivi*, 1964, II, 119; Cass., 12 novembre 1981, n. 5985, in *Giust. civ.*, 1981, 2130; Cass., 15 dicembre 1981, n. 6631, *ivi*, 1982, I, 350; Cass., 20 aprile 1982, n. 2461, in *Dir. fall.*, 1982, II, 980; Trib. Milano, 25 novembre 1982, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1984, II, 286; Cass., 19 agosto 1983, n. 5409, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce cit., 18; Trib. Milano, 16 maggio 1986, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1987, II, 220; Trib. Milano, 25 giugno 1987, *ivi*, 1990, II, 277; Cass., 5 giugno 1987, n. 4920, *ivi*, 1988, II, 578; Cass., 6 giugno 1988, n. 3804, *ivi*, 1990, II, 186; Trib. Milano, 15 giugno 1989, *ivi*, 1991, II, 418; Cass., 30 maggio 1989, n. 2644, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2034; Trib. Milano, 11 gennaio 1990, in *Giur. merito*, 1990, 712; Cass., 20 giugno 1992, n. 7571, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1993, II, 358; Cass., 1 settembre 1995, n. 9227, *ivi*, 1997, II, 136; App. Torino, 14 giugno 1996, *ivi*, 1997, II, 136; Cass., 17 aprile 1997, n. 3296, in *Foro it.*, Rep. 1997, voce cit., 13; Cass., 18 dicembre 1998, n. 12675, *ivi*, Rep. 1998, voce cit., 6. In senso contrario v. però Trib. Vercelli, 21 luglio 1994, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1995, II, 352; Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1998, in *Foro it.*, 1998, I, 2997; Trib. Monza, 23 febbraio 1999, *ivi*, 1999, I, 1340. Nella letteratura si dà per scontata la legittimità dell'anatocismo bancario sulla riserva (: «usi contrari») contenuta nell'art. 1283 c.c. Cfr., fra gli altri, E. COLAGROSSO, *Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti*, Roma, 1946, p. 88; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1959, p. 36; T. ASCARELLI, *Delle obbligazioni pecuniarie: art. 1277-1284*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1971, p. 593; M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 137; A. PAVONE LA ROSA, *Gli usi bancari*, in G.B. PORTALE (a cura di), *Le operazioni bancarie*, I, Milano, 1978, p. 32; A. DI AMATO, *Anatocismo e prassi bancaria*, in *Giust. civ.*, 1, 1982, p. 381; E. QUADRI, *op. cit.*, p. 568 ss.; E. SPANO, *Anatocismo e glasnost*, in *Banche e banchieri*, 11, 1987, p. 779; E. SIMONETTO, voce *Interessi*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 6; B. INZITARI, voce *Interessi*, *cit.*, p. 596. In netto dissenso, V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, in *Rass. dir. civ.*, 4, 1991, p. 780 ss.

⁴⁹ V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, *cit.*, p. 765; ma per un rilievo analogo già R. LOTITO, *Anatocismo e interessi bancari: orientamenti giurisprudenziali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, pp. 132-133.

⁵⁰ Questo il testo "storico" della clausola n. 7 delle NUB (prima edizione, 1952): «[1] I rapporti di dare e avere vengono regolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. [2] I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, ogni trimestre applicando agli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto. [3] Gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto contrario, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto. [4] Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualunque motivo gli

Si tratta di un aspetto che non va sottovalutato e che è certamente alla base del *revirement* giurisprudenziale di fine millennio (cfr. *infra*)⁵¹.

Il rilievo della sperequazione più che nella capitalizzazione asimmetrica (= trimestrale per gli interessi passivi e annuale per quelli attivi)⁵² è stato individuato nella capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito anche dopo la chiusura del conto corrente; ovvero, ancor più gravemente, nel mancato recesso dal contratto pur in presenza di un andamento “irregolare” del rapporto, senza movimentazioni (o caratterizzato esclusivamente da prelevamenti e/o ordini di pagamento)⁵³.

Riguardata sotto una simile visuale, la presenza di sicuri indici di anomalia nella operazione finanziaria svolge un ruolo molto significativo. In questo scenario, il cliente non è in grado di gestire il “rischio” anatocismo dacché non riesce (più) ad utilizzare in modo fisiologico (= ad impiego vivo) il finanziamento. Il perpetuarsi del meccanismo anatocistico nella patologia aggrava poi la sua posizione, creando danni ingiustificati anche a coloro che garantiscono la posizione, ormai deteriorata.

interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come ai precedenti commi secondo e terzo».

⁵¹ Per simile giudizio v., in specie, F. SARTORI, *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, cit., p. 579.

⁵² La prima indicazione in questo senso deriva da G. GABRIELLI, *Controllo pubblico e norme bancarie uniformi*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1977, p. 293 e ss. L'autore ritiene che «(...) talune clausole (...) attuano fra i due contraenti una disegualianza di trattamento difficilmente giustificabile sul piano razionale ed ancor più difficilmente compatibile con il principio costituzionale di tutela del risparmio» (p. 293). In questa prospettiva, nella clausola anatocistica “a doppio binario” viene individuato «un ingiustificato privilegio per le aziende di credito» (p. 294), e, conseguentemente, auspicato un intervento correttivo del legislatore diretto ad «imporre che la deroga convenzionale all'anatocismo si attui in termini eguali per entrambe le parti» (p. 295). In un analogo ordine di idee, M. SEMERARO, *Divieto di anatocismo e squilibrio contrattuale nel conto corrente bancario*, cit., p. 206; ID., *Conto corrente bancario e anatocismo: vecchie qualificazioni e novità di sistema*, in *Riv. dir. impr.*, 2, 2011, p. 264 ss., che rappresenta il problema strettamente legato all'equilibrio contrattuale e ai principi di equità e proporzionalità. In senso contrario, P. FERRO-LUZZI, *Dell'anatocismo, del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, cit., n. 2.7; ID., *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: “L'anatocismo bancario”; postulati e conseguenze*, cit., n. 4.2.2, secondo cui tale aspetto dovrebbe essere lasciato alla contrattazione delle parti, potendo la banca anche non remunerare con interessi le giacenze sul conto corrente; al riguardo, un cenno anche in D. MAFFEIS, *Il nuovo articolo 120 TUB e la proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, in *Atti del convegno “Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia”*, 2015, *assoc. it.*, p. 186.

⁵³ Per una particolare insistenza sul punto, P. FERRO-LUZZI, *Dell'anatocismo del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, cit., n. 2.6.

7.2. *Il need of protection del cliente tra sviluppi on the books e primi interventi di law in action giurisprudenziali*

Lo scenario descritto nel paragrafo che precede è invero articolato, e la prassi autoregolamentare ha contribuito sempre più a strumentalizzarlo.

Questo dato introduce ai temi del *need of protection*, dell'informazione chiara e comprensibile, dei limiti all'esercizio abusivo del diritto, ecc. Temi che il fattore legislativo ha sviluppato negli anni '80 e '90 in direzione della valorizzazione della tutela del consumatore⁵⁴, della trasparenza bancaria⁵⁵ e della disciplina anti usura⁵⁶.

Esce senz'altro da tale evoluzione positiva il diverso approccio nella lettura dei contratti bancari da parte delle Corti (di merito, dapprima), con la "riscoperta" dei principi di diritto comune per eliminare talune delle più evidenti distorsioni negoziali create dall'operatività del bancario. Secondo quanto si è verificato, proprio nel volgere di quegli'anni, in relazione alla clausola "interessi uso piazza"⁵⁷, o – altro

⁵⁴ Le prime manifestazioni di attenzione al problema della tutela del consumatore risalgono, in Europa, alla metà degli anni '70 del secolo scorso: in Francia e Germania, in via segnata. Ma soltanto verso la metà degli anni '80 si assiste ad un intervento diretto della Comunità Europea nella materia dei contratti grazie all'esplicita competenza normativa riconosciuta dall'Atto unico europeo del 1986 e dal Trattato di Maastricht del 1992. Si pensi, ad esempio, alle direttive aventi ad oggetto i contratti conclusi fuori dai locali commerciali (n. 85/577/CEE), il credito al consumo (n. 90/88/CEE), i contratti di viaggio tutto compreso (n. 90/314/CEE), le clausole vessatorie (n. 93/13/CE), i contratti di acquisto di beni immobili in multiproprietà (n. 94/97/CE), i contratti negoziati a distanza (n. 97/7/CE). Direttive tutte attuate in Italia nel corso degli anni '90. Per una prima introduzione al tema si vedano G. ALPA, *Introduzione al diritto dei consumatori*, Roma-Bari, 2006; E. MINERVINI, *Dei contratti del consumatore in generale*, Torino, 2010; G. BENACCHIO, *Diritto privato della Unione Europea. Fonti, modelli, regole*, Padova, 2013, p. 269 ss. ove ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁵⁵ L'idea di una disciplina sulla trasparenza bancaria si è formata in Italia verso la metà degli anni '80 trovando una compiuta manifestazione nella proposta di legge Minervini del 1986, cui è seguita la l. 17 febbraio 1992, n. 154, e, quindi, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. TUB). In tema, senza pretesa di esaustività, A. MIRONE, *La trasparenza bancaria*, Padova, 2012; G. MUCCIARONE, *La trasparenza bancaria*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, V, Milano, 2014; A. URBANI, *La "trasparenza" nello svolgimento dell'attività*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di) *Manuale di diritto bancario e finanziario*, Padova, 2015.

⁵⁶ Il superamento del tradizionale controllo del limite agli interessi riservato all'apprezzamento giudiziale della "sproporzione" del tasso e dell'"approfittamento dello stato di bisogno" del debitore è avvenuto con la l. anti usura 7 marzo 1996, n. 108, che regolamenta in chiave oggettiva il fenomeno, individuando una soglia oltre la quale gli interessi devono sempre ritenersi usurari. Sul tema si vedano almeno A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, 2002; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, in B. INZITARI (a cura di), *Il diritto degli affari*, Padova, 2008; R. DI NAPOLI, *L'usura nel contenzioso bancario. Strumenti di difesa*, Santarcangelo di Romagna, 2014.

⁵⁷ È noto che questa clausola – al pari di quella anatocistica, prevista sin dalla prima edizione delle NUB – dichiarava il cliente tenuto a corrispondere gli interessi «usualmente praticati sulla piazza dalle Aziende di credito». Evidente appariva il contrasto con la regola di determinabilità dei patti contrattuali ex art. 1346 c.c., e, di riflesso, con la previsione di necessaria forma scritta degli interessi ultralegali ex art. 1284 c.c. È appena il caso di precisare, però, che soltanto verso la fine degli anni '80 la giurisprudenza ha cominciato a sanzionarla con la nullità, secondo un indirizzo poi tradotto in *ius*

esempio di spessore – alla clausola “*omnibus*” nella fideiussione per obbligazione futura⁵⁸. Anche il principio di buona fede come clausola madre di protezione del contraente debole ha giocato un ruolo strategico⁵⁹. Ma non in materia di anatocismo, come invece avrebbe potuto – o meglio, dovuto – essere (cfr. *infra*).

Rispetto a questo panorama, per contro, lo specifico dell’anatocismo bancario ha continuato a caratterizzarsi per la sua opacità e per lo squilibrio. In una simile situazione, alcune proposte di legge (: Murmura nel 1983, Minervini nel 1986) hanno sondato il campo per una revisione di matrice legislativa (dell’uso alla base) della prassi anatocistica: indice, ulteriore, di un nuovo “clima” e di una profonda modifica del costume⁶⁰. Ma quelli in discorso sono restati tentativi evanescenti, esanimi anzi.

positum con la legge sulla trasparenza del ’92 (: previsione di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi; di lì a poco trasfusa nell’art. 117, comma 6, TUB). Cfr., *inter alia*, Trib. Genova, 9 maggio 1989, in *Fall.*, 1989, 1157, Trib. Macerata, 17 agosto 1989, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1991, II, 679; App. Milano, 15 dicembre 1989, *ivi*, 1991, II, 198; Trib. Genova, 4 giugno 1991, in *Giur. Comm.*, 1992, II, 648; Trib. Genova, 30 gennaio 1992, in *Fall.*, 1992, 854; App. Milano, 31 gennaio 1992, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1992, II, 550; Trib. Milano, 24 febbraio 1992, *ivi*, 1992, II, 550. In dottrina, si richiamano A. NIGRO, *Interessi ultralegali e condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 1988, p. 537 ss.; B. INZITARI, M. FERRARI, *L’inefficacia della determinazione degli interessi bancari mediante relatio per mancanza di univocità e precisione dei criteri di riferimento*, *ivi*, 6, 1992, p. 234 ss.; M. FERRARI, *La nullità della clausola “uso piazza”: una riforma preannunciata*, in *Giur. comm.*, 2, 1995, p. 446 ss.

⁵⁸ In proposito è da ricordare, se non altro, che la clausola *omnibus*, a partire dall’inizio degli anni ‘80, veniva considerata nulla da una parte della giurisprudenza di merito per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, apparendo generico il riferimento a tutti i rapporti presenti e futuri tra debitore principale e banca, senza alcun limite di importo e di tempo. Cfr., tra le altre, Trib. Milano, 19 luglio 1982, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1983, II, 219; Trib. Milano, 1 dicembre 1983, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 362; Trib. Piacenza, 4 maggio 1985, in *Arch. civ.*, 1985, 999; Trib. Ferrara, 4 novembre 1987, in *Dir. fall.*, 1988, II, 1009; Trib. Savona, 28 marzo 1988, *ivi*, 1989, II, 405; App. Milano, 30 gennaio 1990, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1991, II, 216; Trib. Pistoia, 17 ottobre 1991, in *Fall.*, 1992, 937 (ma per l’indirizzo opposto v. in appresso la nota che segue). L’argomento è stato recepito dal legislatore del ’92 che, con la legge sulla trasparenza, ha novellato gli artt. 1938 e 1956 c.c., sancendo l’obbligo di indicare l’importo massimo garantito, e la necessità di una specifica autorizzazione del fideiussore a che la banca possa erogare nuovo credito al debitore principale nel caso di mutamento *in peius* delle condizioni patrimoniali di quest’ultimo.

⁵⁹ A completamento della nota precedente va ricordato che, prima dell’intervento legislativo, la giurisprudenza che affermava la validità della clausola *omnibus*, ne limitava però, in concreto, l’operatività al rispetto del principio di buona fede da parte della banca nell’esecuzione del contratto. Cfr., ad esempio, Cass., 18 luglio 1989, n. 3362, in *Foro it.*, 1989, I, 2750; Cass., 20 luglio 1989, n. 3386, *ivi*, 1990, I, 558; App. Milano, 6 giugno 1990, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1991, II, 216. Per una sintesi del dibattito v. G. STELLA, *Le garanzie del credito, I, Fideiussione e garanzie autonome*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2010, p. 153 ss.

⁶⁰ La proposta di legge Murmura del 1983, pubblicata in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 315 ss., così recitava: «L’art. 1283 c.c. va interpretato nel senso che, nei conti correnti bancari ed in ogni operazione di mutuo, gli interessi vanno imputati a capitale esclusivamente dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla loro scadenza e per un periodo non inferiore a sei mesi e, in ogni caso, in misura non superiore al tasso legale». Per un inquadramento del progetto si veda E. QUADRI, *La modificazione della materia degli interessi in alcuni recenti progetti legislativi: risposte ancora inadeguate ad un problema urgente*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 320 ss.

Nell'inerzia del legislatore, era dunque ragionevole attendersi un intervento (suppletivo, correttivo) della giurisprudenza, come formante di rottura⁶¹.

7.3. *Il revirement della Cassazione 16 marzo 1999 n. 2374: la nullità della clausola di anatocismo e la ripetizione dell'indebito*

In questa prospettiva, va colto l'*enrurement* della Corte di Cassazione (sin dalla pronuncia capostipite, che è la n. 2374/1999⁶²), articolato lungo una linea di doppio livello, che tutta si è svolta attorno alla retorica dell'uso contrario.

Il primo è quello della "creazione" dell'uso ad opera delle norme bancarie uniformi del 1952. E qui lo sforzo dei giudici è stato diretto a sottolineare come l'art. 1283 c.c. facesse salvi solo gli usi preesistenti alla codificazione del '42, escludendo che se ne potessero creare di nuovi⁶³. Nello specifico del bancario – sempre a detta del Supremo Collegio – l'uso si sarebbe diffuso a mezzo delle condizioni generali di contratto predisposte sul modello NUB: che non avrebbe recepito un uso esistente, ma lo avrebbe anzi determinato⁶⁴.

Il progetto di legge Minervini del 1986, pubblicato in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1986, p. 713 ss., prevedeva che agli interessi scaduti dovuti dai clienti alle banche «si applica la disposizione di cui all'art. 1283 del codice civile, ma non sono ammessi usi contrari». Per una disamina del progetto e delle fasi che condussero, a partire da quello, alla legge sulla trasparenza bancaria del '92 si veda A. MAISANO, *Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie. La difficile transizione dal diritto della banca al diritto bancario*, Milano, 1993, p. 96 ss.

⁶¹ Su questa linea A.A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della "certezza del diritto"*, cit., p. 134 ss.

⁶² L'importanza della decisione ha generato una vasta mole di note e commenti: per un primo approccio, A.A. DOLMETTA, A. PERRONE, *Risarcimento dei danni da obbligazioni di interessi e anatocismo*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 1999, p. 408 ss.; M. PORZIO, *op. cit.*, p. 650 ss.; E. GINEVRA, *Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti*, *ibidem*, p. 401 ss.; G. DE NOVA, *Capitalizzazione trimestrale: verso un revirement della Cassazione?*, in *Contratti*, 5, 1999, p. 437 ss.; G. GABRIELLI, *Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi creditizi*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 1999, p. 443 ss. F. FERRO-LUZZI, *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374, in tema di: anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 2, 1999, p. 175 ss.; F. DELL'ANNA MISURALE, *La nuova giurisprudenza in materia di anatocismo: riflessioni critiche sul revirement della Cassazione*, in *Giur. it.*, 2, 1999, p. 1873 ss.; G. COTTINO, *La Cassazione muta indirizzo in tema di anatocismo*, *ivi*, 1999, p. 1221 ss.; M. COSTANZA, *Anatocismo: la svolta della Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1, 1999, p. 1585 ss.; V. CARBONE, *Anatocismo e usi bancari: la Cassazione ci ripensa*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 570 ss., tutti con ulteriori indicazioni.

⁶³ Secondo un'idea-guida già affermata in letteratura da V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 780; B. INZITARI, *Convenzione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.*, in *Giur. it.*, 1994, 1, p. 412.

⁶⁴ Ancora seguendo V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 784.

Il secondo livello si trova nella constatazione che, nel contesto di una simile prassi, la clientela non sarebbe stata convinta di seguire una norma consuetudinaria dell'ordinamento (= uso normativo), ma avrebbe accettato, fra le altre, clausole anatocistiche «insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio iuris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente» (= uso negoziale)⁶⁵.

Va detto, in via anticipatoria, che sotto il profilo tecnico l'argomento sconta l'equivoco legato alla "portata" dell'uso derogatorio, estesa *sic et simpliciter* alla (pre)condizione della scadenza/esigibilità degli interessi: che, appunto, è presupposto dell'anatocismo, ma non (anche) uno dei limiti alla sua giustizia (cfr. *infra*). Pur nelle fortissime perplessità dogmatiche sollevate da una simile soluzione, risulta chiaro, nondimeno, il tentativo di giungere a forme di maggior protezione del cliente⁶⁶.

La via prescelta poteva, però, essere diversa (: il *focus* sull'uso appare non tanto fuorviante, quanto decisamente sbagliato). Nella compiuta consapevolezza, tra l'altro, che una tutela efficace del cliente da comportamenti sperequativi dell'impresa bancaria avrebbe potuto svilupparsi su strade assai più ricche e articolate, nel vasto intreccio delle diverse – e tante – forme che può assumere la clausola generale di buona fede. Il riferimento va, in segnata specie, al criterio di adeguatezza del prestito; come, anche, alla valutazione di meritevolezza degli interessi in concreto perseguiti con le clausole di anatocismo: che, a ben considerare, condivide le stesse direttive di fondo (= non è meritevole di tutela un "prodotto" inutile).

⁶⁵ Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, cit.

⁶⁶ Molto chiaro C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 121, ID., voce *Anatocismo*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 2000, p. 13 per il quale la Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha «(...) inteso perseguire alcune istanze di politica del diritto (prima tra tutte, l'esigenza di uniformare i periodi di capitalizzazione), anche a discapito della propria funzione istituzionalmente nomofilattica: bersaglio dell'operazione *de qua* sono gli usi, comunque definiti, ritenuti inidonei a regolare una materia, rispetto alla quale veniva avvertita da più parti (...) un'esigenza di regolamentazione eteronoma, in funzione protettiva degli interessi di chi, non essendo in grado di incidere sulla formazione delle regole del rapporto, è ritenuto bisognoso della tutela della legge».

Ciò detto, per il momento è sufficiente ricordare che, in *parte qua*, l'art. 1283 c.c. è risultato in tal modo venuto meno per abrogazione "pretoria"⁶⁷.

Riecheggia così, nella latitudine applicativa dell'istituto, una soluzione diametralmente opposta alla precedente: ogni forma di anatocismo (civile, ma pure bancario) deve rispettare i limiti posti dall'art. 1283 c.c. (cfr. sopra).

La violazione di questa norma primaria dell'ordinamento non si accompagna ad un'espressa sanzione civilistica, ma ciò non impedisce agli interpreti di accertare la nullità dell'atto di autonomia in base al disposto dell'art. 1418, comma 1, c.c. (c.d. nullità virtuale). E la sanzione, com'è noto, determina la definitiva inidoneità dell'atto a produrre gli effetti suoi propri: il negozio nullo è inefficace e privo di effetti sin dall'origine.

Tale forma di invalidità può essere accertata giudizialmente in ogni tempo, poiché la relativa azione è imprescrittibile (cfr. art. 1422 c.c.). Con la conseguenza che, dichiarata la nullità, le prestazioni eseguite costituiscono un indebito oggettivo, in quanto prive di titolo, e devono essere restituite. Ma ovviamente soltanto là dove il cliente abbia formulato una domanda in tal senso nel relativo termine di prescrizione, non potendo il giudice pronunciare *ultra petitum* una volta accertata la nullità.

In conclusione, le clausole anatocistiche – utilizzate in termini sistematici nei contratti di conto corrente (nei mutui, pure) – sono (secondo la Corte, sono sempre state) nulle e gli interessi indebitamente pagati devono essere restituiti. Per tale via, il *dictum* del Supremo Collegio – confermato nell'immediato da Cass., 30 marzo 1999 n. 3096 –, ha aperto, al volgere del secolo, una pericolosissima prospettiva per il "sistema", perché fonte potenziale di un massivo contenzioso per la gestione del pregresso⁶⁸, e di una grave perdita di utili per il futuro.

⁶⁷ La constatazione dell'abrogazione *in parte qua* dell'art. 1283 c.c. si trova già in F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, 1, Padova, 1999, p. 56 nt. 30.

⁶⁸ Il contenzioso veniva stimato in oltre 90 mila miliardi di lire, A. RICCIO, *Le diverse specie di obbligazioni: pecuniarie, alternative, solidali, indivisibili*, in M. FRANZONI (a cura di), *Le obbligazioni*, I, *L'obbligazione in generale (1173-1320 c.c.)*, Torino, 2004, p. 1180.

7.4. *Il d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 tra necessità di sanare il passato (art. 120, comma 3, TUB) e garantire il futuro (art. 120, comma 2, TUB)*

Le conclusioni rassegnate nel paragrafo precedente servono a spiegare l'immediato intervento legislativo, che ha inteso ridefinire il perimetro di (re)azione della *law in action*, evocando i principi di stabilità sistemica.

A tale scopo, il legislatore ha utilizzato un potere preesistente al *revirement*, ossia la delega contenuta nella legge 24 aprile 1998 n. 218, che lo autorizzava ad introdurre «disposizioni integrative e correttive» del TUB, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 19 febbraio 1992 n. 142, con la quale veniva, fra l'altro, data attuazione alla Direttiva 89/646/CEE in punto di libertà di stabilimento delle imprese bancarie⁶⁹.

Con l'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, in attuazione della legge delega n. 218/1998, è stato quindi novellato l'art. 120 del TUB⁷⁰, sotto un duplice aspetto.

Il primo di tratto sanante: «Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le

⁶⁹ Si tratta, com'è noto, della c.d. seconda direttiva bancaria, recante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio. Sono seguite in materia: i) la Direttiva n. 2000/12/CE. *Accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio*; ii) la Direttiva n. 2006/48/CE. *Accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)*; iii) la Direttiva n. 2006/49/CE. *Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)*; iv) la Direttiva n. 2013/36/UE. *Accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)*. In argomento v. R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 2007, p. 381 ss.; F. GIORGIANNI, C.M. TARDIVO, *Manuale di diritto bancario e degli operatori finanziari*, Milano, 2012, p. 39 ss.

⁷⁰ Per i primi commenti alla novella si segnalano, senza pretese di completezza: V. CARBONE, *Interessi anatocistici tra interventi giurisprudenziali, salvataggi normativi e questioni di costituzionalità*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 1489 ss.; F. FERRO-LUZZI, *Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1999, p. 879 ss.; P. FERRO-LUZZI, *Dell'anatocismo bancario e di tante cose poco commendevoli*, cit., p. 215 ss.; A.A. DOLMETTA, *Art. 25. Modalità di calcolo degli interessi*, in ID. (a cura di), *Le nuove modifiche al Testo Unico Bancario. Commentario al D.lgs. 4.4.1999, n. 342*, Milano, 2000, p. 92 ss.; A. NIGRO, *L'anatocismo nei rapporti bancari tra presente e futuro*, in *Foro it.*, 1, 2000, c. 460 ss.; A. PALMIERI, *L'anatocismo, le banche e il tramonto degli usi: un "perspective overruling" del legislatore?*, *ibidem*, c. 453 ss.

clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente» (art. 120, comma 3, TUB).

Il secondo aspetto garantista, di taglio conservativo dello *status quo ante*: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori» (art. 120, comma 2, TUB).

Le regole così plasmate erano finalizzate a realizzare l'obiettivo della stabilità e competitività del sistema, con una lieve "correzione giuridica" della stortura di base (: anatocismo asimmetrico), data dalla condizione di reciprocità.

Per tale via, la soluzione di "giustizia contrattuale" fornita dalla giurisprudenza, più sensibile alla tutela *privatistica* del cliente di fronte a pratiche distorte, è stata soppiantata da quell'idea(le) di interesse superiore, *pubblicistico*, che pervade il settore⁷¹. Nel suo insieme quindi il paradigma giurisprudenziale ha finito coll'essere posto nel nulla dal legislatore, che ha sottratto in tal modo alla cognizione dell'autorità giudiziaria la dinamica di conflitto tra banche e clienti innescata con la sentenza 16 marzo 1999, n. 2374 (cfr. *supra*).

Come è facile comprendere, l'intervento legislativo ha introdotto una nuova conflittualità tra (e nei) formanti giuridici, che è stata invero l'occasione per spostare i termini del dibattito a livello costituzionale⁷².

⁷¹ Di tale caratteristica del bancario si dà puntualmente atto in F. SARTORI, *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, cit. p. 569 ss. Cfr. pure P. TULLIO, *La legislazione bancaria in tempo di crisi*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2014, p. 218 ss.

⁷² Le modalità di intervento del legislatore sono state – fin da subito – oggetto di forti critiche, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza. Su cui cfr. P. SCHLESINGER, *Ma l'intervento del legislatore non arginerà le controversie*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 ottobre 1999; V. CARBONE, *Interessi anatocistici tra interventi giurisprudenziali, salvataggi normativi e questioni di costituzionalità*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 1489 ss.; ID., *Anatocismo: forti contrasti giurisprudenziali in attesa del dictum della Consulta*, *ivi*, 3, 2000, p. 373 ss.; E. SACCHETTINI, *La disciplina transitoria sull'anatocismo lascia la strada aperta al contenzioso*, in *Guida dir.*, 41, 1999, p. 51 ss.; Trib. Lecce, 21 ottobre 1999, in *Foro it.*, 1999, I, 3637; Trib. Benevento, 25 ottobre 1999, in *Corr. giur.*, 2000, p. 348; Trib. Lecce, 29 ottobre 1999, *ivi*, 1999, 1486.

7.5. *L'illegittimità costituzionale della norma sul passato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425*

Decisamente centrale, in materia, è il punto concernente l'incostituzionalità della norma sul passato (art. 120, comma 3, TUB), dichiarata da Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425, in via assorbente, per eccesso di delega⁷³.

La norma è stata ritenuta in *parte qua* retroattiva e generalmente validante, e, per l'effetto, la Consulta ha escluso possibili interpretazioni adeguatrici, risultando sanabili le clausole in oggetto a prescindere dalla tipologia o dalla causa del vizio⁷⁴. E ciò in quanto «l'indeterminatezza della fattispecie (...) non consente di ricondurre la norma denunciata nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi della legge di delegazione. Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti all'emanazione di una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti».

Venuta dunque meno la sanatoria, sta in fatto che le clausole di anatocismo presenti nei contratti stipulati in epoca precedente al 22 aprile 2000 – entrata in vigore della disciplina di completamento al TUB, prevista dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000 (su cui v. *infra*) – dovevano ritenersi assoggettate alla regola generale posta dall'art. 1283 c.c.

⁷³ Numerosi i commenti della sentenza. Si segnalano, indicativamente, P. SCHLESINGER, *Un passo falso del legislatore*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 ottobre 2000; P. FERRO-LUZZI, *“Le operazioni ermeneutiche dell'ambito semantico”*; *l'anatocismo arriva alla Corte Costituzionale*, cit., p. 734 ss.; V. CARBONE, *L'anatocismo bancario dopo l'intervento della Corte Costituzionale*, in *Corr. giur.*, 11, 2000, p. 1453 ss.; P. D'ALESSANDRO, *La Corte Costituzionale interviene sulla vicenda degli interessi bancari anatocistici*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 6, 2000, p. 1303 ss.; G. MUCCIARONE, *L'anatocismo bancario: tra usi, interventi governativi e clausola Nub*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 2001, p. 7 ss.; G.M. SANTUCCI, *Riflessioni sulla nuova derogabilità del divieto di anatocismo*, in *Giur. comm.*, 2, 2001, p. 179 ss.; L. PANZANI, *La disciplina dell'anatocismo dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale*, in *Fall.*, 1, 2001, p. 23 ss.; P. OLIVA, *Capitalizzazione trimestrale degli interessi di conto corrente e incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999*, *ibidem*, p. 30 ss.

⁷⁴ Cfr. C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 152 nt. 110 il quale appunto ricorda che «con la norma in esame (...) finivano per essere sanate (al di là dei reali intendimenti del Governo) anche alcune clausole già ormai unanimemente repute illegittime, come quelle, ad esempio, che prevedevano la periodica ed automatica capitalizzazione degli interessi decorrenti sul saldo del c.d. conto chiuso». V. sopra il testo storico della clausola di anatocismo modello NUB, *sub* nota 50.

Il passo successivo è apparso, ai più, scontato: dette clausole erano nulle. D'altronde questo diceva la Cassazione, invertita la "rotta"⁷⁵.

L'osservazione è logica. Essa tuttavia, più che chiudere il discorso sul diritto vivente relativo all'anatocismo "vecchio stile", è venuta a riaprirlo. Su quest'ultimo punto il dibattito scatenatosi dopo il *revirement* della S.C. ha mostrato un ventaglio aperto di costruzioni teoriche, formali o anche solo di taglio sostanziale.

A mo' di indicazione basta qui richiamare: *i*) la riproposizione dell'opinione che riteneva sussistere un uso normativo già prima dell'entrata in vigore del codice vigente⁷⁶; *ii*) l'affermazione, alternativa, che intravedeva un suo possibile sviluppo in base alle norme bancarie uniformi del 1952, anche nei rapporti dispari, tagliando a tal fine fuori il requisito dell'*opinio iuris*⁷⁷; *iii*) la voce, isolata, che esplicitava un'estensione dell'uso contrario fino a ricomprendervi anche quello negoziale⁷⁸; *iv*) la corrente, innovativa, che – preso atto della non attualità dell'uso anatocistico, in seguito al cambiamento di prospettiva che aveva indotto la Cassazione a mutare il proprio precedente orientamento – ne sosteneva comunque l'esistenza pregressa (*i.e.*: l'uso doveva considerarsi estinto per desuetudine in conseguenza del venir meno dell'*opinio iuris* nel comportamento sottostante)⁷⁹.

⁷⁵ In questa direzione cfr., ad esempio, V. FARINA, *Gli interessi "uso piazza", l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, cit., p. 389 ss.; B. INZITARI, *Diversa funzione della chiusura nel conto ordinario e in quello bancario. Anatocismo e commissione di massimo scoperto*, cit., p. 463 ss.; Cass., 11 novembre 1999, n. 12507, in *Foro it.*, 2000, I, 451, Cass., 17 novembre 2000, n. 14899, in *Giust. civ.*, 2000, I, 3099; App. Roma, 16 gennaio 2001, in *Giur. romana*, 2002, 7; Cass., 4 maggio 2001, n. 6263, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Contratti bancari*, 84; Trib. Brindisi, 13 maggio 2002, in *Foro it.*, 2002, I, 1887; Cass., 1 febbraio 2002, n. 1281, *ivi*, Rep. 2002, voce cit., 82; Trib. Torino, 17 dicembre 2002, in *Contratti*, 11, 2003, 999; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in *Foro it.*, 2003, I, 1774; Cass., 20 agosto 2003, n. 12222, *ivi*, 2004, I, 110; Trib. Nola, 28 giugno 2004, in *Guida al dir.*, 37, 2004, 78; Trib. Bologna, 9 settembre 2004, *ivi*, 48, 2004, 68.

⁷⁶ G. LA ROCCA, *op. cit.*, *passim*; G. PORCELLI, voce *Interessi anatocistici*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Torino, 2007, p. 742; anche in giurisprudenza si continua(va) a riconoscere l'esistenza di un uso normativo in materia, Trib. Roma, 17 dicembre 1999, in *Foro it.*, 2000, I, 452; Trib. Firenze, 9 gennaio 2001, in *Contratti*, 6, 2001, 591; Trib. Firenze, 11 luglio 2001, in *Gius.*, 2002, 440.

⁷⁷ A.M. CAROZZI, *Dopo la pronuncia della Consulta si riapre il dibattito sull'anatocismo bancario*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2, 2001, p. 220 ss.; A. DE SIMONE, M.R. DE SIMONE, *Legittimità della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 5, 2002, p. 602 ss.

⁷⁸ L. DI PIETROPAOLO, *Gli "usi contrari" di cui all'art. 1283 c.c. e la "validità sopravvenuta" delle clausole bancarie anatocistiche*, *Giust. civ.*, 1, 2000, p. 2050 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 171.

⁷⁹ G. MINERVINI, *Note in tema di estinzione degli usi (a proposito dei cc.dd. usi bancari anatocistici)*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2, 2002, p. 175 ss.; G. MINERVINI, P. DALMARTELLO, *Stralcio della Memoria Conclusionale prodotta nell'interesse della Banca ricorrente*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2005, p. 120 ss.

7.6. *Le ultime resistenze e la reductio ad unitatem delle S.U. Cassazione 4 novembre 2004 n. 21095*

A fronte di tale quadro disomogeneo e di modelli di soluzione del conflitto così incompatibili tra loro, la *reductio ad unitatem* del sistema non poteva che essere affidata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il questo contesto, va letta la celebre sentenza 4 novembre 2004, n. 21095, che ha condiviso Cass. n. 2374/1999, senza lasciare spazio a ricostruzioni alternative.

Sullo sfondo della decisione affiora quella “tendenza evolutiva” in atto negli anni '90 – ben stigmatizzata dal Supremo Collegio – che «ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (...) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole». Da questo angolo visuale – conclude il Giudice di legittimità – «le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, *ab initio*, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'art. 1283 c.c.)».

Il ragionamento della Corte è allora chiaro. Si tratta, come è evidente, di una configurazione che riprende i due assunti fondamentali del *revirement* del 1999: *i*) il bisogno di protezione del contraente debole; e, in funzione di esso, *ii*) la nullità della clausola anatocistica, attraverso il grimaldello della nozione di «usi contrari».

La correlazione tra *need of protection* e nullità della clausola di anatocismo non è tuttavia sempre scontata, là dove il prodotto sia adeguato al merito creditizio del cliente o sia, comunque, nel concreto, meritevole di tutela.

Difficile appare invero aderire anche al passaggio successivo della decisione, nella parte in cui la Cassazione assimila la scadenza/esigibilità degli interessi ai limiti (derogabili dall'uso) all'anatocismo, confondendo le due parti con il tutto, in punto di

violazione dell'art. 1283 c.c.⁸⁰. Oltre ad essere, prima ancora, in errore nell'individuazione dell'uso derogatorio, che – per il medio dell'accordo delle parti – rende immediatamente produttivi gli interessi scaduti (cfr. sopra).

Ciò chiarito, è appena il caso di accennare che nell'ambito della decisione il ragionamento della Corte si arricchisce di un nuovo tassello; che, perlomeno, appare coerente con gli assunti di partenza, non pienamente condivisibili.

In particolare, il massimo consesso di Piazza Cavour ha escluso che il precedente indirizzo, mutato imprevedibilmente in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo (: fino al 1999), possa continuare ad essere applicato ai casi in decisione e a quelli pendenti, evitando così il problema della retroattività del nuovo orientamento giudiziale⁸¹. E ciò in quanto nei sistemi di *civil law* il diritto – o, almeno, così si insegna – non è di formazione giudiziaria: «la funzione assolta dalla giurisprudenza (...) non può essere altra che quella ricognitiva, dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della regola stessa. Discende come logico ed obbligato corollario da questa incontestabile premessa che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre l'esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata *naturaliter* retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione *medio tempore* di una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero con ciò stesso creata»⁸².

Il modello così plasmato dalle Sezioni Unite è venuto a costituire, in *subiecta materia*, un primo punto fermo: la natura di uso negoziale, anziché normativo, delle

⁸⁰ Ciò crea il noto problema della *sineddoche*. In generale sul tema, si veda P.G. MONATERI, *La sineddoche: formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti*, Milano, 1984.

⁸¹ Il riferimento scontato va alla tecnica del *prospective overruling*, tanto familiare al giurista anglosassone (dapprima americano, ma ora anche inglese). Com'è noto, «tale tecnica consente di conciliare due esigenze opposte: da un lato la giustizia del caso singolo rispetto al quale la innovazione giurisprudenziale si pone sempre come una *ex post facto law*, dall'altro la necessità di adeguare il *common law*. Queste due opposte esigenze vengono temperate ove la Corte statuendo il diritto riconosca (*to hold*) la regola nuova, ma nel contempo applichi al caso da decidere la regola vecchia in quanto la condotta oggetto del giudizio è stata posta in essere in un momento in cui le parti facevano legittimo affidamento sulla sua esistenza», R. SACCO, A. GAMBARO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., p. 209 ss. In argomento v. pure U. MATTEI, *Stare Decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d'America*, Milano, 1988.

⁸² Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095, in *Corr. giur.*, 2, 2005, 214.

clausole di anatocismo previste dalle NUB per i contratti di conto corrente (di mutuo, anche) ne determina la nullità per violazione dell'art. 1283 c.c.⁸³.

Numerosi aspetti non avevano però trovato una chiara soluzione, e vivevano nell'ambiguità di orientamenti giurisprudenziali variabili. Così, l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione dell'azione di ripetizione (singolo addebito vs chiusura del conto). Parimenti, la precisazione del termine di prescrizione (cinque vs dieci anni) del diritto alla restituzione. Lo stesso per il riconoscimento di un'eventuale regola di *default* (sei mesi vs un anno) nella composizione degli interessi, una volta venuta meno, per nullità, quella convenuta dai paciscenti. E così via⁸⁴.

7.7. La legittimità costituzionale della norma sul futuro alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2007 n. 341

Fermato questo primo punto, è il caso di riprendere il discorso là dove si era arrestato: a livello costituzionale, cioè.

Ed invero, non sono mancati i tentativi di far “saltare” la norma (: art. 120, comma 2, TUB) anche per il futuro. Ma più volte sollecitata in tal senso la Consulta ha sempre respinto il giudizio di incostituzionalità (cfr. le ordinanze 3 maggio 2002, n. 154 e 4 luglio 2008, n. 254, nonché la sentenza 8 ottobre 2007, n. 341, sulla quale v. subito in appresso).

⁸³ Accolgono, tra gli altri, la tesi delle Sezioni Unite, A. RICCIO, *La capitalizzazione degli interessi passivi è, dunque, definitivamente nulla*, in *Contr. impr.*, 3, 2004, p. 961 ss.; B. INZITARI, *Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo*, in *Corr. giur.*, 2, 2005, p. 214 ss.; G. COTTINO, *Sull'anatocismo intervengono anche le Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2005, p. 66 ss.; in giurisprudenza, tra le moltissime, Cass., 25 febbraio 2005, n. 4095; Trib. Catania, 5 aprile 2005; Trib. Campobasso, 13 ottobre 2005; Trib. Lecce, 3 novembre 2005; Trib. Monza, 6 febbraio 2006; Trib. Novara, 14 agosto 2006; Trib. Chieti, 24 gennaio 2007; Trib. Benevento, 14 giugno 2007; Trib. Bari, 26 luglio 2007; Trib. Salerno, 13 ottobre 2008; Trib. Milano, 14 ottobre 2009; Trib. Ascoli Piceno, 26 luglio 2010; Cass., 25 novembre 2010, n. 23974; Trib. Siena, 6 aprile 2011; App. Napoli, 14 giugno 2011; Trib. Napoli, 31 luglio 2012; App. Roma, 13 settembre 2012; Trib. Nocera Inferiore, 30 gennaio 2013; Trib. Salerno, 22 luglio 2013; Trib. Campobasso, 6 febbraio 2014; Trib. Perugia, 1 aprile 2014; Trib. Bari, 5 maggio 2014; Trib. Modena, 8 settembre 2014; Trib. Cassino, 5 marzo 2015; Trib. Lecce, 4 novembre 2015, tutte in *leggiditalia.it*; Trib. Padova, 9 marzo 2016, in *ilcaso.it*.

⁸⁴ Per una sintetica esposizione, A.A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della “certezza del diritto”*, cit., p. 131 nt. 3.

Scendendo ad una disamina di maggiore dettaglio, un primo orientamento ha denunciato l'eccesso di delega legislativa, con giudizio identico a quello per la norma sull'anatocismo pregresso (cfr. sopra)⁸⁵. In questo frangente, però, il Giudice delle leggi ha ritenuto che la norma rappresentasse un coerente sviluppo delle scelte espresse dal legislatore delegante. Più precisamente, l'adeguamento al contenuto della Direttiva 89/646/CEE per i profili di disciplina dell'impresa bancaria (: libertà di stabilimento, prestazioni dei servizi, autorizzazione all'esercizio, vigilanza, ecc.) poteva estendersi, in prospettiva di coordinamento al TUB, alle «altre disposizioni vigenti nella stessa materia», ivi comprese quelle concernenti i contratti bancari. Rientrava quindi nel processo di adeguamento dell'ordinamento italiano al contenuto della direttiva e, più in generale, ai principi in materia di libertà di stabilimento, regolare l'anatocismo per il sistema bancario. Considerato, fra l'altro, che in un regime anatocistico limitato (: quello previsto per i rapporti di diritto civile dall'art. 1283 c.c.) gli enti creditizi degli altri Paesi europei non avrebbero potuto esercitare in Italia l'attività bancaria allo stesso modo che negli Stati d'origine, dove è ammessa una disciplina più lasca per le attività commerciali.

Secondo altra opinione il potere "in bianco" demandato al CICR ha violato il principio della riserva di legge⁸⁶. Ma anche qui la Corte, velocemente, ha osservato che «la norma oggetto della questione di costituzionalità non risulta essere presidiata da alcuna specifica riserva di legge», ben potendo il legislatore delegato attribuire funzioni regolatorie ad un determinato soggetto (il CICR, appunto).

Secondo una proposta ulteriore, infine, la norma si è palesata irragionevole attesa la disparità di trattamento tra creditore bancario e creditore comune (: l'uno sottoposto all'art. 120 TUB, l'altro all'art. 1283 c.c.), nonché tra clausole contenute

⁸⁵ G. MUCCIARONE, *L'anatocismo bancario: tra usi, interventi normativi e clausola Nub*, cit., p. 12; L. PANZANI, *op. cit.*, p. 24 ss.; A.A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della "certezza del diritto"*, cit., p. 139; A. MIRONE, *La normativa sull'anatocismo bancario nuovamente al vaglio della Corte costituzionale*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2006, p. 220; A. RICCIO, *Anatocismo: svolta clamorosa della Corte Costituzionale*, in *Contr. impr.*, 6, 2007, p. 1395 ss.; A. NIGRO, *Anatocismo nei rapporti bancari e Corte Costituzionale: prosegue la "storia infinita"*, in *Giur. cost.*, 6, 2007, p. 4992 ss.; A. PACE, *Anatocismo e riserva di legge*, *ivi*, 5, 2007, p. 3436 ss.; D. VATTERMOLI, *Contratti bancari e anatocismo*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2, 2008, p. 329 ss., ove indicate le ordinanze di rimessione.

⁸⁶ A.A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della "certezza del diritto"*, cit., p. 140; A. NIGRO, *Anatocismo nei rapporti bancari e Corte Costituzionale: "prosegue la storia infinita"*, cit., p. 4992; A. PACE, *op. cit.*, 2007, pp. 3436-3437.

in contratti stipulati prima e dopo l'intervento legislativo (: le prime nulle, le seconde valide)⁸⁷. Sul punto, il Giudice delle leggi non ha lasciato margine a dubbi: da un lato «la diversa natura dei soggetti con cui il rapporto è intrattenuto (in un caso specificamente e professionalmente destinati allo svolgimento della funzione creditizia e alla intermediazione finanziaria, nell'altro caso occasionalmente implicati in un rapporto obbligatorio avente a oggetto una somma di danaro) evidenzia la incomparabilità fra le due situazioni arbitrariamente poste a confronto»; e, dall'altro, «non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento, pur applicato a una medesima categoria di soggetti, se riferito a momenti diversi del tempo, poiché proprio il fluire stesso del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche».

Giusta o sbagliata che sia la soluzione adottata dalla Consulta, resta il fatto che la norma dell'art. 120, comma 2, TUB giudicata conforme a Costituzione è stata la base – nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000 – di un anatocismo illimitato (o quasi) in ambito bancario⁸⁸.

7.8. La Delibera CICR 9 febbraio 2000: cenni di disciplina

Procedendo nell'analisi dell'articolato regolamentare, va ricordato che l'art. 1 della Delibera ha chiarito, a scanso di equivoci, che le regole dettate in punto di anatocismo devono valere per tutte le imprese che possono esercitare ed esercitano le

⁸⁷ Ancora A.A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della "certezza del diritto"*, cit., pp. 138-139.

⁸⁸ Per la rilevazione che il combinato disposto dell'art. 120, comma 2, TUB e della Delibera CICR 9 febbraio 2000 (su cui v. subito *infra* nel testo) ha comportato la legittimità dell'anatocismo bancario, v. *ex multis* Trib. Torino, 3 novembre 2006; Trib. Tivoli, 24 giugno 2009; Trib. Modena, 3 dicembre 2010; Trib. Piacenza, 12 aprile 2011; Trib. Milano, 27 gennaio 2012, tutte in *leggiditalia.it*; Trib. Urbino 4 agosto 2015, in *ilcaso.it*; Trib. Catania, 4 febbraio 2016, in *expartecreditoris.it*; Trib. Napoli, 31 marzo 2016, *ivi*; Trib. Milano, 7 aprile 2016, in *almaiura.it*. V. inoltre le decisioni ABF, Collegio di Milano, 12 maggio 2010, n. 346; ABF Collegio di Napoli, 18 aprile 2012, n. 1212; ABF Collegio Napoli, 10 luglio 2013, n. 3711, in *arbitrobancariofinanziario.it*. Per un'analisi di maggior dettaglio, P. SERRAO D'AQUINO, *Questioni attuali in materia di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto ed usura*, in *Giur. merito*, 5, 2011, p. 1172 ss. Una prima disamina del dettato regolamentare si trova in P. DE GIOIA CARABELLESE, *L'anatocismo nei rapporti tra banca e cliente: la deliberazione del CICR*, in *Contratti*, 4, 2000, p. 411 ss.; C. GARILLI, *L'anatocismo nei rapporti bancari alla luce della deliberazione CICR 9 febbraio 2000*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 2001, p. 165 ss.; G.M. SANTUCCI, *op. cit.*, p. 179 ss. Sul ruolo del CICR nell'ordinamento bancario v., in generale, F. CAPRIGLIONE, *Struttura ordinamentale del settore finanziario*, in ID. (a cura di), *L'ordinamento finanziario italiano*, I, Padova, 2010, p. 198 ss.

banche e le “quasi banche” pure conosciute dal TUB. L’assunto è che l’anatocismo non può essere limitato ad una sola categoria di operatori, in quanto inerente alla funzione creditizia in sé e ai rapporti che la esplicano. E ciò sulla falsariga di quanto formerà oggetto di riflessione in materia di «usi contrari» nel capitolo terzo.

Soffermando ora l’attenzione sull’art. 2 in materia di conto corrente – anche affidato⁸⁹ –, è agevole osservare come gli interventi di *law in action* abbiano finito per informare il fattore sub-legislativo, del tutto esplicito nel chiarire che: *i*) nelle operazioni in c/c deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi; *ii*) avvenuta la chiusura definitiva del conto, il saldo finale può produrre interessi, ma non è consentita la loro capitalizzazione periodica (v. però l’art. 5 della Delibera, su cui *infra*).

Il tema è connesso ai comportamenti sperequativi del settore, che attribuiva la palma della supremazia all’autoregolamentazione (cfr. *supra*, v. anche la versione “storica” dell’art. 7 NUB)⁹⁰. L’introduzione normativa delle regole giurisprudenziali testé richiamate non ha però evitato altre pratiche distorte, tenuto conto che il citato art. 2 ha previsto, pur sempre, che «nel conto corrente, l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei *tassi* e con la *periodicità* contrattualmente stabiliti». Ai nostri fini è sufficiente porre l’accento, da una parte, sul tema della vanificazione del criterio della pari periodicità di conteggio degli interessi. Il tasso creditore è cioè meramente simbolico (: in percentuale prossima, se non pari, allo zero), e tale da svuotare di significato sostanziale la regola della pari periodicità⁹¹. Dall’altra sulla

⁸⁹ A quanto pare, talvolta, si è messa in dubbio l’estensione all’apertura di credito dell’art. 2 Delibera CICR in quanto riferito al solo contratto di conto corrente. In tal senso, il vincolo della pari periodicità dovrebbe riguardare gli interessi attivi e quelli passivi dovuti a seguito di eventuali scoperti di conto. Per gli opportuni riferimenti in un senso e nell’altro, v. R. MARCELLI, *L’anatocismo e le vicissitudini della delibera CICR 9/2/00. Dall’anatocismo sfilacciato al divieto dell’art. 1283 c.c.: nell’indifferenza dell’Organo di Vigilanza, l’intermediario bancario persevera nella capitalizzazione degli interessi, con oltre € 2 mil. di illegittimi ricavi nell’anno in corso*, 2014, *ilcaso.it*, p. 12 ss. Non v’è dubbio, però, che una simile prospettiva non tiene conto del fatto che quando viene stipulato un fido in c/c, il contratto di conto corrente di corrispondenza sul quale vengono registrati i movimenti del fido è collegato al primo, anche perché costituisce all’evidenza con esso un unico regolamento negoziale: così in tal senso Trib. Trento, 7 giugno 2012, in *leggiditalia.it*.

⁹⁰ Si veda F. SARTORI, *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, cit., p. 570 ss.

⁹¹ Cfr., da ultimo, Trib. Imperia, 12 giugno 2015, in *ilcaso.it*, che giudica nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito del cliente poiché la retribuzione correlata agli interessi a credito è meramente simbolica (nella specie: 0,062%). In dottrina, A.A. DOLMETTA, *12 osservazioni sulla riforma dell’anatocismo bancario. A margine della proposta di Delibera CICR*, in *Atti del convegno “Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d’Italia”*, 2015, *assocu.it*, p. 199; F. CAVALLARI, *Il criterio della pari periodicità nel conteggio degli interessi*. *Linee*

fissazione di scadenze anatocistiche ravvicinate che, attraverso una condotta perversa, stimolano la clientela al pagamento degli interessi rapidamente scaduti attraverso l'utilizzo dello stesso finanziamento (: a indebitarsi ulteriormente, se si preferisce)⁹².

Ancora un rilievo. Nel corso del recente passato si è assistito all'emersione di una significativa prassi bancaria di non chiudere il rapporto, e di lasciarlo "correre" per lungo tempo senza movimentazioni. Si tratta di un fenomeno, come è intuitivo, di elusione alla regola che vieta forme di capitalizzazione a conto chiuso. Non a caso, attenta dottrina ha affidato, anche qui, alle Corti la delicata operazione di individuare una "chiusura di fatto" del rapporto, a tutela del cliente⁹³.

Il quadro normativo è arricchito dall'art. 3, che ha disciplinato i prestiti con piano di rimborso rateale. Lo schema ha ripreso, in sintesi, il modello usuale, del mutuo fondiario, in base al quale l'intero importo (quota capitale, quota interessi) delle rate scadute e non pagate produce interessi sino al momento del pagamento, se pattuito in contratto⁹⁴. Tali interessi moratori non possono essere capitalizzati⁹⁵.

evolutive della giurisprudenza, ivi, p. 207 ss. Per una lettura della regola della pari periodicità come «prescrizione di onerosità dei conti di deposito» nel caso di applicazione di misure anatocistiche, A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 341. In senso contrario v. però P. FERRO-LUZZI, *Dell'anatocismo, del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, cit., postilla, per il quale anche nel contesto della Delibera CICR sarebbe possibile non remunerare con interessi le giacenze sul conto corrente.

⁹² Per un caso di anatocismo quotidiano, ABF Collegio di Napoli, 15 settembre 2011 n. 1883.

⁹³ Il riferimento è a P. FERRO-LUZZI, *Dell'anatocismo, del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, cit., postilla.

⁹⁴ Le ragioni, suffragate da dati comparativi, a calcolare gli interessi di mora sull'intera rata – comprensiva degli interessi di ammortamento – sono da individuare, secondo un'opinione nel fatto che le rate devono considerarsi ad ogni effetto *unitariamente*; inoltre, si sottolinea al riguardo come il modello riproduca il meccanismo di erogazione del credito (e di raccolta del risparmio) da parte degli istituti di *credito fondiario*, sì da incentivare i mutuatari a pagare puntualmente le rate in modo tale da consentire alla banca di far fronte, senza ritardi, al pagamento degli interessi da essa dovuti ai portatori delle cartelle fondiarie. Quanto alla prima considerazione, secondo cui gli interessi di ammortamento costituiscono componenti della rata cristallizzati nel piano di rimborso del mutuo e devono pertanto ritenersi un *unicum* con il capitale da restituire, v., per tutti, B. INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso "soglia" della disciplina antiusura e al divieto di anatocismo*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 3, 1999, p. 273. *Contra*, per il riconoscimento della preesistenza all'interno della rata di un'autonoma quota imputata ad interessi prodotti dal capitale, Cass., 2 marzo, 1988, n. 2196, in *Fall.*, 1988, 557; Cass., 29 agosto 1998, n. 8657, *ivi*, 1999, 777; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in *Dir. prat. soc.*, 2003, 62; Cass., 11 gennaio 2013, n. 603, in *Foro it.*, 2014, I, 128; v. anche A. DI AMATO, *Divieto di anatocismo e mutui ad ammortamento*, in *Giust. civ.*, I, 1972, pp. 519-520; per una discussione analoga nell'ordinamento francese, C. BIQUET, *op. cit.*, p. 227 ss. ove ricchissimi riferimenti. Per il secondo richiamo, che fa leva sul pregiudizio economico per la banca derivante dal non puntuale pagamento degli interessi, avendo questa, a sua volta, la necessità di rifinanziarsi, si veda V. FALASCHI, voce *Credito fondiario*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1968, p. 932. Secondo quanto rilevato dalla dottrina tedesca con riferimento all'analogia tesi formulata in relazione al § 248 Abs 2 Satz 2 BGB, v. K. SCHMIDT, sub § 248 in *Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, II, Berlin, 1983, pp. 497-498, il quale osserva come i lavori preparatori abbiano giustificato la previsione di legge assumendo gli interessi composti come

Analoga impostazione caratterizza il momento della risoluzione del contratto di credito rateale, posto che l'importo complessivamente dovuto può, se previsto dall'accordo, produrre interessi dalla data di risoluzione, i quali maturano semplici e non composti (ma v. anche qui l'art. 5 della Delibera). Quest'ultimo punto costituisce l'occasione per sgombrare il campo da ogni equivoco legato all'individuazione della base di calcolo di tali interessi: che non va individuata nel montante comprensivo degli interessi di ammortamento calcolati sulle rate scadute e a scadere, ma – come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 12639/2008 – nelle rate insolte e nel debito capitale residuo⁹⁶.

Per quanto riguarda, poi, le operazioni di raccolta del risparmio, l'art. 4 della Delibera ha rimesso all'autonomia delle parti la regolazione degli interessi composti. È come dire che, in quest'ordine di situazioni, non potendo l'operazione strutturarsi a debito del cliente (ma, anzi, a credito), manca il rischio (: incremento non controllato del debito) che la norma dell'art. 1283 c.c. vuole evitare. Di conseguenza, non vi è stata la necessità di un intervento eteronomo sul contenuto del negozio⁹⁷.

indennizzo per le anticipazioni prestate (: «*Entschädigung für die geleisteten Vorschüsse*») nonché come stimolo a un puntuale pagamento degli interessi (: «*Ansporn zu pünktlicher Zinszahlung*»).

In realtà, simili giustificazioni non vengono a convincere. Si è già accennato, peraltro, come la corresponsione di interessi sui crediti (capitale, spese, interessi, ecc.) liquidi ed esigibili risalga ad una consuetudine commerciale, codificata dalle norme sul credito fondiario e via via accolta da ulteriori provvedimenti legislativi. La sussistenza di un uso normativo in materia di mutui, non soltanto fondiari, è riconosciuta da A.C. VACCARO BELLUSCIO, *Mutuo fondiario e divieto di anatocismo: falso problema o persistente querelle*, in *Corr. giur.*, 3, 2007, p. 393 ss., ove ulteriori indicazioni.

⁹⁵ Per la illegittimità dell'anatocismo sugli interessi di mora, G. RUELLO, *Anatocismo e mora debendi nel conto corrente bancario*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1986, p. 548; A. BREGOLI, *Anatocismo su "conto chiuso"?*, in S. MACCARONE, A. NIGRO (a cura di), *Operazioni bancarie e procedure concorsuali*, Milano, 1988, p. 239 ss.; in giurisprudenza, Trib. Milano, 17 febbraio 2007, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Mutuo*, 26. La regola trova qualche conferma in diritto comparato: in Spagna, ad esempio, v. l'art. 114, comma 3, della *Ley Hipotecaria* secondo cui: «*Los intereses de demora de préstamos o crédito para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda (...) no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil*»; in Svizzera, v. l'Art. 105 Abs 3 OR: «non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori», anche se i formanti dottrinale e giurisprudenziale affermano la natura dispositiva della norma, con la conseguenza che le parti possono derogare il dato positivo e capitalizzare gli interessi moratori, A. BLAESER, *Die Zinsen im schweizerischen Obligationenrecht. Geltendes Recht und Vorschlag für eine Revision, Dissertation der Universität St. Gallen Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Internationale Beziehungen (HSG)*, Zürich/St. Gallen, 2011, p. 62 del dattiloscritto consultato in 1.unisg.ch/edis.nsf/dis3869; BGE 131 III 12, 24 in *bger.ch*.

⁹⁶ Per una precisa ricostruzione del dibattito, O. CALEO, *Pratiche anatocistiche e nuove regole per i mutui bancari: dal pacchetto Bersani bis al "piano famiglie"*, in G. CAPALDO (a cura di), *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, cit., p. 171 ss.

⁹⁷ Per considerazioni analoghe v. P. DE GIOIA CARABELLESE, *op. cit.*, p. 411 ss.; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 147. Con riferimento all'esperienza tedesca, analoghe conclusioni si leggono in S. ARNOLD, sub § 248 in *Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, III,2, Stuttgart, 2014, p.

Nella prospettiva di diritto positivo, la cessazione del rapporto contrattuale – chiusura del conto o risoluzione del mutuo (artt. 2 e 3 Delibera CICR) – determina la produzione di interessi sul debito complessivamente dovuto. Esclusa la possibilità di comporre tali interessi in base al regolamento negoziale venuto meno, l'art. 5 ne ha legittimato la capitalizzazione al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c.⁹⁸.

Il superamento del modello tradizionale ha trovato conferma anche sul piano della trasparenza. In questa prospettiva, l'art. 6, ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo di indicare il valore del tasso d'interesse su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale. In un intervento orientato tutto verso la chiarezza e la percezione da parte del cliente dell'entità dello scambio, così da evitargli l'equivoco di ragionare in termini di tasso annuale là dove questo sia applicato con una diversa cadenza temporale⁹⁹.

34 secondo cui l'eccezione del § 248 Abs 2 Satz 1 BGB (: «Le Casse di Risparmio, gli istituti di credito e i titolari di attività bancarie possono pattuire in anticipo, che gli interessi non riscossi dei depositi possano valere come nuovi depositi fruttiferi») non compromette lo scopo di protezione del debitore desumibile dal § 248 Abs. 1 BGB. Nell'ordinamento francese non si riscontrano controversie sull'anatocismo a credito per il cliente, pacificamente ammesso, C. BIQUET, *op. cit.*, p. 279 ss.

⁹⁸ Altrimenti detto, la chiusura del conto corrente (così come la risoluzione del mutuo) preclude al creditore di avvalersi della clausola di anatocismo inserita nel contratto. La capitalizzazione degli interessi, da questo momento in poi, può avere luogo soltanto per effetto di domanda giudiziale o convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi; G. RUELLO, *op. cit.*, p. 562 ss.; B. INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso "soglia" della disciplina antiusura e al divieto di anatocismo*, cit., p. 276; Cass., 17 aprile 1999, n. 3845, in *Foro it.*, 1999, I, 1429; Trib. Roma, 14 aprile 1999 e 26 maggio 1999, *ivi*. Di identico avviso anche la dottrina e la giurisprudenza francesi, secondo cui l'art. 1154 *Code civil* trova di nuovo applicazione alla chiusura del conto corrente, G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, p. 583; F. DERRIDA, *op. cit.*, p. 14; Cass., 28 juin 1876, in *S.*, 76, 1, 449; Cass., 11 janvier 1886, in *S.*, 86, 1, 121; in Belgio, L. FREDERICQ, *Traité de droit commercial belge*, IX, Gand, 1952, p. 227; C. BIQUET, *op. cit.*, p. 257; in Germania, S. KÜMPEL, *Bank- und Kapitalmarktrecht*, Köln, 2004, p. 141; C. BENICKE, C. GREBE, sub § 289 in *Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, III, 2, Stuttgart, 2014, p. 1032 secondo cui quando viene meno il rapporto contrattuale viene meno anche la possibilità di applicare gli interessi composti, BGH WM 1955, 1521, 1522; BGH NJW 1956, 17; BGH NJW-RR 1987, 1186; BGH NJW 1991, 1286, 1288. Si tratta di un orientamento oggi consolidato. Non mancano però alcune pronunce che ritengono operanti gli «usi contrari» anche in caso di chiusura del conto e successiva decorrenza di interessi di mora sul saldo debitore, App. Catania, 15 settembre 1987, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1989, II, 169; Cass., 20 giugno 1992, n. 7571, *ivi*, 1993, II, 358. Giurisprudenza che peraltro riprende la tesi che ritiene non necessario il patto espresso affinché gli interessi dovuti e non pagati producano, di pieno diritto, ulteriori interessi dal giorno della scadenza (si veda, in particolare, nota 33).

⁹⁹ Il punto non va sottovalutato. L'indicazione di un tasso annuo effettivo a favore del cliente pari a quello nominale – che non risente, quindi, degli effetti della capitalizzazione infrannuale – ha condotto una parte della giurisprudenza a dichiarare nulla la clausola anatocistica per inosservanza del principio di reciprocità: Trib. Grosseto, 3 luglio 2006, in *Foro it.*, 2006, I, 2525. Da ricordare anche le decisioni ABF Collegio di Roma, 13 maggio 2011, n. 1008; ABF Collegio di Roma, 13 maggio 2011, n. 1012. Lo stesso ragionamento vale *a fortiori* per quella prassi bancaria che nel documento di sintesi – o, comunque, nelle condizioni economiche di contratto – lascia “in bianco” (: 0,000%) lo spazio che dovrebbe indicare il tasso effettivo creditore annuo tenendo conto della capitalizzazione infrannuale.

La regola di trasparenza si è mossa lungo un elevato livello di protezione, e si è preoccupata di richiamare l'attenzione del cliente sulla "onerosità" della clausola di anatocismo, che non ha effetto se non viene specificamente approvata per iscritto¹⁰⁰.

In questo quadro si colloca, infine, la disciplina transitoria prevista dall'art. 7 della Delibera, che ha declinato modalità e tempi di adeguamento ai nuovi criteri per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della deliberazione medesima. Basti ricordare ai nostri fini che l'adeguamento doveva intervenire entro il 30 giugno 2000, a pena di inefficacia (nullità, *rectius*) delle clausole non adeguate. Quanto poi alle modalità di adeguamento bisogna(va) distinguere a seconda che le nuove condizioni comportassero un peggioramento o meno delle condizioni in precedenza applicate. Nell'un caso era necessario rinegoziare la clausola anatocistica con la sottoscrizione da parte del cliente di una nuova convenzione; nell'altro era possibile procedere con pubblicazione impersonale in Gazzetta Ufficiale e informativa scritta al cliente entro il 31 dicembre 2000.

È ormai dato pacifico che l'adeguamento sia stato posto in essere per il tramite della seconda modalità¹⁰¹; scelta, quest'ultima, che sembrerebbe derivata da un (apparente) miglioramento nella posizione contrattuale dei clienti – favoriti da una capitalizzazione attiva trimestrale anziché annuale (a debito la situazione era rimasta *di fatto* la stessa di prima, con capitalizzazione sempre trimestrale) – oltre che da una questione pragmatica, cioè, dall'inefficienza di richiamare in sede tutta la massa dei clienti per la specifica approvazione scritta della modifica.

Una simile operatività è stata, tuttavia, fortemente messa in discussione. Una parte della giurisprudenza afferma infatti che le nuove condizioni hanno modificato *in pejus* la posizione contrattuale della clientela, perché *in diritto* hanno previsto una

¹⁰⁰ Il che ha aperto il dibattito sull'(in)efficacia delle clausole anatocistiche presenti nei contratti di credito notarili dove, molto spesso, manca la specifica approvazione per iscritto. Nel senso che non occorre l'approvazione delle clausole "onerose" presenti in atti stipulati avanti a notaio, C.M. BIANCA, voce *Condizioni generali di contratto: 1) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, Roma, 1988, p. 7; Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n. 193, in *Vita notar.*, 1992, 761; Cass., 23 aprile 1998, n. 4188, in *Mass. Giur. it.*, 1998; Cass., 21 settembre 2004, n. 18917, in *Contratti*, 4, 2005, 359; v. anche le decisioni ABF Milano, 13 luglio 2012, n. 2392; ABF Milano 28 settembre 2012, n. 2012. *Contra*, G. PATTI, S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard, sub artt. 1337-1342*, in P. SCHLESINGER (a cura di), *Commentario Codice Civile*, Milano, 1993, p. 309; M. MAGGIOLO, *Il contratto predisposto*, Padova, 1996, p. 145; Cass., 29 settembre 1984, n. 4832, in *Foro it.*, 1984, I, 2442.

¹⁰¹ Salvi rari casi in cui è stato specificamente sottoscritto un modello di clausola anatocistica; casi, per lo più, dettati dalla contingenza della sottoscrizione da parte della clientela di rinnovi e/o rinegoziazioni contrattuali nel periodo di riferimento.

capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito là dove questa era in precedenza pacificamente nulla¹⁰². Con un ulteriore effetto. Quello cioè di rendere indebiti gli interessi composti pagati anche dopo l'adeguamento effettuato a mezzo di *ius variandi*, dei quali può pertanto essere chiesta la restituzione nel relativo termine di prescrizione.

Tale aspetto, che sarà sviluppato nel seguito, mette in luce l'importanza della funzione di *compliance*, che avrebbe dovuto prendere decisioni "sane" e, soprattutto, "prudenti" nel selezionare il modello di adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000; decisioni che, al pari di tante altre, e più in generale, sono inevitabilmente destinate a riverberarsi sull'attività di impresa bancaria e a segnarne, anche in chiave concorrenziale, l'efficienza e l'integrità economica¹⁰³.

¹⁰² Così, tra le tantissime, Trib. Padova, 27 aprile 2008; Trib. Mantova, 12 luglio 2008; Trib. Taranto, 28 giugno 2012; Trib. Savona, 11 settembre 2012; Trib. Novara, 1 ottobre 2012; Trib. Treviso, Sez. dist. Montebelluna, 10 giugno 2013; Trib. Piacenza, 27 ottobre 2014; Trib. Ancona, 18 novembre 2014; Trib. Alessandria, 21 febbraio 2015; Trib. Pavia, 25 giugno 2015; tutte in *ilcaso.it*. *Contra*, nel senso cioè della sufficienza della pubblicazione in G.U. e dell'avviso al singolo cliente entro la fine dell'anno 2000, Trib. Torino, 30 ottobre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 102; Trib. Novara, 14 agosto 2006; Trib. Torino, 6 ottobre 2009; Trib. Torino, 21 gennaio 2010, tutte in *ilcaso.it*; Trib. Milano, 11 ottobre 2010, in *leggiditalia.it*; Trib. Milano, 3 gennaio 2011, in *Danno resp.*, 3, 2012, 314; Trib. Milano, 11 luglio 2013, in *leggiditalia.it*; Trib. Torino, 10 giugno 2015; Trib. Milano, 18 aprile 2016, in *ilcaso.it*; v. anche la decisione ABF Collegio di Napoli, 5 maggio 2010, n. 316. Senza peraltro considerare la tesi che, individuato nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 (: «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 sono valide ed efficaci, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente») il fondamento legittimante l'art. 7 della Delibera CICR, rileva la sopravvenuta inefficacia delle modalità di adeguamento in esso dettate per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma delegata ad opera della Consulta n. 425/2000 (cfr. sopra); v. in tal senso Trib. Benevento, 18 febbraio 2008, Trib. Mondovì, 17 febbraio 2009; Trib. Chieti, 16 ottobre 2015, tutte in *ilcaso.it*, nonché F. CUSANI, Intervento al Convegno "Anatocismo, ius variandi e usura nei rapporti bancari", 2012, *associt.it*. Altra tesi, per contro, ritiene che l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 non abbia comportato il venir meno dell'art. 7 Delibera CICR, dacché la decisione del Giudice delle leggi avrebbe riguardato il d.lgs. n. 342/1999 nella parte in cui ha sanato il pregresso e non (anche) quella in cui ha consentito l'adeguamento alle nuove disposizioni *pro futuro*; cfr. A. QUINTARELLI, *Anatocismo ed usura nei rapporti bancari*, *ivi*, p. 12.

¹⁰³ In argomento v. almeno A.A. DOLMETTA, *Funzione di compliance e vigilanza bancaria*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2012, p. 125 ss.

7.9. *Introduzione al dibattito sul tema della prescrizione dell'azione di ripetizione: a) l'arresto delle S.U. Cassazione 2 dicembre 2010 n. 24418; b) l'interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c. ad opera dell'art. 2, comma 61, della l. 26 febbraio 2011 n. 10; c) l'illegittimità costituzionale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile 2012 n. 78*

Nelle pagine precedenti si è dato atto, in sintesi, di come il diritto vivente sia giunto a ritenere nulle le clausole di anatocismo inserite nei contratti bancari, anche dopo l'intervento legislativo del 2000 nel caso di adeguamento non *compliance*.

Com'è naturale, a seguito dell'invalidità di tali clausole, e a fronte dell'azione di restituzione dei pagamenti indebiti eseguiti in virtù di queste, è venuto a porsi all'attenzione degli interpreti, ad un certo punto, il problema del termine e della decorrenza della prescrizione di tale azione. E per l'effetto la scelta del criterio di *default* con il quale eventualmente ricomporre gli interessi indebiti ai fini della determinazione del *quantum* in restituzione.

Così, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418¹⁰⁴, sono intervenute a risolvere il contrasto che si era andato ad agitare nella giurisprudenza di merito e aveva occupato fra l'altro la più qualificata dottrina¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Tra i primi commentatori cfr. A.A. DOLMETTA, *Versamenti in conto corrente e prescrizione dell'indebito*, in *Contratti*, 5, 2011, p. 489 ss.; A. STILO, *Prescrizione e anatocismo nei rapporti bancari: principi giurisprudenziali e riforme legislative*, *ivi*, 6, 2011, p. 629 ss.; U. SALANITRO, *L'inizio della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione degli interessi anatocistici nel conto corrente bancario: orientamenti giurisprudenziali e soluzioni legislative*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 2011, p. 400 ss.; P. FERRO-LUZZI, *In cauda venenum*, in *Riv. dir. comm.*, 4, 2011, p. 418 ss.; F. GRECO, *Anatocismo bancario e prescrizione: le Sezioni Unite e la difficile applicabilità del decreto mille proroghe. Continua il match tra correntisti e banche*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 10, 2011; M. SEMERARO, *Equilibrio del contratto e del rapporto nel c.d. anatocismo bancario*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2011, p. 974 ss.; P. BONTEMPI, *L'anatocismo bancario torna di attualità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2011, p. 297 ss.; F. ROLFI, *Le Sezioni Unite e l'anatocismo: non è tutto oro quello che luccica*, in *Corr. giur.*, 6, 2011, p. 821 ss.; G. COLANGELO, *Siamo tutti falliti? Limiti di una decisione zoppicante*, in *Danno resp.*, 5, 2011, p. 498 ss.; R. MARCELLI, *Anatocismo nei conti bancari. Prime riflessioni sui principi fissati dalle S.U. nella sentenza n. 24418/2010*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2, 2011, p. 312 ss.; ID., *Prescrizione e anatocismo negli affidamenti bancari. I principi giuridici stabiliti dalla sentenza della Cassazione S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418: quelli enunciati e quelli impliciti*, *ivi*, 3, 2011, p. 387 ss.; ID., *Prescrizione decennale indebiti bancari e capitalizzazione finale degli interessi: i criteri applicativi*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 4, 2011.

¹⁰⁵ La tesi della prescrizione immediata, da ogni singolo versamento, è stata sostenuta, fra gli altri, da Trib. Torino, 30 ottobre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 102; Trib. Monza, 12 dicembre 2005, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2007, II, 204; Trib. Genova, 18 ottobre 2006, in *Foro pad.*, 2007, I, 493; App. Brescia, 16 gennaio 2008, in *ilcaso.it*; Trib. Mantova, 20 gennaio 2009, in *Corr. giur.*, 2010, 387; D. MAFFEIS, *Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi da parte del cliente*, in *Contratti*, 4, 2001,

Il ragionamento seguito dal Supremo Collegio appare, ad una prima battuta, lineare: il termine (decennale) dell'azione di ripetizione decorre da quando le somme indebitamente corrisposte divengono concretamente esigibili. Nel seguito svia e non sembra condivisibile: *i*) la prescrizione corre dal tempo del versamento avente natura solutoria (= scoperto di conto, extrafido); o dalla chiusura del conto – trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico – se la rimessa è ripristinatoria (= intrafido); *ii*) dichiarata la nullità della clausola di anatocismo, gli interessi a debito del cliente devono essere (ri)calcolati senza operare alcuna composizione, nemmeno annuale.

Come è stato correttamente osservato, il sillogismo categorico “utilizzo nei limiti dell'accordato/atti ripristinatori della provvista” non regge alla prova del dato strutturale e di legge, e mal si adatta ad un contesto che non è quello d'origine dell'idea (nata nel diverso ambito della revocatoria fallimentare delle rimesse in c/c bancario). In sintesi, anche la rimessa ripristinatoria ha causa *solvendi*, in quanto la riespansione della disponibilità di fido passa, giocoforza, da una previa estinzione del debito utilizzato in precedenza; debito che, per quanto inesigibile fino alla chiusura

p. 410; ID., *Banche, clienti, anatocismo e prescrizione*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2005, p. 141 ss.; N. SALANITRO, *Gli interessi bancari anatocistici*, *ivi*, 4, 2004, p. 15 suppl. All'opposto, ritengono, ad esempio, che la prescrizione debba avviarsi dalla chiusura del conto Trib. Pescara, 27 ottobre 2004, in *P.Q.M.*, 2005, 69; Trib. Brindisi, Sez. dist. Fasano, 28 marzo 2007, in *Corti pugliesi*, 2008, 735; Trib. Brescia, 23 aprile 2008, in *ilcaso.it*; Trib. Modena, 31 ottobre 2008, in *Obbl. contr.*, 2009, 462; Trib. Torino, 21 gennaio 2010, in *ilcaso.it*; V. FARINA, *Gli interessi “uso piazza”. L'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, *cit.*, p. 425.

Individua in cinque anni il termine di prescrizione degli interessi anatocistici *ex art.* 2948 n. 4 c.c., V. CARBONE, *L'anatocismo bancario dopo l'intervento della Corte Costituzionale*, *cit.*, p. 1458; per l'applicazione del termine ordinario v., invece, Trib. Monza, 7 aprile 2006; Trib. Roma, 9 giugno 2009; Trib. Benevento, 17 giugno 2009, tutte in *leggiditalia.it*; D. MAFFEIS, *ult. locc. citt*; V. FARINA, *ult. op. cit.*, p. 424; P. PISANI, *op. cit.*, p. 544.

Per quanto concerne le modalità di capitalizzazione alternative a quella trimestrale il fattore giurisprudenziale offre un quadro frammentato. Per un primo orientamento non è applicabile alcuna diversa forma di capitalizzazione; cfr., tra i tanti, Trib. Brindisi, 13 maggio 2002, in *Foro it.*, 2002, 1887; Trib. Lecce, 8 gennaio 2007, in *Contratti*, 2007, 795; Trib. Roma, 12 gennaio 2007, in *Foro it.*, 2007, 1947; App. Brescia, 23 maggio 2007, in *ilcaso.it*; App. L'Aquila, 16 luglio 2008, *ivi*; Trib. Bari, 29 ottobre 2008, in *Corr. merito*, 2009, I, 24; P. FERRO-LUZZI, *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: l'“anatocismo bancario”; postulati e conseguenze*, *cit.*, p. 20; A. RICCIO, *La capitalizzazione degli interessi passivi è dunque definitivamente nulla*, *cit.*, p. 965 ss.; G. PORCELLI, *op. cit.*, p. 735. Per un secondo indirizzo va applicata una capitalizzazione semestrale; cfr., ad esempio, Trib. Monza, 7 aprile 2003, in *Giur. merito*, 2003, 2427; G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 466 ss.; D. MAFFEIS, *Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi da parte del cliente*, *cit.*, p. 406 ss. Per una terza opinione deve applicarsi una capitalizzazione annuale; cfr., fra gli altri, Trib. Terni, 16 gennaio 2001, in *Foro it.*, 2001, 1772; Trib. Reggio Emilia, 17 novembre 2001, in *Dir. banca merc. fin.*, 2003, I, 109; Trib. Torino, 14 novembre 2002, in *Giur. merito*, 2003, 243; Trib. Roma, 8 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, 2177; Trib. Cassino, 29 ottobre 2004, in *Corr. merito*, 2005, II, 155; App. Roma, 3 aprile 2008, in *Contratti*, 2008, 829; A.A. DOLMETTA, A. PERRONE, *op. cit.*, p. 413 ss.; V. FARINA, *ult. op. cit.*, p. 417.

del conto (art. 1852 c.c.), può perfettamente considerarsi pagato anche in corso di rapporto (art. 1185, comma 2, c.c.)¹⁰⁶.

Ma la critica riguarda pure l'individuazione del criterio di composizione degli interessi, una volta venuto meno l'accordo delle parti sul punto. Una connotazione fondamentale dei frutti consiste nella periodicità dell'acquisto e nella esigibilità alla scadenza. Questo aspetto se da una parte solleva soverchie difficoltà in ordine ad una possibile sovrapposizione dei concetti di maturazione e scadenza, dall'altra consente di definire il momento esatto a partire dal quale gli interessi producono, a loro volta, ulteriori interessi, secondo quanto si avrà modo di precisare nel secondo capitolo.

Ora, andando oltre, va preso atto della decisione della Cassazione e del fatto ch'essa ha dilatato, e non poco, i margini di recuperabilità degli interessi anatocistici pagati dalla clientela. E il loro ammontare, pure.

Questo dato ha sviluppato un nuovo mutamento positivo da parte del fattore legislativo, sensibile alle esigenze di "sistema" e intransigente di fronte a un diritto giurisprudenziale che ne ha minato la stabilità e competitività.

Con l'art. 2, comma 61, d.l. n. 225/2010 (c.d. decreto "milleproroghe", conv. in l. n. 10/2011) il legislatore ha così inteso far estinguere il diritto alla ripetizione dell'indebito anatocistico il prima possibile, nonché escludere *tout court* la possibilità di esercitare tale diritto per il passato: «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto corrente inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»¹⁰⁷.

Ma anche su questa norma di interpretazione autentica è intervenuta la Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi con la decisione n. 78/2012 ha bocciato, ancora una volta, il legislatore. E ciò per due condivisibili ordini di ragione: *i*) la norma è irrazionale dacché «l'efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale [... e] finisce per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile

¹⁰⁶ *Amplius* A.A. DOLMETTA, *Versamenti in conto corrente e prescrizione dell'indebito*, cit., p. 489 ss.

¹⁰⁷ Sull'intervento del legislatore si vedano A.A. DOLMETTA, *Prescrizione e "operazioni bancarie in conto corrente": sul comma 61 della legge n. 10/2011*, 2011, *ilcaso.it*; M. SEMERARO, *Conto corrente bancario e anatocismo: vecchie qualificazioni e novità di sistema*, cit., p. 268 ss.

per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso»; *ii*) il legislatore si è ingerito indebitamente nell'amministrazione della giustizia, al fine di risolvere d'imperio il contenzioso anatocistico fra banche e clienti¹⁰⁸.

Il *dictum* delle Sezioni Unite è, dunque, un altro punto fermo: la prescrizione, salvo per le rimesse di natura solutoria, corre non dall'epoca in cui si sono effettuati i singoli versamenti, ma dal tempo della chiusura del rapporto; e non è applicabile una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi in sostituzione di quella prevista dalla clausola nulla¹⁰⁹.

7.10. Ulteriori contraddizioni. La prova dell'indebito nel conto corrente

Il campionario delle contraddizioni legate all'anatocismo è però ancora molto vario. Qui, non è percorribile in tutta la sua estensione. È bene soffermarsi un attimo, tuttavia, su due casi importanti del diritto vivente, ove manca unitarietà di vedute.

Quanto ai profili processuali dell'anatocismo in conto corrente va registrato come un'opinione autorevole ritenga, sulla base del c.d. principio di vicinanza della prova, che stia in capo alla banca l'onere di produrre la documentazione contrattuale

¹⁰⁸ Per alcune prime riflessioni sullo "stato dell'arte" a seguito della decisione di Corte Cost., 5 aprile 2012, n. 78, si vedano, senza pretese di completezza, P. BONTEMPI, *L'anatocismo bancario torna di attualità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2011, p. 303 ss.; A.A. DOLMETTA, *Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012 (retroattività di leggi bancarie, prescrizione della ripetizione per titolo invalido di versamenti di c/c e diritto vivente dell'anatocismo)*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 2012, p. 431 ss.; U. SALANITRO, *Retroattività e affidamento: la ragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. L. n. 10/2011)*, *ibidem*, p. 443 ss.; M. SEMERARO, *Retroattività e affidamento: la ragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. L. n. 10/2011)*, *ibidem*, p. 451 ss.; V. TAVORMINA, *Sull'applicazione delle Sezioni Unite n. 24418/2010 dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012: dinamiche processuali*, *ibidem*, p. 459 ss.; A. PALMIERI, *Incostituzionalità dell'interpretazione autentica in materia di decorrenza della prescrizione nei rapporti bancari regolati in conto corrente*, in *Foro it.*, 10, 2012, c. 2599 ss.; V. PANDOLFINI, *La Consulta dichiara illegittimo il decreto "Milleproroghe" sulla prescrizione in tema di ripetizione di interessi anatocistici: la partita è ancora aperta?*, in *Corr. giur.*, 1, 2013, p. 22 ss.

¹⁰⁹ Alla decisione resa dalle S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418 si è sostanzialmente conformata tutta la giurisprudenza successiva. *Ex multis*, Trib. Piacenza, 22 dicembre 2010, in *ilcaso.it*; Trib. Taranto, 27 giugno 2012, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2013, II, 328; App. Lecce, 19 febbraio 2013; Trib. Prato, 1 marzo 2013; Trib. Torino, 25 marzo 2013; Trib. Mantova, 11 giugno 2014; Trib. Padova, 11 settembre 2014; App. Brescia, 19 novembre 2014, tutte in *ilcaso.it*; Cass., 6 maggio 2015, n. 9127; Cass., 7 maggio 2015, n. 9169, entrambe in *dirittobancario.it*; App. Bari, 8 ottobre 2015, in *movimentoforense.it*; Trib. Venezia, 27 ottobre 2015; Trib. Ascoli Piceno, 5 novembre 2015; Trib. Torino, 17 febbraio 2016, tutte in *ilcaso.it*; Trib. Matera, 1 marzo 2016, in *almajura.it*; Cass., 24 maggio 2016, n. 10713, in *leggiditalia.it*. In maniera difforme v. però Trib. Verona, 27 ottobre 2015, in *dirittobancario.it*.

e contabile (: estratti conto e scalari), indipendentemente dal fatto che essa sia attrice formale (o sostanziale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) pel recupero del proprio credito o, per contro, convenuta in accertamento negativo, con eventuale proposizione della domanda di ripetizione da parte del cliente¹¹⁰. Con la conseguenza

¹¹⁰ Che la banca abbia l'onere di produrre gli estratti conto integrali del rapporto, a far data dall'apertura del conto e sino alla sua chiusura, là dove chiedo la condanna del cliente al pagamento del saldo debitore residuo, senza che essa possa sottrarsi all'assolvimento di siffatto onere invocando l'inesistenza di un obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre dieci anni (arg. ex artt. 2220 cc. e 119 TUB) è massima ormai acquisita dalla giurisprudenza; ché non si deve confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito, Cass., 25 novembre 2010, n. 23974; Cass., 26 gennaio 2011, n. 1842, entrambe in *leggiditalia.it*; Cass. 7 maggio 2015, n. 9201, in *ilcaso.it*.

In questa prospettiva è da chiedersi, tra le altre cose, se la prova che non esista un credito della banca o che lo stesso non abbia (mai avuto) una determinata consistenza quantitativa possa essere impossibile o, se non altro, eccessivamente difficile per il correntista attore. Ciò introduce il problema della vicinanza o prossimità alla prova; problema che ha avuto uno sviluppo rigoglioso nell'ambito della responsabilità medica e della concorrenza sleale, ma che, nondimeno, è in grado di investire anche il settore finanziario, bancario e assicurativo. Che, a ben vedere, ha regole di vicinanza espressa (cfr. l'art. 23 comma 6, TUF in relazione al quale P. CORRIAS, *Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa*, Milano, 2011, p. 185 afferma essersi «recepito a livello legislativo, sebbene in contesti settoriali, il principio di riferibilità o di vicinanza della prova»); ma cfr. pure l'art. 126-bis, comma 4, TUB). La constatazione fa entrare in gioco, perché in tale ipotesi invertito dalla dinamica di vicinanza, l'art. 2697 c.c. che esprime il noto principio dell'onere della prova: chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto lo deve, banalmente, provare. D'altro canto, l'art. 2698 c.c. stabilisce la nullità dei patti che rendono eccessivamente difficile provare in giudizio il proprio diritto. Quest'ulteriore constatazione potrebbe anche indurre a ritenere che non ci sia nessuna ragione logica perché quello che è vietato ai patti sia consentito al fatto. Del resto, in diritto privato, che il patto sia destinato a lasciare sempre più spazio al nudo comportamento sembra constatazione oggettiva. Seguendo questo schema di ragionamento, l'art. 2698 c.c. si pone allora come regola correttiva del principio; regola di vicinanza della prova, che si nutre di due funzioni fondamentali: i) l'una specificata dal dovere di solidarietà economico-sociale (art. 2 Cost.), ii) l'altra programmatica ad un agire efficiente (: professionale) dell'impresa bancaria (art. 41 Cost.), anche in fase contenziosa (oltre al dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. è richiamabile, incidentalmente, il principio di buona fede). Il tema è approfondito da A.A. DOLMETTA, U. MALVAGNA, *Vicinanza della prova e prodotti d'impresa del comparto finanziario*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 6, 2014, p. 659 ss.

Particolarmente significativa in questa direzione appare la decisione di Trib. Brindisi, 7 marzo 2014, in *dirittobancario.it*. Questa sottolinea come «la banca, in quanto forma ed emette gli estratti conto periodicamente inviati al correntista, avesse pienamente ed indubbiamente la possibilità di dimostrare – mercé la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto – che il saldo iniziale negativo fosse legittimo e corretto, e non – viceversa – frutto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute. Pertanto la banca, in quanto soggetto professionale, ha l'obbligo di adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., di talché non pare contrario a ragionevolezza e buona fede richiedere alla banca stessa la conservazione di tutti gli estratti conto (*che essa stessa forma*). (...) Pertanto, in conclusione, non avendo la banca provato che il saldo negativo portato dal primo estratto conto prodotto fosse quello effettivo, *il saldo iniziale (...) va convenzionalmente azzerato*, conformemente ai principi condivisibili espressi da Cass. 23974/2010 (...) e che, per le ragioni sopra esposte, debbono trovare applicazione *anche qualora sia il correntista ad agire in giudizio*» (corsivi aggiunti). Conff. Trib. Brindisi, 9 agosto 2012; Trib. Ancona, 18 novembre 2014; Trib. Ancona, 28 gennaio 2015; App. Lecce, 12 novembre 2015, tutte in *ilcaso.it*. Per maggiori riferimenti v., tra gli altri, F. ACCETTELLA, *La "depurazione" del saldo del conto corrente dagli interessi anatocistici (tra assenza di estratti conto ed irrilevanza dei c.d. "conti d'ordine")*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 5, 2010, p. 637 ss.; A. AGNESE, *Liti con le banche e prove in giudizio. La regola del saldo zero nella giurisprudenza*, Santarcangelo di Romagna, 2014; R. DI NAPOLI, *Anatocismo bancario e vizi nei contratti*, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 405 ss.

che là dove non siano prodotti in giudizio tutti gli estratti conto del periodo di riferimento (: dall'inizio del rapporto sino alla chiusura), la ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti deve muovere dal c.d. "saldo zero". Assunta questa premessa, nessun dubbio che la soluzione sia diretta a sanzionare un atteggiamento processuale del contraente *dispari* (che ha "costruito" e gestito il prodotto o servizio per cui è causa) non improntato a buona fede, e che, pertanto, solo il saldo a debito risultante dal primo estratto conto disponibile vada azzerato¹¹¹.

Tale opinione è stata, però, seccamente smentita da un nutrito orientamento giurisprudenziale. In questa prospettiva si è puntualmente osservato che «il richiamato (...) principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (*incumbit*) un *onus probandi ei qui dicit non ei qui negat*, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente"», nonché dagli obblighi di cui all'art. 119 TUB consistenti, fra l'altro, nell'invio periodico degli estratti conto¹¹². Per dare

¹¹¹ Non così, invece, là dove il primo estratto conto disponibile sia a credito del cliente: cfr., in via segnata, A.A. DOLMETTA, U. MALVAGNA, *Vicinanza della prova in materia di contenzioso bancario. Spunti (I. il saldo zero)*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 15, 2014, p. 4. In chiave critica v. F. DELL'ANNA MISURALE, G. DELL'ANNA MISURALE, *La Cassazione boccia l'applicazione del saldo zero nell'azione di accertamento negativo promossa dal correntista*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 9, 2015, p. 6.

¹¹² La frase virgolettata è tratta da Cass., 4 aprile 2016, n. 6511, in *expartecreditoris.it*; cui *adde*, ora, Cass., 12 settembre 2016, n. 17923, in *dirittobancario.it*. L'altro aspetto è sottolineato da F. DELL'ANNA MISURALE, G. DELL'ANNA MISURALE, *La Cassazione boccia l'applicazione del saldo zero nell'azione di accertamento negativo promossa dal correntista*, cit., p. 5. Il che non può non implicare che il riferimento va, per sé, a principi altri rispetto a quello sostanziale di vicinanza alla prova; e, dunque, di ordine propriamente processuale. V., più in generale, le decisioni che, in fattispecie di indebito oggettivo, applicano rigorosamente la regola di giudizio (assorbente) di cui all'art. 2697 c.c.: Cass., 21 luglio 2000, n. 9604, in *Mass. Giur. it.*, 2000, 888, Cass., 17 marzo 2006, n. 5896; Cass., 9 giugno 2008, n. 15162; Cass. 14 maggio 2012, n. 7501, tutte in *iusexplorer.it*. Il principio è applicato anche in tema di accertamento negativo del credito e di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole (nulle) contenute in contratti bancari: cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013; Trib. Treviso, 18 dicembre 2013, entrambe in *expartecreditoris.it*; Trib. Oristano, 4 dicembre 2014, in *ilcaso.it*; Trib. Potenza, 24 aprile 2015, in *expartecreditoris.it*; Cass., 7 maggio 2015, n. 9201; Trib. Cagliari, 16 giugno 2015; App. Napoli, 15 luglio 2015, tutte in *ilcaso.it*; Trib. Catanzaro, 27 luglio 2015; Trib. Roma, 24 settembre 2015; App. Milano, 7 ottobre 2015; App. Lecce, 19 ottobre 2015; Trib. Trapani, 22 ottobre 2015; App. Catanzaro, 10 novembre 2015; Trib. Siena, 1 marzo 2016 tutte in *expartecreditoris.it*; nonché Trib. Genova, 12 maggio 2016, in *almaiura.it*.

corpo al riparto dell'onere probatorio in materia, parte della giurisprudenza tende, allora, a distinguere due situazioni: *i*) quando è la banca ad agire in giudizio per il recupero del proprio credito ed il primo estratto conto disponibile risulta a debito per il cliente, la ricostruzione dell'andamento del rapporto va effettuata riportando a zero il saldo di partenza; *ii*) qualora, invece, sia il correntista ad agire per la ripetizione (e/o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti), è su di lui che grava l'onere della prova; di talché, ove non produca l'estratto conto c.d. zero (*i.e.*: iniziale), la ricostruzione del rapporto deve muovere dal primo saldo disponibile¹¹³.

Un terzo "modello" di soluzione al problema del parziale (mancato, *rectius*) assolvimento dell'onere della prova si trova nella più recente Cassazione in materia (n. 20688/2013), che è pervenuta al rigetto della domanda (della banca *ex contractu*, ma il principio va correttamente esteso anche a quella in ripetizione del cliente) per mancanza di prova del credito preteso, affermando che l'integrale ricostruzione del rapporto va condotta sulla base di dati contabili certi (: estratti conto e a scalare, a partire dall'apertura del conto stesso) e non può essere surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi, come quelli testé ricordati¹¹⁴.

¹¹³ Per la prima linea (: applicazione del saldo zero, in ipotesi di banca attrice) cfr., tra le altre, App. Milano, 6 dicembre 2012, in *ilcaso.it*; Trib. Cassino, 2 marzo 2015, in *leggiditalia.it*. Cfr. anche Cass., 26 gennaio 2011, n. 1842, cit. per la quale «l'assenza degli estratti conto per il periodo relativo ai primi quattordici mesi del rapporto non appare astrattamente preclusiva rispetto alla possibilità di un'indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale ...) e potendo analogamente essere effettuato il calcolo degli interessi dovuti in ragione del diverso parametro ritenuto applicabile».

Per la seconda via (: ricostruzione del dare e avere fra le parti a partire dal primo estratto conto disponibile, in ipotesi di correntista attore), v., in specie, Trib. Bari, Sez. dist. Monopoli, 17 novembre 2011; Trib. Latina, 19 giugno 2012, entrambe in *ilcaso.it*; Trib. Nocera Inferiore, 29 gennaio 2013, in *leggiditalia.it*; Trib. Brindisi, Sez. dist. Fasano, 13 gennaio 2014; Trib. Reggio Emilia, 23 aprile 2014, entrambe in *ilcaso.it*; Trib. Nola, 2 gennaio 2015; Trib. Pesaro, 8 ottobre 2015, tutte in *leggiditalia.it*; Trib. Foggia, 17 febbraio 2016, in *almaiura.it*.

¹¹⁴ La prima tesi – che in assenza degli estratti conto integrali del rapporto dedotto in giudizio ritiene non provato il credito azionato in via monitoria dalla banca – è di Cass., 10 settembre 2013, n. 20688, in *leggiditalia.it* secondo cui la teoria del c.d. "saldo zero" «benché seguita in un precedente di questa Corte (n. 1842/2011 cit.) non può condividersi, non solo perché si verrebbe in tal modo a introdurre per la determinazione del corrispettivo contrattuale un criterio di tipo equitativo non consentito, ma anche perché, se si assumesse come dato di partenza "l'inesistenza di un saldo debitore", si verrebbe ad escludere a priori la possibilità che, per effetto di eventuali rimesse effettuate nel periodo precedente, vi possa essere stato un saldo creditore per la correntista»; conf. Cass. 19 settembre 2013 n. 21466, *ivi*; e Cass., 20 settembre 2013 n. 21597, *ivi*. Per la seconda – che rigetta la domanda di ripetizione del correntista poiché non corredata da tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto – v. Trib. Arezzo, Sez. dist. Monteverchi, 30 maggio 2013, in *expartecreditoris.it*.

Per la migliore chiarezza del punto, pare preferibile riportare uno stralcio della motivazione della decisione App. Torino, 7 ottobre 2015, in *expartecreditoris.it*: «(...) nei rapporti bancari in conto corrente l'entità dei crediti e dei debiti da essi derivanti va dimostrata mediante la produzione di

7.11. (Segue) *Il mutuo con piano di ammortamento alla francese*

Un posto di primo piano nella storia delle contraddizioni spetta (anche) al modello di ammortamento c.d. alla francese, che è stato inteso da un'opinione come espressione di una tecnica di computo delle rate anatocistica: con la conseguenza che – essendo detto piano informato alla legge dell'interesse composto, e non potendone essere depurato¹¹⁵ – occorrerebbe dichiararne l'illegittimità¹¹⁶. E da qui, per il transito di un'ulteriore connessione, l'inerire anche di tale vicenda – attraverso il medio logico della discrasia tra tasso pattuito ed effettivo (dovuta, ma non necessariamente, al preteso anatocismo) – alla prospettiva della trasparenza; e, dunque, alla nullità del tasso contrattuale per indeterminatezza¹¹⁷.

documentazione idonea a consentire l'integrale e certa ricostruzione del dare e dell'avere. Tale più generale principio deve, quindi, necessariamente valere per entrambe le parti del rapporto di conto corrente che, una volta accertata l'illegittimità dell'addebito di determinate somme (ad esempio e tipicamente, per effetto della ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), si trovano in una posizione sostanzialmente simmetrica. Da un lato, infatti, la banca (ove rivesta la posizione di attrice) come espressamente affermato dalla S.C. è tenuta, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 c.c., a fornire la prova documentale necessaria alla ricostruzione del proprio eventuale credito residuo in esito all'eliminazione della capitalizzazione illegittima, il che implica la conoscenza e la prova di tutti i presupposti di fatto e contrattuali di volta in volta rilevanti. Allo stesso modo vi è tenuto il cliente che agisca in ripetizione dell'indebito conseguente ad addebiti illegittimi poiché anche in tal caso è necessaria, per determinare il suo eventuale credito derivante dall'eliminazione dal conto delle poste non dovute, l'integrale ricostruzione del rapporto ed, in particolare, di ciò che sarebbe contabilmente accaduto ove esse non fossero state addebitate». In questi termini, da ultimo, anche Trib. Bari, 23 febbraio 2016, in *leggiditalia.it*.

¹¹⁵ L'assunto, invero non sempre condiviso, è che dal punto di vista matematico-finanziario la rata dell'ammortamento alla francese sarebbe calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta; cfr. G. COLANGELO, *Mutuo, ammortamento "alla francese" e nullità*, in *Foro it.*, 4, 2014, c. 1246 ss.; ID., *Interesse semplice, interesse composto e ammortamento alla francese*, *ivi*, 11, 2015, c. 469 ss.; G. OLIVIERI, P. FERSINI, *Sull'"anatocismo" nell'ammortamento francese*, in *Banche e banchieri*, 2, 2015, p. 134 ss.

¹¹⁶ Trib. Bari, Sez. dist. Rutigliano, 29 ottobre 2008, in *utetgiuridica.it*: «è illegittimo il c.d. ammortamento "alla francese", ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e già non quello semplice»; cui *adde* Trib. Larino, Sez. dist. Termoli, 3 maggio 2012, in *almajura.it*.

¹¹⁷ Ancora Trib. Bari, Sez. dist. Rutigliano, 29 ottobre 2008, *cit.*, per il quale, a prescindere dal problema anatocismo nel calcolo finanziario per la determinazione dell'ammortamento alla francese, vi sarebbe comunque un difetto di trasparenza del prodotto perché modellato sull'imputazione prima agli interessi *ex art.* 1194 c.c.: «ora, se da un lato, il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale; dall'altro lato, lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tenere conto dell'incidenza sui costi, che comporta la modalità prescelta per il rimborso, e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. In definitiva, possiamo affermare che il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 Codice civile, rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art. 1284 Codice civile), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Ad avviso del Giudicante, il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può

Secondo altra opinione, per contro, il maggior importo degli interessi che il piano comporta rispetto ad altri metodi, ad esempio quello “all’italiana”, va letto in termini di mera modalità di composizione delle rate (= le quote sono crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi)¹¹⁸. Vero è che, a prescindere dalla formula matematica utilizzata nel calcolo iniziale delle rate, il fenomeno anatocistico non può configurarsi nella *fase genetica* del rapporto negoziale, giacché difetta il presupposto applicativo dell’art. 1283 c.c., dato dalla scadenza degli interessi primari¹¹⁹.

assolutamente maggiore nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento (...) La CTU ha evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo: cresce quest’ultimo con il crescere del frazionamento del pagamento, poiché più sono le rate, più costa il mutuo. Gli attori al momento della sottoscrizione dei contratti, non si sono resi conto dell’alto tasso effettivo, che avrebbero dovuto corrispondere alla banca, in quanto il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto, mentre l’altro era occultato nel piano di ammortamento»; cui *adde* Trib. Larino, Sez. dist. Termoli, 3 maggio 2012, cit.; e Trib. Isernia, 28 luglio 2014, in *adusbef.veneto.it*.

È appena il caso di sottolineare che tra le sentenze conformi viene, solitamente, richiamata anche Trib. Milano, 30 ottobre 2013, in *dirittobancario.it*. In realtà questa decisione è relativa, nella concretezza dei fatti, alla nullità parziale di un contratto di mutuo (con ammortamento alla francese, si precisa: anche se questa precisazione emerge “irrilevante” dalle notazioni che vengono a seguire) per indeterminazione dell’oggetto; sì che essa, dichiarata la non univocità della previsione pattizia relativa al tasso d’interesse – tale da legittimare in capo alla banca una scelta tra più tassi alternativi –, e, quindi, la nullità “derivata” del piano di ammortamento (avendo l’indeterminatezza della clausola «travolto anche ogni previsione relativa all’andamento delle quote capitali “alla francese”»), gli sostituisce, inspiegabilmente, un diverso modello di rimborso, con applicazione del tasso legale *ex art.* 1284 c.c. Come si vede, il nocciolo della sentenza è di semplice struttura; per sé, prescinde dai riflessi della metodologia di ammortamento alla francese sul costo effettivo del finanziamento (e da coefficienti attuariali, pure). La massima (non ufficiale) che ne è stata tratta nel *milieu* informativo (v., ad esempio, *Il Sole 24 Ore*, Plus24 del 8 febbraio 2014: «il Tribunale boccia l’ammortamento “alla francese” perché “indeterminato”») è ingannevole. Scontato il richiamo, sul punto, al celebre saggio di R. SACCO, *La massima mentitoria*, in G. VISINTINI (a cura di), *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, Padova, 1988, p. 51 ss.

¹¹⁸ Il piano di ammortamento alla francese è, tra i vari modelli possibili, quello per la banca economicamente più vantaggioso. Ogni rata è costante e si compone di una quota di capitale e di una quota di interessi. La prima crescente, la seconda decrescente. Inizialmente il rimborso ha quindi ad oggetto una quota di interessi superiore al capitale, con una tendenza destinata ad invertirsi nel tempo. Ne deriva che il rimborso del capitale avviene più lentamente (col crescere della relativa quota, cioè). Di conseguenza, tale modello di rimborso è più oneroso per il cliente (: gli interessi sono calcolati sul capitale da restituire), rispetto ad un piano di ammortamento all’italiana, in cui il capitale viene semplicemente suddiviso per il numero delle rate, sicché ognuna di queste è composta da una quota capitale di importo sempre uguale, con progressiva riduzione della quota interessi in quanto calcolata su un capitale residuo sempre inferiore. Sul punto, e per ulteriori tipologie di piani di ammortamento, P.L. FAUSTI, *Il mutuo*, in P. PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, Napoli, 2004, p. 113 ss.

¹¹⁹ Osserva esattamente Trib. Verona, 24 marzo 2015, in *expartecreditoris.it*, che non è «concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto *ex art.* 1283 c. civ.». Il rilievo è assorbente. Appena il caso di aggiungere, però, che la giurisprudenza, di sovente confortata in ciò dalle c.t.u. demandate in corso di causa, esclude più spesso il meccanismo anatocistico affermando che nell’ammortamento alla francese

Così stando le cose, il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna composizione surrettizia degli interessi (certo che, però, è senz'altro più oneroso): nella *fase di esecuzione del contratto*, in caso di ritardati pagamenti, è tuttavia configurabile un fenomeno anatocistico (ma il rilievo vale per tutti i mutui, a prescindere dal tipo di ammortamento). Più precisamente, l'anatocismo si configura nel fatto che gli interessi di mora vengono applicati sull'intera rata scaduta, andando in tal modo a comporsi anche sulla quota parte di interessi corrispettivi. E in quanto tale questo dato va pure preso in considerazione, per verificarne una legittimazione di taglio positivo (si pensi, così, ad esempio, all'art. 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, ma non solo)¹²⁰.

Piuttosto, sembra da rilevare in proposito che il tasso effettivo degli interessi è maggiore, a parità di durata del mutuo, nel modello francese rispetto ad altri sistemi di ammortamento, perché il rimborso del capitale è più lento che se le quote fossero uguali¹²¹. Peraltro, il tasso effettivo è diverso da quello nominale anche secondo la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale). Punto quest'ultimo, per la verità, non meno rilevante del primo: gli effetti indotti sul tasso dalla struttura del piano di ammortamento prescelto sono compendiate nell'indicatore sintetico di costo

la quota interessi è computata con la formula dell'interesse semplice: Trib. Padova, 23 febbraio 2009; Trib. Brescia, 18 gennaio 2010; Trib. Torino, 21 gennaio 2010, tutte in *ilcaso.it*; Trib. Arezzo, 24 novembre 2011; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 31 gennaio 2012, entrambe in *iusexplorer.it*; Trib. Pescara, 10 aprile 2014; Trib. Milano, 5 maggio 2014; Trib. Siena, 17 luglio 2014; Trib. Lecce, 18 agosto 2014; Trib. Treviso, 27 ottobre 2014, tutte in *expartecreditoris.it*; Trib. Mantova, 11 marzo 2014; Trib. Modena, 11 novembre 2014, entrambe in *ilcaso.it*; Trib. Torino, 17 settembre 2014, in *dirittobancario.it*; Trib. Treviso, 12 gennaio 2015, in *ilcaso.it*; Trib. Salerno, 30 gennaio 2015, in *expartecreditoris.it*; Trib. Milano, 16 luglio 2015, in *dirittobancario.it*; Trib. Padova, 17 febbraio 2016, in *ilcaso.it*; Trib. Trento, 25 febbraio 2016, in *expartecreditoris.it*; Trib. Milano, 8 marzo 2016, in *ilcaso.it*; v. anche le decisioni ABF Napoli, 16 ottobre 2012, n. 3313; ABF Milano, 21 gennaio 2013, n. 429; ABF Napoli, 13 gennaio 2014, n. 127; ABF Roma, 14 aprile 2014, n. 2358; ABF Napoli, 28 settembre 2015, n. 7585. In dottrina, si richiamano M. SILVESTRI, G. TEDESCO, *Sulla pretesa non coincidenza fra il tasso espresso in frazione d'anno e il tasso annuo nel rimborso rateale dei prestiti secondo il metodo "francese"*, in *Giur. merito*, 1, 2009, p. 82 ss.; A. CECCHETTO, *Ammortamento alla francese e forma scritta nei contratti bancari: questioni vecchie e nuove*, in *Foro pad.*, 2, 2014, c. 218 ss.; C. CAMARDI, *Mutuo bancario con piano di ammortamento "alla francese", nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1, 2015, p. 51 ss.

¹²⁰ Cfr., ad esempio, Cass., 22 maggio 2014, n. 11400, in *leggiditalia.it*: «La delibera CICR del 9 febbraio 2000 consente, per i mutui bancari, la produzione dell'anatocismo in caso d'inadempimento del mutuatario all'obbligo di restituzione delle singole rate».

¹²¹ V., ad esempio, ABF Milano, 21 gennaio 2013, n. 429; C. CAMARDI, *op. cit.*, n. 3.

(c.d. TAEG)¹²²; ed entrambi i tassi – richiesti *ad hoc* dalla legge¹²³ – concorrono ad evitare un'indeterminatezza nei costi da applicare al finanziamento.

Poste queste premesse, sembra agevole dedurre che anche nel campo dei mutui con ammortamento alla francese – ove il tasso nominale sia determinato, o determinabile, in modo univoco – raramente il cliente medio potrebbe trovarsi in difficoltà nel capire il contratto (*i.e.*: l'operazione e l'articolato negoziale): spesso (= per solito) il contratto prevede lo sviluppo del piano di rimborso in allegato con distinta indicazione, per ciascuna rata, della quota capitale e della quota interessi. Ciò significa, all'evidenza, che il cliente è in grado di conoscere *a priori* l'effettivo ammontare degli interessi, in applicazione del tasso nominale (fisso o variabile al tempo del contratto) e della modalità di ammortamento pattuiti. Di per sé, ciò non esclude l'applicazione di interessi diversi da quelli previsti in contratto: nel senso che – nel calcolare l'interesse dovuto dal cliente o nel ricalcolarlo al variare dell'indice di riferimento del TAN – la banca potrebbe, per errore, applicare un tasso diverso da quello pattuito. Non v'è dubbio, però, che una simile evenienza non potrebbe portare alla nullità parziale del contratto, ma all'applicazione di altri rimedi: il rimedio risarcitorio e, in presenza dei presupposti di legge, quello risolutorio¹²⁴.

7.12. Instabilità normativa e nuovi conflitti. L'art. 1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013 n. 147 e la riforma dell'art. 120, comma 2, TUB verso un divieto assoluto di anatocismo in materia bancaria

Nei tempi recenti, la normativa bancaria è instabile. In un contesto recessivo, caratterizzato da liquidità insufficiente, le contrapposizioni tra creditore e debitore

¹²² Sulla distinzione tra TAN, TAEG, ISC e TEG si veda, per tutti, R. MARCELLI, *Taeg e Teg: la contraddizione non trova soluzione. Le nuove disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e rilevazione dei tassi d'usura*, 2009, *ilcaso.it*.

¹²³ Cfr. l'art. 117 TUB e Banca d'Italia, *Provvedimento del 29 luglio 2009, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 luglio 2015*, Sez. II, n. 8, in *bancaditalia.it*.

¹²⁴ A completamento di quanto si osserva nel testo, va peraltro aggiunto che in caso di contrasto genetico tra le previsioni del contratto (: capitale, tasso, durata, periodi e criteri di rimborso) e quelle contenute nel piano di ammortamento – inteso come riepilogo contabile, accordo esecutivo di dette previsioni – una linea interpretativa si richiama all'art. 1430 c.c., ossia alla rettifica dell'errore di calcolo e, se del caso, all'annullamento del contratto; cfr. Trib. Benevento, 19 novembre 2012, in *expartecreditoris.it*; M. SILVESTRI, G. TEDESCO, *op. cit.*, pp. 86-89; C. CAMARDI, *op. cit.*, n. 2.

umentano: i modelli positivi di soluzione del conflitto sono tributari di programmi di politica del diritto alternativi, che alimentano una dinamica di strappi e tensioni¹²⁵.

In quest'ottica va colto l'art. 1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014) che ha novellato l'art. 120, comma 2, TUB: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»¹²⁶.

La riforma si è mossa nel dichiarato obiettivo di «stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti “interessi composti” (o interessi sugli interessi)». Pur muovendo, ancora una volta, dal problema anatocistico nei rapporti di conto corrente, la nuova formulazione sembra valere, più in generale, per tutti i contratti di credito, mutui compresi. D'altro canto, la novella, «che per la prima volta tipizza l'improduttività degli interessi», è nata con l'intento di «mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore»; con la *voluntas legislatoris*, cioè, di «introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario»¹²⁷.

¹²⁵ Il tema dell'instabilità normativa del bancario è sviluppato da F. SARTORI, *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, cit., p. 569 ss.

¹²⁶ Tra i primi commentatori si vedano F. MAIMERI, *La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 7, 2014; V. FARINA, *Le recenti modifiche dell'art. 120 TUB e la loro incidenza sulla delibera CICR 9 febbraio 2000*, *ivi*, 10, 2014; A.A. DOLMETTA, *Sul transito dell'anatocismo bancario dal vecchio al nuovo regime*, 2015, *ilcaso.it*; ID., *Sopravvenuta abrogazione del potere bancario di anatocismo*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 3, 2015, p. 277 ss.; U. MORERA, G. OLIVIERI, *Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, TUB*, *ibidem*, p. 286 ss.; A. ANTONUCCI, *Divieto di anatocismo bancario: conflittualità e regole istituzionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 9, 2015, p. 725 ss.; C. COLOMBO, *L'anatocismo bancario tra legge di stabilità ed instabilità della legge*, in *Corriere giur.*, 8/9, 2015, p. 1079 ss.; B. PETRAZZINI, *Anatocismo bancario. Le clausole anatocistiche nei contratti bancari e il nuovo art. 120, comma 2, TUB*, in *Giur. it.*, 10, 2015, p. 2148 ss.; P. CARRIÈRE, *La fine dell'anatocismo (bancario?)*, in *Contratti*, 12, 2015, p. 1154 ss.

¹²⁷ I primi due passi sono tratti dalla Proposta di legge, 4 ottobre 2013, n. 1661, in camera.it > XVII Legislatura > Lavori > Attività legislativa > Progetti di legge > Atto Camera: 1661: Modifica all'art. 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di calcolo degli interessi (1661). Il terzo da Disegno di legge: S. 1120. – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di

In termini di politica del diritto la scelta è chiara.

Senonché la volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge¹²⁸. Da questo punto di vista, l'uso di espressioni anfibologiche nel testo della disposizione (= «interessi periodicamente capitalizzati»; «ulteriori interessi»; «successive operazioni di capitalizzazione») ha condotto l'autorità di vigilanza e la giurisprudenza pratica e teorica a dare indicazioni contraddittorie circa la legittimità o meno, a partire dal 1° gennaio 2014 (= entrata in vigore della riforma), dell'anatocismo nell'ambito dei rapporti bancari.

La Banca d'Italia ha cancellato dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di trasparenza ogni riferimento all'anatocismo, così come regolato dal plesso normativo composto dall'art. 120 TUB e dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000¹²⁹.

La giurisprudenza, al pari della dottrina, non ha ancora trovato una definitiva sistemazione: all'impostazione c.d. *self executing*, che attribuisce un ruolo assorbente alla precettività delle regole imperative poste dalla norma del TUB, si è contrapposta la tesi che ravvisa solo nella nuova Delibera CICR – mai pervenuta, se non in fase propositiva – il completamento della norma primaria e che, nell'attesa, elegge il vecchio regime a regolazione della materia¹³⁰.

stabilità 2014) (approvato dal Senato) (1865), in camera.it> XVII Legislatura > Lavori > Attività legislativa > Progetti di legge > Atto Camera: 1865: Servizio Studi 95/2 (19 dicembre 2013) Stabilità 2014. Sintesi del contenuto. Esame in Assemblea. A.C. 1865-A, p. 23.

¹²⁸ È noto, infatti, che i lavori preparatori non possono prevalere sulla «volontà oggettiva della legge», da tenersi distinta dalla «soggettiva volontà dei legislatori» (: *voluntas legis vs voluntas legislatoris*). Al più, ad essi lavori può essere attribuito valore sussidiario ai fini ermeneutici, sempre che consentano un'interpretazione compatibile con il dato oggettivo di legge. Cfr. Cass., 21 maggio 1973, n. 1455, in *Foro it.*, 1973, I, 2443; Cass., 7 aprile 1983, n. 2454, in *Mass. Giur. it.*, 1983, 639; Cass., 27 febbraio 1995, n. 2230, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 532. In dottrina, R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, p. 314, che tosto preso atto dell'orientamento giurisprudenziale richiamo conclude: «per decidere il significato dei testi normativi i lavori preparatori sono irrilevanti».

¹²⁹ Cfr. Banca d'Italia, Provvedimento del 15 luglio 2015. *Modifiche al Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche*, in *bancaditalia.it*. Nel testo delle Disposizioni aggiornate al 15 luglio 2015 non è più richiamata, tra le fonti normative che regolano la materia (§ 2), la Delibera CICR 9 febbraio 2000 su modalità e criteri per la produzione degli interessi anatocistici nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria. Mancano inoltre i riferimenti, da indicarsi nei fogli informativi delle operazioni di raccolta o di finanziamento (§ 3), alla «periodicità della capitalizzazione» e al «valore del tasso, rapportato su base annua, (...) tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».

¹³⁰ Per la prima scelta cfr., *ex multis*, App. Genova, 17 marzo 2014, in *dirittobancario.it*; Trib. Milano, 25 marzo 2015; Trib. Milano, 3 aprile 2015; Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Milano, 1 luglio 2015; Trib. Biella 7 luglio 2015, tutte in *ilcaso.it*; Trib. Milano, 13 luglio 2015, in *movimentoconsumatori.it*; Trib. Milano, 29 luglio 2015; Trib. Milano, 8 agosto 2015, entrambe in *ilcaso.it*; Trib. Cuneo, 10 agosto 2015, Trib. Milano, 1 ottobre 2015, in *movimentoconsumatori.it*; Trib. Roma, 20 ottobre 2015, in *dirittobancario.it*. Per simile approccio v. pure la decisione ABF

Le difficoltà di comporre il conflitto sono dovute principalmente alla struttura contraddittoria della norma. Il che, secondo una constatazione affiorata anche al livello dell'Arbitro Bancario Finanziario, sarebbe dovuto al «riferimento a interessi “periodicamente capitalizzati” – come a intendere che sull'importo capitalizzato maturano comunque ulteriori interessi» –, nonché al richiamo alla «pari periodicità nel conteggio degli interessi (cfr. lettera a), precisazione, questa, che sarebbe del tutto irrilevante se si dovesse concludere che il conteggio degli interessi debba essere fatto separatamente rispetto al conteggio delle poste dovute in via capitale»¹³¹.

Stabilire se l'improduttività degli interessi discenda direttamente dal disposto di legge o necessiti, per contro, di essere regolata (chiarita, anche) dal regolatore di secondo livello, è, a ben vedere, un nodo interpretativo che non può essere sciolto, almeno non soltanto, sul piano letterale delle parole. Si tratterebbe di una prospettiva miope, per lo più legata all'ideologia del giurista. L'accertamento del significato del termine giuridico “capitalizzazione” (= contabilizzazione, capitalizzazione semplice,

Collegio di Coordinamento, 8 ottobre 2015, n. 7854. Ancora su questa linea, in letteratura, V. FARINA, *Le recenti modifiche dell'art. 120 TUB e la loro incidenza sulla delibera CICR 9 febbraio 2000*, cit.; ID., *L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo. Il commento*, in *Contratti*, 10, 2015, p. 875 ss.; A.A. DOLMETTA, *Sul transito dell'anatocismo bancario dal vecchio al nuovo regime*, cit.; ID., *Sopravvenuta abrogazione del potere bancario di anatocismo*, cit., p. 277 ss.; P. FIORIO, *Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla bozza di deliberazione CICR*, in *Atti del convegno “Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia”*, 2015, *assoc.tu.it*, p. 91 ss.; A. STILO, *Dall'art. 120, comma 2, TUB alla proposta di Delibera CICR: verso il ritorno dell'anatocismo bancario?*, *ibidem*, p. 173 ss.; A. ANTONUCCI, *Divieto di anatocismo bancario: conflittualità e regole istituzionali*, cit., p. 734 ss.; F. PIPICELLI, *L'efficacia immediata delle modifiche apportate all'art. 120 TUB*, in *Atti del convegno “L'anatocismo tra passato e futuro: un quadro d'insieme”*, 2015, *ildirittodegliaffari.it*.

Per l'altra cfr. Trib. Cosenza, 27 maggio 2015; Trib. Torino, 16 giugno 2015; Trib. Siena, 4 agosto 2015; Trib. Torino, 5 agosto 2015; Trib. Bologna, 9 dicembre 2015; Trib. Bologna, 25 marzo 2016, tutte in *expartecreditoris.it*. In dottrina cfr. F. MAIMERI, *La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività*, cit.; U. MORERA, G. OLIVIERI, *Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, TUB*, cit., p. 286 ss.; G. MUCCIARONE, *La trasparenza bancaria*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, V, *Mercati regolati*, Milano, 2014, p. 689 ss.; C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, Roma, 2014, p. 97 ss.; ID., *L'anatocismo bancario tra legge di stabilità ed instabilità della legge*, cit., p. 1079 ss.; F. CIVALE, *Consultazione pubblica. Attuazione dell'art. 120, comma 2, TUB. Proposta di delibera CICR*, in *Atti del convegno “Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia”*, 2015, *assoc.tu.it*, p. 87 ss.; L. BONZANINI, *Appunti di relazione*, *ibidem*, p. 125; L. MARTINAT, *L'efficacia sospesa delle modifiche apportate all'art. 120 del TUB*, in *Atti del convegno “L'anatocismo tra passato e futuro: un quadro d'insieme”*, 2015, *ildirittodegliaffari.it*.

¹³¹ ABF Collegio di Coordinamento, 8 ottobre 2015, n. 7854. Per considerazioni non dissimili v., fra gli altri, C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, cit., p. 98. Il rispetto del principio di reciprocità “contabile” viene ricondotto a finalità di trasparenza dalla *Relazione riunione sezione 6.2.2014*, Tribunale di Milano, VI sezione civile, in *ildirittodegliaffari.it*.

capitalizzazione composta¹³²) non può quindi risolversi in una sterile disputa politica, destinata a rimanere senza vincitori né vinti.

Per coglierne la portata è necessario individuare la *ratio* della norma che, ripetendo con un'acuta dottrina, «intende assicurare il controllo dell'equilibrio nelle prestazioni, escludendo di esporre la clientela che utilizza quale forma di

¹³² Secondo la *Relazione riunione sezione 6.2.2014*, Tribunale di Milano, VI sezione civile, cit. il termine va inteso nel suo significato operativo di *contabilizzazione*: «verosimilmente l'espressione "capitalizzazione" è impropriamente usata come sinonimo di "conteggio", in quanto una capitalizzazione anche solo iniziale degli interessi conteggiati renderebbe inevitabile che sull'importo capitalizzato maturino ulteriori interessi; una definitiva esclusione dell'anatocismo sembra invece realizzabile solo se, alla concordata scadenza contabile periodica, si proceda separatamente al conteggio algebrico delle poste capitale, in entrata e uscita, e al conteggio algebrico degli interessi attivi/passivi maturati nel singolo periodo contabile, mantenendo anche nel prosieguo colonne di conteggio separate, per il capitale da un lato e per gli interessi dall'altro». In termini, Banca d'Italia, *Documento per la consultazione. Attuazione dell'art. 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*, in *bancaditalia.it*, p. 4; A. STILO, *Dall'art. 120, comma 2, TUB alla proposta di Delibera CICR: verso il ritorno dell'anatocismo bancario?*, cit., p. 159.

In altra variante il termine viene inteso nel senso matematico-finanziario di *capitalizzazione semplice*: «il termine "capitalizzazione" – secondo nozione di matematica finanziaria omogeneamente presente nella manualistica e nelle voci enciclopediche on line – si limita ad indicare il computo dell'accumulazione degli interessi maturati sul capitale iniziale, ma non individua un'unica operazione. Essa, infatti, si distingue, per quel che qui interessa, in capitalizzazione semplice o composta: la prima "avviene quando gli interessi via via maturati dal capitale non sono trasformati in capitale (non sono fruttiferi)", la seconda che invece "si ha quando gli interessi sono aggiunti al capitale divenendo fruttiferi, a intervalli di tempo costanti". Il legislatore ha fatto qui ricorso ad un'espressione propria della matematica finanziaria, adoperandola in relazione al tipico campo di applicazione di tale scienza. Se, nel linguaggio corrente, il vocabolo capitalizzazione assume diversi significati, anche in relazione al contesto, nella norma considerata esso è tecnicizzato, con ciò qualificandosi i vocaboli "che nell'ambito di una scienza o tecnica si specializzano, e in questa conservano solo una delle diverse accezioni che hanno nell'uso ordinario, ovvero adottano un senso più ristretto e meglio precisato di quello che hanno nell'uso ordinario". Il legislatore ha, quindi, scelto un linguaggio tecnicamente appropriato per sancire il divieto di tramutare la capitalizzazione semplice in capitalizzazione composta»; A. ANTONUCCI, *Anatocismo bancario, divieto, continuum di nullità, competenze istituzionali*, 2015, *associt.it*. V. pure ID., *Divieto di anatocismo bancario: conflittualità e regole istituzionali*, cit., p. 739; R. MARCELLI, *L'anatocismo, espunto dal Parlamento, riemerge nella Delibera CICR. Gli "accorgimenti della Banca d'Italia"*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, *associt.it*, p. 17; Trib. Biella 7 luglio 2015, cit.; Trib. Milano, 13 luglio 2015, cit.

A dare enfasi ulteriore a questo scenario, la tesi che intende l'espressione nel senso proprio di *capitalizzazione composta*: «il termine ha notoriamente una sua precisa valenza semantica, che è soltanto quella di "trasformare il risparmio in capitale", ovvero di "aggiungere a un capitale l'interesse fruttato dal medesimo»»; U. MORERA, G. OLIVIERI, *Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, TUB*, cit., n. 5.1, nt. 10. Nello stesso senso anche F. CIVALE, *Consultazione pubblica. Attuazione dell'art. 120, comma 2, TUB. Proposta di delibera CICR*, cit., p. 84; E. GIRINO, *Il nuovo (non) anatocismo bancario ovvero la quadratura impossibile di un cerchio sbilenco*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, *associt.it*, p. 226 ss.

finanziamento il contratto di apertura di credito in conto corrente ai rischi connessi alla regolazione di oneri finanziari eccessivi» (cfr. lettera b)¹³³.

Un'idea, dunque, idiosincratICA alla degenerazione del fenomeno legato alla produzione dei “frutti dai frutti”, e invero – complice, senz'altro, il protrarsi della grave fase recessiva – più radicale ancora del modello civilistico dell'istituto che ci viene consegnato dalla tradizione.

In questo senso è stato correttamente evidenziato che l'art. 120, comma 2, TUB novellato a far tempo dal 2014 «esaurisce, quale *lex specialis*, ogni profilo di disciplina dell'anatocismo, nei rapporti bancari, escludendo l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c.». Lo testimonia, a tacere di altre cose, la scelta del legislatore di non abrogare semplicemente il comma 2 dell'art. 120 TUB – togliendo così fondamento alla riserva di anatocismo bancario, in favore di una (ri)espansione della *lex generalis* di cui all'art. 1283 c.c. – ma di predisporre una norma *ad hoc* per regolare appositamente la materia¹³⁴.

Naturalmente, tutto ciò viene a tradursi – sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, che qui particolarmente interessa – nell'assegnare un peso

¹³³ F. SARTORI, *Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, cit., p. 215-216.

¹³⁴ La frase citata è di D. MAFFEIS, *Il nuovo art. 120 TUB e la proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, cit., p. 180. Tra gli altri cfr. F. SARTORI, *Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, cit., p. 215 ss.; M. DANUSSO, *Il nuovo art. 120 TUB e la proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, in *Atti del convegno “Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia”*, 2015, *assocutu.it*, p. 249; F. PIPICELLI, *L'efficacia immediata delle modifiche apportate all'art. 120 TUB*, cit., p. 12. Segue tale indirizzo anche ABF Collegio di Coordinamento, 8 ottobre 2015, n. 7854 nonché Trib. Milano, 3 aprile 2015, cit.; Trib. Milano, 1 luglio 2015, cit. Ne dà puntuale conferma Banca d'Italia, *Proposta di Delibera CICR*, cit.: «nelle operazioni indicate dall'art. 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi» (art. 3).

Una prospettiva di impianto antitetico a quella qui esposta ritiene che il divieto introdotto dalla legge di stabilità 2014 vada comunque contenuto nei (e temperato dai) limiti posti dall'art. 1283 c.c.: nel senso, in specie, ch'esso non possa intendersi come proibitivo, in assoluto, dell'anatocismo in ambito bancario. Cfr. in tal senso A.A. DOLMETTA, *Sopravvenuta abrogazione del potere bancario di anatocismo*, cit., p. 283; ID., *12 osservazioni sulla riforma dell'anatocismo bancario. A margine della proposta di Delibera CICR*, cit., p. 196; V. FARINA, *L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo*, cit., p. 878; P. FIORIO, *Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla bozza di deliberazione CICR*, cit., p. 93 e p. 102 ss.; L. BONZANINI, *Appunti di relazione, ibidem*, p. 125; A. STILO, *Dall'art. 120, comma 2, TUB alla proposta di Delibera CICR: verso il ritorno dell'anatocismo bancario?*, cit., p. 157.

Una terza visione – sostenuta, fra gli altri, da F. MAIMERI, *La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività*, cit., p. 8; E. GIRINO, *Il nuovo (non) anatocismo bancario ovvero la quadratura impossibile di un cerchio sbilenco*, cit., p. 229 – appare in sé stessa contraddittoria: la norma vieterebbe gli interessi composti *continui*, ma consentirebbe una loro *prima* (piena) capitalizzazione. Non si vede, in verità, per quale ragione le somme costituite da interessi scaduti di un capitale potrebbero fruttare una volta sola, e basta. In chiave critica v. F. PIPICELLI, *L'efficacia immediata delle modifiche apportate all'art. 120 TUB*, cit., pp. 12-13.

relativo, in sé modesto, all'intervento dell'autorità amministrativa cui fa riferimento l'art. 120 TUB¹³⁵. Ed è assai significativo, come espressione di tale tendenza, che in certe occasioni la giurisprudenza non ha esitato a disapplicare la Delibera CICR 9 febbraio 2000, che – in quanto atto regolamentare, legittimato da una norma abrogata – non ha certo la forza di superare una (successiva) disposizione di legge con essa incompatibile¹³⁶.

¹³⁵ Limitato, cioè, ad aspetti di carattere tecnico-contabile che non possono però condizionare l'interpretazione della legge.

¹³⁶ Cfr., con riferimento a contratti di conto corrente già in essere o da stipulare, Trib. Cuneo, 29 giugno 2015, cit.: «la modifica dell'art. 120 TUB ha reso inefficace e *inapplicabile* la delibera CICR del 9 febbraio 2000 che si fondava su una disposizione di legge abrogata e con oggetto difforme (la produzione di interessi sugli interessi, in luogo della formulazione oggi vigente che fa riferimento alla produzione di interessi nelle attività bancarie)» (corsivo aggiunto). Traspare tra le decisioni dell'Arbitro e traspare anche in letteratura l'idea che la Delibera CICR 9 febbraio 2000, a far tempo dal 1° gennaio 2014, non ha più alcuna valenza normativa. Le Corti (e anche l'ABF) ne potranno accertare cioè l'illegittimità sopravvenuta e disapplicarla incidentalmente *ex art.* 5 l. n. 2248/1865 all. E, per non conformità alla previsione di legge dettata dal novellato art. 120 TUB. Così in tal senso ABF Collegio di Coordinamento, 8 ottobre 2015, n. 7854; in dottrina V. FARINA, *Le recenti modifiche dell'art. 120 TUB e la loro incidenza sulla delibera CICR 9 febbraio 2000*, cit., p. 6 ss.; ID., *L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo. Il commento*, cit.; F. PIPICELLI, *L'efficacia immediata delle modifiche apportate all'art. 120 TUB*, cit., p. 3 ss.

Per un'indicazione di segno opposto (: ultrattività della Delibera CICR 9 febbraio 2000) v., peraltro, Trib. Torino, 5 agosto 2015, cit.; Trib. Bologna, 9 dicembre 2015, cit.; Trib. Bologna, 25 marzo 2016, cit.; F. MAIMERI, *La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività*, cit., pp. 8-9; U. MORERA, G. OLIVIERI, *Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, TUB*, cit.; L. MARTINAT, *L'efficacia sospesa delle modifiche apportate all'art. 120 del TUB*, cit.; i quali fanno leva, fra l'altro, sui seguenti argomenti:

- la necessità della deliberazione dell'autorità amministrativa perché la novella possa trovare concreta attuazione sarebbe esattamente in linea con la vicenda che introdusse l'anatocismo bancario a mezzo dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999, che trovò concreta attuazione soltanto a seguito della successiva Delibera CICR 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000 (cfr. sopra). Tuttavia, tale "parallelo" non ha alcuna ragion d'essere quando le norme di legge abbiano ad oggetto situazioni giuridiche diverse: la produzione di interessi composti introdotta dalla norma primaria giustifica una disciplina di dettaglio, destinata ad attuarla nella sua varietà di forme (del resto, la Delibera CICR 9 febbraio 2000 è ricchissima di precisazioni in tal senso rispetto al testo di legge); l'introduzione di un divieto assoluto non sembra richiedere, di contro, alcuna specificazione tecnica di carattere secondario che possa disciplinare in modo diverso il fenomeno (tant'è vero che la proposta di Delibera CICR, non riuscendo a regolamentare un qualcosa che non esisteva più, ha finito per regolare criteri tecnici, di fatto, ancora basati sulla pratica dell'anatocismo). Per conclusioni analoghe v. A. ANTONUCCI, *Divieto di anatocismo bancario: conflittualità e regole istituzionali*, cit.

- l'art. 161, comma 5, TUB secondo cui «le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo» attribuirebbe alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 la funzione di regolare i rapporti contrattuali con i clienti fino a che non sia varata la nuova deliberazione. E una tale norma avrebbe valenza sistematica/generale come dimostrerebbe, ad esempio, l'art. 2, comma 2, d.lgs. 72/2015: «Le delibere adottate dal CICR (...) ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385». Sennonché l'art. 161, comma 5, TUB ha una portata "storica" limitata alle (sole) disposizioni di legge abrogate con l'avvento del d.lgs. n. 385/1993, né pare sostenibile che il riferimento del d.lgs. n. 72/2015 possa assumere valenza generale, atteso che l'inciso sull'art. 161 TUB va inteso come mero

Più sospeso ed aperto rimane invece il discorso per il profilo di applicabilità della riforma a rapporti bancari diversi dalle operazioni in conto corrente. Ora, fermo restando che il disposto dell'art. 120, comma 2, TUB, ben potrebbe in ogni caso rivelarsi – sul piano del diritto applicato – norma applicabile anche ai mutui (nei fatti, l'*incipit* della norma tocca un punto che parrebbe deporre in tal senso: la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria)¹³⁷, quest'opzione non pare invero esente da perplessità¹³⁸.

Basta pensare, al riguardo, che la norma nutre il proposito di impedire un accumulo di interessi su interessi tanto più impattante e insidioso nella gestione delle operazioni in conto corrente rispetto a quella dei contratti di mutuo. Sì che occorre porsi l'interrogativo se tra le dette serie particolari – pur tutte interne alla riforma e non più regolate dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000, ormai caducata – venga a delinearsi un regime applicativo differenziato. A tutto voler concedere, dunque, la distinzione tra i due tipi (apertura di credito in conto corrente, mutuo) potrebbe al più risultare dall'applicazione dell'art. 120, comma 2, TUB all'una e dell'art. 1283 c.c. all'altro¹³⁹.

Il filo del discorso sin qui svolto condurrebbe a ritenere che venga a valere, *ratione temporis* (= dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile 2016, data di entrata in vigore

richiamo agli effetti prodotti sulla disciplina nel '93, lasciati impregiudicati dal decreto. Il che sembra confermato dal fatto che, diversamente ragionando, la prima parte dell'articolo sarebbe *inutiliter data*. In tal senso cfr. ABF Collegio di Coordinamento, 8 ottobre 2015, n. 7854; Trib. Cuneo, 10 agosto 2015, cit.; A.A. DOLMETTA, *Sul transito dell'anatocismo bancario dal vecchio al nuovo regime*, cit., p. 6.

¹³⁷ Arg. *a contrariis* da Trib. Udine, 2 aprile 2015, in *almaiura.it*: «nei rapporti regolati da contratti bancari stipulati *fino al 2013*, gli interessi dovuti in caso di mora si computano legittimamente con anatocismo sull'intera rata scaduta; ciò è consentito dall'art. 3 della delibera CICR 9/2/2000» (corsivo aggiunto).

¹³⁸ Cfr. ABF Collegio di Coordinamento, 8 ottobre 2015, n. 7854 circa l'ambito oggettivo di applicazione della norma, che sembrerebbe appuntarsi «solo sui rapporti gestiti in conto corrente, gli unici per i quali abbia un senso parlare di saldo debitore, e non in generale su ogni tipo di rapporto bancario»; analogamente, Trib. Siena, 4 agosto 2015, cit. che ritiene applicabile l'art. 3 Delibera CICR 9 febbraio 2000 ai mutui anche là dove si volesse considerare, per ipotesi, *self executing* la previsione dell'art. 120, comma 2, TUB dacché riferita ai soli rapporti in conto corrente.

¹³⁹ Per uno spunto in tal senso v. Banca d'Italia, *Proposta di Delibera CICR*, cit.: «per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile» (art. 1, comma 3). Ritengono quindi che la riforma dell'art. 120 TUB importi l'applicazione dell'art. 1283 c.c. ai rapporti di mutuo: P. FIORIO, *Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla bozza di deliberazione CICR*, cit., pp. 108-109; E. ASTUNI, *Osservazioni sulla proposta di Banca d'Italia di Delibera CICR ex art. 120 TUB*, in Atti del Convegno «Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia», 2015, *assoctu.it*, p. 142 ss.; A. STILO, *Dall'art. 120, comma 2, TUB alla proposta di Delibera CICR: verso il ritorno dell'anatocismo bancario?*, cit., p. 171.

dell'ultima riforma dell'art. 120 TUB, su cui v. *infra*), una lettura del dato normativo, come proibitiva *in toto* dell'anatocismo nel conto corrente (apertura in conto e figure similari comprese) e limitativa nel mutuo (ma pure nel *leasing*)¹⁴⁰. Se questo è vero, è anche chiaro, allora, che le operazioni in conto corrente e i prestiti con piano di rimborso rateale non esauriti, in ragione della loro durata, alla data di entrata in vigore della riforma (o conclusi nel nuovo regime), andrebbero “depurati” dagli interessi anatocistici *medio tempore* maturati.

Il problema, insomma, è rilevante: il rischio da mancato rispetto della norma – assunto, nell'operatività, dall'impresa bancaria sul modello base ABI¹⁴¹ – si

¹⁴⁰ D'altronde l'art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. decreto “competitività”) costituisce la cartina al tornasole: «[1] Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la *produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi* maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre. [2] Fino all'entrata in vigore della delibera CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)”, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. [3] La periodicità di cui al comma 2 dell'art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

La disposizione richiamata ha perso efficacia perché le Camere non hanno avuto la forza di convertire il decreto in legge: non per un accidente di percorso, ma nella consapevolezza politica che si trattava di *ripristinare* una forma di anatocismo bancario che avrebbe vanificato, sotto l'influenza della *lobby* bancaria, l'abolizione della capitalizzazione operata con la legge di stabilità 2014. Cfr., così, F. SARTORI, *Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, cit., p. 215-216. Valorizzano a fini interpretativi la mancata conversione in legge dell'art. 31 d.l. n. 91/2014 anche ABF Collegio di Coordinamento, 8 ottobre 2015; Trib. Milano, 25 marzo 2015, cit.; Trib. Cuneo, 29 giugno 2015, cit.; Trib. Milano, 1 luglio 2015, cit.; Trib. Biella 7 luglio 2015, cit.; Trib. Milano, 13 luglio 2015, cit.; Trib. Milano, 1 ottobre 2015, cit.; Trib. Roma, 20 ottobre 2015, cit. *Contra*, nel senso della sua ambivalenza/irrelevanza interpretativa, G. MUCCIARONE, *Anatocismo bancario: verso la fine?*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 3, 2016, pp. 2-3; Trib. Torino, 5 agosto 2015, cit.; Trib. Bologna, 9 dicembre 2015, cit. Per un commento e per una sintesi del dibattito politico sulla disposizione, cfr. F. MAIMERI, *La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività*, cit., p. 9 ss.

¹⁴¹ Cfr. ABI, *Lettera circolare. Prot. ULG/DSM70000459 del 21 febbraio 2014*: «si dovrebbe distinguere il momento dell'entrata in vigore della norma da quello della sua piena efficacia: sebbene dunque sia entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la norma di cui all'art. 120, comma 2, TUB potrà avere piena efficacia solo dal momento in cui il CICR emanerà il decreto applicativo in quanto, fino a quel momento, la stessa non sarebbe applicabile in assenza di precisi criteri operativi che indichino alle banche come procedere nel calcolo degli interessi»; il testo si legge in L.M. QUATTROCCHIO, G. QUARANTA, I. ASTORINO, *L'anatocismo sul piano tecnico e sotto il profilo storico-evolutivo*, in

manifesta, per sé, come esponenziale. Non rileva, cioè, per atti singoli o isolati (dove, appunto, il rischio è modesto), ma è dato dalla massa dei rapporti con la clientela: e, così, secondo un'indagine, ammonterebbe ad oltre quattro miliardi di euro¹⁴².

7.13. (Segue) *Prospettive di diritto costituzionale ed europeo*

Rimane ancora un ulteriore profilo, che è bene tenere separato dagli altri: quello delle ricadute sistemiche che un divieto assoluto di anatocismo potrebbe determinare a livello costituzionale e comunitario (*rectius*, europeo).

Sul primo dei detti versanti, il punto più delicato è costituito, indubbiamente, dalla disparità di trattamento tra le banche e i restanti creditori: le prime impedito nell'utilizzo dell'istituto anatocistico mentre i secondi ammessi a beneficiarne nei limiti stabiliti dall'art. 1283 c.c. Si trova, in proposito, evocato lo strumento dell'interpretazione costituzionalmente orientata per superare la scelta normativa del divieto radicale e rendere applicabile l'art. 1283 c.c. anche ai rapporti bancari gestiti in c/c¹⁴³. Ma la preoccupazione prospettica di un giudizio di incostituzionalità viene a trasparire incerta, attesa l'incomparabilità tra le due situazioni poste a confronto¹⁴⁴.

Non sembrano lasciare margini di incertezza gli ulteriori argomenti invocati a sostegno dell'illegittimità costituzionale della norma. Non quello riferito alla libertà di impresa, che verrebbe lesa dall'attribuire natura *self executing* all'art. 120 TUB: la mancanza della Delibera CICR non impedisce lo svolgimento dell'attività tipica, se non altro perché in assenza di norme tecniche gli intermediari sono liberi di adottare

ambito nazionale e sovranazionale, in *Atti del convegno "L'anatocismo tra passato e futuro: un quadro d'insieme"*, 2015, ildirittodegliaffari.it, p. 58.

¹⁴² Indagine, peraltro, limitata ai soli rapporti in conto corrente e che non considera il 2016: R. MARCELLI, *L'anatocismo espunto dal Parlamento, riemerge nella Delibera CICR. Gli "accorgimenti della Banca d'Italia"*, cit., p. 70; ID., *La ripetizione dell'indebito bancario: dimensione del fenomeno e problematiche applicative*, 2013, assocutu.it, p. 9.

¹⁴³ Cfr. V. FARINA, *L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo. Il Commento*, cit., che richiama un'interpretazione costituzionalmente orientata ex artt. 3, 41 e 47 Cost. Per avere il senso dell'importanza dei valori e dei principi costituzionali nell'interpretazione del diritto è d'obbligo un rinvio agli scritti di Pietro Perlingieri; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006; ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, Napoli, 2003; ID., *Le obbligazioni: tra vecchi e nuovi dogmi*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 83 ss.

¹⁴⁴ Esclude la irragionevolezza della scelta normativa per la non omogeneità delle situazioni poste a confronto Trib. Cuneo, 29 giugno 2015, cit. Ma cfr. anche A.A. DOLMETTA, *12 osservazioni sulla riforma dell'anatocismo bancario. A margine della proposta di delibera CICR*, cit., p. 196 per il quale – salvo estemporanee deviazioni del diritto pratico – la diversità di trattamento delle banche rispetto agli altri troverebbe giustificazione sul piano della protezione della clientela e della maggior professionalità richiesta alla impresa bancaria.

qualsiasi modalità operativa e contabile nel calcolo degli interessi e nella separata annotazione in conto¹⁴⁵. Non quello sulla tutela del risparmio, per i medesimi motivi: tra l'altro, il valore dei tassi attivi è sovente irrisorio cosicché anche in una costante situazione a credito del cliente gli effetti della capitalizzazione sono irrilevanti, e si manifestano pure evanescenti, posto che basta una scopertura di breve periodo per “erodere” i vantaggi della capitalizzazione a suo favore¹⁴⁶. Non quello relativo alla separazione dei poteri, che nell'intervento del giudice sulle modalità e i criteri di calcolo degli interessi vede una lesione della potestà normativa che la legge demanda a una diversa autorità tecnica, il CICR: invero, è da considerare che l'interpretazione della portata immediatamente precettiva dell'art. 120, comma 2, TUB rientra nella funzione giurisdizionale, ferma la scelta operativa delle tecnicità contabili dirette al conseguimento del risultato pratico imposto dalla norma¹⁴⁷.

Sul piano del diritto europeo le cose paiono più complicate, perché normative di rigore simili all'art. 120 TUB non ve ne sono. Nei principali Stati dell'Unione Europea la disciplina prevista in materia di anatocismo bancario o, più in generale, a livello commerciale è diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile (dove vi sono limiti più o meno incisivi alla pratica anatocistica)¹⁴⁸. E la soluzione adottata è tendenzialmente per la legittimità degli interessi composti¹⁴⁹.

¹⁴⁵ Vero è che la gamma delle tecniche utilizzabili non è infinita; e sembra contenibile, anzi, in poche e gestibili soluzioni. Cfr. in tal senso Trib. Milano, 1 luglio 2015, cit.; Trib. Milano, 29 luglio 2015, cit.; Trib. Milano, 1 ottobre 2015, cit. Per quanto parte della giurisprudenza abbia la cautela di precisare che il tempo concesso dal legislatore alle banche per l'adeguamento alla nuova normativa – in ipotesi: *self executing* – sarebbe stato irragionevolmente breve, ed esporrebbe la norma a giudizio di incostituzionalità: in relazione, naturalmente, al principio cardine fissato dalla Costituzione nel suo art. 3; in tal senso Trib. Torino, 16 giugno 2015, cit.

¹⁴⁶ Trib. Cuneo, 29 giugno 2015, cit. In dottrina non mancano coloro che sottolineano i riflessi negativi della norma sulla categoria dei correntisti consumatori (: minori entrate a causa della mancata capitalizzazione degli interessi attivi); cfr. U. MORERA, G. OLIVIERI, *Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, TUB*, cit.; F. MAIMERI, *Interessi e commissioni nei rapporti bancari. Il nuovo art. 120 TUB*, cit., p. 720. Peraltro, sempre in letteratura, si ipotizza una possibile (ma improbabile) previsione di patti in deroga alla legge, per consentire una capitalizzazione degli interessi attivi improntata al *favor clientis*; così C. COLOMBO, *L'anatocismo bancario tra legge di stabilità ed instabilità della legge*, cit.

¹⁴⁷ Trib. Milano, 29 luglio 2015, cit.; Trib. Milano, 1 ottobre 2015, cit.

¹⁴⁸ In via di prima approssimazione, IFF/ZEW, *Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG Internal Market and Services, Project No. ETD/2009/IM/H3/87*, U. REIFNER, S. CLERC-RENAUD, M. KNOBLOCH (submitted by), Brussel-Hamburg-Mannheim, 2010, p. 94 ss. I profili civilistici dell'istituto, anche in una prospettiva di diritto comparato, saranno esaminati nel capitolo secondo.

¹⁴⁹ Che la regola operativa del bancario nei principali Stati dell'Unione Europea (Germania, Austria, Francia, Belgio; ma v. anche Gran Bretagna) sia quella di una tendenziale ammissibilità degli interessi composti, soprattutto nelle operazioni in conto corrente, è constatato da A. FRIGNANI, *La*

Ragionando in questa specifica prospettiva, il discorso si misura, dunque, con i problemi variati che una norma di proscrizione viene materialmente a proporre sul Mercato unico del settore. Preso opportunamente atto che in materia gli enti creditizi dei principali Paesi UE possono esercitare in Italia le attività ammesse a beneficiare del mutuo riconoscimento (*e.g.*: «raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili» e «operazioni di prestito») allo stesso modo che nello Stato membro d'origine tramite la costituzione di succursali o mediante prestazione di servizi, va notato che emerge soltanto una via – quella della (in)compatibilità con disposizioni di legge di interesse generale dello Stato membro ospitante – per raggiungere una soluzione che non violi il principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi¹⁵⁰. Al fine di giustificare la norma di divieto la giurisprudenza si è richiamata tanto al *favor* per il correntista consumatore quanto al fatto che «l'anatocismo ha costituito in Italia una questione lungamente dibattuta, che ha dato luogo ad un enorme contenzioso giudiziario, con plurimi interventi normativi di segno diverso»¹⁵¹.

Si deve tuttavia rilevare che, se è pur vero che la tutela dei consumatori può rientrare tra le esigenze imperative che possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali, il divieto assoluto di anatocismo – anche ammesso che esso presenti alcuni vantaggi per il consumatore, posto che l'operatività a debito nel conto corrente è dovuta, per solito, all'utilizzo *imprenditoriale* della forma tecnica dell'apertura di credito – sembra andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.

Per quanto attiene, poi, alla preoccupazione di porre fine all'annosa *querelle* dell'anatocismo – ciò che giustificherebbe l'intervento del fattore legislativo, a tutela di interessi pubblici –, resta il fatto che esso costituisce una misura non proporzionata al raggiungimento di tale obiettivo. Ché gli strumenti idonei a risolvere la questione sono già presenti nell'ordinamento giuridico (per un cenno v. il n. 6; diffusamente v.

capitalizzazione degli interessi in alcuni paesi europei, in *Bancaria*, 10, 1999, p. 44 ss. Il tema sarà approfondito, in relazione ad ulteriori ordinamenti giuridici (Svizzera e Spagna), nel terzo capitolo.

¹⁵⁰ Il legislatore europeo ha chiarito questo profilo nei considerando (19) e (22) della Direttiva 2013/36/UE, cit. Cfr. altresì il considerando (19) della Direttiva 48/2008/CE. *Relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE*, là dove precisa, nell'ambito del credito al consumo, che «riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro abituale metodo di calcolo».

¹⁵¹ Nel primo senso cfr. Trib. Cuneo, 29 giugno 2015, cit.; Trib. Cuneo, 10 agosto 2015, cit.; nel secondo v. Trib. Milano, 1 luglio 2015, cit.; Trib. Biella, 7 luglio 2015, cit. Le decisioni vengono condivise anche da una parte della dottrina: V. FARINA, *L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo. Il commento*, cit.; A. STILO, *Dall'art. 120, comma 2, TUB alla proposta di Delibera CICR: verso il ritorno dell'anatocismo bancario?*, cit., p. 164.

infra, il terzo capitolo), e l'intervento giudiziale e/o legislativo sul dato positivo non aiuta a risolvere nessun problema né logico, né pratico.

Se quanto precede è corretto¹⁵², sembra ragionevole affermare che l'art. 120, comma 2, TUB non possa trovare (valida) applicazione in relazione alle attività degli operatori "comunitari" ammesse al mutuo riconoscimento in Italia¹⁵³. Sorge, allora, il dubbio che questa normativa non possa applicarsi nemmeno agli intermediari italiani, perché frutto – altrimenti – di una irragionevole *reverse discrimination*¹⁵⁴.

In sostanza, la materia propone una realtà alquanto complessa e articolata, nonché piena di tormenti. Pensare che la legge di stabilità del 2014 potesse sortire «effetti positivi deflattivi (...) sul contenzioso che si produce, ormai più che copioso, su tali problematiche» è una mistificazione¹⁵⁵. La soluzione offerta non ha arginato (ma stimolato) un contenzioso che appare essere inarrestabile, come dimostrato dalla casistica giurisprudenziale e dalla fiorente letteratura successiva alla riforma.

¹⁵² È appena il caso di precisare che tutto quanto detto nel testo segue la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, per la quale una restrizione delle libertà fondamentali è giustificabile qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, e purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito non andando oltre quanto necessario per il raggiungimento dello stesso; cfr., tra le altre, le decisioni: 4 luglio 2000, causa C-424/97, *Haim*; 9 marzo 1999, causa C-439/99, *Centros*; 5 ottobre 2004, causa C-442/02, *CaixaBank*; tutte reperibili in *curia.europa.eu*.

¹⁵³ Il reciproco riconoscimento è uno dei principi fondamentali del Mercato unico. Con la sua applicazione non vi è necessità di armonizzare le leggi nazionali. Né sul punto la Corte europea, con la sentenza 19 luglio 2012, causa C-591/10, *Littlewoods Retail*, sembra aggiungere alcunché di sostanziale, limitandosi ad attribuire all'ordinamento interno di ciascuno Stato membro stabilire se gli interessi applicabili sul montante (indebita iva corrisposta in violazione del diritto UE) debbano essere semplici o composti. Nella specie, si deve rilevare che il richiamo di detta *ratio decidendi* – in assenza di disciplina dell'Unione (v., ad esempio, art. 11, comma 2, Regolamento CE n. 794/2004 in materia di interessi da applicare nel recupero degli aiuti di Stato: «il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi»; v. pure sentenza 3 settembre 2015, causa C-89/14, *A2A SpA*) – esige pur sempre che siano rispettate le norme del TFUE e i principi generali dell'ordinamento giuridico "comunitario".

¹⁵⁴ Cfr. F. MAIMERI, *La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività*, cit., p. 3 e pp. 11-12; L. BONZANINI, *Appunti di relazione*, cit., p. 124. Va pure detto, secondo un diverso approccio, che la soluzione di applicare agli intermediari europei che operano in Italia – sia attraverso la costituzione di filiazioni sia in regime di libera prestazione di servizi – la disciplina che vieta *tout court* l'anatocismo nel settore creditizio ostacolerebbe l'accesso (o la permanenza) sul mercato italiano delle banche europee determinando, perciò, anche sotto questo profilo, una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi; cfr. P. FERSINI, G. OLIVIERI, *Capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta*, in Atti del Convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia", Roma 16 ottobre 2015, *associt.it*, p. 189; in tal senso anche la lettera del giugno 2015 inviata da Jonathan Faull, Direttore Generale la stabilità finanziaria della Commissione Europea, all'ambasciatore italiano presso l'Unione Europea, il cui testo si legge a stralci nella Risoluzione 7-00852 approvata dalla VI Commissione Permanente Finanze. *Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela della clientela* (8-00154), in *documenti.camera.it > pdf > 2015/11/25*.

¹⁵⁵ Così la Proposta di legge, 4 ottobre 2013, n. 1661, cit.

In un contesto normativo che risulta così organizzato (con un diritto bancario “intertemporale” improntato ad una logica del divieto di anatocismo; da ultimo infatti è sopraggiunta una nuova legge, v. *infra*) può non essere inopportuno precisare che i margini di intervento del legislatore per una gestione *ex post* su detta vicenda sono davvero ridotti. Peraltro, l'impressione è di taglio negativo: il nodo della retroattività – già incontrato, per ben due volte, in materia (cfr. *supra* in. 7.6 e n. 7.10) – sembra sbarrare ogni ipotetica “sanatoria” della scelta normativa arretrata¹⁵⁶.

La vicenda andrà risolta in applicazione delle individuate regole (come sopra intese), per proprio conto discutibili e di frammentaria applicazione.

Il che non può non implicare incertezze, e per la collettività costi e disagi.

7.14. L'art. 17-bis della l. 8 aprile 2016 n. 49 e l'ultima riforma dell'art. 120, comma 2, TUB verso un modello di compromesso: una valutazione d'insieme alla luce della Delibera CICR 3 agosto 2016

Negli attuali fatti normativi, preannunciati da più segni di cambiamento¹⁵⁷, il bancario annovera una nuova serie normativa di anatocismo: l'art. 120, comma 2,

¹⁵⁶ Nell'ottica del testo v. per tutti A. STILO, *Dall'art. 120, comma 2, TUB alla proposta di Delibera CICR: verso il ritorno dell'anatocismo bancario?*, cit., p. 176.

¹⁵⁷ Contestualmente alla mancata conversione in legge dell'art. 31 del d.l. n. 91/2014 (cfr. sopra, nota 140) è stato approvato un Ordine del Giorno 9/02568-AR/013, in *camera.it > Camera dei deputati > Lavori > Resoconti > Resoconti dell'Assemblea > Dettaglio dei resoconti > Documenti di seduta 6 agosto 2014*, il quale rileva che «il comma 2 dell'articolo 120 del TUB così come novellato (nel 2013) risulta (...) di difficile interpretazione e (...) non prevede una propria disposizione di entrata in vigore, né una specifica disciplina transitoria»; rilevato inoltre che «le criticità sulla concreta applicabilità della capitalizzazione degli interessi, dovute al tenore letterale del citato comma, hanno (...) impedito al CICR di emanare la delibera prevista dalla stessa norma»; impegnava il Governo «a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da allineare l'Italia alle prassi internazionali, correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa e aumentare la trasparenza dei tassi per i clienti, prevedendo che la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento (nei limitati casi ammessi dal CICR) non possa avvenire con periodicità inferiore all'anno».

Nel frattempo, Banca d'Italia, posta di fronte alle ambiguità del novellato art. 120 TUB, con il *Documento per la consultazione e la proposta di Delibera CICR* del 24 agosto 2015, ha riconosciuto, in prima battuta, che scopo della norma è quello «(...) di stabilire “l'improduttività degli interessi composti”», e che, quindi, «nelle operazioni [di raccolta e di erogazione del credito] gli interessi maturati non possono produrre interessi» (art. 3). A parte la chiosa, in realtà, la Banca d'Italia introduceva, sotto spoglie (poco) nascoste, una forma di anatocismo modellata sull'art. 31 del d.l. n. 91/2014. Lo schema proposto era chiaro: gli interessi creditori e debitori sono contabilizzati con la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno (: 31 dicembre), separatamente rispetto alla sorte

TUB come sostituito dall'art. 17-*bis* della legge 8 aprile 2016, n. 49. «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su

capitale (art. 4, commi 2 e 3). Decorsi sessanta giorni dalla (comunicazione della) separata contabilizzazione, gli interessi registrati divengono esigibili (art. 4, comma 4, prima parte). Il cliente ha quindi due mesi di tempo per pagare gli interessi maturati nell'anno precedente: o mediante fondi (: versamenti in contanti, rimesse, bonifici, ecc.) accrediti sul conto e "stornati" a tal fine da contratto (art. 4, comma 5), ovvero mediante addebito in conto, autorizzato dal cliente, da considerarsi sorte capitale produttiva a sua volta di ulteriore interessi (art. 4, comma 4, seconda parte). Anche a causa delle critiche ricevute in fase di consultazione la proposta di Delibera CICR non è stata tradotta in un concreto atto amministrativo; cfr. sul punto i contributi raccolti negli Atti del Convegno "*Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia*", 2015, *assoctu.it*.

Successivamente, in data 25 novembre 2015, la VI Commissione Permanente (Finanze) ha approvato la Risoluzione 7-00767: *Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario* (8-00155), in *documenti.camera.it > pdf > 2015/11/25*, che, da un parte, rilevava come la proposta di Delibera avanzata da Banca d'Italia «ponendosi in evidente contrasto con la volontà del legislatore deve, anche in rispetto al principio di gerarchia delle fonti del diritto, essere rigettata, consegnando così finalmente al nostro Paese una normativa chiara e inequivoca in materia e che non possa esporsi al rischio di continui ricorsi all'autorità giudiziaria»; e, dall'altra, impegnava «il Governo ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché sia confermata un'interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere». Lo stesso giorno è stata approvata pure la Risoluzione 7-00852: *Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela della clientela* (8-00154) che sollecitava una pronta emanazione della Delibera attuativa del novellato art. 120 TUB.

Di poi, in data 25 marzo 2016, è stato presentato il d.d.l. n. 1849: *Disposizioni per l'abolizione dell'anatocismo bancario*, in *senato.it*, che premessa «la necessità di contrastare in maniera definitiva il fenomeno dell'anatocismo bancario, generato dalla capitalizzazione degli interessi, sia passivi che attivi, relativi ai conti correnti e ai conti in pagamento»; preso atto «del disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria, circostanza che non consente di determinare in maniera diretta e incontrovertibile se, a tutt'oggi, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso»; rilevato che «sia dunque compito del legislatore sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità, chiudendo in maniera definitiva la "questione anatocismo"» prevedeva di sostituire nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB: *i)* specificando l'arco temporale in cui si doveva attuare la medesima periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi (: periodicità non inferiore ad un anno); *ii)* introducendo alla lett. b) «il concetto di "contabilizzazione" dell'interesse che sostituiva quello di "capitalizzazione", dissipando qualsiasi dubbio interpretativo riguardo l'applicazione di interessi su interessi (ora esplicitamente esclusa), creato dalla precedente formulazione della norma». Viepiù il disegno di legge assicurava continuità applicativa alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 «in attesa della circolare del CICR, postulata dall'art. 120, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385». Prevedeva infine che l'«adeguamento dei contratti esistenti avven[isse] in un arco temporale di sei mesi, senza contemplare alcuna retroattività nell'applicazione della norma». Il d.d.l. è stato tuttavia ritirato.

carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo»¹⁵⁸.

Non è certamente questa la sede adatta per affrontare le tante problematiche, anche tecniche, che quest'ultimo intervento legislativo – attuato con la recentissima Delibera CICR 3 agosto 2016 – viene a proporre. Si pensi, ad esempio: *i*) all'ambito oggettivo di applicazione della norma, che dovrebbe – a quanto pare di capirsi, almeno – regolare non soltanto l'operatività dei conti correnti (apertura di credito *et similia* comprese), ma anche quella di mutui e *leasing*¹⁵⁹; *ii*) alla tempistica con cui la norma va applicata, che – quantomeno per le prescrizioni di base di cui alle lettere a) e b) dell'art. 120, comma 2, TUB – sembra sufficientemente caratterizzata per essere *self executing*, a partire dal 15 aprile 2016 (= entrata in vigore della legge)¹⁶⁰; *iii*) alle modalità di transito dei rapporti pendenti, che dovrebbero passare per una rinegoziazione della clausola di capitalizzazione, specialmente per quanto riguarda

¹⁵⁸ Un primo commento sulla riforma si legge in F. CIVALE, *L'art. 120 del TUB versione 2016: il "valzer" degli interessi nei rapporti bancari*, sez. approfondimenti, 2016, dirittobancario.it; V. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, in *Contratti*, 7, 2016, p. 705 ss.; per qualche accenno v. L.M. QUATTROCCHIO, V. BELLANDO, R. MONCHIERO, *La vita travagliata dell'anatocismo bancario e il suo (definitivo) approdo legislativo*, 2016, ildirittodegliaffari.it; R. MARCELLI, *Anatocismo e capitalizzazione. I promessi sposi sono convolati a nozze: con il nuovo art. 120 TUB si "scardina" il presidio dell'art. 1283 c.c.*, 2016, ilcaso.it.

¹⁵⁹ Cfr. V. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, cit. per il quale «il legislatore ha inteso nella prima parte delle lett. b) fare riferimento agli interessi debitori in genere, senza limitazione ai rapporti di conto corrente e di conto pagamento, di cui alla precedente lett. a). Sono quindi ricompresi nel divieto tutti i contratti bancari generatori di interessi e quindi anche i mutui ed i finanziamenti di qualsiasi genere, rispetto ai quali, peraltro, non è configurabile la maturazione di interessi "creditori", ma di soli interessi debitori. Ciò peraltro risulta confermato appunto dal richiamo letterale operato ai "finanziamenti a valere su carte di credito"». Nello stesso senso, C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, in E. CAPOBIANCO (a cura di), *I contratti bancari*, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2016, p. 506.

¹⁶⁰ Ad analoghe conclusioni giunge V. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, cit. Diversamente, l'art. 5, comma 1, della Delibera CICR 3 agosto 2016 prevede che gli intermediari applichino la nuova regolamentazione a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016.

l'autorizzazione segnata dalla lettera b) n. 2 dell'art. 120 TUB, essendo inadatto il meccanismo predisposto dall'art. 118 TUB a modificare una clausola che nel regime previgente (*i.e.*: quello della legge di stabilità 2014) parrebbe da considerarsi nulla¹⁶¹.

Nondimeno, un dato sembra meritare una particolare sottolineatura: lo scarto temporale fra liquidazione ed esigibilità degli interessi è pensato in funzione del pagamento degli oneri maturati, in modo tale da evitare (= pagamento integrale) o alleggerire (= pagamento parziale) l'anatocismo, *sub specie* di capitalizzazione¹⁶².

Un primo rilievo in questa direzione è ovvio: nei primi due mesi di ogni anno, se previsto in contratto, le rimesse in entrata sul conto affidato sono impiegate per estinguere il debito da interessi, evitando al cliente l'inadempimento nel momento di esigibilità previsto dalla legge (= 1° marzo di ciascun anno). Per altro verso, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito in c/c degli interessi annualmente maturati e non (ancora) estinti, a valere dal momento della scadenza. L'impostazione non è, per la verità, nuova trattandosi di una forma di anatocismo che differisce da quella "storica" esclusivamente per il periodo di computo¹⁶³.

¹⁶¹ Il *ius variandi* di cui all'art. 118 TUB è utilizzabile solo per modificare clausole preesistenti, e non per introdurre di nuove; per tutti, A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 188; v. anche le decisioni ABF Napoli, 2 aprile 2010, n. 192; ABF Napoli, 28 aprile 2010, n. 300; ABF Milano, 10 novembre 2010, n. 1298; ABF Napoli, 28 febbraio 2011, n. 396. Cfr. però l'art. 5, comma 2, della Delibera CICR 3 agosto 2016 che prevede, per i contratti soggetti all'applicazione degli artt. 118 e 126-*sexies* TUB, la possibilità di introdurre clausole conformi all'art. 120, comma 2, TUB sulla base di un presupposto "giustificato motivo". Per la clausola che consente il pagamento del debito da interessi con gli accrediti in conto è comunque necessario acquisire il consenso del cliente. Da altra visuale, V. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, cit. esclude che il passaggio dal divieto di anatocismo *ex lege* di stabilità 2014 alla capitalizzazione minima annuale possa avvenire automaticamente *ex art.* 1339 c.c., in relazione all'art. 1419 c.c.

¹⁶² Secondo quanto osservato da Banca d'Italia, *Documento per la consultazione*, cit., p. 4: «in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente (diversamente, sarebbe da subito esposto ad azioni giudiziarie e al pagamento del tasso di mora)».

¹⁶³ Come chiarito da Banca d'Italia, *Documento per la consultazione*, cit., p. 5 in relazione ai commi 4 e 5 della Proposta di Delibera CICR dell'agosto 2015 (sostanzialmente analoghi ai commi 5 e 6 della Delibera CICR 3 agosto 2016) si tratta di accorgimenti per agevolare l'estinzione del debito da interessi. Quanto al primo, la Vigilanza chiarisce che «se previsto nel contratto, le rimesse (ad es. un bonifico) "in entrata" sul conto (affidato) del cliente debitore [sono] direttamente "stornate" dalla banca ed impiegate per estinguere il debito da interessi», anche se poi, inspiegabilmente, nella lettera della Delibera il meccanismo non opera per i primi due mesi ma soltanto a partire dal momento in cui gli interessi divengono esigibili (1° marzo di ciascun anno e comunque trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste dagli artt. 119 e 126-*quater* TUB). Una simile previsione negoziale – traducendosi in un'imputazione delle rimesse in conto agli interessi prima che al capitale – supera l'orientamento giurisprudenziale consolidato per cui l'applicazione dell'art. 1194 c.c. presuppone la c.d. "doppia esigibilità": sia del capitale, che degli interessi; v., in generale, F. DELL'ANNA MISURALE, G. DELL'ANNA MISURALE, *La Corte d'Appello di Milano apre all'applicazione dell'art. 1194 c.c. nel ricalcolo del dare avere nei rapporti di conto corrente*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 3, 2016; R. MARCELLI, *Le due facce della prescrizione. Nella capitalizzazione degli interessi si cela una*

Infine – in assenza di accrediti nel periodo considerato e/o di autorizzazione all’addebito in conto – il debito da interessi entra automaticamente in mora *ex art.* 1219, secondo comma, n. 3 c.c., atteso che la lettera b) dell’art. 120, comma 2, TUB fa salva l’applicazione degli interessi moratori, che andranno contabilizzati a parte. Un’analoga impostazione sembra valere anche per i prestiti con piano di rimborso rateale, rispetto ai quali gli interessi di mora vanno calcolati sull’intera rata scaduta e registrati su conto separato¹⁶⁴.

Per concludere il discorso, rimane, infine, da osservare che – a fronte della tradizionale libertà delle parti nella determinazione del tempo di esigibilità degli interessi – la fissazione di un termine inderogabile (annuale) di capitalizzazione è situazione che di per sé opera a favore dell’interesse del cliente (offrendo, invero, un criterio di regolazione degli interessi un po’ più favorevole) e che pure si manifesta sintonica con il “paternalismo” della legislazione bancaria dell’ultimo periodo¹⁶⁵.

mistificazione, 2016, *ilcaso.it*, p. 9 ss. Con riguardo al secondo, Banca d’Italia precisa che «il cliente e la banca possono pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi)». La Delibera CICR 3 agosto 2016 puntualizza che l’autorizzazione all’addebito può avvenire anche prima del decorso del termine di esigibilità degli interessi, in deroga al requisito della «convenzione posteriore alla scadenza» dell’art. 1283 c.c., con l’ulteriore nota che detta «autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo».

¹⁶⁴ V. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell’anatocismo bancario*, cit.; C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, in E. CAPOBIANCO (a cura di), *I contratti bancari*, cit., p. 506; D. MAFFEIS, *La nuova disciplina dell’anatocismo alla luce della delibera CICR. Scopo e ambito di applicazione della nuova normativa*, in Atti del Convegno “*La nuova disciplina dell’anatocismo alla luce della delibera CICR*”, 2016, *dbpremium.dirittobancario.it*; A.U. PETRAGLIA, *Delibera CICR Agosto 2016 e anatocismo: prime riflessioni interpretative e operative in materia di finanziamenti a medio e lungo termine*, 2016, in *dirittobancario.it* secondo cui agli interessi di mora si applicano le disposizioni generali del codice civile, ma non l’art. 1283 c.c. in quanto derogato dall’art. 120, comma 2, TUB (v. anche l’art. 3, comma 2, della Delibera CICR 3 agosto 2016). Di contrario avviso, invece, E. ASTUNI, *Il rischio di elusione del divieto di anatocismo*, in Atti del Convegno “*La nuova disciplina dell’anatocismo alla luce della delibera CICR*”, cit.; e F. QUARTA, *Anatocismo nei finanziamenti: nessuna generalizzata deroga all’art. 1283 c.c. a seguito del decreto CICR*, in *Riv. dir. banc.*, *dirittobancario.it*, 11, 2016. La tenuta di una doppia contabilità non è sconosciuta al diritto comparato. Significativo in tal senso il § 497 Abs 1 e 2 BGB che si riporta per agevole lettura: «se il mutuatario è in mora con i pagamenti dovuti in base al contratto di mutuo del consumatore deve corrispondere gli interessi sulla somma dovuta ai sensi del § 288 Abs 1. Nel singolo caso, il mutuatario può provare un danno maggiore o il mutuatario un danno minore. Gli interessi maturati dopo l’entrata in mora sono contabilizzati su un conto separato e non possono essere inglobati in un conto corrente assieme all’importo dovuto o unitamente ad altri crediti del mutuatante. Con riferimento a tali interessi vale il § 289 Satz 2, con la precisazione che il mutuatante può chiedere il risarcimento del danno soltanto fino al massimo del tasso di interesse legale». Per un’ottima illustrazione, si veda P. BÜLOW, M. ARTZ, *Verbraucher kreditrecht*, München, 2011, p. 493 ss. ove si distingue, per l’appunto, il conto per gli interessi («*Zinskonto*») da quello per le restanti posizioni («*Leistungsrückstandskonto*»).

¹⁶⁵ Per sua natura, questo tema si presterebbe a più attenta riflessione. Ai nostri fini è sufficiente evidenziare che la normativa relativa ai contratti bancari lascia sempre meno spazio all’autonomia

8. *Tassonomia e articolazione dell'indagine*

Così fissato nei suoi termini esatti, il quadro di riferimento per lo svolgimento del discorso appare tracciato. Il tema si articola sui due livelli dell'istituto e riflette la diversa impostazione tra anatocismo civile e anatocismo commerciale (= bancario).

Quanto al primo livello lo schema di ragionamento appare lineare e coerente con l'apparato concettuale utilizzato tradizionalmente per spiegare il modello, che, come si è avuto modo di ricordare, ammette in linea di principio che gli interessi possano produrre ulteriori interessi quando siano scaduti, ma esclude una possibilità di decorrenza automatica richiedendo che gli stessi siano *dovuti per almeno sei mesi*, e che vi sia una *domanda giudiziale* o una *convenzione posteriore* alla scadenza.

Il secondo asse muove dalla categoria degli *usi contrari*, che si è sviluppata in maniera deviata in Italia, creando solo confusione sul piano teorico. Muovendosi su questa linea il tema si infrange con quello della tutela del debitore contro forme di indebitamento non sostenibili. Dato per assunto che l'anatocismo è semplicemente un istituto che sanziona forfetariamente il danno da inadempimento di un obbligazione pecuniaria (= mancato pagamento degli interessi), ovvero remunera l'utilizzo di un prestito oneroso (= utilizzo di un capitale altrui per il pagamento degli interessi) ne discende, come logico corollario, che l'ordinamento giuridico non dovrebbe limitare la libertà delle parti fintantoché, nell'angolatura del riscontro, il "prodotto" si riveli adeguato alle capacità di rimborso del debitore e gli interessi perseguiti con l'atto di autonomia siano meritevoli di tutela. Nel tentativo di offrire soluzione al problema così delineato, lo strumento di controllo della vicenda negoziale appare costituito dalla clausola madre di *buona fede oggettiva*: l'indagine mirerà a ricostruire le diverse regole "figlie" configurabili nell'ordinamento vigente

negoziale, anche per quanto concerne il contenuto propriamente economico dell'atto. In prima battuta viene in rilievo l'art. 117-*bis* TUB che fissa il carico della commissione di affidamento nel massimo dello 0,5% per trimestre sull'accordato a disposizione del cliente. Pure vengono in risalto gli artt. 40, 120-*ter* e 125-*sexies* TUB che, nella loro frammentarietà, regolano nell'*an* e nel *quantum* il compenso per l'estinzione anticipata dei finanziamenti. Non mancano ulteriori disposizioni: così, ad esempio, gli artt. 120-*bis* e art. 126-*septies* TUB sulla gratuità del recesso anticipato del cliente per una serie di contratti bancari; l'art. 120-*quater* TUB relativo alla gratuità delle operazioni di portabilità dei mutui; l'art. 126-*novies* TUB che prevede una «commissione adeguata» per il rimborso anticipato da parte del cliente delle somme impiegate in moneta elettronica. Sul punto, A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 157 ss.; v. inoltre R. ALESSI, *Squilibrio negoziale e interventi normativi nei contratti bancari*, in G. VETTORI (a cura di), *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002, p. 359 ss.

CAPITOLO I

in risposta all'utilizzo sperequativo dell'anatocismo, tanto nell'aspetto informativo che negli sviluppi come problema di merito sostanziale. Con riferimento a queste regole, l'analisi si soffermerà: *i)* sui doveri d'informazione, *ii)* sull'adeguatezza delle operazioni di credito, *iii)* sulla meritevolezza degli interessi concretamente perseguiti da clausole negoziali, *iv)* sull'equilibrio del complesso del carico economico.

CAPITOLO SECONDO

L'ANATOCISMO IN MATERIA CIVILE

1. Introduzione al tema dell'anatocismo in materia civile

Gli studiosi del diritto civile, propensi ad occuparsi delle condizioni per dar luogo a valido anatocismo, hanno preso in considerazione i limiti all'esercizio di tale diritto del creditore funzionali ad assicurare al debitore un "freno" alla possibilità di una piena ed incondizionata fruttuosità degli interessi¹.

Si tratta delle condizioni che l'art. 1283 c.c., in ciò seguendo una costante tradizione, ha posto alle parti (e nel quadro) dei rapporti di credito: quelle condizioni *imperative e necessarie* che devono, per l'appunto, sussistere affinché gli interessi dei capitali possano essere resi produttivi di ulteriori interessi². Non solo. In questa

¹ L'idea che l'anatocismo sia in linea di principio vietato è ricorrente: cfr. MM. AUBRY, G. RAU, *op. cit.*, p. 180; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 775; per la giurisprudenza v. di recente Trib. Roma 28 aprile 2010, in *leggiditalia.it*: «l'art. 1283 c.c., prevedendo che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza *pone espressamente il divieto di anatocismo*»; corsivo di chi scrive. A ben considerare, però, un simile impianto concettuale sconta pesantemente l'eredità della storia che ci viene consegnata dal *jus commune* (cfr. sopra il primo capitolo, al n. 2). Il superamento del pensiero tradizionale trova conferma nella dottrina più illuminata: l'anatocismo è dunque, in massima, lecito, e l'analisi dei lavori preparatori dei codici moderni non lascia alcun dubbio su questo punto. Con riferimento all'esperienza francese, M. DURANTON, *op. cit.*, p. 483; E. COLMET DE SANTERRE, *op. cit.*, p. 107; F. LAURENT, *op. cit.*, p. 308; nella nostra dottrina, E. COLAGROSSO, *op. cit.*, p. 88; D. SINESIO, *op. cit.*, p. 80; G. LA ROCCA, *op. cit.*, pp. 214 e 224. Nel medesimo ordine di idee, sottolineando che il patto di anatocismo è manifestazione dell'autonomia privata *ex art. 1255 Código civil*, J. SANTOS BRIZ, *Panorámica general de las cuestiones relacionadas con los diversos intereses y su régimen jurídico*, in *Revista de Derecho Privado*, 80, 1996, p. 550; M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 28. Il riconoscimento che la legge limita l'autonomia privata in materia di interessi composti si rinviene anche in Germania (K. SCHMIDT, *Kontokorrent und Zinseszinsverbot*, cit., p. 127; ID., *Das "Zinseszinsverbot". Sinnwandel, Geltungsanspruch und Geltungsgrenzen*, in *JZ*, 23-24, 1982, p. 830), dove pure rimane dominante la lettura che assegna un ruolo assorbente alla rubrica del § 289 BGB (: «*Zinseszinsverbot*») in termini di divieto anatocistico. Anche il nuovo diritto europeo delle obbligazioni parla di «*right to claim accrued interest*», *Principle, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Fram of Reference (DCFR)*, III, C. VON BAR, E. CLIVE (edited by), Munich, 2009, p. 2468.

² Pare, d'altro canto, arduo negare che le restrizioni alla libertà di anatocismo abbiano carattere di ordine pubblico: nella letteratura francese, F. LAURENT, *op. cit.*, p. 314; MM. AUBRY, G. RAU, *op. cit.*, p. 180; G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, p. 568; M. PLANIOL, G. RIPERT, *Traité pratique de droit civil français*, VII, *Les obligations*, Paris, 1954, p. 218; G. MARTY, P. RAYNAUD,

prospettiva, l'art. 1283 c.c. si configura come argine dell'art. 1282 c.c. secondo cui «i crediti liquidi ed esigibili di denaro producono interessi di pieno diritto» e che, in mancanza della prima disposizione, troverebbe piana applicazione anche per il debito di interessi³.

Lo stesso principio di fruttuosità del denaro, che riecheggia all'art. 1282 c.c., non risulta, allora, negato alla radice dall'art. 1283 c.c., in quanto la produzione di interessi composti rimane solo subordinata: *i*) alla scadenza degli interessi primari per almeno sei mesi; *ii*) alla proposizione di domanda giudiziale o, in alternativa, alla convenzione posteriore alla scadenza mentovata.

All'analisi di tali aspetti saranno dedicati i paragrafi successivi.

2. Il ruolo della scadenza degli interessi e la regolamentazione di default

L'art. 1283 c.c. presuppone il concetto di scadenza degli interessi che evoca, in specie, un termine per l'adempimento dell'obbligo di pagarli. Per tale via, si è evidenziato che «gli interessi devono essere pagati nel tempo stabilito dalla legge, dal contratto o dalla consuetudine»⁴. Ne segue che si possono individuare termini per la corresponsione degli interessi (anche) a prescindere dalla esigibilità del capitale che può essere regolata diversamente⁵. Aspetto questo (*i.e.*: rapporto tra esigibilità degli interessi ed inesigibilità del capitale) che trova un preciso riscontro positivo all'art.

Droit civil, II, 1, *Les obligations*, Paris, 1962, p. 571; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, *Leçons de droit civil*, III, 2, *Les principaux contrats*, Paris, 1980, p. 914; C. BRAGANTINI-BONNET, *L'antocisme conventionnel*, in *La Semaine Juridique. Entreprise et affaires*, 19, 2008, p. 13; S. BERNHEIM-DESVAUX, *op. cit.*, p. 76; in giurisprudenza, Cass., 1 juin 1960, in *Bull. civ.*, I, 305; Cass., 29 juin 1995, *ivi*, V, 228; in Belgio, con riferimento all'identica previsione dell'art. 1154 *Code civil*, v. H. DE PAGE, *Traité élémentaire de droit civil belge*, III, Bruxelles, 1967, p. 184; C. BIQUET, *op. cit.*, p. 118; in giurisprudenza, Cass., 22 décembre 1938, in *Pas. belge*, 1938, I, 405; un rapido cenno in questo senso anche in Spagna, M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 39; e in Germania K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, I, München, 1976, p. 42. In Italia, recentemente, E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 569; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 776; B. INZITARI, voce *Interessi*, cit., p. 596; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 83; G. PORCELLI, *op. cit.*, p. 730; in giurisprudenza, Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in *Notariato*, 2003, 237; Cass., 25 febbraio 2005, n. 4092, in *Foro it.*, 2006, 6, 1, 1764. *Contra*, nel senso della derogabilità dell'art. 1283 c.c., O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 168-169; ID., *L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare*, cit., p. 221 ss.; cui *adde* P. LAGHI, *L'incidenza dei diritti fondamentali sull'autonomia negoziale*, Padova, 2012, p. 371 nt. 281.

³ In questi termini, M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 136; D. SINESIO, *op. cit.*, p. 68.

⁴ Testualmente G. PIOLA, voce *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 61; v. pure G.C. MESSA, *op. cit.*, pp. 72-73; A. VITA, voce *Interessi (diritto civile)*, in *Nuovo dig. it.*, Torino, VII, 1938, p. 53.

⁵ D. SINESIO, *op. cit.*, pp. 54-55.

1852 c.c., rispetto al quale l'autonomia contrattuale determina di solito in maniera diversa il termine di scadenza dell'obbligazione di interessi⁶.

Il problema della esigibilità va tenuto distinto da quello della periodicità, ed il tempo dell'una non va confuso con le modalità temporali dell'altra⁷. La prima interviene a regolare il tempo del pagamento degli interessi: questi maturano con periodicità giornaliera, ma sono inesigibili fino al tempo stabilito, dalla convenzione, dalla legge o dagli usi (negoziali), per il loro pagamento. La seconda è espressione del richiamato principio normativo dell'art. 821 c.c. secondo cui «i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto»; con la conseguenza che gli interessi non maturano per frazioni di giornata⁸.

Si tratta insomma di una *quaestio voluntatis*. L'autonomia privata attribuisce alle parti la libertà di determinare i periodi di scadenza degli interessi maturati più coerente con l'assetto di interessi definito. A questa stregua, i contraenti sono liberi di elaborare regole contrattuali modellate su valutazioni di convenienza economica. In assenza però di una specifica regolamentazione pattizia si pone il problema di individuare – in una prospettiva di c.d. *default*, cioè di integrazione di contratti incompleti⁹ – la disciplina dispositiva applicabile.

⁶ Questo schema di ragionamento presuppone la natura dispositiva (: derogabile) dell'art. 1852 c.c. In questa prospettiva, va ricordata la tendenziale disponibilità delle disposizioni del codice civile in materia di contratti bancari, diversamente dalle norme sui contratti di assicurazione per la maggior parte dichiarate inderogabili. Sul punto, si vedano M. DE POLI, *Il "contratto bancario" tra tutela della liquidità e trasparenza*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2004, pp. 277-278; ID., *La contrattazione bancaria tra tutela della liquidità e obblighi di trasparenza*, Padova, 2012, pp. 36-37; G.F. CAMPOBASSO, *Servizi bancari e finanziari e tutela del contraente debole: l'esperienza italiana*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1999, p. 562 ss.

⁷ L'avvertenza si ritrova costante in dottrina e giurisprudenza: ad esempio, G. MARINETTI, voce *Interessi (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1965, p. 862; Cass., 11 gennaio 1986, n. 103, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2858.

⁸ Cfr. sul punto G. MARINETTI, *op. cit.*, p. 862.

⁹ I contratti sono spesso incompleti. L'incompletezza (almeno economica) dipende da costi di informazione e decisione. Le c.d. *default rules* sono funzionali a ridurre i costi transattivi su clausole ritenute non essenziali ai fini della conclusione del contratto: le lacune sono, allora, colmate da un regolamento di interessi che il legislatore ritiene possa corrispondere alle intenzioni delle parti. Per un'introduzione al tema si vedano I. AYRES, R. GERTNER, *Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules*, 99 *Yale L.J.*, p. 87 (1989); R. CRASWELL, *Contract Law, Default Rules and the Philosophy of Promising*, 88 *Mich. L. Rev.*, p. 489 (1989); R.E. BARNETT, *The Sound of Silence: Default Rules and Contractual Consent*, 78 *Va L. Rev.*, p. 821 (1992). Per la dottrina italiana v. R. PARDOLESI, *Regole di "default" e razionalità limitata: per un (diverso) approccio di analisi economica del diritto dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, p. 451 ss.; G. BELLANTUOMO, *I contratti incompleti nel diritto e nell'economia*, Padova, 2000; ID., *Le regole di "default" nel diritto dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2000, p. 427 ss.; A. GAMBARO, *Contratto e regole dispositive*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2004, p. 1 ss.

Il *jus dispositivum* delle obbligazioni prevede all'art. 1183 c.c. che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (: *quod sine die debetur statim debetur*). Traslando nella dinamica della fattispecie, il difetto di uno speciale termine – convenzionale o legale, esplicito o implicito – per il pagamento degli interessi sembrerebbe far coincidere la scadenza con il momento della maturazione, e quindi il creditore potrebbe esigerne ogni giorno il pagamento¹⁰.

Ma la scadenza, si ripete, può risultare anche implicitamente, e ciò alla luce del saggio d'interesse fissato dalla legge (o dal contratto).

Nella prospettiva indicata, è stato correttamente osservato che «la legge o le parti, fissando il saggio in ragione di anno stabiliscono, per tale periodo assunto come parametro di misura, non solo il *quantum* degli interessi per ogni anno, ma anche il *quando* della loro corresponsione, cioè *al decorso dell'anno*»¹¹.

Una conferma in questo senso sembra potersi trarre da talune disposizioni del codice in tema di interessi. Fra queste, ad esempio, l'art. 1284 c.c. che dispone: «il saggio degli interessi legali è determinato (...) *in ragione d'anno*», «allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura»; nonché l'art. 2948 n. 4 c.c. che dichiara prescrivibili in cinque anni «gli interessi e, in genere, tutto ciò che *deve pagarsi periodicamente ad anno* o in termini più brevi», il che sembra valere ove diversamente disposto dalle parti¹².

La conclusione che al riguardo si può trarre – la soluzione orientata alla scadenza (= esigibilità) annuale degli interessi, in difetto di patto diverso –, non è peraltro ignota agli ordinamenti vigenti.

¹⁰ Questa prima alternativa corrisponde alla tesi sostenuta da G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 73; successivamente ripresa da A. VITA, *op. cit.*, p. 53; G. MARINETTI, *op. cit.*, p. 862; A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Nuovo dig. it.*, cit., p. 441; A. SENIN, *op. cit.*, p. 170; G. GABRIELLI, *Contratti di credito e interessi monetari*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1987, p. 223; in questo senso è orientata anche la maggior parte della dottrina spagnola, M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 23 ove ulteriori riferimenti.

¹¹ Così D. SINESIO, *op. cit.*, p. 268.

¹² In ordine a siffatta tesi v. anche T. ASCARELLI, *Delle obbligazioni pecuniarie: art. 1277-1284 cit.*, p. 589; E. QUADRI, *op. cit.*, p. 531; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 1991, p. 350; E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, 1994, p. 260 ss.; A.A. DOLMETTA, A. PERRONE, *Risarcimento dei danni da obbligazioni di interessi e anatocismo*, cit., p. 419. In giurisprudenza, sia pure in tempi non recenti, App. Bologna, 8 novembre 1962, in *Giust. civ.*, 1963, I, 938.

Tale regime si ricava dalla disciplina codificata nel “nuovo” diritto europeo delle obbligazioni¹³. In particolare, il libro quarto, paragrafo 1:104 (3) del *Draft Common Frame of Reference* (c.d. DCFR) – nell’ambito dei contratti di credito («*loan contracts*») – prevede, in via dispositiva, che: «*Interest accrues day by day from date the borrower takes up the monetary loan or makes use of the overdraft facility but is payable at the end of the loan period or annually, whichever occurs earlier*»¹⁴.

Anche il diritto austriaco prende una posizione netta, codificando la regola che gli interessi vanno corrisposti, ove non sia diversamente disposto, al decorso di ogni anno: «per quanto attiene alla scadenza degli interessi, essa viene stabilita dall’accordo. Se sul punto non viene raggiunto l’accordo, gli interessi si calcolano a partire dal momento in cui viene pagato il capitale o, se si tratta di un contratto che è stato concluso per più anni, gli interessi si calcolano una volta all’anno» (§ 1000 Abs 2 ABGB)¹⁵. Il legislatore tedesco segue lo stesso schema di ragionamento in tema di *Darlehen*: «se sono pattuiti interessi e non è stabilito un diverso periodo, essi sono dovuti al decorso di ogni anno e, se il mutuo scade prima di un anno, alla scadenza» (§ 488 BGB)¹⁶; nonché in materia di *Kontokorrent* ove si prevede, ancora sulla scia

¹³ Tra le varie iniziative per l’unificazione del diritto privato in Europa, si segnala il progetto diretto alla creazione di un Quadro Comune di Riferimento (c.d. *Draft Common Frame of Reference*) pubblicato a cura dello *Study Group on a European Civil Code*, guidato dal Prof. Christian von Bar, e dell’*Acquis Group*, diretto dal Prof. Hans Schulte-Nölke; su cui v.i volumi *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, C. VON BAR, E. CLIVE (edited by), Munich, 2009. Si veda inoltre il lavoro della *Commission on European Contract Law*, coordinata dal Prof. Ole Lando, che si è tradotta nella formulazione dei Principi del diritto europeo dei contratti: *Principles of European Contract Law*, O. LANDO, E. CLIVE, A. PRÜM, R. ZIMMERMANN (edited by), The Hague/London/New York, 2003; anche in versione italiana *Principi di diritto europeo dei contratti*, C. CASTRONOVO (a cura di), Milano, 2005. Per una rassegna delle principali attività di armonizzazione del diritto privato europeo (: codice, *restatement*, o raccolta di principi) che tendono ad una omogeneizzazione di regole e modelli, si veda G. BENACCHIO, *op. cit.*, p. 179 ss.

¹⁴ Lo schema del DCFR è stato ripreso in Spagna dall’art. 573-9, comma 2, del *Anteproyecto de Código Mercantil de 2014* che si riporta per pronto riscontro: «*La capitalización de los intereses sólo podrá hacerse anualmente, o por periodos superiores de tiempo. Si se hubiere pactado un plazo más breve para la devolución del principal, o se tratase de préstamos a interés variable cuyos intereses se calcularan y devengarán por periodos pactados contractualmente, la capitalización se hará coincidiendo con el plazo más breve entre el previsto para la devolución del principal o con el cierre de cada de uno los periodos de intereses que resulten impagados*».

¹⁵ F. GSCHNITZER, *op. cit.*, p. 761; G. SCHUBERT, sub § 999 in *Rummel Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch*, I, Wien, 2000, p. 2002; H. KOZIOL, *Der Kreditvertrag*, in P. AVANCINI, G. IRO, H. KOZIOL, *Österreichisches Bankvertragsrecht*, II, Wien, 1993, p. 18.

¹⁶ F. HÄUSER, sub § 608 in *Soergel Bürgerliches Gesetzbuch*, 4/1, *Schuldrecht*, III, 1, Stuttgart-Berlin-Köln 1997, p. 1516 ss.

del diritto austriaco, che «il saldo avviene una volta l'anno, a meno che non sia stato deciso diversamente» (§ 355 Abs 2 HGB)¹⁷.

Per la verità, anche in assenza di una norma espressa comparabile con quelle previste dal DCFR, dall'ordinamento austriaco e da quello germanico, il panorama offerto dal diritto francese appare contrassegnato da un'identica regola operativa, giustificata, nelle trattazioni dottrinali, invocando i riferimenti testuali all'anno di cui agli artt. 1154 e 2277 *Code civil* in tema di anatocismo e prescrizione¹⁸.

Confermata dal riscontro di diritto comparato, la regola dispositiva della scadenza annuale degli interessi è destinata, dunque, ad operare *ex art.* 1374 c.c. integrando il regolamento negoziale, in assenza di una contraria volontà delle parti.

3. L'accumulo di «interessi scaduti per almeno sei mesi»

La scadenza degli interessi, ed è questo un elemento davvero rilevante nella prospettiva di indagine, assume valore di *presupposto*, atteso che l'anatocismo non è possibile che dopo la scadenza.

Emerge allora in maniera nitida come il presupposto sia da tenere distinto dai *limiti* all'esercizio di tale diritto e, in particolare, dal diverso elemento relativo agli interessi stessi, cioè che questi siano «dovuti per almeno sei mesi».

Si tratta di un elemento che va analizzato in funzione degli interessi coinvolti e perseguiti dall'ordinamento giuridico.

È ormai dato condiviso che l'obbligazione è il punto di equilibrio di interessi contrapposti. La tutela del debitore non può allora sovrastare e rendere marginale qualsiasi esigenza del creditore, che è il soggetto che subisce l'incidenza concreta dell'inadempimento. Assunto, quindi, che il mancato pagamento degli interessi è normalmente causa di danno per il creditore è preferibile, come logico corollario,

¹⁷ K. SCHMIDT, *Handelsrecht*, cit., p. 631; P. APATY, *Das Kontokorrent*, in P. APATY, G. IRO, H. KOZIOL, *Österreichisches Bankvertragsrecht*, II, *Konto und Depot*, Wien-New York, 2008, p. 149.

¹⁸ Per una delineazione della regola alla luce dell'art. 1154 *Code civil* v. Y. SALATS, *Les taux d'intérêt*, Defrénois, 1986, art. 33.691, p. 341; C. BIQUET, *op. cit.*, p. 169; e, con specifico riferimento all'art. 2277 *Code civil*, I. PETEL-TEYSSIE, *Prêt à intérêt*, in *Juris-classeur civil*, 1990, art 1905 à 1908, 1, p. 28; J. DUBOS, *Intérêts et commissions. Cours, capitalisation et paiement des intérêts*, in *Juris-classeur commercial, Banque et crédit*, 511, 1994, p. 10; C. BIQUET, *op. cit.*, p. 170; ma v. anche M. PLANIOL, G. RIPERT, *Traité pratique de droit civil français*, XI, *Le contrats civils*, Paris, 1954, p. 490. Sulla natura dispositiva della regola v. I. PETEL-TEYSSIE, *ult. loc. cit.*; J. DUBOS, *ult. loc. cit.*

l'affermazione di un criterio che restringa i margini temporali di irresponsabilità del debitore per quell'obbligazione inadempita¹⁹.

Nella prospettiva indicata, il requisito temporale non va inteso nel senso che gli interessi anatocistici possono decorrere solo su interessi scaduti da almeno sei mesi: muovendo cioè dal presupposto che il debitore avrebbe diritto a un «termine di grazia *ex lege* ed automatico di durata semestrale»²⁰, e finendo così per dilatare il più possibile il lasso temporale di *infruttuosità* degli interessi scaduti²¹.

Come ci ricorda una dottrina persuasiva «il fattore temporale va invece inteso nel modo seguente: ferma restando le altre condizioni poste dall'art. 1283 c.c., ivi compresa la necessità che gli interessi siano scaduti, l'anatocismo è ammesso purché gli interessi (...) da capitalizzare costituiscano il “costo” o, se si vuole, il “prezzo” di una “disponibilità” di capitale per un periodo non inferiore a sei mesi». Si tratta, in sintesi, di un periodo di accumulo degli interessi scaduti che può essere protratto fino a un semestre senza conseguenze. Il semestre diventa allora un intervallo di tempo in cui si presume venga accumulata una quantità tale di interessi scaduti da integrare a sua volta un “capitale” fruttifero²². Dopodiché su tutti gli interessi accumulatisi fino

¹⁹ Distinguono i due “classici” pregiudizi per il creditore derivanti dal mancato pagamento degli interessi, *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, I, cit., p. 951: «*The delay will normally cause the creditor a loss in one of two ways. If the creditor needs the money for other purposes, it will have to borrow to cover the temporary shortfall, and it will almost certainly have to pay compound rates to the lender. If it did not have an immediate need for the money, it would have been able to invest it at compound rates*»; per analoghe considerazioni, THE LAW COMMISSION, *Pre-Judgment Interest on Debts and Damages. Item 4 of the Eighth Programme of Law Reform: Compound Interest*, 2004, in *lawcom.gov.uk*, § 4.2.

²⁰ A.A. DOLMETTA, A. PERRONE, *op. cit.*, p. 417 nt. 36.

²¹ La tesi qui criticata è sostenuta da A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Noviss. dig. it.*, cit., p. 614; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., pp. 766-767; G. LA ROCCA, *op. cit.*, p. 153; F.A. MAGNI, *op. cit.*, pp. 138-139; V. BARBA, *op. cit.*, p. 76 ss.; in giurisprudenza, cfr. Cass., 29 novembre 1971, n. 3479, in *Giust. civ.*, 1972, I, 518; Trib. Roma, 19 giugno 1975, in *Giur. it.*, 1976, I, 2, 243; Cass., 14 febbraio 1985, n. 1257, in *Foro it.*, 1986, I, 208; Trib. Napoli, 2 marzo 1995, in *Giust. civ.*, 1996, I, 539; Cass., 12 febbraio 2002, n. 1964, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Interessi*, 10.

²² La citazione in testo è di D. SINESIO, *op. cit.*, p. 77. V., in tale direzione, anche L. BARASSI, *La Teoria generale delle obbligazioni*, III, *L'attuazione*, Milano, 1948, p. 499; G. GABRIELLI, *Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi creditizi*, cit., 443; P. FERRO-LUZZI, *Dell'anatocismo del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, cit., n. 2; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, Milano, 2001, p. 198; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 31 ss.; tale interpretazione, pur se in termini non così espliciti, pare trovare qualche riscontro in giurisprudenza: cfr. Cass., 12 ottobre 1961, n. 2098, in *Foro pad.*, 1961, I, 1385; Cass., Sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10156, in *Contratti*, 1999, 227 ove, sia pure in un *obiter dictum*, si riscontrano espressioni come interessi accumulati da un semestre. V. inoltre, con riguardo al diverso periodo di «una annata intera» richiesto dall'art. 1232 del codice previgente, L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, III, 2, Torino, 1877, p. 574; G. GIORGI, *op. cit.*, p. 133 ss.; V. POLACCO, *op. cit.*, pp. 663-664; T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 200. Con riferimento all'analogia disposizione dell'art. 1154

al compimento del semestre nel senso precisato (sia che scadano tutti al termine dello stesso, sia che scadano con periodicità infrasemestrali) comincerà ad essere possibile l'anatocismo: ma non automaticamente, perché all'uopo occorrerà o una domanda giudiziale, oppure una convenzione posteriore alla scadenza (cfr. *infra*).

Da questo angolo visuale, il requisito «interessi dovuti per almeno sei mesi» impedisce la immediata produttività di un credito esigibile, rappresentato da interessi scaduti, e consente dunque al debitore il pagamento ritardato di interessi (semplici e improduttivi) entro il periodo di tempo richiamato.

Giacché si configura come termine minimo (: inderogabile) non è escluso che possano chiedersi o convenirsi interessi relativi ad un periodo superiore al semestre, siano essi di sei mesi e frazione, o di due o più semestri interi²³.

Un'ultima nota. Il fattore temporale è storicamente percepito di facilissima elusione. Ad esempio, scaduti interessi da tre mesi il creditore rifinanzia il debitore e gli accorda un nuovo prestito pari all'intera somma che ha in credito, che rende così immediatamente fruttifera. Le ragioni che giustificano una simile novazione possono essere individuate nella signoria della volontà delle parti di regolare i propri interessi. Ma tale libertà non è assoluta, sì che la novazione è nulla se nei fatti si risolve in una "finzione" per defraudare la legge²⁴.

Code civil, si vedano C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, p. 643 ss.; F. LAURENT, *op. cit.*, p. 314; G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, p. 572; C. BIQUET, *op. cit.*, pp. 150-151.

²³ Si veda al riguardo, a titolo esemplificativo, M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 136 nt. 194; cfr. inoltre in relazione al diverso periodo richiesto dall'art. 1232 c.c. 1865, L. BORSARI, *op. cit.*, p. 574; G. GIORGI, *op. cit.*, p. 187; G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 109; V. POLACCO, *op. cit.*, p. 663; T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 201. Un analogo ordine di considerazioni si può rinvenire anche nell'ordinamento francese, C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, p. 643 ss; F. LAURENT, *op. cit.*, pp. 314-315; M.L. LAROMBIÈRE, *op. cit.*, pp. 94-95; MM. AUBRY, G. RAU, *op. cit.*, p. 183; S. BERNHEIM-DESVAUX, *op. cit.*, p. 76; per il Belgio, v. C. BIQUET, *op. cit.*, pp. 151-152.

²⁴ Più precisamente si tratta di una *quaestio facti*, da valutare caso per caso: L. BORSARI, *op. cit.*, p. 574; G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 109; conformemente in Francia, C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, p. 659; F. LAURENT, *op. cit.*, p. 314; M.L. LAROMBIÈRE, *op. cit.*, p. 98-99; MM. AUBRY, G. RAU, *op. cit.*, p. 183 nt. 61; G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, p. 574; nonché in Belgio H. DE PAGE, *op. cit.*, p. 184. Per la tesi secondo cui simile novazione sarebbe nulla, sempre e comunque v. A. SENIN, *op. cit.*, p. 171, C. BIQUET, *op. cit.*, p. 163. *Contra*, M. DURANTON, *op. cit.*, p. 485 ss. per il quale la novazione sarebbe valida in assoluto.

4. La «domanda giudiziale»: tra contenuto e anatocismo ad futurum

Di fronte all'inadempimento dell'altra parte, il contraente insoddisfatto può a sua scelta chiedere in via giudiziale l'anatocismo o tentare di venire ad un accordo su base volontaria, salvo in ogni caso, il rispetto del limite di sei mesi.

Il tema della mancata decorrenza *ope legis* degli interessi sopra gli interessi scaduti (: esigibili), assume un ruolo fondamentale anche nell'esame di queste due condizioni che riflettono una deroga ulteriore alla fruttuosità del denaro.

Il raggiungimento di un accordo col debitore è prodromico, dal punto di vista dell'economia generale, a ridurre i costi transattivi legati al processo giudiziale²⁵. Pur tuttavia, se nella prospettiva *ex ante* una clausola anatocistica potrebbe essere inserita con facilità in contratto, nella prospettiva *ex post*, ovvero nell'ipotesi in cui il legame fiduciario tra le parti venga meno a seguito dell'inadempimento²⁶, «non è facile che il debitore non obbligato ad altri interessi, voglia imporseli»²⁷ (a meno che non sia incentivato in tal senso, s'intende; cfr. *infra*).

Nella prospettiva tratteggiata, si appalesa probabile allora il ricorso all'autorità giudiziaria. Ci si riferisce alla «domanda giudiziale» che consente, in tale circostanza, al creditore deluso di conseguire gli interessi sugli interessi (scaduti) per almeno sei mesi mediante una sentenza di condanna.

L'art. 1283 c.c., disponendo che gli interessi scaduti possono produrre nuovi interessi «dal giorno della domanda», è chiarissimo nell'escludere la retroattività dell'anatocismo giudiziale²⁸. Nondimeno la mancata indicazione del limite temporale

²⁵ L'elaborazione della teorica dei “costi transattivi” si deve a R. COASE, *The Problem of Social Cost*, in 3 *Journal of Law and Econ.*, p. 1 ss. (1960); recentemente v. F. DENOZZA, *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Milano, 2002, p. 38 ss.; A. GALLARATI, U. MATTEI, *Economia politica del diritto civile. Appunti*, Torino, 2009.

²⁶ Sul ruolo della “fiducia” nei rapporti di durata, nonché sui problemi legati all'opportunità e allo sgretolarsi della cooperazione man mano che ci si avvicina alla “fine del gioco”, v. R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, I, *Fondamenti*, Bologna, 2006, p. 167 ss. i quali riprendono la nota “teoria dei giochi” elaborata dagli economisti Oliver Williamson, Ben Klein e Victor Goldberg. Per un'introduzione al tema si veda almeno R. AXELROD, *The Evolution of Cooperation*, New York, 1984, anche in versione italiana, *Giochi di reciprocità: l'insorgenza della cooperazione*, Milano, 1985.

²⁷ L. BORSARI, *op. cit.*, p. 573 nt. 5.

²⁸ Il problema di una possibile decorrenza *ex ante* degli interessi sugli interessi in forza della sentenza pronunciata dal giudice si è posto con vivacità in Francia, a fronte della *lettera* dell'art. 1154 *Code civil* priva di indicazioni precise al riguardo. Il nodo interpretativo è stato sciolto dagli autori francesi coll'escludere la possibilità di una decorrenza retroattiva degli interessi anatocistici, F. LAURENT, *op. cit.*, pp. 311-312; M.L. LAROMBIÈRE, *op. cit.*, p. 100; BAUDRY-LACANTINERIE, L.

“di chiusura” previsto, invece, per la convenzione «posteriore alla scadenza», finisce con l’ammettere un’eventuale sentenza di condanna in futuro (= condizionata al verificarsi delle scadenze e al mancato pagamento degli interessi; cfr. *infra*).

Con riguardo al *contenuto* della domanda sembra prevalere, almeno in giurisprudenza, un orientamento particolarmente rigoroso. In assenza infatti di una specifica richiesta non si ritiene possibile che il debitore sia condannato agli interessi sugli interessi, anche se sia stata domandata la condanna agli interessi scaduti²⁹. In altri termini, se il creditore si limita a domandare gli interessi semplici il giudice non potrà statuire sulla capitalizzazione; diversamente, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, emetterà una sentenza *ultra petita*.

Vi è tuttavia un ulteriore aspetto che va considerato. Il decorso del tempo fa affiorare l’interesse creditorio a chiedere gli interessi maturati e scaduti nel corso del giudizio. Nell’ipotesi in cui il creditore non ha chiesto gli interessi anatocistici in atto

BARDE, *op. cit.*, p. 575; per la giurisprudenza v. espressamente, in particolare Cass., 10 mai 1865, in *D.*, 65, 1, 273. La soluzione è stata poi accolta dal legislatore italiano del 1865, chiarendo all’art. 1232 c.c. che gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale e non lasciando margine di dubbio alcuno: cfr. G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 114; R. DE RUGGIERO, *op. cit.*, p. 178; A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Nuovo dig. it.*, cit., p. 441; A. SENIN, *op. cit.*, pp. 172-173; G. PIOLA, voce *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 64; C. COLOMBO, *L’anatocismo*, cit., p. 35. Comune anche all’esperienza attuale francese, Cass., 25 juin 1994 e Cass., 22 février 2000, in P. CASSON, *Dommages et intérêts*, in *Répertoire de droit civil*, 2015, n. 148, *dalloz.fr*; analogamente, in Belgio, Cass., 17 janvier 1992, in *Pas. belge*, 1992, I, 421; C. BIQUET, *op. cit.*, p. 211. Ma pure in Austria, ad esempio, gli interessi vanno pagati dal giorno della litispendenza (: «vom Tag der Streitanhängigkeit»), OGH JBI 1998, 49; I. GRISS, sub § 1000 in *Koziol/Bydlinski/Bollenberger Kurzkomentar zum ABGB*, Wien-New York, 2005, p. 976; M. BINDER, sub § 1000 in *Schwimann ABGB Praxiskomentar*, IV, Wien, 2006, p. 947.

²⁹ La giurisprudenza è antica e costante: Cass. Napoli, 31 maggio 1879, in *La Legge*, 1879, 816; Cass. Palermo, 6 febbraio 1906, in *Mon. trib.*, 1906, 724; Cass., 19 aprile 1939, in *Foro it.*, I, 45; Cass., 19 febbraio 1941, in *Foro it.*, Rep. 1941, voce *Interessi*, 30; Cass., 26 marzo 1949, n. 668, in *Giur. it.*, 1950, I, 1, 247; Cass., 2 maggio 1967, n. 820, in *Foro it.*, Rep. 1967, voce cit., 8; Cass., 29 novembre 1971, n. 3479, in *Giust. civ.*, 1972, I, 518; Cass., 5 novembre 1984, in *Foro it.*, Rep. 1984 voce *Appello civile*, 30; Cass., 21 febbraio 1994, n. 1655, *ivi*, Rep. 1994, voce *Interessi*, 15; Cass., 4 giugno 2001, n. 7507, *ivi*, Rep. 2001, voce *Appello civile*, 39; Cass., 8 marzo 2006, n. 4935, in *Mass. Giur. it.* 2006; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25634, in *CED Cassazione 2010*. Fra i giudici di merito v., da ultimo, Trib. Chieti, 13 settembre 2010; App. Lecce, Sez. dist. Taranto, 21 gennaio 2013, tutte in *leggiditalia.it*. Nello stesso senso la dottrina dominante, cfr., fra gli altri, R. DE RUGGIERO, *op. cit.*, p. 178; G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 114; V. POLACCO, *op. cit.*, p. 664; T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 201; A. MONTEL, *op. cit.*, p. 441; A. SENIN, *op. cit.*, p. 172; E. COLAGROSSO, *op. cit.*, p. 88; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit. p. 567; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 769; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L’obbligazione*, cit., p. 198; F.A. MAGNI, *op. cit.*, p. 142. Contrari G. PIOLA, voce *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 64; A. FEDELE, *op. cit.*, p. 49 ss. La specificità della domanda rivolta ad ottenere gli interessi sugli interessi è richiesta anche in Francia, Cass., 4 avril 1984, in *Bull. civ.*, 1984, I, 131; Cass., 17 juin 1998, *ivi*, 1998, III, 128; Cass., 20 février 2007, *ivi*, 2007, IV, 49, M. DURANTON, *op. cit.*, p. 493; F. LAURENT, *op. cit.*, p. 309; BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, p. 569; C. AUBRY, C. RAU, *op. cit.*, p. 181 nt. 56; per il Belgio, C. BIQUET, *op. cit.*, p. 172 ss.; il dato trova riscontro anche in altre esperienze: ad esempio, in Spagna, M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 20.

introduttivo, la domanda spiegata tardivamente in corso di causa, indipendentemente dall'atteggiamento della controparte al riguardo, è inammissibile. Si discute invece sulla possibilità di "integrare" la domanda anatocistica inizialmente formulata.

Nelle prime pronunce successive al codice vigente si afferma che soltanto la domanda inserita nell'atto introduttivo è in grado di far decorrere gli interessi degli interessi, esclusa restando qualsiasi altra richiesta formulata nel corso del processo³⁰.

A temperare la rigidità di siffatto indirizzo il diverso orientamento in base al quale il creditore può chiedere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti lite pendente: la relativa istanza va avanzata nel termine previsto dal codice di procedura civile per la modificabilità della domanda, con efficacia dal giorno della modifica³¹.

Nell'oggi, questa fase di modificazione ha tempi davvero ristretti, dacché il creditore si può valere dell'*emendatio libelli* entro perentori limiti temporali (: prima udienza di comparizione o, nel caso di sua "appendice" scritta, prima memoria da depositarsi nei trenta giorni successivi) che rischiano concretamente di trasformare la facoltà di "aggiornare" in corso di causa la domanda iniziale in una chimera.

Una via d'uscita dall'*impasse* prospettata dagli interpreti appare allora offerta dalla possibilità per il creditore di chiedere in anticipo, per semestralità di accumulo, mediante apposita domanda inserita in atto introduttivo, gli interessi sugli interessi destinati a scadere nel corso del processo³².

³⁰ In tal senso App. Torino, 28 aprile 1950, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 184: «L'interesse sugli interessi è invero ammesso, come già nell'art. 1232 del cod. abrogato, con decorrenza dalla domanda giudiziale, la quale, come è risaputo, è l'atto introduttivo del giudizio, sicché deve trattarsi di interessi maturatisi prima dell'inizio della lite oltre che dovuti per un periodo di tempo il cui limite minimo di un anno fissato nel cod. abrogato è ora ridotto a sei mesi. Gli interessi, che maturano in corso di causa, non possono produrre altri interessi»; nello stesso ordine di idee Cass., 20 agosto 1951, n. 2541, in *Foro it.*, 1951, I, 1161. Cfr., sotto il vigore del c.c. del 1865, Cass., 24 gennaio 1938, in *Foro it.*, 1938, I, 229.

³¹ A partire da Cass., 12 ottobre 1961, n. 2098, in *Foro pad.*, 1961, I, 1385 in un regime di preclusioni più lasco dell'attuale (introdotta con l. 20 dicembre 1995, n. 534) ove la domanda poteva essere modificata sino all'udienza di precisazione delle conclusioni; *ex multis*, Cass., 19 ottobre 1968, n. 3371, in *Foro it.*, Rep. 1968 voce *Interessi*, 16; Cass., 22 novembre 1971, n. 3369, *ivi*, 1972, I, 1605; Cass., 11 dicembre 1974, n. 4222, *ivi*, Rep. 1974, voce cit., 8; Cass., 12 settembre 1978, n. 4123, *ivi*, Rep. 1978, voce cit., 8; Cass., 14 febbraio 1985, n. 1257, in *Mass. Giur. it.*, 1985; Cass., 19 novembre 1987, n. 8500, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce cit., 16.

³² Si allude alla prospettazione di C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, cit., p. 199; cui *adde* C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 41 ss., V. BARBA, *op. cit.*, p. 84 ss.; v. pure R. ORLANDO, *Anatocismo giudiziale: una decisione chiara*, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 639 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Napoli, 2 marzo 1995, *ibidem*, e, più recentemente, Cass., 12 febbraio 2002, n. 1964, in *Mass. Giur. it.* 2002 secondo cui la domanda giudiziale può anche riguardare gli interessi via via maturati e scaduti nel corso del giudizio, ma «sempre con il limite dell'esclusione di quelli scadenti nei sei mesi precedenti la pubblicazione della sentenza che li riconosca».

Il modello – ulteriormente raffinabile elevando al rango di ammissibile anche la domanda anatocistica *ad futurum*, con la quale si chiede al giudice di ordinare l’anatocismo in modo anticipato, oltre il contesto processuale – apre delle prospettive sicuramente affascinanti.

Il tema è trascurato dalla nostra civilistica. In dottrina, l’unico dei tanti autori consultati che si proponga esplicitamente il problema, esprime parere negativo: «non permettendo la legge che i contraenti stabiliscano d’accordo la decorrenza degli interessi sugli interessi non ancora maturati, molto meno può permettere che il creditore raggiunga tale effetto mediante la domanda giudiziale»³³.

La giurisprudenza si è assestata su questa posizione e afferma che la domanda giudiziale può avere ad oggetto solamente interessi *scaduti*³⁴.

Per tale via, il creditore che voglia coltivare il proprio diritto è incentivato a proporre una serie di domande giudiziali al termine di ogni periodo di accumulo per gli interessi che scadono successivamente a (o nell’ulteriore corso di) ogni processo.

³³ T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 203. Ben diverso è l’atteggiamento della dottrina d’oltre Alpe. Fin dall’emanazione del *Code civil* ci si è interrogati sulla assimilazione della domanda giudiziale alla convenzione e dunque sulla idoneità di questi due atti a produrre effetti analoghi in relazione alla disciplina dell’art. 1154. La teorica dell’assimilazione è sostenuta, fra gli altri, da C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, p. 649: «Or l’article 1154 met absolument sur la même ligne la demande et la convention; et il les soumet aux mêmes règles, puisque sa disposition unique et indivisible s’applique, dans les mêmes termes, à l’une et à l’autre. Donc, il faut que les intérêts, pour pouvoir produire des intérêts, soient échus et dus, au moment de la convention, dès que l’on reconnaît qu’il faut qu’ils soient échus et dus, au moment de la demande»; nello stesso senso V. MARCADE, *Explication théorique et pratique du Code civil*, IV, Paris, 1873, p. 454; T. HUC, *op. cit.*, p. 232. Per una critica v. C. AUBRY, C. RAU, *op. cit.*, p. 182 nt. 58: «La loi indique deux moyens pour faire produire intérêt à des intérêts, à savoir la demande et la convention; et si, sous ce rapport, elle les place sur la même ligne, ce n’est pas une raison pour en déduire que ces deux moyens ne peuvent être employés qu’à la même époque et dans des conditions identiques pour l’un et l’autre». L’eredità “francese” ha contribuito a intorpidire lo scenario: l’argomentazione meramente esegetica dell’art. 1154 ad opera dei commentatori del *Code civil* ha indotto molti interpreti (fra i quali anche l’autore italiano citato) a ritenere che il legislatore abbia inteso assimilare «demande judiciaire» e «convention spéciale» tramite il riferimento comune agli interessi scaduti («intérêts échus»). Seguendo questo modo di ragionare si è così affermato che «se si tratta di chiedere giudizialmente gli interessi degli interessi, tutti concordano nel ritenere che il giudice non possa, condannando il debitore agli interessi d’un capitale, obbligarlo anticipatamente a pagare gli interessi sopra questi interessi a misura della loro scadenza» futura; F. LAURENT, *op. cit.*, p. 312. Cfr. inoltre M.L. LAROMBIERE, *op. cit.*, p. 97; A. COLIN, H. CAPITANT, *Cours élémentaire de droit civil français*, II, Paris, 1935, p. 107.

³⁴ V. ad esempio Cass., 12 aprile 2002, n. 5271, in *Arch. civ.*, 2003, 213, ove testualmente: «l’attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all’art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, sicché essa non può essere disposta per il futuro dal giudice al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi»; corsivo di chi scrive. Non sono certo mancate oscillazioni interpretative, che non hanno però privato di rilevanza generale la regola in questione. Come si è ricordato, infatti, parte della dottrina e della giurisprudenza ammettono che il creditore possa formulare domanda di anatocismo relativamente agli interessi destinati a maturare e a scadere, ma *limitatamente* al corso del giudizio.

Dal punto di vista del costo del funzionamento, detta regola aumenta la litigiosità e i costi transattivi connessi al giudizio. Le decisioni, seriali, sono prevedibili e le spese di lite seguono la soccombenza, ad ulteriore aggravio dell'esposizione debitoria.

Nella prospettiva funzionale, la regola migliore è semplicemente quella che consente ai giudici di condannare il debitore al pagamento degli interessi *a scadere*, a misura dell'accumulo, riducendo gli sprechi del giudizio. Si tratta di una soluzione che, a livello processuale, riflette tutti i benefici economici della sentenza di condanna in futuro, avente ad oggetto un credito non ancora sorto³⁵.

Negli stessi termini si è sviluppato, ad esempio, il diritto francese. Il formante giurisprudenziale riconosce come il creditore possa validamente domandare che il giudice, condannando il debitore all'interesse degli interessi scaduti, statuisca altresì che gli interessi futuri si dovranno capitalizzare anno per anno (*i.e.*: di mano in mano che si accumuleranno), producendo a loro volta interessi³⁶.

Se si muove da questo presupposto di fondo, quello del rapporto tra domanda giudiziale e pluralità di gradi in cui si articola il giudizio – nel senso di un possibile ampliamento/aggiornamento della domanda agli interessi scaduti e accumulati dopo la sentenza impugnata – si configura, per sé, come un non-problema³⁷.

³⁵ Il tema è complesso e strettamente legato, in prospettiva processuale, all'accertamento di un diritto la cui fattispecie non si è ancora (completamente) integrata. In altri termini, tale sentenza statuisce nell'attuale l'esistenza di un diritto in proiezione futura, vale a dire per l'evenienza che si verifichino determinati fatti. Il dibattito che anima i processualisti italiani, in vista dell'applicabilità della sentenza in futuro, ed in particolare della condanna in futuro, al di là dei casi espressamente contemplati influenza, giocoforza, il tema che ci occupa. Da ultimo, per l'ammissibilità di questa figura processuale, M. FORNACIARI, *La sentenza in futuro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4, 2014, p. 1315 ss.

³⁶ Cass., 28 février 1996, in *Bull. civ.*, 1996, II, 29: «dès lors que la capitalisation des intérêts échus a été sollicitée en application de l'article 1154 du Code civil, cette capitalisation s'accomplit sans qu'il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande (...), à l'expiration de chaque période annuelle»; ma cfr. pure Cass., 20 octobre 1982, in *Bull. civ.*, 1982, IV, 272; Cass., 12 mars 1991, *ivi*, I, 89; Cass., 8 mars 1995, *ivi*, III, 77; Cass., 29 avril 1997, *ivi*, 1997, IV, 100; Cass., 18 février 1998, *ivi*, 1998, III, 29; Cass., 14 novembre 2006, *ivi*, I, 489; in dottrina v. R. LICHABER, *La capitalisation des intérêts s'accomplit sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle demande à l'expiration de chaque période annuelle*, in *Recueil Dalloz*, 1998, p. 114. In Belgio e in Lussemburgo l'art. 1154 *Code civil* è invece inteso restrittivamente, nel senso cioè che il creditore è tenuto ad esercitare una nuova azione per ogni anno successivo alla scadenza degli interessi e non può domandare la capitalizzazione *pro futuro*: Cass., 22 décembre 1938, in *Pas. belge*, 1938, I, 405; Cass., 7 septembre 1978, *ivi*, 1979, I, 17; Cass., 28 novembre 1985, *ivi*, 1986, I, 391; Cass., 29 janvier 1990, *ivi*, 1990, I, 626; e Cass., 10 avril 1908, in *Pas. luxemb.*, VIII, 148. Simile rigorosissimo atteggiamento si rinviene anche in Spagna, M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, pp. 23-24 ove riferimenti di giurisprudenza.

³⁷ Per una completa ricostruzione del dato giurisprudenziale A. RICCIO, *L'anatocismo*, Padova, 2002, p. 209 ss. Basti qui ricordare che, in presenza di una domanda di anatocismo proposta in appello, le S.U. della Corte di Cassazione, sulla base del disposto dell'art. 345 c.p.c., hanno così statuito: «non è possibile proporre per la prima volta in appello la domanda di pagamento di interessi

Una simile declinazione della regola, riducendo i costi transattivi legati al processo giudiziale, è socialmente desiderabile. La presenza di una soluzione meno costosa al problema, che trova conferma, fra l'altro, nel dato comparativo, seleziona il modello idoneo ad essere accolto nel nostro ordinamento³⁸.

4.1. (Segue) *Dalla forma alla ratio della domanda giudiziale*

In relazione alla questione della *forma* è preclusa al creditore la possibilità di valersi di qualsiasi altro atto che non sia qualificabile come «domanda giudiziale»³⁹. Questa prospettiva ci consegna un modello che, analizzato dall'angolo visuale del più generale fenomeno dell'inadempimento, tende a destabilizzare il principio per il quale la decorrenza degli interessi (moratori) può cominciare, indipendentemente da sentenza, in forza di intimazione scritta, rendendo irrilevante qualunque atto che pure avesse effetto di costituire in mora il debitore *ex persona*. Trattasi di una chiave di lettura coerente, fra l'altro, con lo spirito della legge che esclude la decorrenza degli interessi *ope legis*, per la semplice scadenza del termine.

Per dare una corretta valutazione del fenomeno non si può prescindere dai motivi che hanno indotto il legislatore a subordinare la decorrenza degli interessi composti alla domanda giudiziale.

La tesi che argomenta la necessità della domanda in giudizio sulla base di una declamata funzione di trasparenza della procedura, sconta il peso della tradizione. La domanda giudiziale richiamerebbe l'attenzione del debitore sulle conseguenze cui il

maturati dopo la sentenza di primo grado, se il fatto produttivo di interessi era anteriore all'inizio del processo e ciononostante la relativa domanda non è stata proposta nel giudizio di primo grado. La circostanza che altri interessi fossero scaduti nel corso del giudizio di primo grado, oltre quelli già scaduti prima dell'inizio del giudizio, non determina una situazione diversa rispetto a quella appena descritta, anzi la verifica: una volta che la domanda fosse stata proposta con riguardo agli interessi scaduti prima dell'inizio del processo, essa avrebbe potuto essere ampliata agli interessi scaduti nel corso del giudizio e poi, con l'appello, agli interessi scaduti successivamente», Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10156, in *leggiditalia.it*.

³⁸ L'analisi dell'efficienza quale fattore di stimolo alla circolazione del diritto è affrontata da U. MATTEI, *Efficiency in Legal Transplants: an Essay in Comparative Law and Economics*, in 3 *International Review of Law and Economics*, p. 1 ss. (1994); ID., *Circolazione dei modelli giuridici*, in *Enc. dir.*, Annali, I, Milano, 2007, p. 990 ss.; sul tema v. anche A. WATSON, *The importance of "Nutshells"*, in 42 *Am. Journ. Comp. L.*, p. 1 ss. (1994).

³⁹ Per intendere nei suoi esatti termini il concetto di «domanda giudiziale», basti il richiamo alla definizione fornitaci da un illustre Maestro del diritto processuale civile: la domanda è «l'atto con cui la parte, affermando la esistenza d'una volontà concreta della legge che le garantisce un bene, dichiara la volontà che questa sia attuata di fronte all'altra parte e invoca a questo scopo l'autorità dell'organo giurisdizionale», G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933, p. 145 ss.

mancato pagamento degli interessi dà luogo, portandolo a conoscenza o, quanto meno, a conoscibilità del dilatarsi della prestazione a suo carico⁴⁰.

In dottrina questo indirizzo è stato, a ragione, messo in discussione. Si è, così, sottolineato che siffatta tesi contrasta con la possibilità di instaurare un processo a prescindere dalla conoscenza che ne abbia avuto il convenuto⁴¹; quanto poi alle conseguenze pratiche, si è messo in luce come la domanda giudiziale seguita dall'estinzione del processo non potrebbe comunque conservare efficacia in ordine alla capitalizzazione degli interessi, ancorché conosciuta o conoscibile dal debitore⁴².

Va inoltre aggiunto che nei procedimenti in cui la domanda giudiziale assume la forma del ricorso gli interessi anatocistici cominciano a decorrere ad insaputa del debitore: l'anatocismo, in questi casi, si produce già a partire dal deposito dell'atto introduttivo, a prescindere cioè dal fatto che il debitore venga messo nelle condizioni di conoscere la domanda solo nel momento successivo della notificazione⁴³.

Insomma si tratta di un onere, quello della «domanda giudiziale», che non sembra orientato, in una prospettiva di trasparenza, a rendere consapevole il debitore del progressivo aumento del debito in forza del meccanismo anatocistico. Obiettivo quest'ultimo che, fra l'altro, sarebbe raggiungibile mediante atti equipollenti idonei a manifestare in modo espresso e non equivoco la volontà del creditore di ottenere il pagamento degli interessi composti: come l'intimazione stragiudiziale o il precetto che però – è pacifico – non rappresentano domande che possano condurre a una sentenza di condanna ad interessi anatocistici⁴⁴.

⁴⁰ T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 201; G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 102; A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Noviss. dig. it.*, cit., p. 613; D. SINESIO, *op. cit.*, p. 74 ss.; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, cit. Per la letteratura francese si vedano almeno E. COLMET DE SANTERRE, *op. cit.*, pp. 106-107; F. LAURENT, *op. cit.*, pp. 307-308; in giurisprudenza, Cass., 2 juillet 1935, in *D.H.*, 1936, 442.

⁴¹ In tal senso A. FEDELE, *op. cit.*, p. 40; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 768; i quali si richiamano alla disciplina prevista dall'art. 143 c.p.c. in punto di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

⁴² La norma che in questo caso viene in considerazione è l'art. 310, comma 2, c.p.c. Sul punto cfr. A. FEDELE, *op. cit.*, p. 42; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 768.

⁴³ Si allude ai procedimenti monitori e, più in generale, a quelli soggetti al rito del lavoro. Ma si pensi anche al procedimento sommario di cognizione. Per qualche cenno al riguardo v. C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., pp. 37-38; F.A. MAGNI, *op. cit.*, p. 141; in giurisprudenza, cfr. Cass., 10 settembre 1990, n. 9311, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 688; Cass., 24 maggio 1999, n. 5035, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Interessi*, 22; Cass., 19 novembre 1999, n. 12884, *ibidem*, 23.

⁴⁴ Sulla inidoneità degli atti che bastano per la costituzione in mora del debitore a produrre la capitalizzazione degli interessi v. L. BORSARI, *op. cit.*, p. 575; V. POLACCO, *op. cit.*, p. 664 nt. 1; T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 201; A. FEDELE, *op. cit.*, p. 55; App. Roma, 30 gennaio 1989, in *leggiditalia.it*; con riferimento all'ordinamento francese, C. BIQUET, *op. cit.*, p. 181 ss. anche per i riferimenti; in Spagna, per tutti, M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 19. Per l'indicazione che il precetto non rientra tra gli

Come è stato notato da un attento commentatore «la ragione dell'anatocismo giudiziale non è una ragione che attiene alla domanda giudiziale in sé e per sé, ma una ragione che concerne la sentenza che, accogliendo tale domanda, condanna il debitore al pagamento degli interessi semplici. Se la capitalizzazione che deriva da questa sentenza viene riportata al momento della domanda giudiziale, ciò accade in applicazione del noto principio processuale per cui il tempo della lite non deve decorrere a danno del vincitore. La domanda di cui all'art. 1283 cod. civ., dal giorno della quale decorrono gli interessi composti, non è pertanto semplicemente la domanda giudiziale che può condurre ad una sentenza di accoglimento, ma la domanda che vi ha effettivamente condotto»⁴⁵.

Si tratta di un profilo che non va sottovalutato e che è certamente noto ai (processual)civilisti. Se, infatti, alcuni degli effetti c.d. sostanziali della domanda giudiziale discendono dalla mera proposizione della domanda, altri sono subordinati alla pendenza del processo, altri ancora derivano dall'applicazione di una norma sostanziale in sede di decisione sul merito, o piuttosto dipendono da una fattispecie complessa costituita dalla domanda e dalla successiva sentenza favorevole⁴⁶. Ciò emerge evidente proprio nell'art. 1283 c.c., ove l'effetto sostanziale è, per l'appunto, ricollegato all'accoglimento della domanda⁴⁷.

È a questo punto chiaro che una volta intervenuta la sentenza si verifica una sorta di transustanziazione degli interessi in un *aliquid novi*, che mercé il giudicato si sottrae alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c., acquistando attitudine a produrre nuovi interessi. Tutto qui. Se l'anatocismo giudiziale trovi poi causa in una capitalizzazione degli interessi scaduti – per effetto della quale tali interessi perdono

atti dai quali decorrono gli interessi sugli interessi v. L. BORSARI, *ult. loc. cit.*; A. FEDELE, *ult. loc. cit.*; in giurisprudenza v., tra le altre, App. Palermo, 6 febbraio 1906, in *Mon. trib.*, 1906, 724; Cass., 24 gennaio 1938, in *Foro it.*, 1938, I, 229; Cass., 19 gennaio 1942, in *Foro it.*, Rep. 1942, voce *Interessi*, 20; in senso contrario v. però l'ordinamento svizzero: gli interessi per il ritardo degli interessi moratori possono essere chiesti anche dal giorno in cui si procede in via esecutiva contro il debitore ai sensi dell'Art. 105 OR (: «il debitore in mora nel pagamento d'interessi (...) non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale»), A. BLAESER, *op. cit.*, p. 62; BGE 58 II 411, 421; BGE 131 III 12, 23 in *bger.ch*.

⁴⁵ A. FEDELE, *op. cit.*, p. 41.

⁴⁶ Sulle quattro categorie di effetti sostanziali della domanda giudiziale v. A. CERINO CANOVA, *Dell'introduzione della causa*, in E. ALLORIO (diretto da), *Commentario del c.p.c.*, II, 1, Torino, 1980, p. 282 ss; C. CONSOLO, voce *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 87 ss.

⁴⁷ Cfr. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *Principi generali*, Torino, 2010, p. 118, F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, *Principi generali*, Milano, 2011, pp. 70-71.

la qualità di accessorio, per assumere quella di capitale⁴⁸ –, o meno, ciò che rileva è l'attitudine del *quantum* liquidato a produrre altri interessi. Punto.

4.2. (Segue) *Debiti illiquidi e funzioni dell'anatocismo*

Le considerazioni svolte nelle pagine precedenti concernono ipotesi di debiti (di valuta) liquidi o facilmente liquidabili attraverso operazioni aritmetiche.

Rimane da svolgere, a completare il discorso, qualche ulteriore osservazione sul profilo della illiquidità.

La giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che gli interessi relativi a debiti illiquidi, pur maturando nel corso del giudizio promosso per la liquidazione, scadono e divengono esigibili solo con la sentenza. Gli interessi sugli interessi così liquidati vanno quindi richiesti con successiva domanda giudiziale (o convenzione posteriore alla decisione)⁴⁹.

Non è peraltro mancata un'isolata, quanto autorevole, voce contraria che ha, in estrema sintesi, stigmatizzato l'esigibilità degli interessi a far data dalla sentenza che liquida, insieme al credito principale, gli interessi stessi sulla relativa somma. Non vi sarebbe ragione di discostarsi, secondo la dottrina richiamata, dalla regola generale che considera gli interessi scaduti annualmente, quando non vi sia un termine diverso. Per tale via, gli interessi nei debiti illiquidi dovrebbero capitalizzarsi al decorso di ogni anno dal giorno del fatto costitutivo⁵⁰.

Il tema è spinoso e richiederebbe tutt'altra trattazione⁵¹. Per affrontarlo occorre preliminarmente analizzare la funzione degli interessi composti.

⁴⁸ È il pensiero di A. FEDELE, *op. cit.*, p. 42 secondo cui «una volta intervenuta la sentenza di liquidazione degli interessi, questi (...) *sors efficiuntur*, perdono cioè la qualità di interessi e si confondono con la somma principale per formare con essa un capitale unico che, persistendo il debitore nel ritardo, produrrà regolarmente i suoi interessi»; aderiscono alla tesi, V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 769; B. INZITARI, *Convenzione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.*, cit., p. 411; G. CABRAS, *Conto corrente bancario e anatocismo tra diritto e pregiudizio*, cit., p. 278.

⁴⁹ Cass., 26 aprile 1968, n. 1285, in *Giust. civ.*, 1968, I, 1444; Cass., 27 maggio 1997, n. 4697, *ivi*, 1997, I, 2433; Cass., 17 novembre 2000, n. 14903, in *Mass. Giur. it.* 2000; Cass., 31 marzo 2006, n. 7696, *ivi*, 2006; App. Potenza, 30 aprile 2010, in *leggiditalia.it*. Siffatto indirizzo giurisprudenziale è condiviso da V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 775.

⁵⁰ D. SINESIO, *op. cit.*, pp. 82-83 con riferimento ai soli debiti illiquidi di valore.

⁵¹ Il tema introduce alla questione della vigenza del principio «*in illiquidis non fit mora*» nel nostro ordinamento, che è molto controversa. Cfr., per la soluzione negativa, M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 106; D. CARUSI, *Sulla mora in illiquidis e su alcune questioni in tema di indennità d'avviamento*, in

L'art. 1283 c.c. presuppone il concetto di inadempimento. Gli interessi sugli interessi sono evidentemente concepiti come interessi dovuti per la mora o ritardo⁵². Si tratta, come più volte ricordato, di una "sanzione" al mancato adempimento di un debito scaduto quale atto dovuto dal debitore. Questo rilievo pone al centro dell'istituto la imputabilità dell'inadempimento che evoca, per l'appunto, l'art. 1218 c.c. e porta a configurare l'anatocismo come reazione alla mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta⁵³. In coerenza con un *trend* diffuso in altri ordinamenti⁵⁴ e riscontrabile anche in ambito "europeo": «*the obligation to pay*

Rass. dir. civ., 1994, p. 462 ss. secondo i quali gli interessi decorrono su debiti illiquidi, da qualunque causa la illiquidità dipenda. *Contra*, nel senso della stabilità del principio nella misura in cui il ritardo non possa essere imputato ad un comportamento colposo del debitore, U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio. Appunti delle lezioni*, IV, Milano, 1964, p. 159 ss.; C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni: art. 1218-1229*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice civile*, Bologna-Roma, 1967, p. 20 ss.; F. BENATTI, *La costituzione in mora*, Milano, 1968, p. 104 ss.; G. VISINTINI, *Inadempimento e mora del debitore: artt. 1218-1222*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 1987, p. 437; S. MAZZARESE, voce *Mora del debitore*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 446 ss.; v. nello stesso senso in giurisprudenza: Cass., 12 gennaio 1976, n. 73, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 2031; Cass., 14 maggio 1994, n. 4712, in *Mass. Giust. civ.*, 1994, 655; Cass., 30 aprile 2014, n. 9510, in *CED Cassazione 2014*.

⁵² Così A. FEDELE, *op. cit.*, p. 52; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 172; F.A. MAGNI, *op. cit.*, p. 140; v. anche A.A. DOLMETTA, A. PERRONE, *op. cit.*, p. 417 ss. là dove affermano che l'art. 1283 c.c. concerne solo il profilo del risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione di interessi; ma già nella codificazione previgente v. in tal senso G. GIORGI, *op. cit.*, p. 185. Per una diversa ricostruzione si vedano G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 113; A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Noviss. dig. it.*, cit., p. 615; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 778 che riconducono gli interessi composti a una «classe a sé stante».

⁵³ I criteri di imputazione dell'inadempimento nell'ambito dell'obbligazione in generale sono quello della colpa e quello del rischio. La dottrina tradizionale è costante nel richiedere l'elemento soggettivo ai fini dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore, valorizzando lo *standard* della diligenza di cui all'art. 1176 c.c., N. COVIELLO, *Del caso fortuito in rapporto all'estinzione delle obbligazioni*, Lanciano, 1985; M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1975; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 1 ss.; A. BELFIORE, *La colpa come criterio di responsabilità contrattuale: la nozione*, in *Studium iuris*, 6, 2007, p. 677 ss. Ad essa si contrappone l'impostazione oggettivistica, che sulla base della lettera dell'art. 1218 c.c. fonda la responsabilità del debitore nel "momento oggettivo dell'inadempimento", G. OSTI, *Revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1918, p. 209 ss.; L. MENGONI, *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi"*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1954, p. 319 ss.; G. VISINTINI, *L'inadempimento delle obbligazioni*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, IX, Torino, 1999, p. 209 ss.; G. GRISI, *Commento sub art. 1218 c.c.*, in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni, artt. 1218-1276*, in E. GABRIELLI, (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2013, p. 5 ss. La incertezza sull'individuazione del fondamento (soggettivo vs oggettivo) della responsabilità debitoria si propaga nell'ambito dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria: a sostegno dell'imputabilità colposa, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 23 ss.; per la responsabilità oggettiva del debitore pecuniario v. invece M. GIORGIANNI, *op. cit.*, p. 299. Il ruolo della colpa, per la struttura dell'obbligazione pecuniaria, sembra invero ridimensionarsi a favore di un inadempimento da apprezzare nella sua oggettiva consistenza.

⁵⁴ Secondo quanto si riscontra, ad esempio, nel *common law* ove gli interessi composti possono essere riconosciuti «*as special damages*» là dove il debitore fosse consapevole che, in caso di «*breach of contract*», il creditore avrebbe dovuto prendere del denaro in prestito «*at compound rates*». Il tema è stato sviluppato in un noto precedente *Wadsworth v Lydall* [1981] 1 W.L.R. 598. Si vedano anche *President of India v La Pintada Cia Navegacion S.A.* [1984] All E.R. 774; *Hartle v Lacey* [1999]

interest upon delay in payment is functionally equivalent to an obligation to pay damages. The interest can be regarded as a form of abstract damages, although it is not ordinary damages (...) The capitalisation of interest has the advantage of extending this remedy». Insomma, «is an effective sanction because of its gradually increasing effect [of the capital]»⁵⁵.

A ben guardare la funzione afflittivo-sanzionatoria degli interessi composti è propria dell'anatocismo ma non della capitalizzazione. Basti ricordare che l'utilizzo delle somme prese in prestito per il pagamento degli interessi se da una parte evita al debitore l'inadempimento, dall'altra aumenta il corrispettivo per l'uso del denaro. Il vero tratto peculiare della capitalizzazione è allora la funzione remunerativa che si affianca all'uso (protratto) di una somma altrui.

Per tale via, è possibile individuare una doppia natura degli interessi sugli interessi che riflette l'operatività dell'anatocismo e della capitalizzazione⁵⁶.

Lloyd's Rep PN 315, CA; *Amec Process & Energy Ltd v Stork Engineers and Contractors BV* [2000] WL 31413913; *Araba Afedua Ata-Amonoo v Grant, Seifert and Grower* [2001] EWCA Civ 150. Per una discussione del punto, E. MARTIN-PELEGRIN, *Compound Interest as Damages and upon Damages for Breach of Contract*, in *ICLR* p. 453 ss. (1999); D. JONES, *Compound Interest as Damages: The Approach in Australia and New Zealand*, in *ICLR* p. 427 ss. (2000); J.Y. GOTANDA, *Compound Interest in International Disputes*, in 1 *Oxford U Comparative L Forum*, ouclf.iuscomp.org (2004), § III.A.1; C. MITCHELL, *Recovery of Compound Interest as Restitution or Damages*, in 2 *The Modern Law Review*, 71, p. 290 ss.(2008). Anche in Spagna il tema dell'anatocismo, affrontato spesso in punto di inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, viene ricondotto nell'ambito del risarcimento moratorio, con funzione indennitaria-compensatoria, M. UREÑA MARTÍNEZ, *Los intereses excesivos en los contratos de financiación con consumidores: un problema de concurrencia normativa*, 2004, ecri.eu, pp. 24-25; M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, pp. 4 e 14-15, o sanzionatoria-afflittiva, J. RODRÍGUEZ ESPEJO, *El interés de los préstamos bancarios: anatocismo, liquidación anticipada, intereses remuneratorios y moratorios*, in *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, 21, 1986, pp. 195 e 198. Secondo quanto rilevato dalla dottrina tedesca con riferimento al § 289 Satz 2 BGB (: «Sugli interessi non possono essere richiesti interessi moratori. Rimane fermo il diritto del creditore al risarcimento derivante dalla mora») gli interessi composti possono essere richiesti come risarcimento del danno da ritardo («*Verzugsschadenersatz*»): P. WESSEL, *Zinsrecht in Deutschland und England*, Berlin, 1992, p. 64; W. ERNST, sub § 289 in *Säcker, Rixecker Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, II, München, 2007, p. 989 ss.; S. ARNOLD, *op. cit.*, p. 35, BGH NJW 1993, 1260-1261. Per i contratti di credito al consumo è da osservare il § 497 Abs 2 Satz 2 BGB che limita il risarcimento del danno solo fino all'ammontare del tasso di interesse legale, P. BÜLOW, M. ARTZ, *op. cit.*, p. 493.

⁵⁵ *Principle, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference*, I, cit., p. 952.

⁵⁶ Chiarissimo in tal senso A.A. DOLMETTA, *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole "da inadempimento")*, in *Riv. dir. banc.*, 1, 2015, dirittobancario.it., pp. 14-15. Sul duplice ruolo sanzionatorio e remunerativo che possono assumere gli interessi sugli interessi v., pur con varie ricostruzioni, anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, cit., p. 202; G. LA ROCCA, *op. cit.*, pp. 228-229; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 70 ss. La duplicità di funzioni dell'anatocismo/capitalizzazione si riscontra anche nel diritto francese e belga; cfr. C. BIQUET, *op. cit.*, p. 136 ss. e gli autori ivi citati. Va ricordato, *per incidens*, che il rilievo potrebbe apparire privo di significato per la dottrina che afferma la natura omogenea degli interessi (moratori e corrispettivi) in funzione reintegrativa; cfr. M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 98 ss.; B. INZITARI, *La moneta*, in F. GALGANO

Il dato testé ricordato oltre a trovare un preciso riscontro storico (cfr. sopra) ci riporta, appunto, al problema della decorrenza degli interessi sugli interessi di un debito illiquido; che va risolto ricorrendo ai fondamentali in tema di “inadempimento e responsabilità”.

Al riguardo, va subito chiarito che i debiti illiquidi non vanno semplicemente identificati con i debiti di valore: questi sono sì illiquidi, ma non tutti i debiti illiquidi rientrano nella categoria. La regola enunciata presuppone dunque che vi siano debiti illiquidi che tuttavia devono ritenersi di valuta⁵⁷.

In ordine ai debiti pecuniari illiquidi che sono da considerarsi di *valuta*, come quelli aventi origine contrattuale, è da ritenere che, in forza di domanda giudiziale e dal giorno di questa, gli interessi illiquidi possano produrre ulteriori interessi, quando l’illiquidità non sia dovuta al creditore, trattandosi poi naturalmente di stabilire quale criterio di imputazione – oggettivo o relativo alla colpa – venga in considerazione nell’ambito dell’inadempimento del debitore all’obbligazione pecuniaria⁵⁸.

Quanto ai debiti illiquidi di *valore*, quali quelli da illecito extracontrattuale, la illiquidità si fonda su una obiettiva incertezza dell’*an* e del *quantum debeatur*. Dalla liquidazione giudiziale dipende dunque, non soltanto la cifra, ma persino l’esistenza del debito. Con la conseguenza che non sembra corretto far decorrere, secondo la regolamentazione di *default* della scadenza annuale, interessi su interessi non ancora liquidati, dacché non vi è inadempimento imputabile al debitore⁵⁹.

(diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, VI, Padova, 1983, p. 206 ss.; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 534 ss.

⁵⁷ In questi termini T. ASCARELLI, *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952, p. 147; v. anche T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012, p. 19.

⁵⁸ Cfr. sopra la nota 53. A detta della dottrina tradizionale, nei debiti pecuniari illiquidi c.d. di valuta la colpa del debitore rilevarebbe: rispetto ad essi viene affermato l’anatocismo là dove l’illiquidità sia dovuta ad un comportamento colposo o dilatorio del debitore: G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 115; A. FEDELE, *op. cit.*, p. 51 ss.; per analoghe considerazioni in relazione al *Code civil*, F. LAURENT, *op. cit.*, p. 309 ss.; G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, pp. 569-570; H. DE PAGE, *op. cit.*, p. 185; C. BIQUET, *op. cit.*, p. 216 ss. ove ulteriori indicazioni.

⁵⁹ In altri termini, è la presenza di una causa non imputabile (: incertezza oggettiva sul *quantum* del debito), non la mancanza di colpa, ad esonerare il debitore da responsabilità; per uno spunto cfr. G. VISINTINI, *L’inadempimento delle obbligazioni*, cit., pp. 239-240. La giurisprudenza, seguendo un tracciato diverso, giunge alle stesse conclusioni: «la norma che prevede gli interessi anatocistici (art. 1283 c.c.) ha carattere eccezionale, ed è quindi applicabile ai soli debiti di valuta e non anche a quelli di valore, come nel caso di debiti derivanti da responsabilità per danni», Cass., 29 luglio 1994, n. 7082, in *Arch. civ.*, 1995, 829; in termini, *ex multis*, Cass., 22 giugno 1982, n. 3803, in *Mass. Giur. it.* 1982; Cass., 10 dicembre 1984, n. 6476; *ivi*, 1984; Cass. Sez. Un., 10 ottobre 1992, n. 11065, *ivi*, 1992; Cass., 21 maggio 1996, n. 4671, in *Riv. dir. circolaz. trasp.*, 1996, 927; Cass., 15 luglio 2005, n. 15023, in *Mass. Giur. it.* 2005; Trib. Palermo, 19 ottobre 2012, in *leggiditalia.it*; Trib. Reggio Emilia,

Beninteso: la liquidazione operata dalla sentenza converte il debito di valore (anche la quota interessi compensativi) in debito di valuta e il creditore avrà diritto di pretendere «gli interessi sulla intera somma liquidata, perché da tale momento questa costituisce un tutto inscindibile, e deve, quindi, essere considerata unitariamente»⁶⁰.

5. La «convenzione posteriore alla scadenza»: i diversi modelli di tutela

L'inadempienza del debitore pregiudica l'interesse del creditore che aveva confidato nel puntuale pagamento degli interessi. Ed è proprio siffatto pregiudizio che induce il contraente a richiedere ed ottenere, sin dal momento dell'accordo iniziale, una clausola di anatocismo.

Il diritto positivo richiede però la necessità di una «convenzione *posteriore alla scadenza*» limitando, per tale via, la realizzazione dell'interesse creditorio. Il patto preventivo è dunque *tamquam non esset*, nullo, qualsiasi forma esso assuma⁶¹, perché contrario alla lettera ma, soprattutto, allo spirito dell'art. 1283 c.c.⁶².

3 aprile 2014, *ibidem*; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25729, in *CED Cassazione 2014*. Dello stesso avviso, in Belgio, Cass., 14 mars 2008, in *jure.juridat.just.fgov.be*, ove espressamente: «*L'article 1154 du Code civil (...) ne s'applique pas aux intérêts compensatoires sur le dettes de valeur*».

⁶⁰ In questi termini, sulla base del c.d. effetto novativo del giudicato, Cass., 29 settembre 1998, n. 9703, in *Mass. Giur. it.* 1998. Cass., 19 marzo 2009, n. 6666, in *Foro it.*, 2010, 2, 1, 555. Una dottrina giunge al medesimo risultato attraverso una diversa argomentazione. Si veda C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 53 ss. che, in considerazione della particolare natura degli interessi compensativi nei debiti di valore (: "componenti" del risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento dell'equivalente in denaro del bene leso), ritiene non si applichino le norme relative all'obbligazione di interessi, tra cui quella relativa all'anatocismo dell'art. 1283 c.c. *Contra*, a quanto sembra, V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., pp. 775-776.

⁶¹ Così è stata giudicata, ad esempio, nulla la clausola penale stipulata per l'ipotesi di ritardato pagamento degli interessi semplici, Cass., 13 dicembre 2002, n. 17813, in *Danno resp.*, 4, 2003, 383; M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 137 nt. 199; in un analogo ordine di idee, C. BIQUET, *op. cit.*, p. 197 la quale evidenzia però come la giurisprudenza belga non sia univoca sul punto. Per una diversa regola (positiva) v., invece, l'Art. 105 Abs 1 e 2 OR (: «Il debitore in mora al pagamento d'interessi od alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale. Ogni patto in contrario è regolato dalle disposizioni sulle clausole penali»). La clausola che prevede una penale per il mancato pagamento degli interessi non è nulla, ma "riducibile" dal giudice in base all'Art. 163 Abs 3 OR: per una sintetica esposizione, B. MAURENBRECHER, *Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen Recht. Dogmatische Grundlagen und praktische Konsequenzen*, Bern, 1995, p. 205; per analoghe considerazioni nella letteratura tedesca v. L. ENNECCERUS, H. LEHMANN, *op. cit.*, p. 57 nt. 4: «*Die Vereinbarung einer Zinserhöhung für den Fall den nicht rechtzeitigen Zinszahlung ist kein Zinseszins, sondern ein Strafversprechen und daher nicht nichtig aber im Falle des übermaßes der Herabhebung unterworfen*».

⁶² D'accordo in ciò tutti i giuristi, E. QUADRI, *op. cit.*, p. 569; D. SINESIO, *op. cit.*, p. 72; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 772; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p.

Nella medesima linea di tendenza si collocano i formanti normativi svizzero e tedesco, del tutto espliciti nel chiarire che «non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi» (Art. 314 Abs 3 OR)⁶³, e che «un accordo concluso anticipatamente, in base al quale gli interessi scaduti produrranno di nuovo interessi, è nullo» (§ 248 Abs 1 BGB)⁶⁴.

La dottrina che si è occupata del tema ha ricercato i motivi della nullità, in primo luogo nell'obiettivo di prevenire lo sfruttamento di una parte sull'altra, scoraggiando così il creditore ad agire nell'interesse personale a discapito di quello della controparte; in secondo luogo, nell'intento di assicurare al debitore una

59; V. BARBA, *op. cit.*, p. 87. Ricchi riferimenti giurisprudenziali in A. RICCIO, *L'anatocismo*, cit., pp. 5 ss. e 298 ss. Da notare che il modello d'origine dell'art. 1154 *Code civil* non richiede espressamente che la «*convention spéciale*» sia posteriore alla scadenza degli interessi. Gli interpreti si sono così divisi: la Cassazione francese si è espressa in favore della «*convention anticipée d'anatocisme*», Cass., 11 décembre 1844, in *S.*, 1845, 1, 97; Cass. 10 août 1859, in *D.*, 1859, 1, 441; Cass., 15 juillet 1913, in *D.*, 1917, 1, 50; Cass., 19 octobre 1938, in *D.R.H.*, 1938, 561; Cass., 15 juillet 1943, in *J.C.P.*, 1943, II, 2443; Cass., 10 février 1969, in *Bull. civ.*, 1969, I, 65; Cass., 20 janvier 1998, *ivi*, 1998, IV, 22; quella belga contro, Cass., 22 décembre 1938, in *Pas. Belge*, 1938, I, 405; Cass., 7 septembre 1978, *ivi*, 1979, I, p. 17; Cass., 28 novembre 1985, *ivi*, 1986, I, p. 391; Cass., 29 janvier 1990, *ivi*, 1990, I, p. 626. Anche in dottrina si giunge a conclusioni diametralmente opposte: per la validità del patto preventivo, A. DURANTON, *op. cit.*, p. 486; M.C.B.M. TOULLIER, *op. cit.*, p. 284; M.M. AUBRY, G. RAU, *op. cit.*, p. 182; per la nullità v. invece V. MARCADÉ, *op. cit.*, p. 453; C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, p. 648; F. LAURENT, *op. cit.*, pp. 312-313; G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, p. 570; T. HUC, *op. cit.*, p. 232; A. COLIN, H. CAPITANT, *op. cit.*, p. 107; M. PLANIOL, G. RIPERT, *op. cit.*, p. 220; H. DE PAGE, *op. cit.* p. 183; F. DERIDDA, *op. cit.*, p. 13; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, *op. cit.*, p. 915. Per la Germania e la Svizzera il punto è stato risolto dal legislatore che ha previsto la nullità della convenzione di anatocismo conclusa prima della scadenza degli interessi (v. subito *infra* nel testo). In controtendenza, invece, l'ordinamento austriaco: il § 1000 Abs 2 ABGB consente alle parti di pattuire espressamente e in anticipo gli interessi sugli interessi, F. GSCHNITZER, *op. cit.*, p. 760; analogamente il diritto spagnolo: l'art. 1109 *Código civil* non solo non si oppone alla convenzione anticipata di interessi anatocistici, ma la ammette implicitamente dove dice «*aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto*», J.M. LETE DEL RÍO, *Derecho de obligaciones*, III, *Contratos en particular*, Madrid, 1990, p. 129; J. SANTOS BRIZ, *op. cit.*, p. 550; M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, pp. 28-29; in lingua italiana v. E. BIANCHI, *Studio analitico sul nuovo codice civile spagnolo*, Firenze, 1891, pp. 93-94. Sulla scorta della nota decisione *London, Chatham and Dover Railway Co. v South Eastern Railway Co.* [1893] A.C. 429, 440 anche l'orientamento delle corti inglesi riconosce validità al patto preventivo di anatocismo.

⁶³ Per un'introduzione alla norma svizzera, P. VON TUHR, *Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts*, Zürich, 1974, p. 76 ss.; B. MAURENBRECHER, *op. cit.*, p. 205 ss.; A. BLAESER, *op. cit.*, p. 60 ss.; per un accenno v. anche T. GUHL, *Das Schweizerische Obligationenrecht*, Zürich, 1980, p. 392.

⁶⁴ Per un'analisi della disciplina tedesca, K. SCHMIDT, sub § 248 cit., p. 491 ss.; A. TEICHMANN, sub § 248 in *Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, II, Stuttgart-Berlin-Köln, 1990, p. 192 ss.; H.P. WESTERMANN, sub § 248 in *Erman Bürgerliches Gesetzbuch*, Münster-Köln, 2000, p. 667 ss.; K. SCHELLHAMMER, *Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen*, Heidelberg, 2005, p. 571; S. GRUNDMANN, *op. cit.*, p. 285; D.A. BERGDOLT, *op. cit.*, p. 83 ss.; C. GRÜNEBERG, sub § 248 in *Palandt Bürgerliches Gesetzbuch*, München, 2013, p. 279; S. ARNOLD, *op. cit.*, p. 32 ss.

trasparente conoscenza del costo del credito, considerata la difficile calcolabilità *ex ante* degli effetti dell'anatocismo⁶⁵.

Gli argomenti sono persuasivi in quanto finalizzati alla ricerca della tutela del debitore. Tuttavia non sembrano decisivi a spiegare il fondamento della convenzione posteriore alla scadenza.

Nel momento dell'inadempimento la forza del creditore si manifesta nella sua massima potenza e il debitore, incapace di agire in modo opportunistico, tende a subire la richiesta della controparte. La mancata prestazione del consenso può infatti privare il debitore dell'utilità che lo ha indotto a stipulare il contratto. Si tratta di un "costo opportunità"⁶⁶, a cui vanno aggiunti gli ulteriori costi della «domanda giudiziale» esperibile dal creditore in via alternativa (cfr. sopra). La minaccia dello scioglimento del vincolo contrattuale a séguito dell'inadempimento, e l'obbligo di restituzione del prestito ricevuto oltre al risarcimento degli interessi futuri più i danni, operano di sovente come uno strumento di *compulsione indiretta*, trasmettendo al debitore forti incentivi alla sottoscrizione dell'impegno anatocistico posticipato⁶⁷.

⁶⁵ Una parte della dottrina ritiene che la nullità del patto preventivo di anatocismo serva unicamente a proteggere il debitore dallo sfruttamento e da pattuizioni vessatorie, a cui non si sia liberamente determinato, cfr. L. BORSARI, *op. cit.*, p. 573; A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Nuovo dig. it.*, cit., p. 441; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 772. Per altri autori invece la *ratio* della nullità sta tutta in esigenze di trasparenza, perché solo il patto posteriore è idoneo a stimolare la riflessione del debitore sull'incremento del debito; v. G. GIORGI, *op. cit.*, p. 188; D. SINESIO, *op. cit.*, pp. 75-76; in Francia, V. MARCADÉ, *op. cit.*, p. 453; C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, p. 652; F. LAURENT, *op. cit.*, pp. 312-313; M. PLANIOL, G. RIPERT, *op. cit.*, p. 220; in Belgio, H. DE PAGE, *op. cit.*, p. 183; e, soprattutto, in Germania ove si fa riferimento alla «*Rechtsklarheit*», K. SCHMIDT, *Das "Zinseszinsverbot". Sinnwandel, Geltungsanspruch und Geltungsgrenzen*, cit., p. 830 ss.; P. WESSEL, *op. cit.*, p. 43; P.W. HEERMANN, *Geld und Geldgeschäfte*, Tübingen, 2003, p. 77; S. GRUNDMANN, *op. cit.*, p. 285; C. GRÜNEBERG, *op. cit.*, p. 279; S. ARNOLD, *op. cit.*, p. 32; in chiave critica v. però U. REIFNER, *Das Zinseszinsverbot im Verbraucherkredit*, cit., p. 337 ss.; ID., *Zinsberechnung im Recht*, in *AcP* 214, 2014, p.729 ss. Un'ultima opinione fa leva su entrambi gli argomenti, V. POLACCO, *op. cit.*, p. 665; T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 203 ss.; A. RICCIO, *Le diverse specie di obbligazioni: pecuniarie, alternative, solidali, indivisibili*, cit., p. 1135; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 60; V. BARBA, *op. cit.*, pp. 86-87; F. MAIMERI, *Commento sub art. 1283 c.c.*, in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni, artt. 1277-1320*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2013, pp. 48-49.

⁶⁶ Trattasi del costo che deriva dal mancato sfruttamento dell'opportunità concessa all'agente economico, J.M. BUCHANAN, *Opportunity cost*, in S.N. DURLAUF, L.E. BLUME (edited by), *The New Palgrave Dictionary of Economics*, London, 2008.

⁶⁷ La citazione d'obbligo è, in proposito, K. SCHMIDT, *Das "Zinseszinsverbot". Sinnwandel, Geltungsanspruch und Geltungsgrenzen*, cit., p. 831: «*Das Gesetz läßt Raum für Zinsabreden, die den gesetzlichen Zinssatz um das Fünffache übersteigen; es nimmt eine Zinseszinsabrede hin, wenn der Schuldner bereits mit der Zinszahlung im Rückstand und Ausbeutungsversuchen in besonderem Maße ausgesetzt ist. Die im voraus getroffene Zinseszinsabrede dagegen verbietet es. Dies kann nur einen Grund haben: den der mangelnden Zinsklarheit*».

A ben vedere, anche un patto concluso prima della scadenza degli interessi è in grado di rendere edotto il debitore degli obblighi che l'anatocismo impone. Più che dalla disciplina dell'art. 1283 c.c., che non richiede certo gli elevati *standards* di trasparenza pretesi dalla normativa bancaria (cfr. *infra*), il dovere d'informazione discende direttamente dall'art. 1337 c.c. che, sancendo la responsabilità del creditore reticente, fonda un rimedio nei suoi confronti radicato, appunto, nel fatto della mancata informazione precontrattuale o nella sua incomprendibilità⁶⁸.

Il requisito della «convenzione posteriore alla scadenza» non sembra, allora, dettato da una finalità di agevole comprensione delle previsioni di spesa della parte meno provveduta, dal momento che lo stesso risultato dovrebbe essere assicurato già dalla convenzione originaria in base all'art. 1337 c.c.⁶⁹.

In questa prospettiva, tale requisito si rivela uno strumento, al pari degli altri presupposti applicativi, che, analizzato dall'angolo visuale del più generale principio della fruttuosità del denaro, tende a *ostacolare* la produzione dei “frutti dai frutti” e così una possibile degenerazione del fenomeno legato alla maturazione di interessi eccessivi. Il fatto che gli interessi sugli interessi non si producano automaticamente al momento dell'inadempimento bensì “quando” matura il periodo di accumulo (semestrale) e “quando” il creditore decide di esercitare il suo diritto (mediante la domanda giudiziale o il consenso del debitore) costituisce la cartina di tornasole. Si tratta di una tecnica di minimizzazione degli oneri associati all'inadempimento, che attribuisce alla parte inadempiente una tutela “preventiva” da una forma aggravata di produzione di interessi⁷⁰.

⁶⁸ Tra i doveri di buona fede *ex art.* 1337 c.c. la giurisprudenza pratica e teorica individua quello di informazione e comunicazione fra i contraenti, Cass., 25 novembre 1994, n. 10014, in *Foro it.*, 1995, I, 2913; Cass., 16 novembre 2000, n. 14865, in *Corr. giur.*, 6, 2001, 762; G. GRISI, *L'obbligo precontrattuale d'informazione*, Napoli, 1990; altro dovere precontrattuale di buona fede è individuato nella chiarezza della informazione, dovendosi utilizzare un linguaggio comprensibile, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, p. 165.

⁶⁹ Con specifico riferimento al tema in esame, negano finalità di “trasparenza” all'art. 1283 c.c., A. FEDELE, *op. cit.*, p. 40; D. MAFFEIS, *Il nuovo articolo 120 TUB e la proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, cit., p. 180; in termini più sfumati, v. anche G. LA ROCCA, *op. cit.*, p. 255. Non così invece in materia bancaria, dove l'anatocismo, specialmente *sub specie* di capitalizzazione degli interessi, rientra in un discorso sulla trasparenza del (più complesso) “prodotto” bancario, v. per tutti F. ASTONE, “*Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi*”: *l'articolata vicenda dell'anatocismo bancario*, cit., p. 147. Quest'ultimo tema sarà trattato nel terzo capitolo.

⁷⁰ È curioso osservare che a questa forma di tutela preventiva da un indebitamento eccessivo da interessi se ne affianca, storicamente, un'altra, che opera “a posteriori”. Previsto in diritto romano, il divieto *ultra alterum tantum* – che limita il *quantum* dell'obbligazione accessoria, non consentendo agli interessi di accumularsi in misura eccedente l'importo del capitale – è accolto nei tempi attuali dal

Il fine di intralciare la maturazione di oneri che sono idonei ad aggravare il debito complessivo si realizza mediante l'individuazione di restrizioni al principio di naturale fecondità del denaro. La realizzazione degli interessi creditori è tuttavia un obiettivo da realizzare al pari della soddisfazione dell'interesse del debitore.

I due termini richiamati, apparentemente in contraddizione, hanno trovato un punto di equilibrio: spetta al creditore, alla luce delle circostanze del caso, valutare se "attivare" o meno il principio richiamato. E la scelta di avvalersi di tale potere, anche unilateralmente mediante la «domanda giudiziale», dipende esclusivamente da una valutazione di convenienza, coerentemente alla dinamica economica del rapporto.

5.1. (Segue) *Il nodo della retroattività: analisi critica*

Il tema della convenzione posteriore alla scadenza è intimamente connesso a quello della decorrenza degli interessi sugli interessi (scaduti).

A tal fine si è evidenziato, coerentemente alla lettera dell'art. 1283 c.c., che nell'anatocismo giudiziale gli interessi decorrono con efficacia *ex nunc*, cioè a partire dal giorno della domanda (cfr. sopra).

In assenza di analogo limite temporale riferito all'anatocismo convenzionale, la dottrina si è interrogata sulla possibilità, per la volontà delle parti, di far decorrere gli interessi *ex tunc*, dal momento in cui gli interessi scaduti abbiano raggiunto una semestralità, «in modo tale che la somma di denaro rappresentata da questi ultimi non rimanga infruttifera nemmeno per un breve periodo di tempo»⁷¹.

diritto austriaco: il § 1335 ABGB secondo cui «il creditore che senza domanda giudiziale ha lasciato accumulare interessi sino all'importo del debito principale perde il diritto di chiedere ulteriori interessi sul capitale. Dal giorno della domanda giudiziale può tuttavia pretendere ulteriori interessi», non trova però applicazione per i negozi di diritto commerciale a norma del § 353 UGB. Per una più articolata discussione sul punto, si vedano R. REISCHAUER, sub § 1335 in *Rummel Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch*, II, Wien, 1984, p. 2554; H. KOZIOL, R. WELSER, *Grundriss des bürgerlichen Rechts*, II, *Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht*, Wien, 2000, p. 34; F. HARRER, sub § 1335 in *Schwimann ABGB Praxiskommentar*, VI, Wien, 2006, p. 554; K.H. DANZL, sub § 1335 in *Koziol/Bydlinski/Bollenberger Kurzkomentar zum ABGB*, Wien-New York, 2005, p. 1440.

⁷¹ D. SINESIO, *op. cit.*, p. 73.

La tesi prevalente si è espressa in senso favorevole alla libertà dei contraenti, che può accordare efficacia retroattiva alla convenzione, nel senso di far risalire ad epoca anteriore la decorrenza degli interessi sugli interessi⁷².

L'argomentazione è meramente esegetica, e rimasta invariata da un pregevole saggio di un'autorevole dottrina pubblicato su *Archivio giuridico* nel 1877⁷³.

In veloce sintesi: la lettera della legge nega la retroattività della decorrenza nel caso in cui gli interessi composti sono chiesti in forza di domanda giudiziale, con ciò dimostrando di risolvere in senso contrario il caso della convenzione, ancorché implicitamente. Fuor di luogo appare, poi, l'accostamento con la domanda giudiziale, dacché il giudice non può forzare la volontà del debitore oltre il giorno in cui il creditore chiede il risarcimento del danno derivatogli dal mancato pagamento degli interessi, mentre il debitore può spontaneamente riconoscere il danno cagionato al creditore sin dal momento del suo verificarsi. Anche volendo ammettere – come dato per pacifico dall'invalidità di un patto preventivo – che il principio di autonomia contrattuale sia “compresso” in materia di anatocismo non vi è margine per ritenere proscritta un'altra meno grave convenzione: il patto che retroagisce sul passato, a differenza di quello preventivo, interviene in un momento in cui il debitore non si trova esposto a tentativi di vessazione, e non è stretto dalla necessità di consentirlo.

Si è già avuto modo di ricordare, seguendo le orme della dottrina tedesca, che la convenzione posteriore alla scadenza interviene, per definizione, in un momento di difficoltà del debitore, incapace di adempiere tempestivamente al pagamento degli interessi. È in questa prospettiva che il debitore può essere stimolato ad assecondare qualsiasi richiesta del creditore per evitare di perdere un'utilità maggiore. Dato allora per assunto che, in presenza di elementi perturbatori, i contraenti possono concludere

⁷² G. GIORGI, *op. cit.*, pp. 188-189; G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 112-113; V. POLACCO, *op. cit.*, p. 665-666; T. CARAFFA, *op. cit.*, p. 204; A. SENIN, *op. cit.*, p. 171; A. FEDELE, *op. cit.*, p. 31; A. MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Noviss. dig. it.*, cit., p. 614; E. QUADRI, *op. cit.*, p. 568; D. SINESIO, *op. cit.*, p. 74; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 773; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 61; F.A. MAGNI, *op. cit.*, p. 147; V. BARBA, *op. cit.*, p. 88. In giurisprudenza, seppur in tempi non recenti, Cass., 28 luglio 1943, n. 1957, in *Foro it.*, Rep. 1943-45, voce *Interessi*, 21. Nell'ordinamento francese, la tesi della retroattività della convenzione anatocistica è minoritaria, v. C. BIQUET, *op. cit.*, p. 210 ss. anche per i riferimenti.

⁷³ E. BIANCHI, *La retroattività dell'anatocismo convenzionale secondo il codice civile italiano (art. 1232)*, in *Arch. giur.*, XVIII, Pisa, 1877, p. 27 ss. da cui la sintesi riportata in testo.

un patto posteriore che replica negli effetti il patto vietato (: quello preventivo), esso dovrebbe essere considerato invalido, per sussistenza di “*eadem ratio*”⁷⁴.

La soluzione del quesito, improduttiva sul piano del significato delle parole, si scioglie dunque nell’analisi logica della disposizione in base alla ragione pratica da cui tale norma è scaturita.

5.2. (Segue) *La forma della convenzione*

Il consenso dei contraenti deve manifestarsi mediante dichiarazione *espressa* e non può essere desunto implicitamente dal comportamento delle parti⁷⁵.

Il tema della manifestazione della volontà delle parti è strettamente collegato a quello della *forma* della convenzione, che ha occupato senza unanimità di vedute la dottrina.

La necessità della determinazione per iscritto degli interessi (sugli interessi) di cui all’art. 1284, comma 3, c.c. viene così richiesta sempre, indipendentemente dal tasso praticato, «risolvendosi in una convenzione volta ad aumentare la misura degli interessi dovuti»⁷⁶; quando il tasso effettivo annuo, tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, risulta superiore a quello legale⁷⁷; quando il tasso anatocistico è ultralegale, a nulla rilevando che per effetto dell’anatocismo si venga a determinare un tasso effettivo più alto al tasso legale⁷⁸. Vi è inoltre chi, negando l’applicazione

⁷⁴ In assenza di elementi testuali univoci una dottrina minoritaria tende a privilegiare la tutela del debitore giungendo alle medesime conclusioni, M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 136 nt. 195; v. anche E. COLAGROSSO, *op. cit.*, p. 88; P. LAGHI, *op. cit.*, p. 376. La tesi sostenuta (: nullità della convenzione posteriore retroattiva) trova conferma nel dato comparativo: in Francia, ponendo sulla stessa linea la domanda e la convenzione, C. DEMOLOMBE, *op. cit.*, p. 667; F. LAURENT, *op. cit.*, p. 311; G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *op. cit.*, pp. 575-576; Cass., 24 mai 1841, in *S.*, 1841, 1, 643; Cass., 17 mai 1865, in *D.*, 1865, 1, 273; in Belgio, Cass., 29 janvier 1990, in *Pas. belge*, 1990, I, 626.

⁷⁵ Nella nostra letteratura, V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 772 nt. 74; per la Francia v. F. DERIDDA, *op. cit.*, p. 13; S. BERNHEIM-DESVAUX, *op. cit.*, p. 76; in Belgio, C. BIQUET, *op. cit.*, p. 192, tutti con ulteriori indicazioni. In linea di massima, il requisito è richiesto anche negli altri ordinamenti giuridici di *civil law*: significativo il § 1000 Abs 2 ABGB ove la necessità di un «*ausdrücklicher Vereinbarung*» è posta direttamente dalla legge, G. SCHUBERT, *op. cit.*, p. 1211. Contrariamente, nei sistemi di *common law*, l’accordo sugli interessi composti può essere anche implicito (v. la giurisprudenza citata nel capitolo primo alla nota 14).

⁷⁶ M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 136; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L’obbligazione*, cit., p. 199 nt. 81.

⁷⁷ V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 773.

⁷⁸ G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 111; E. QUADRI, *op. cit.*, p. 568 nt. 351; C. COLOMBO, *L’anatocismo*, cit., p. 75; F.A. MAGNI, *op. cit.*, p. 146; F. MAIMERI, *Commento sub art. 1283 c.c.*, cit., p. 49.

dell'art. 1284 c.c. alla convenzione in esame, riconosce che essa è contratto a forma debole, che non richiede l'adozione della forma scritta⁷⁹.

A malgrado di questo orientamento sembra ragionevole ritenere che, data la collocazione nell'ambito di una normativa disciplinante in generale gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, l'art. 1284 c.c. trovi applicazione agli interessi richiesti sotto qualsiasi forma. Va osservato, poi, che il patto posteriore alla scadenza comporta per il debitore un onere ulteriore che si aggiunge alla prestazione principale e accessoria.

Come è stato osservato, la necessità della determinazione per iscritto, a pena di nullità, di cui all'art. 1284 c.c. «mira in effetti a realizzare (...) un minimo di tutela del debitore secondo il presupposto, sotteso ad analoghe disposizioni di legge, che l'atto scritto garantisca una valutazione meditata dell'impegno che si assume»⁸⁰.

La funzione “segnaletica” dell'atto scritto verrebbe, allora, disattesa da una convenzione di anatocismo amorfa, a discapito di un'effettiva tutela del debitore che si è sviluppata intorno agli artt. 1283 e 1284 c.c.

La convenzione, insomma, dovrebbe rivestire forma scritta, in quanto diretta comunque ad aumentare gli interessi dovuti al tasso legale o convenzionale.

6. Considerazioni di sintesi

In conclusione, per punti di sintesi, i risultati acquisiti dall'analisi svolta nel presente capitolo.

Le parti possono liberamente determinare la scadenza degli interessi nei limiti imposti dalla legge. In mancanza di una previsione in tal senso (o nel caso in cui la clausola sia nulla perché non meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico) si applica la regola di *default* che prevede la esigibilità degli interessi su base annuale.

La scadenza degli interessi è presupposto dell'anatocismo e non va confusa con i limiti all'esercizio di tale diritto: in particolare, con il diverso elemento relativo

⁷⁹ V. BARBA, *op. cit.*, p. 89 ss. per il quale bisogna distinguere l'effetto dell'anatocismo dalla debenza di interessi in misura maggiore rispetto a quella legale: «la convenzione nella parte in cui prevede l'anatocismo sarebbe perfettamente valida, sicché sarebbero dovuti gli interessi sugli interessi, mentre sarebbe nulla nella parte in cui fissa la misura degli interessi. Questi ultimi, allora, sarebbero dovuti non già nella misura convenzionalmente fissata dalle parti nel contratto, bensì in quella imposta dalla legge» (p. 92).

⁸⁰ D. SINESIO, *op. cit.*, p. 30 e gli autori ivi citati.

agli interessi, dato dal fatto che questi siano «dovuti per almeno sei mesi». Si tratta di un periodo di accumulo durante il quale gli interessi scaduti rimangono improduttivi e alla cui decorrenza maturano interessi composti: ma non automaticamente, perché all'uopo occorre o una domanda giudiziale, oppure una convenzione posteriore alla scadenza.

Quanto alla «domanda giudiziale» va innanzitutto osservato che non è dato alla sentenza che l'accoglie retroagire sul passato. Nella valutazione di una regola giuridica assume particolare rilievo la considerazione dei suoi costi di applicazione. Per ridurre questi costi è allora preferibile un'interpretazione funzionale che consenta alla sentenza di esplicare effetti *pro futuro*. Il diritto di anatocismo è accertato prima che la sua fattispecie si sia completamente integrata e gli effetti della condanna sono destinati a prodursi al verificarsi dell'evento futuro, senza obbligare il creditore a promuovere una nuova azione per ogni accumulo successivo. Quest'ultimo aspetto riduce la litigiosità e gli sprechi del giudizio, rendendo la condanna in futuro uno strumento socialmente desiderabile.

Più in generale, l'anatocismo giudiziale dipende da una fattispecie complessa costituita dalla domanda e dalla sentenza favorevole all'attore. Gli interessi scaduti vengono a conglobarsi col capitale per effetto della liquidazione giudiziale e, quindi, *sors efficitur*. Il fondamento della domanda giudiziale è allora di ordine processuale, e non è affatto orientato, in una prospettiva di trasparenza, a rendere consapevole il debitore del progressivo aumento del debito in forza del meccanismo anatocistico.

Le funzioni degli interessi composti che vengono in considerazione sono due: quella sanzionatoria dell'anatocismo e quella remunerativa della capitalizzazione.

L'inquadramento dell'istituto propriamente inteso nella categoria dei rimedi sanzionatori si connette alla teoria generale dell'inadempimento come illecito, ed evoca il dibattito sul “fondamento” (s)oggettivo della responsabilità debitoria. Il tema dell'inadempimento imputabile assume un ruolo centrale nello stabilire il momento di decorrenza degli interessi sugli interessi illiquidi.

Per tale via, si è evidenziato che nei debiti illiquidi c.d. di valuta gli interessi possono produrre ulteriori interessi, in forza di domanda giudiziale e dal giorno di questa, quando l'illiquidità sia imputabile al debitore. Per contro, nei debiti illiquidi c.d. di valore l'oggettiva incertezza sull'*an* e sul *quantum debeatur* esonera il

debitore da responsabilità: il creditore avrà diritto di pretendere l'interesse degli interessi (compensativi) solo a seguito della trasmutazione, mediante la sentenza, del debito di valore in debito di valuta.

Quanto invece alla «convenzione posteriore alla scadenza» il diritto positivo dispone espressamente che la stessa debba essere successiva alla scadenza.

La nullità del patto preventivo non sembra dettata dall'esigenza di tutelare il debitore da possibili approfittamenti in chiave economica a cui non si sia liberamente determinato né dalla necessità di stimolare la sua riflessione sull'effettivo costo del credito. Il requisito del patto espresso, così come quello della domanda giudiziale, si rivela piuttosto uno strumento che, analizzato dall'angolo visuale del principio della fruttuosità del denaro, è funzionale ad evitare un'automatica produzione di “frutti dai frutti” e ad ostacolare una forma aggravata di indebitamento.

Non vanno quindi trascurate le conseguenze di una convenzione retroattiva, ovvero della possibilità per le parti di far rimontare la decorrenza dell'anatocismo al momento in cui si è realizzato un accumulo di interessi (scaduti) per non meno di sei mesi. Essa, si è visto, si traduce *quoad effectum* in un patto preventivo. Come logico corollario, deve allora escludersi la retroattività dell'anatocismo convenzionale, per parità di ragione fra il caso del contratto anticipato e quello del negozio posteriore ad effetti *ex tunc*.

Il patto di anatocismo deve essere chiaro e non equivoco. Esso richiede la forma scritta, a pena di nullità, indipendentemente dalla natura e dalle peculiarità del rapporto cui dovesse accedere, avendo funzione di “informare” il debitore dell'onere ulteriore che si aggiunge al *quantum* degli interessi legali o convenzionali già dovuti.

Nelle pagine seguenti si completerà l'oggetto dell'indagine con la disamina dell'*incipit* dell'art. 1283 c.c. (: «in mancanza di usi contrari») cercando di descrivere l'operatività dell'anatocismo in materia bancaria e di evidenziare i limiti che, eventualmente, ne limitano il funzionamento.

CAPITOLO TERZO

L'ANATOCISMO IN MATERIA BANCARIA

1. Introduzione al tema dell'anatocismo in materia bancaria

Dal vivace dibattito che ha visto occupati i giuristi intorno alla nozione di «usi contrari», e di cui nel capitolo primo si è cercato di dare una prima rappresentazione, sembra emergere con chiarezza un dato singolare: se vi è un punto sul quale dovrebbe esservi la massima certezza, questo è se gli usi commerciali che derogano all'art. 1283 c.c. abbiano natura normativa o invece negoziale. Le cose stanno, invece, ben diversamente. Molte vie conducono alla normatività, molte vie conducono ad escluderla.

Lo stesso, *mutatis mutandis*, può essere ripetuto avendo riguardo al contenuto della norma consuetudinaria. Sfogliando la giurisprudenza e la letteratura sul tema si deve constatare, infatti, che la portata derogativa degli usi anche al fattore temporale relativo all'accumulo di interessi (scaduti) per almeno sei mesi non appare pacifica né correttamente intesa. È in quest'ultimo senso, in particolare, che si parla spesso di «usi anatocistici trimestrali» (o, più brevemente, di «usi trimestrali»), finendo in tal modo col ricomprendere nella consuetudine pure la cadenza dell'anatocismo (= la scadenza degli interessi primari), che è rimessa all'autonomia delle parti, alla legge o agli usi (questi sì negoziali).

Non è intenzione di chi scrive soffermarsi in questa sede sulla teoria generale dell'uso o consuetudine. Si tratta di un tema che richiederebbe tutt'altra trattazione¹.

¹ La letteratura sull'argomento è vasta quanto autorevole. Per un'introduzione si vedano almeno L. MOSSA, *Studi sugli usi commerciali*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1922, p. 557 ss.; G. PIOLA, voce *Consuetudini e usi locali*, in *Dig. it.*, VIII, 2, Torino, 1925, p. 571 ss.; R. FRANCESCHELLI, voce *Consuetudine e dessuetudine*, in *Nuovo dig. it.*, III, Torino, 1938, p. 1000 ss.; A. ASQUINI, *Usi legali e usi negoziali*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1944, p. 71 ss.; N. BOBBIO, voce *Consuetudine (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 426 ss.; A. PAVONE LA ROSA, voce *Consuetudine (usi normativi e negoziali)*, *ibidem*, p. 513 ss.; R. FRANCESCHELLI, voce *Consuetudine (diritto moderno)*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1964, p. 321 ss.; C.E. BALOSSINI, *Il diritto delle consuetudini e degli usi*, Milano,

Ai fini che qui interessano è sufficiente limitarsi ad indagare l'esatta natura e il contenuto specifico dell'uso anatocistico in materia bancaria.

2. Le note dominanti della discussione sugli «usi contrari»: i limiti del diritto vivente

La giurisprudenza pratica e teorica in più occasioni ha ribadito che gli «usi contrari» di cui all'art. 1283 c.c. sono soltanto gli usi normativi, ossia vere e proprie norme dell'ordinamento giuridico (artt. 1 e 8 disp. prel. c.c.). Essi, invero, operano una integrazione della legge che ad essi esplicitamente rinvia (: usi *secundum legem*), e vanno tenuti distinti dagli usi negoziali, che si inseriscono nel contratto sullo stesso piano delle clausole pattuite *ex art.* 1340 c.c.²

Non occorre qui soffermarsi su una distinzione tanto nota quanto discussa, come è quella fra usi normativi e negoziali. Più importante è rilevare come il diritto vivente abbia “degradato” l'uso anatocistico – errando, peraltro, nell'individuare il contenuto (cfr. *infra*) – da norma giuridica a clausola negoziale d'uso.

Tradizionalmente il problema è stato affrontato – come si è anticipato nel primo capitolo – con riferimento ai rapporti di credito regolati in conto corrente, e solo “di riflesso” per i finanziamenti con piano di rimborso rateale. Gli assunti di partenza sono tre: *i*) l'uso relativo alla capitalizzazione *trimestrale* nei rapporti bancari non è precedente al 1942, ove è riscontrabile al più un uso di capitalizzazione *semestrale* degli interessi (= difetta l'elemento oggettivo della consuetudine, il c.d. *usus*), ma è stato introdotto solo nel 1952 dalle Norme Bancarie Uniformi, ossia da condizioni generali di contratto³; *ii*) non è normativo perché non è osservato con il

1974; J. GLISSEN, voce *Consuetudine*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, III, Torino, 1988, p. 489 ss.; A. PIZZORUSSO, voce *Consuetudine (Profili generali)*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988, p. 11 ss.

² Ricchi riferimenti giurisprudenziali in A. RICCIO, *L'anatocismo*, cit., p. 329 ss.; in dottrina, v., fra i tanti, A. PAVONE LA ROSA, *Gli usi bancari*, cit., p. 31 ss.; B. INZITARI, *La moneta*, cit., p. 298; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 569; V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 779; M. DI PIETROPAOLO, *op. cit.*, p. 111; B. MEOLI, *L'anatocismo bancario tra consuetudine e nuova disciplina*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2000, p. 467; A. RICCIO, *Le diverse specie di obbligazioni: pecuniarie, alternative, solidali, indivisibili*, cit., p. 1157; G. PORCELLI, *op. cit.*, p. 732; A. BELVEDERE, *Anatocismo bancario e “usi contrari”*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, I, Padova, 2010, pp. 160-161. *Contra*, nel senso cioè che gli usi richiamati dall'art. 1283 c.c. sono gli usi cosiddetti negoziali, Trib. Napoli, 24 aprile 1997, in *Giur. it.*, 1998, p. 1202 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 171.

³ Emblematica la ricostruzione di V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 781: «Certo è che in materia di conto corrente bancario, per la prima volta disciplinato dal

convincimento che si tratti di una norma dell'ordinamento (= difetta l'elemento psicologico della consuetudine, la c.d. *opinio iuris ac necessitatis*), essendo piuttosto il frutto di un'imposizione contrattuale⁴; *iii*) gli «usi contrari» fatti salvi dall'art. 1283 c.c. sono soltanto gli usi formati anteriormente al codice civile del 1942, dovendosi escludere una loro formazione successiva in quanto la ripetizione del comportamento costitutivo sarebbe *contra legem*⁵.

Tali assunti non sono stati invero da tutti condivisi. Si è, così, affermato che: *i*) l'*usus* della capitalizzazione *trimestrale* è anteriore al 1942, e le NUB non hanno fatto altro che recepire una prassi preesistente⁶; *ii*) l'*opinio iuris*, in quanto elemento

legislatore del 1942, si sconosceva nei primi anni di applicazione del nuovo codice l'esistenza di un uso che prevedesse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. La scarsa giurisprudenza, che si era interessata all'argomento, aveva accertato l'esistenza di un uso consistente nel riportare soltanto semestralmente a capitale gli interessi scaduti, in stretta analogia con quanto legislativamente disposto per il conto corrente ordinario dall'art. 1837 c.c. Gli stessi usi, registrati dalle Camere di commercio in sede provinciale in un momento antecedente o concomitante con quello di entrata in vigore della "condizioni generali uniformi di banca" in tema di conto corrente, nulla prevedevano circa la chiusura e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori a favore delle banche. Con l'avvento della prima redazione delle n.b.u. su citate, tutte le banche si adeguarono progressivamente alle disposizioni impartite dall'associazione di categoria, ed ecco che le Camere di commercio iniziarono a registrare l'esistenza di usi bancari di contenuto pressoché identico a quello delle "condizioni generali uniformi di banca". Tesi ripresa, a partire dal *revirement* del 1999, da tutta la giurisprudenza successiva: v., tra le altre, Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, cit.; Trib. Campobasso, 4 ottobre 2005; Trib. Roma, 3 maggio 2007; Cass., 29 gennaio 2013, n. 2072, tutte in *leggiditalia.it*.

⁴ In tal senso V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 783. Per una diversa impostazione, v. B. INZITARI, *Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo*, cit., p. 214 ss., il quale valorizza il mutamento dell'*opinio iuris* in prospettiva storica: se in passato era normale subire le regole imposte dal contraente "forte" negli attuali fatti normativi l'accresciuta sensibilità per la tutela della parte "debole" impedisce di considerare come socialmente accettate e condivise le clausole di anatocismo imposte unilateralmente dalle banche. L'enfasi sull'assenza dell'*opinio iuris ac necessitatis* in materia di anatocismo si ritrova, anche qui a partire dal noto *enrurement*, nelle pronunce giurisprudenziali: cfr. di recente Trib. Salerno, 7 aprile 2009; Trib. Siena, 6 aprile 2011; Trib. Nocera Inferiore, 20 settembre 2011; Trib. Milano, 16 gennaio 2012; Trib. Campobasso, 31 gennaio 2013, tutte in *leggiditalia.it*.

⁵ Ancora V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, cit., p. 785; cui *adde* B. INZITARI, *Convenzione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e divieto d'anatocismo ex art. 1283 c.c.*, cit., p. 411 ss.; B. MEOLI, *op. cit.*, p. 470; A. RICCIO, *Le diverse specie di obbligazioni: pecuniarie, alternative, solidali, indivisibili*, cit., p. 1156; A. BELVEDERE, *op. cit.*, p. 170. In giurisprudenza, sempre dopo il *revirement* di fine millennio, v., tra le altre, Trib. Genova, 9 maggio 2007; Trib. Genova, 4 gennaio 2008, entrambe in *leggiditalia.it*.

⁶ In letteratura si è contestato che la capitalizzazione trimestrale sia stata prevista per la prima volta dalle NUB del 1952, ritrovandosi, in particolare, già nel "Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza" del 1929 della Confederazione generale bancaria fascista: G. CABRAS, *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*, cit., p. 284 nt. 37; G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 444; F. FERRO-LUZZI, *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374 in tema di: anatocismo, usi e conto corrente bancario*, cit., p. 177; A. NIGRO, *L'anatocismo nei rapporti bancari tra passato e futuro*, cit., p. 462; M. PORZIO, *op. cit.*, p. 653; F. DELL'ANNA MISURALE, *op. cit.*, p. 1874; A. DE SIMONE, M.R. DE SIMONE, *op. cit.*, p. 580 ss.; G. LA ROCCA, *op. cit.*, p. 220; G. PORCELLI, *op. cit.*, p. 735; A. BELVEDERE, *op. cit.*, p. 193; per la giurisprudenza, v. Trib. Napoli, 5 novembre 2001, in *Giur. napoletana*, 12, 2001, 436.

psicologico, non può che desumersi presuntivamente dal comportamento uniforme e costante circa la pattuizione di clausole di anatocismo *trimestrale*, a nulla rilevando gli squilibri tra le parti sul piano della forza contrattuale⁷; *iii*) la reiterata stipulazione di clausole sul modello delle NUB avrebbe, comunque, finito per trasformare in consuetudine, dopo quasi mezzo secolo di applicazione, quella che pur fosse sorta come condizione generale di contratto⁸.

Assunto in questa prospettiva, il problema di individuare la natura normativa o negoziale dell'uso anatocistico è senz'altro improduttivo.

Il vero è che questa impostazione presenta, marcati, due vizi di fondo. Uno è che amplia il contenuto dell'uso alla periodicità (trimestrale) della capitalizzazione, ossia, come è stato osservato, «l'uso in questione ha (...) un contenuto che abbraccia (*rectius*: deve necessariamente abbracciare) non solo l'*an* della capitalizzazione, ma anche la sua cadenza»⁹. L'altro, collegato al primo, è di assumere la inesistenza di una frequenza anatocistica universalmente accettata e riconosciuta: «si tratta (...) di prendere atto che un uso normativo di capitalizzare trimestralmente gli interessi non vi è mai stato a causa dell'inesistenza dell'indispensabile presupposto di fatto: invero, storicamente non si è mai affermata una prassi univoca, generalizzata e reiterata nel tempo avente un oggetto consimile»¹⁰.

Tentare di svolgere un discorso sulla effettiva natura e contenuto dell'uso anatocistico significa, dunque, prima di tutto soffermarsi su ciascuno di questi punti.

⁷ Per una chiara discussione del punto e delle sue possibili implicazioni, G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 443; G. GABRIELLI, *Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi creditizi*, cit., p. 450. Per un'autorevole critica della configurazione dell'*opinio iuris* v., specialmente, P. BONFANTE, *Per una revisione della teoria della consuetudine*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, I, p. 275; e N. BOBBIO, *op. cit.*, p. 431 ss. a cui si deve la nota tesi del "circolo vizioso" secondo cui «se non esiste altro modo di provare una credenza che quello di osservare il comportamento che da essa deriva, e il comportamento nel caso dell'*opinio* è la sottomissione alla regola, il miglior modo di provare se esista l'*opinio* è di esaminare se sia o non sia stata ripetuta la regola, il che ci riconduce dalla credenza alla ripetizione, cioè dall'elemento interno a quello esterno».

⁸ Secondo quanto rilevato da G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 444; G. GABRIELLI, *Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi creditizi*, cit., p. 451; C. COLOMBO, *L'anatocismo*, cit., p. 120 sulla scia degli insegnamenti di Francesco Ferrara. Sulla possibilità di creare in ogni momento (*i.e.*, successivamente all'entrata in vigore del codice vigente) l'uso assentivo dell'anatocismo, v. anche G. CABRAS, *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*, cit., 286 nt. 43; M. DI PIETROPAOLO, *op. cit.*, p. 112; F. DELL'ANNA MISURALE, *op. cit.*, p. 1875; M. SEMERARO, *Divieto di anatocismo e squilibrio contrattuale nel conto corrente bancario*, cit., p. 199; in giurisprudenza, v. Trib. Napoli, 18 maggio 2003, in *leggiditalia.it*.

⁹ Così B. MEOLI, *op. cit.*, n. 5 descrivendo il nuovo corso giurisprudenziale.

¹⁰ B. INZITARI, *Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo*, cit., p. 214 ss.

2.1. (Segue) *Critica: la necessità di lasciare all'autonomia privata delle parti la determinazione del tempo dell'adempimento degli interessi e l'individuazione dell'uso (normativo) in deroga ai limiti del diritto civile*

La prospettiva dell'ampliamento dell'uso al presupposto applicativo dell'art. 1283 c.c. appare senz'altro sovradimensionata (troppo estesa) rispetto a una prassi di semplice deroga dei limiti all'esercizio del diritto.

Basti rilevare, in proposito, che, per potersi parlare di anatocismo, occorre rinvenire nel concreto un atto di autonomia privata tale da determinare la esigibilità degli interessi. In assenza però di una specifica regolamentazione pattizia – come del resto in mancanza di un uso negoziale integrativo del contratto o di una specifica disposizione di legge – si applica la regola della scadenza annuale, alla luce delle considerazioni svolte nel capitolo precedente.

Una volta intervenuta la scadenza degli interessi, questi – in mancanza di «usi contrari» – non producono nuovi interessi, a causa dei limiti posti dall'art. 1283 c.c. all'applicazione dell'art. 1282 c.c. (che altrimenti si applicherebbe anche al debito relativo agli interessi già scaduti). In quest'ottica, non vi sono dubbi che il legislatore abbia pensato agli «usi contrari» in funzione della tutela dell'interesse creditorio: gli interessi, sugli interessi di crediti commerciali liquidi ed esigibili, decorrono di pieno diritto, giusta la volontà delle parti, indipendentemente dal loro accumulo per almeno sei mesi e dalla domanda giudiziale o convenzione posteriore alla scadenza¹¹.

Si tratta di un aspetto che ha un preciso riscontro storico, di cui si è dato atto nel primo capitolo.

¹¹ Il formante giurisprudenziale ritiene che il rinvio agli usi contrari, formulato in termini generali all'inizio dell'art. 1283 c.c., consenta di derogare a tutte e tre le condizioni, successivamente elencate, di ammissibilità dell'anatocismo: Cass., 5 giugno 1987, n. 4920, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1988, II, 578; Cass., 30 maggio 1989, n. 2644, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2034; Trib. Piacenza, 25 novembre 1997, riportata in A. RICCIO, *L'anatocismo*, cit., p. 397. La dottrina, invece, non è unanime: conformi all'orientamento della giurisprudenza, M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 137; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 569; G. GABRIELLI, *Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi creditizi*, cit., p. 447; A. RICCIO, *Le diverse specie di obbligazioni: pecuniarie, alternative, solidali, indivisibili*, cit., p. 1154; G. PORCELLI, *op. cit.*, p. 732; F.A. MAGNI, *op. cit.*, p. 148; F. MAIMERI, *Commento sub art. 1283 c.c.*, cit., p. 51. *Contra*, nel senso di escludere che gli usi possano derogare al limite del semestre, L. BARASSI, *op. cit.*, p. 500; E. SIMONETTO, voce *Interessi: I) Diritto civile*, cit., p. 6; A.A. DOLMETTA, *Per l'equilibrio e la trasparenza nelle operazioni bancarie: chiose critiche alla legge n. 154/1992*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1992, p. 379 nt. 12; E. GINEVRA, *op. cit.*, p. 405.

Nella prospettiva indicata, gli «usi contrari» mettono “fuori gioco” l’art. 1283 c.c. e rendono applicabile agli interessi dei crediti commerciali, per il medio di uno specifico accordo, l’art. 1282 c.c. in base ad una diffusa consuetudine, che vuole una immediata produttività del denaro alla scadenza convenuta per la sua restituzione.

Ora, mentre la scadenza degli interessi può essere determinata dalle parti e risultare variabile (: mensile, trimestrale, semestrale, annuale, ecc.), come variabile è – del resto – la volontà umana, la configurazione dell’uso nell’anatocismo immediato alle scadenze di volta in volta individuate costituisce invece una *costante*, un minimo comune denominatore di ogni operazione di credito del comparto bancario.

Non sembra, così, possibile limitare l’uso individuato a una certa categoria di operatori – banche, ma non gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB – né ad una sola specie di rapporti bancari – operazioni regolate in conto corrente, ma non finanziamenti con piano di rimborso rateale – in quanto uso (normativo) inerente alla funzione creditizia in sé e ai rapporti che la esplicano¹².

¹² È condivisibile l’opinione di chi estende l’uso (soggettivamente) alle società finanziarie *et similia*, E. SIMONETTO, voce *Interessi*, cit., p. 6; v. anche G. BOSI, *Estensione soggettiva degli usi di anatocismo e loro applicabilità agli intermediari finanziari non bancari*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 1999, p. 507 ss.; *contra*, invece, Cass., 12 aprile 1980, n. 2335, in *Giur. it.*, 2, 1982, 237 con nota adesiva di P. D’AMICO, *Osservazioni in tema di usi e loro estensione soggettiva: materia bancaria, società finanziarie ed anatocismo*; Trib. Milano, 30 giugno 1997, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1998, II, 680; Pret. Bologna, 26 ottobre 1998, *ivi*, 1999, II, 503. L’evoluzione normativa più recente ha esteso l’ambito di applicazione dell’anatocismo bancario anche agli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI TUB: cfr. l’art. 1 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 e l’art. 1 della Delibera CICR 3 agosto 2016. Del pari condivisibile, l’interpretazione giurisprudenziale che riferisce (oggettivamente) l’uso anatocistico a tutti i rapporti bancari, Cass., 15 dicembre 1981, n. 6631, in *Rass. giur. Enel*, 1982, 626; Trib. Milano, 27 febbraio 1992, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1993, II, 191; v. anche, nella parte motivazionale delle sentenze, Cass., 5 giugno 1987, n. 4920, in *Nuova, giur. civ. comm.*, 1987, I, 668; Trib. Milano, 15 giugno 1989, in *Banca borsa tit. cred.*, 1991, II, 418; Cass., 20 giugno 1992, n. 7571, *ivi*, II, 359. È peraltro doveroso ricordare che prima del *revirement* del 1999 un’altra parte della giurisprudenza ha escluso l’esistenza di «usi contrari» per il mutuo, affermandola invece soltanto in relazione al conto corrente, App. Napoli, 31 gennaio 1981, riportata in A. RICCIO, *L’anatocismo*, cit., p. 374. Per una rassegna degli usi di banca nelle raccolte delle Camere Provinciali di Commercio di pressoché tutta l’Italia, v. C.E. BALOSSINI, C. COLTRO CAMPI, *Gli usi di banca, di borsa e di leasing*, Milano, 1980, p. 79 ss., 91 ss. e 101 ss., in relazione sia al conto corrente che al mutuo. Il dibattito è stato risolto dal legislatore con gli artt. 2 e 3 della Deliberazione 9 febbraio 2000, che però non si estendono alle carte di credito *revolving*: v. le decisioni ABF Napoli, 15 settembre 2011, n. 1883; ABF Napoli, 12 giugno 2014, n. 3724; ABF Napoli, 4 marzo 2016, n. 2059. Circa l’ambito di applicazione oggettivo del nuovo art. 120, comma 2, TUB e attuativa Delibera CICR 3 agosto 2016 v. *supra* il primo capitolo, al n. 7.14.

2.2. (Segue) *Il riscontro di diritto comparato*

Nella realtà della regola operativa *la immediata fruttuosità degli interessi alle scadenze stabilite con la clausola anatocistica* semplicemente elimina i requisiti richiesti dal diritto civile per la produzione degli interessi composti. Come appare evidente – lo si è già rilevato a suo tempo – la regola (di origine consuetudinaria, ma spesso “codificata”) risponde alle esigenze della moderna vita commerciale. Di tale assunto il dato comparativo offre un interessante riscontro: «*In Europe, it is the usual commercial practice that banks, in some way or another, charge compound interest to finance complex credit facilities or at least apply a method of computing interest which has the same effect as charging compound interest. Furthermore, the accrual of interest is a basic financial rule*»¹³. Di qui la considerazione che «*compound interest is a necessary, and very familiar, fact of commercial life*»¹⁴.

¹³ *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, III, cit., p. 2468.

¹⁴ In questo senso gli ordinamenti più equilibrati e moderni: in Inghilterra, *Sempra Metals Ltd. v Her Majesty's Commissioners of Inland Revenue* [2007] 3 WLR 354 (da cui è tratta la frase del giudice Lord Hope of Craighead nel testo, ma v. anche l'*opinion* di Lord Nicholls of Birkenhead: «*We live in a world where interest payments for the use of money are calculated on a compound basis. Money is not available commercially on simple interest terms. This is the daily experience of everyone, whether borrowing money on overdrafts or credit cards or mortgages or shopping around for the best rates when depositing savings with banks or building societies. If the law is to achieve a fair and just outcome when assessing financial loss it must recognise and give effect to this reality*»), THE LAW COMMISSION, *Pre-Judgment Interest on Debts and Damages. Item 4 of the Eighth Programme of Law Reform: Compound Interest*, cit., §§ 1.3 e 4.2; J.Y. GOTANDA, *op. cit.*, *passim*; G. VIRGO, *Compound Interest Made Simple*, in *The Cambridge Law Journal*, 66, 3, 2007, p. 512; negli Stati Uniti, *Onti, Inc. v Integra Bank C.A.* No. 14514 (Del. Ch. May 10, 1996); *Brandin v Gottlieb C.A.* No. 14819, (Del. Ch. July 13, 2000), N. AFFOLDER, *Awarding Compound Interest in International Arbitration*, in 12 *Am. Rev. Int'l Arb.*, p. 45 ss.(2001); in Canada, *Bank of America Canada v Clarica Trust Company* [2002] SCC 43; G.R. HALL, *Bank of America Canada v Clarica Trust Co.: A Comprehensive and Relatively Simple Set of Principles Governing the Award of Compound Interest on Civil Judgment*, in 9 *Commercial Litigation*, p. 458 ss. (2003); per qualche accenno v. anche in Francia, X. DUGARDIN, *L'application de l'article 1154 du Code civil aux comptes bancaires*, in *Rev. rég. dr.*, 1996, p. 31; in Spagna, SJPI Fuenlabrada, 7 abril 2015; in Svizzera, B. VON BÜREN, *Schweizerisches Obligationenrecht. Besonderer Teil*, Zürich, 1972, p. 114; nella dottrina italiana, A. MANTOVI, G. TAGLIAVINI, *Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi*, in sez. approfondimenti, 2015, dirittobancario.it; L.M. QUATTROCCHIO, G. QUARANTA, I. ASTORINO, *op. cit.*, p. 4. Tant'è vero che anche il diritto internazionale riconosce l'esistenza di un «*usage of compound interest in international commercial dealings*», N. AFFOLDER, *ult. loc. cit.*, che richiama i casi ICC Award No. 5514, *Clunet* 1992, 1022; *Government of the State of Kuwait v The American Independent Oil Company (Aminoil)*, in 21 *I.L.M.* 976 (1982) nonché l'*opinion* del giudice Holtzmann in *Starret Housing Corp v Iran*, Case No. 24, in 16 *Iran-US Claims Trib. Rep.* 237 (1987). Si veda anche F.A. MANN, *Compound Interest a san Item of Damage in International Law*, in ID. (edited), *Further Studies in International Law*, Oxford, 1990, p. 377 ss.

In termini di maggior dettaglio, il discorso può prendere le mosse da quanto emerge dal libro quarto, paragrafo 1:104 (3) del *Draft Common Frame of Reference*, che vale tanto per i debiti civili quanto per quelli commerciali¹⁵.

Si ricordi dal capitolo precedente che le parti possono convenire liberamente i termini di esigibilità degli interessi¹⁶, essendo in difetto applicabile la regola di *default* della scadenza annuale. Si aggiunga, ora, che se vi è inadempimento, ovvero se gli interessi dovuti non sono pagati alla fine di ogni anno, essi si aggiungono *ope legis* al capitale, senza soluzione di continuità (= a prescindere dal decorso di un periodo più o meno lungo di accumulo) e senza necessità di domanda giudiziale o di convenzione posteriore alla scadenza. In altri termini, come è stato osservato, «*parties are free to organise the regime of compound interest as they wish. If nothing is foreseen in the contract then, under paragraph (4), interest is added to the interest accrued, after one year*»¹⁷. Tale regola corrisponde al principio generale disciplinato nel libro terzo del DCFR, nel caso di ritardato pagamento degli interessi. E infatti se le parti non hanno concordato, espressamente o implicitamente, interessi moratori, il

¹⁵ *Contra*, M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 47 nt. 148, che limita la regola dell'anatocismo ai debiti civili, escludendola invece per quelli commerciali in quanto già tutelati dall'applicazione del tasso di mora particolarmente elevato (: tasso BCE + 7 p.p.) previsto dal libro III, paragrafo 3:710 (4) DCFR, rubricato «*Interest in commercial contracts*».

¹⁶ La libertà delle parti nella determinazione dei termini di esigibilità degli interessi e, quindi, l'assenza di un periodo minimo nella capitalizzazione è un dato acquisito al diritto comparato, ove specialmente in ambito bancario si riscontrano periodicità giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali, semestrali, annuali. Per la Francia, v. J.L. RIVES-LANGE, *obs. sous Cass.*, 22 mai 1991, *cit.*, p. 759; in Belgio, C. BIQUET, *op. cit.*, pp. 228 e 253 ss.; in Spagna, M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 20; in Svizzera, A. BLAESER, *op. cit.*, p. 60; anche in Germania non è previsto un limite minimo alla composizione degli interessi: per una esemplificazione cfr. M. SCHAUDWET, *Bankenkontokorrent und Allgemeine Geschäftsbedingungen*, Berlin, 1967, p. 35; M. WOLF, W.F. LINDACHER, T. PFEIFFER, *AGB-Recht Kommentar*, München, 2013, p. 1157; in Austria, si vedano F. GSCHNITZER, *op. cit.*, p. 761; G. SCHUBERT, sub § 999 in *Rummel Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch*, I, Wien, 2000, p. 2002. In consimili termini, sottolineando che – sebbene siano più frequenti il semestre o l'anno – non esiste una norma di diritto inglese che preveda l'illegittimità di interessi composti su base trimestrale o anche più breve, v. l'*opinion* del giudice Lord Goff of Chieveley in *National Bank of Greece SA v Pinios Shipping Co. No 1 The Maira* [1990] 1 All E.R. 78. L'enfasi sull'autonomia privata nella fissazione dei termini di scadenza degli interessi si ritrova anche nella nostra dottrina, P. FERRO-LUZZI, *Dell'anatocismo del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, *cit.*, n. 2.2.; B. MEOLI, *op. cit.*, p. 457 ss. (ma v. ora il nuovo art. 120, comma 2, TUB, su cui il n. 7.14 del capitolo primo).

¹⁷ Cfr. *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, III, *cit.*, p. 2468. Il libro quarto, paragrafo 1:104 (4) recita: «*Interest payable according to the preceding paragraph is added to the outstanding capital every 12 months*».

creditore ha diritto di capitalizzare gli interessi ogni dodici mesi in base al paragrafo 3:709, rubricato «*When interest to be added to capital*»¹⁸.

Rispetto a questa forma di anatocismo *ipso iure*, in diversi altri ordinamenti l'operatività dell'istituto presuppone l'accordo tra le parti, ancorché implicito.

Nel *common law* il diritto agli interessi composti è considerato un «*implied term*» introdotto dagli «*usages of bankers*» nei contratti di credito, anche in assenza di specifica previsione contrattuale¹⁹. Il tema è stato sviluppato nel noto precedente *National Bank of Greece SA v Pinios Shipping Co. No 1 The Maira*²⁰ ove è stata, per l'appunto, considerata valida – senza distinguere le varie tipologie di finanziamento²¹ – una convenzione anticipata di anatocismo, desunta dagli usi esistenti nell'attività bancaria.

Nell'ordinamento francese non vi è, in genere, un'unica giustificazione per trovare un fondamento giuridico alla pratica dell'anatocismo nei rapporti bancari²².

¹⁸ È testualmente stabilito che: «(1) *Interest payable according to the preceding Article is added to the outstanding capital every 12 months. (2) Paragraph (1) of this Article does not apply if the parties have provided for interest upon delay in payment*»; libro terzo, paragrafo 3:709.

¹⁹ Sul punto e per i riferimenti ai precedenti giudiziari v. soprattutto, J.R. PAGETS, *Paget's Law of Banking*, London, 1972, p. 132 ss.; J. CHITTY, *Chitty On Contracts*, II, London, 1994, p. 619; E.P. ELLINGER, E. LOMNICKA, C.V.M. HARE, *Ellinger's Modern Banking Law*, Oxford, 2011, p. 762 ss. Si veda anche P. DE GIOIA CARABELLESE, *Il concetto giuridico di compound interest (o anatocismo) in una analisi comparata con il common law britannico*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 11, 2016.

²⁰ [1990] 1 All E.R. 78. Si veda anche *Kitchen v HSBC Bank Plc* [2000] 1 All E.R. 787.

²¹ In precedenza la giurisprudenza inglese aveva riconosciuto gli interessi composti soltanto nelle operazioni in conto corrente e non per tutti i tipi di finanziamento concessi dalle banche.

²² Una chiara ricostruzione delle diverse teorie elaborate dalla giurisprudenza pratica e teorica per giustificare la deroga all'art. 1154 *Code civil* nel bancario si trova in C. BIQUET, *op. cit.*, p. 227 ss., la quale osserva che nei prestiti a rimborso rateale l'anatocismo, che si estrinseca nell'applicazione di interessi moratori sull'intera rata impagata, viene giustificato con argomentazioni inerenti il fatto che: i) «*les mensualités stipulées en veu du remboursement du crédit ne comporteraient pas d'intérêts*»; ii) «*les versements périodiques stipulés en veu de remboursement du crédit constitueraient un "ensemble indivisible"*»; iii) «*l'application de l'article 1154 aboutirait à priver le prêteur du droit d'obtenir des intérêts moratoires sur la fraction en capital du versement périodique impayé*»; iv) «*les versements périodiques stipulés en veu du remboursement du crédit seraient visés par l'article 1155, par analogie avec les arrérages des rentes perpétuelles et viagères*». Quanto invece ai rapporti di conto corrente l'eccezione all'art. 1154 *Code civil* viene giustificata sulla base: i) «*de l'effet novatoire du compte courant*»; ii) «*de l'effet de règlement du compte courant*»; iii) «*du fait que l'inscription des intérêts en compte s'analyse comme une avance prélevée sur le capital mis à la disposition du client, avance qui, à l'instar de toutes les autres avances en compte, doit être rémunérée*»; iv) «*des nécessités pratiques inhérentes au fonctionnement du compte*»; v) «*du fait que par application de l'art. 1254, les intérêts sont payés*»; iv) «*de l'existence d'un usage contra legem propre au droit commercial*». Nondimeno – ripetendo con un'acuta dottrina – «*la luxuriance de l'analyse doctrinale n'est pas suspecte, car les fondements invoqués ne sont pas contradictoires mais convergents*», M. CABRILLAC, B. TEYSSIE, *obs. sous Paris*, 24 mai 1989, in *Rev. trim. dr. comm.*, 1990, p. 69; ovverosia l'esistenza di declamazioni apparentemente inconciliabili, che amministrano fattispecie identiche nei presupposti costitutivi, non deve distogliere dalla regola operativa che fa da sfondo: gli interessi sugli interessi

Invero, nella prospettiva tradizionale, l'esistenza di un *usage* o *coutume* (: uso *contra legem*, perché l'art. 1154 *Code civil* non fa rinvio alla fonte consuetudinaria) gioca un ruolo non trascurabile²³, e trova, fra l'altro, ampie giustificazioni teoriche²⁴. Come è stato fatto notare da un attento commentatore, le diverse spiegazioni tecniche per legittimare l'anatocismo non resistono a critiche. Di conseguenza: «*on ne peut que s'en tenir à la justification traditionnelle par une coutume contra legem que la jurisprudence valide exceptionnellement, pour ne pas s'opposer à une pratique multiséculaire*»²⁵.

Il diritto tedesco assume una posizione nitida, soppiantando il criterio legato agli usi a favore di specifiche disposizioni legali. Una prima eccezione alla regola del divieto di anatocismo («*Zinsenzinsverbot*») si rinviene nel § 248 Abs 2 Satz 2 BGB: «Gli istituti di credito, autorizzati, per l'ammontare dei mutui da loro concessi, ad emettere obbligazioni al portatore produttive di interessi, possono farsi promettere su tali mutui gli interessi sugli interessi arretrati»²⁶. Una seconda eccezione si trova al § 355 Abs 1 HGB: «Se qualcuno si trova in un rapporto d'affari con un imprenditore, in base al quale sorgono pretese e obblighi reciproci, vengono imputati degli interessi sul conto e viene effettuata periodicamente la compensazione tra i rispettivi crediti e

dei crediti commerciali scaduti ed esigibili si producono di pieno diritto alle scadenze liberamente convenute tra le parti, a prescindere dalle condizioni previste dall'art. 1154 *Code civil*.

²³ In aggiunta ai riferimenti dottrinali e giurisprudenziali citati alla nota 21 del primo capitolo, si vedano, fra gli altri, E. CADET, P. FERRAND, *Anatocisme*, in *Dictionnaire usuel de législation*, Paris, 1895, p. 47; A. VIGIÉ, *Cours élémentaire de droit civil français*, II, Paris, 1895, p. 611; J. ESCARRA, *Cours de droit commercial*, Paris, 1952, p. 932; G. MARTY, P. RAYNAUD, *op. cit.*, p. 572; C. GAVALDA, *note sous Cass.*, 6 avril 1993, in *D.* 1993, p. 311; J. STOUFFLET, *Droit bancaire. Institutions, Comptes, Opérations, Services*, Paris, 2002, pp. 188-189 e p. 208; in giurisprudenza, *Cass.*, 11 janvier 1984, in *Bull. civ.*, 1984, IV, 15; in Belgio L. FREDERICQ, *op. cit.*, p. 230.

²⁴ Sul ruolo delle consuetudini in ambito commerciale cfr. J. VAN RYN, J. HEENEN, *Principes de droit commercial*, I, Bruxelles, 1976, p. 34, i quali enfatizzano l'autonomia del diritto commerciale e il principio universalmente ammesso che in materia di commercio non trovano applicazione le leggi civili, ancorché imperative, se non in mancanza di leggi, usi o consuetudini commerciali; v. pure J.M. BAHANS, M. MENJUCQ, *La reconnaissance d'un usage commercial comme règle de droit*, in *Recueil Dalloz*, 2004, p. 414 ss., i quali, pur rilevando che gli usi non possono derogare alle leggi imperative, osservano che «*certaines usages ont pu toutefois s'imposer contra legem en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale (lex specialis generalibus derogant). Ainsi, des usages de droit commerciaux ont pu déroger à des dispositions du code civil*»; «*par exemple (...) l'anatocisme contre la règle de l'art. 1154 du même code*» (nt. 17).

²⁵ Così J. STOUFFLET, *op. cit.*, p. 208 trattando dei rapporti di conto corrente.

²⁶ È il sistema delle obbligazioni di credito fondiario, conosciuto anche in Italia. Nei contratti di mutuo ordinario, il creditore può pretendere gli interessi di mora sulla parte capitale di ogni singola rata insoluta, ma non sulla quota interessi giusta il disposto dei §§ 248 Abs 1 e 289 Satz 1 BGB. La possibilità di chiedere il risarcimento del danno per gli interessi impagati ai sensi del § 289 Satz 2 BGB recupera al creditore una forma di anatocismo, ché il danno può essere riconosciuto anche forfettariamente come interessi di mora, v. K.J. SCHMELZ, *Der Verbrauchercredit*, München, 1989, pp. 130-131 ove ricchi riferimenti alla giurisprudenza tedesca.

debiti, in modo da accertare l'eccedenza a favore dell'uno o dell'altro contraente (conto aperto, conto corrente), in tal caso, colui che risulta avere un'eccedenza può richiedere, a partire dal giorno in cui è stato effettuato il saldo, gli interessi su tale importo, anche se sul conto sono già contenuti degli interessi»²⁷.

Analoga impostazione risulta caratterizzare il formante legale svizzero, che provvede a legittimare l'accordo di capitalizzazione «degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in specie per le casse di risparmio» (Art. 314 Abs 3 OR)²⁸.

Anche in Austria l'anatocismo bancario è legittimo purché vi sia lo specifico accordo («*ausdrückliche Vereinbarung*»), anche preventivo («*auch schon im voraus vereinbart*»²⁹), richiesto dal § 1000 Abs 2 ABGB e dal § 355 HGB per lo specifico del conto corrente³⁰.

Comune anche all'esperienza giuridica spagnola, che ammette, per l'appunto, l'anatocismo là dove fondato su patto espresso, altresì anticipato. Un tanto sulla base dell'art. 317 *Código de comercio* secondo cui «gli interessi scaduti e non pagati non producono interessi. I contraenti possono, tuttavia, capitalizzare gli interessi liquidi e non pagati che, come aumento di capitale, producono nuovi interessi»³¹.

²⁷ Per un esame delle eccezioni richiamate in testo, si veda S. ARNOLD, *op. cit.*, p. 34 anche per i riferimenti alle ulteriori deroghe di cui al § 248 Abs 2 Satz 1 BGB (sul punto v. la nota 95 del primo capitolo) e al § 289 Satz 2 BGB (in argomento v. la nota 53 del secondo capitolo). Per ulteriori riferimenti alla letteratura tedesca v. la nota 63 del secondo capitolo. Per un'ottima ricostruzione in lingua italiana, A. FRIGNANI, *op. cit.*, p. 44 ss. anche per la traduzione delle disposizioni germaniche.

²⁸ La giurisprudenza pratica e teorica dà per scontata l'ammissibilità della capitalizzazione nel conto corrente, BGE 130 III 694, 697-698; BGE 129 III 118, 121; BGE 127 III 147, 150, in *bger.ch*. Il concetto di «*ähnliche Geschäftsformen*» lascia aperto uno spazio interpretativo che consente agli studiosi di legittimare il fenomeno in altri contratti di credito: per una indicazione esemplificativa, A. BLAESER, *op. cit.*, p. 62. Non sembra che l'eccezione possa comprendere il contratto di mutuo, anche se un motivo per trattare diversamente questo contratto dagli altri non è visibile, P. VON TUHR, *op. cit.*, p. 76 nt. 40. Secondo P. ENGEL, *Traité des obligations en droit suisse*, Basel, 1973, p. 438 sono gli usi contrari in materia commerciale a consentire l'anatocismo nei finanziamenti e, in particolare, nei conti correnti e nelle operazioni delle casse di risparmio.

²⁹ F. GSCHNITZER, *op. cit.*, p. 760.

³⁰ Basti richiamare I. GRISS., *op. cit.*; W. SCHUHMACHER, *op. cit.*, ricordando che il divieto *ultra alterum tantum* di cui al § 1335 ABGB non si applica ai negozi di diritto commerciale, giusta il § 353 UGB (su cui v. la nota 69 del secondo capitolo).

³¹ L'art. 317, prima parte, *Código de comercio* non vuole impedire l'anatocismo, ma soltanto evitare che questo si produca *ope legis*, in assenza di accordo (preventivo) tra le parti. L'anatocismo commerciale richiede un «*pacto expreso*», escludendo così la possibilità per «*los usos anatocísticos bancarios*» di integrare il contenuto del contratto che ne sia privo. Pertanto, quando la giurisprudenza parla di «*uso mercantil consolidado*» non utilizza il termine in senso tecnico-giuridico, bensì nel senso di «*práctica comúnemente realizada o habitual*». Sul punto e per i riferimenti bibliografici, M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 38 ss. L'orientamento delle Corti spagnole tende dunque a declamare l'esistenza di un «*uso anatocístico*», anche se nella realtà delle regole operazionali dichiara legittimo l'anatocismo

L'analisi sin qui svolta ha permesso di delineare – per il medio del diritto comparato – un dato profondo e costante di ogni ordinamento: l'anatocismo bancario è in linea di massima valido, giusta la previsione che gli interessi dovuti e non pagati producono, di pieno diritto (= a prescindere dal decorso di un periodo di accumulo e senza necessità di domanda giudiziale o convenzione posteriore) interessi dal giorno della scadenza liberamente individuata dalle parti.

3. *La dialettica fra autonomia privata e controllo giudiziario*

Dall'analisi di altri ordinamenti giuridici e delle nuove “tendenze” del diritto europeo emerge la centralità dell'istituto nell'area del bancario: idoneo a scoraggiare fatti che incrinano l'affidabilità di rientro del cliente (: inadempimenti, utilizzi del finanziamento “deviati”, ecc.) e a tutelare un interesse meritevole del creditore.

La minaccia di risarcire il danno da inadempimento (= anatocismo), ovvero l'obbligo di corrispondere un compenso addizionale per evitarlo utilizzando il denaro messo a disposizione dal creditore (= capitalizzazione), trasmettono forti incentivi all'adempimento. Il prezzo della mancata esecuzione della prestazione (= interessi composti) è maggiore del costo dovuto per il mantenimento della promessa fatta (= interessi semplici). Nella prospettiva indicata, il debitore è incentivato a indirizzare i flussi reddituali attesi, presi in considerazione dal creditore nella strutturazione del prodotto, a ripianamento del debito nel rispetto del programma contrattuale³².

La clausola di anatocismo è funzionale a garantire l'interesse creditorio e trasmette al debitore, in un'ottica di deterrenza, efficienti incentivi all'adempimento. Il corretto funzionamento dell'istituto scoraggia il compimento dell'attività vietata e consente al rapporto obbligatorio di svolgersi nella fisiologia a favore, tra l'altro, del

bancario soltanto là dove sia stato espressamente stipulato, anche nello stesso contratto originario di credito, escludendolo invece in assenza di patto espresso, cfr. STS, 8 novembre 1994; SAP Albacete, 4 marzo 2005; SAP Madrid, 6 febrero 2008; SAP León, 23 novembre 2010; SAP Coruña, 28 marzo 2012; SAP, Madrid, 27 marzo 2013; SAP Valencia, 29 dicembre 2014; SJM Murcia, 1 junio 2015.

³² È ormai dato pacifico che i rimedi civilistici sono indirizzati, fra l'altro, a prevenire condotte illecite: la funzione deterrente si accompagna alle tecniche compensative e alle misure sanzionatorie. Il tema è approfondito, soprattutto in materia di responsabilità civile, da P. TRIMARCHI, voce *Illecito (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 90 ss.; G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, Bologna, 1992, p. 25 ss.; A. DI MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 303; P. PERLINGIERI, *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 2011, p. 115 ss.

benessere di mercato. Essa clausola non va quindi sottoposta ad un regime più restrittivo rispetto a quello di qualunque altra manifestazione di autonomia privata.

Di qui un'importante conseguenza per il discorso che ci occupa: la questione dell'anatocismo bancario, anche *sub specie* di capitalizzazione degli interessi, pare debba avere come oggetto non già la legittimità in sé del fenomeno per via degli usi o delle eccezioni normative, quanto, più semplicemente, l'assetto di interessi divisato dai contraenti. Ed è proprio siffatto assetto di interessi che va sottoposto a controllo giudiziario in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Queste ultime osservazioni spostano i termini del problema: non più fra la norma dell'art. 1283 c.c. e le regole speciali dell'art. 120, comma 2, TUB variamente riformate, quanto piuttosto fra i principi enunciati nel codice civile e le altre clausole generali attualmente proposte dal TUB.

3.1. Il ruolo della buona fede oggettiva: alla ricerca dell'abuso

Una possibile soluzione a un esercizio non meritevole (di tutela) del diritto di anatocismo si trova attingendo al canone fondamentale della buona fede oggettiva di cui, essenzialmente, agli artt. 1375, nonché 1337, 1366 e 1460 del codice civile.

Senza affrontare un tema così importante e articolato – che richiederebbe ben altra trattazione³³ – è sufficiente ricordare, ai fini del presente lavoro, che tale criterio non svolge solo una funzione “integrativa” dell'agire dei contraenti, ma anche una funzione di “controllo” che consente di reagire all'esercizio sperequativo, abusivo, *unfair* del potere di una parte a danno dell'altra.

³³ La letteratura è vasta quanto autorevole. Si segnalano, senza pretese di completezza, R. SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949; V. PIETROBON, *Il dovere generale di buona fede*, Padova, 1969; L. BIGLIAZZI GERI, voce *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988; L. NANNI, *La clausola generale di buona fede*, Padova, 1999; M. FRANZONI, *La correttezza e la buona fede*, in ID. (a cura di), *Le obbligazioni*, I, *L'obbligazione in generale (1173-1320 c.c.)*, Torino, 2004, p. 55 ss.

Si tratta, in altri termini, di un principio, limitativo dell'autonomia privata, in grado di essere adoperato come strumento di controllo della legittimità della pretesa: opera cioè «indirettamente, da misura del contenuto dell'obbligazione»³⁴.

Esso assume particolare valore in relazione a pretese inesigibili del creditore per la realizzazione di vantaggi sperequativi a danno della parte debole del rapporto.

Le preoccupazioni in merito ad un esercizio abusivo del diritto, ossia ad un comportamento scorretto del creditore, in termini, se non altro, di approfittamento da posizione – il cui rilievo può incidere, ad esempio, nella strutturazione di un prodotto non adeguato o nella fissazione di brevi termini di esigibilità degli interessi –, sono affiorate in altre esperienze giuridiche e nella disciplina europea del *Draft Common Frame of Reference* con particolare riguardo al tema «*compound interest*».

Nella diversità delle soluzioni prospettate, il dibattito lascia trasparire alcune note di fondo. Ricorrente è una marcata vocazione per le clausole generali: al centro del giudizio di “sviamento” o “eccesso” dal diritto di anatocismo viene posto il buon costume, l'ordine pubblico, la buona fede, ecc.³⁵. L'esempio più significativo in tal senso è senz'altro costituito dal “nuovo” diritto europeo: «*if there is an abuse on the part of the creditor in the exercise of the right to claim accrued interest, the judge can refer to the principle of good faith and fair dealing foreseen in III.–1:103 (Good faith and fair dealing)*»³⁶.

A questa stregua, il quadro che emerge dalla comparazione risulta, dunque, polarizzato intorno a soluzioni interpretative che – nella varietà delle forme possibili

³⁴ M. FRANZONI, *op. cit.*, p. 103. La clausola di buona fede opera, cioè, come limite e controllo all'esercizio dell'attività contrattuale, in funzione “anti-abusiva”: v. F. ASTONE, *L'abuso del diritto in materia contrattuale*, in *Giur. merito*, 12, 2007, suppl., p. 8 ss. ove approfondimento bibliografico.

³⁵ Vario appare il panorama riscontrabile in Spagna, dove all'opinione dominante che fa leva sui concetti di «*moral*» e «*orden público*» (J. SANTOS BRIZ, *op. cit.*, p. 550; in giurisprudenza, STS, 8 novembre 1994), si accompagnano dottrine che si riferiscono, *inter alia*, alla «*buena fe*», M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 37; SAP La Coruña, 9 enero 2002, AC 2002, 188. Altri ordinamenti conoscono il rinvio a clausole generali per reprimere abusi del meccanismo anatocistico: la giurisprudenza tedesca, ad esempio, richiama il «*Sittenwidriges Rechtsgeschäft*» di cui al § 138 Abs 1 BGB; OLG Hamm NJW-RR 1988, 937; OLG Hamm NJW-RR 1987, 818; LG Kiefeld VuR 1988, 88; LG Hannover NJW-RR 1988, 625; v. anche C.W. CANARIS, *Der Kontokorrentatenkredit. Eine neue Form des Konsumentenkredits*, WM-Sonderbeilage 4, 1987.

³⁶ Cfr. *Principle, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, III, cit., p. 2468. Il libro terzo, paragrafo 1:103 recita: «(1) A person has a duty to act in accordance with good faith and fair dealing in performing an obligation, in exercising a right to performance, in pursuing or defending a remedy of non-performance, or in exercising a right to terminate an obligation or contractual relationship. (2) The duty may not be excluded or limited by contract or other juridical act. (3) Breach of the duty does not give rise directly to the remedies for non-performance of an obligation but may preclude the person in breach from exercising or relying on a right, remedy or defence which that person would otherwise have».

– accentuano il ruolo dei principi generali e della buona fede in particolare ovvero si presentano orientate sulle finalità di ordine sociale perseguite dall'ordinamento.

Posta così la clausola madre di buona fede oggettiva come limite e strumento di controllo della legittimità delle pretese di una parte del rapporto obbligatorio nei confronti dell'altra, il discorso viene a svolgersi, a questo punto, in più direzioni e a ramificarsi in più "regole": così avviene per la tematica relativa all'informazione del cliente, per la regola di adeguatezza dell'operazione posta in essere, per la clausola di meritevolezza degli interessi in concreto perseguiti dalle parti con l'atto di autonomia privata, nonché per la voce dell'equilibrio economico³⁷.

Della partita illustrazione di tali regole si occuperanno i successivi paragrafi.

3.2. (Segue) *Regola di informazione: tra vessatorietà e trasparenza*

Quella dell'informazione è regola che discende in via immediata e diretta dal principio madre di buona fede e che presenta più lati³⁸. Il discorso si mostra così aperto e, partendo dal problema della vessatorietà delle clausole di anatocismo nei contratti predisposti unilateralmente, conduce al tema della "trasparenza dei prodotti bancari".

Il codice civile indica tassativamente un elenco di clausole vessatorie e «ne condiziona l'efficacia alla specifica approvazione scritta dell'aderente»³⁹.

La clausola di anatocismo non appare tra quelle indicate all'art. 1341, comma 2, c.c.: si ricordi dal capitolo precedente che siffatta clausola, influenzando sul *quantum* dell'obbligazione accessoria, è assimilabile al patto che fissa gli interessi in misura ultralegale *ex art. 1284 c.c.*, in relazione al quale la giurisprudenza costante nega la necessità della specifica sottoscrizione⁴⁰. Un simile rilievo, *ratione temporis*, è stato superato dall'intervento del legislatore, il quale ha stabilito che «le clausole relative

³⁷ Essenziale A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit.

³⁸ Il fondamento del dovere di informare il cliente viene rinvenuto nel principio di buona fede e correttezza, G. ALPA, *Le clausole abusive nei contratti dei consumatori*, in *Corr. giur.*, 1993, p. 641; E. MINERVINI, *La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori)*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1997, pp. 96-97. Esso rappresenta uno dei cardini della disciplina delle operazioni e dei servizi bancari di cui al Capo I, titolo VI del TUB (e della disciplina regolamentare della Delibera CICR 4 marzo 2003, n. 10688 e del Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e ss. mm.) rinforzato sul piano soggettivo dalla normativa consumeristica.

³⁹ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 353.

⁴⁰ *Ex multis*, Cass., 20 aprile 1994, n. 3764, in *Mass. Giur. it.*, 1994; Cass., 23 novembre 2001, n. 14912, in *Contratti*, 4, 2002, 329; Cass., 27 aprile 2006, n. 9646, *ivi*, 1, 17.

alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto» (art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000).

Riguardata sotto un simile angolo visuale, la tutela, meramente *formale*, è finalizzata a richiamare l'attenzione del debitore sul contenuto della clausola: «[S]i vuole sollecitare l'attenzione e la piena consapevolezza dell'aderente»⁴¹.

L'esigenza di una tutela *sostanziale* degli aderenti è emersa con la Direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, recepita dapprima negli artt. 1469-*bis* c.c. e ss. e, poi, trasfusa nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo)⁴².

Assunta questa prospettiva, a venire in rilievo sono gli artt. 33 e ss. del cod. cons. Si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del cliente-consumatore un "significativo squilibrio" di diritti ed obblighi. Si tratta di uno squilibrio normativo, non economico, che attiene all'assetto di interessi definito dai contraenti. L'art. 34, comma 2, esclude infatti la valutazione del carattere vessatorio delle clausole che riguardano l'adeguatezza del *corrispettivo* del servizio, purché tale elemento sia individuato in modo *chiaro e comprensibile*.

Da questo angolo visuale, la valutazione del carattere abusivo della clausola di anatocismo va esclusa, dacché "condizione economica" destinata a remunerare il servizio di finanziamento erogato dalla banca. Tale clausola può essere sindacata, nel nostro ordinamento giuridico, sotto il profilo del vessatorio, solo a condizione che risulti formulata in modo oscuro o poco comprensibile⁴³.

⁴¹ V. ROPPO, *Il contratto*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2001, p. 908.

⁴² La disciplina consumeristica è intervenuta per assicurare una tutela effettiva in favore del cliente-consumatore nei confronti dell'imprenditore in tutti i casi in cui le clausole negoziali siano predisposte unilateralmente, anche se non inserite in contratti per adesione. L'ambito soggettivo di applicazione è limitato ai soli rapporti fra imprese e consumatori.

⁴³ Il rilievo si basa sull'assunto che la clausola di anatocismo è una condizione economica (v. in tal senso A.A. DOLMETTA, *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole "da inadempimento"*), cit., p. 13). Espresso in termini formali, il corollario che da questa osservazione deriva è la sottrazione di siffatta clausola alla valutazione di vessatorietà. Confortata dall'opinione decisamente maggioritaria in dottrina (G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 445; D. MAFFEIS, *Anatocismo e ripetizione degli interessi da parte del cliente*, cit., p. 407; G. LA ROCCA, *op. cit.*, p. 259; L. PANZANI, *op. cit.*, p. 1230 ss.; G. PORCELLI, *op. cit.*, p. 744), tale conclusione non pare superabile dagli argomenti avanzati dai sostenitori del significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto: argomentare la natura vessatoria della clausola in discorso dall'incremento dei tassi che essa produce, tanto minore per la banca quanto maggiore per il cliente, considerata la forbice fra tassi attivi e passivi (v. Trib. Monza, 23 febbraio 1999, in *Contratti*, 5, 1999, 437; Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 2045; Trib. Palermo, 29 maggio 2006, *ivi*, 2006, 2543, Trib. Palermo, 20 febbraio 2008, *ivi*, 2008, 9, 1, 2475 i quali si richiamano, più precisamente, alla sperequazione creata dalla

L'aspetto che occorre verificare è allora quello della mancanza di trasparenza della clausola in esame. Per tale via, il giudizio di vessatorietà viene ad estendersi – attraverso il controllo di chiarezza e comprensibilità – anche al contenuto economico del regolamento, all'equilibrio del sinallagma. Come è stato osservato, «il legislatore si preoccupa che il consumatore sia adeguatamente informato dei termini economici del rapporto cui andrà a vincolarsi: ogniqualvolta, quindi, egli non fosse posto in condizione, dal professionista predisponente, di rendersi conto dei reali termini dello scambio (...) il giudizio di abusività investirà necessariamente anche la clausola determinativa dell'oggetto e del corrispettivo dei beni e servizi prestati»⁴⁴.

Rimane, a questo punto, da verificare la portata dell'obbligo di trasparenza in questione. Che a ben guardare non si esaurisce nella illustrazione del tasso effettivo, ovvero nell'indicazione del costo del credito in tutte le sue componenti⁴⁵, dovendo il

capitalizzazione asimmetrica), non sembra infatti decisivo sol che si ricordi che lo “squilibrio economico” è sottratto al sindacato del vessatorio (art. 34, comma 2, cod. cons.): perché si possa parlare di vessatorietà della clausola di anatocismo, occorre che i termini economici del regolamento non siano chiari né comprensibili secondo quanto si avrà modo di approfondire *infra* nel testo. In controtendenza, invece, l'ordinamento spagnolo: la “sproporzione economica” è stata valorizzata ai sensi dell'art 85.6 della *Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios* (LGDCU) in direzione della vessatorietà/nullità della clausola di anatocismo che prevede una «*indemnización desproporcionadamente alta a cargo del consumidor que inculpa sus obligaciones*», M. UREÑA MARTINEZ, *op. cit.*, p. 26; M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 37; SAP La Coruña, 25 mayo 2001; SAP Barcelona, 25 noviembre 2005; SAP Salamanca, 19 junio 2015; SAP Palma de Mallorca, 29 junio 2015. Ma anche nei sistemi di *common law* si trovano regole a tutela dei consumatori che sembrano incentrate propriamente sullo squilibrio economico («*extortionate credit bargains*»): per un primo riscontro, A. FRIGNANI, *op. cit.*, p. 49. Va detto, peraltro, che nell'ordinamento francese si discute sulla stessa applicabilità dell'istituto al credito al consumo, giusta il disposto dell'art. L. 311- 23 *Code de la consommation*, già art. L. 311-32: per il punto sul dibattito, G. POISSONNIER, *Prohibition de la capitalisation des intérêts en droit du crédit à la consommation*, in *Recueil Dalloz*, 2012, dalloz.fr, p. 1158 ss.

⁴⁴ S. MONTICELLI, *Commento all'art. 1469-ter (Accertamento della vessatorietà della clausola)*, in E. CESÀRO (a cura di), *Clausole Vessatorie e contratto del consumatore*, I, Padova, 2001, p. 565. V. anche E. PODDIGHE, *I contratti con i consumatori*, Milano, 2000, p. 137; F. SARTORI, *Sulla clausola floor nei contratti di mutuo*, in *Contr. impr.*, 3, 2015, p. 698 ss.

⁴⁵ Riduce il problema della “trasparenza” alla necessità di riportare su base annua il tasso nominale in ipotesi di capitalizzazione più frequente, M. COMANA, *Anatocismo falso problema*, in ID. (a cura di), *Riv. dir. banc.*, sez. rubriche, *I conti in banca. Considerazioni sull'economia degli intermediari finanziari*, *dirittobancario.it*, 9, 2015. Giova ricordare l'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, a cui si è fatto cenno nel primo capitolo, che prevede, appunto, l'indicazione, nei casi di capitalizzazione infrannuale, del «valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». Prima del provvedimento richiamato, solo nei contratti di credito al consumo era richiesta l'indicazione del costo effettivo del finanziamento, mentre negli altri contratti bastava indicare il tasso nominale con specificazione della periodicità di capitalizzazione, anche nelle comunicazioni periodiche (artt. 116 e 119 TUB; art. 8 d.m. 24 aprile 1992 di attuazione della l. n. 154/92). È appena il caso di precisare che altri ordinamenti conoscono il concetto di tasso effettivo che traduce il costo totale del finanziamento anche nella componente anatocistica: esemplificative le indicazioni della BRITISH BANKERS' ASSOCIATION, *Code of conduct for advertising of interest bearing accounts*, 2011, in *bba.org.uk*: «*the AER [Annual Equivalent Rate] is a truly reflective rate, taking*

patto di anatocismo spiegare anche il suo meccanismo di funzionamento e l'effettiva portata delle conseguenze economiche nello scambio⁴⁶.

Il sindacato di vessatorietà passa, dunque, dal controllo di trasparenza, che definisce il parametro astratto di validità della clausola in parola, anche per i non consumatori⁴⁷. Le vie sembrano convergere e, nella loro specificità, conducono alla nullità relativa (o di protezione) della clausola oscura o non comprensibile, ferma la conservazione dell'efficacia del contratto nella sua integralità⁴⁸.

into account the frequency with which the product has interest paid or compounded. So, for example, if two products pay the same contractual rate of interest but one pays or compounds interest more frequently than the other, the account which pays or compounds interest more frequently will have a higher AER». In prospettiva comparativa v. anche D. SINESIO, *op. cit.*, p. 1 ss. che sviluppa il tema in relazione al diritto francese e tedesco.

⁴⁶ Nel senso che le attuali formule contrattuali concernenti l'anatocismo sono cristalline e comprensibili, G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 445. Qualche perplessità sulla agevole percezione degli effetti incrementativi della capitalizzazione sul tasso esposto in contratto è avanzata da G. LA ROCCA, *op. cit.*, p. 262 che, in ogni caso, esclude la vessatorietà della clausola poiché l'incremento anatocistico non è «eccessivamente elevato» rispetto al prezzo iniziale (: incremento dello 0,381% annuo a fronte di una pattuizione iniziale del 10%). Un tanto sulla base dell'opinione dottrinale secondo cui l'oscurità di una clausola contrattuale non ne determina, sempre e comunque, la vessatorietà là dove non vi sia un apprezzabile pregiudizio degli interessi del consumatore, tenuto conto della complessiva economia dell'operazione. L'opinione è senz'altro corretta, ma non sembra attagliarsi al caso dell'anatocismo: l'ambiguità e l'oscurità trasformano la relativa clausola in elemento fuorviante per il consumatore che non è in grado di comprendere l'effettiva dimensione del regolamento. D'altra parte, ad un esame più attento, l'impatto economico della clausola di anatocismo si dimostra assai meno "inconsistente" di quel che possa *prima facie* apparire. Si consideri, infatti, che la clausola è inserita in contratti bancari di durata e che gli effetti dell'anatocismo – di minimale incidenza sull'anno – sono destinati a lievitare in maniera esponenziale col passar del tempo (v. *supra* il primo capitolo, alla nota 43). In prospettiva comparativa di particolare interesse si rivela l'esperienza austriaca: la convenzione con cui si pattuisce il pagamento degli interessi scaduti trimestralmente (o semestralmente) al "saggio" annuo non è sufficientemente chiara per procedere alla loro capitalizzazione in caso di mancato pagamento, F. GSCHNITZER, *op. cit.*, p. 761; G. SCHUBERT, *op. cit.*, p. 2001; in giurisprudenza v. LG St. Pölten 3 Cg 7/15 w-9, secondo cui la clausola di un contratto di credito al consumo, per cui si applica un tasso del 5% p.a. con una capitalizzazione trimestrale, è una clausola che produce un effetto anatocistico («Zinseszinsseffekt») che, oltre a violare il § 6 Abs 1 Z 13 KschG in quanto supera, seppur in maniera insignificante, il tasso massimo applicabile ai consumatori, è pure clausola «intrasparente» perché nasconde un effetto che non è evidente al consumatore medio, il quale ragionevolmente pensa che più del 5 per cento annuo non debba pagare.

⁴⁷ E difatti la clausola di anatocismo, inserita in contratti con consumatori oppure no, deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile. I concetti di chiarezza e comprensibilità di cui all'art. 34, comma 2, cod. cons. (ma v. anche art. 35, comma 1, cod. cons.) sono gli stessi che riecheggiano nella normativa bancaria per tutti i clienti ed attengono alla forma redazionale e al contenuto della pattuizione. Sulle diverse nozioni di "consumatore" e "cliente" nel sistema articolato dalle fonti del diritto bancario, v. M. RABITTI, *La qualità di "consumatore-cliente" nella giurisprudenza e nelle decisioni dell'arbitro bancario finanziario*, in *Contr. impr.*, 1, 2014, p. 201 ss.

⁴⁸ La vessatorietà della clausola ne comporta la nullità ai sensi dell'art. 36 cod. cons. sempre che la stessa non abbia formato oggetto di trattativa individuale (art. 34, comma 4, cod. cons.). Nullità che può essere rilevata *ex officio* dal giudice, A. ALBANESE, *Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 669 ss.; F.P. PATTI, *Sul controllo di vessatorietà delle clausole nei contratti dei consumatori: ruolo dei giudici e criteri di valutazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 12, 2013, p. 1059 ss. ove una nota bibliografica completa. Anche la violazione delle norme previste a tutela della trasparenza dà luogo ad una nullità che, secondo quanto dispone l'art. 127, comma 2,

L'informazione serve ad evitare l'opacità del fenomeno anatocistico, ma non rende un'operazione adeguata. Tanto meno l'informazione del cliente viene da sé a rendere (il significato pratico del)la relativa clausola meritevole di tutela. E meno ancora l'informazione surroga l'equilibrio che è misura di mercato oggettiva.

Tali osservazioni costituiscono lo spunto per cambiare angolo di visuale e riportare l'attenzione ai problemi di merito sostanziale che l'anatocismo pone, e che vanno risolti – nella prospettiva dell'indagine – utilizzando le regole di adeguatezza e meritevolezza, nonché di equilibrio economico.

3.3. (Segue) *Regola di adeguatezza: il problema della forma tecnica*

Il tema dell'adeguatezza dell'operazione posta in essere è per il bancario di recente emersione, almeno a livello di legge scritta⁴⁹.

Con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141⁵⁰ e quindi con il d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72, che ha implementato in Italia la Direttiva n. 2014/17/UE (c.d. *Mortgage Credit*

TUB, opera esclusivamente a vantaggio del cliente e può essere rilevata solo da questi o d'ufficio, P. BONTEMPI, *Diritto bancario e finanziario*, Milano, 2014, p. 217; A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 102 ss.; v. anche U. MALVAGNA, *Le Sezioni Unite e la nullità di protezione ex art. 127 TUB*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 2, 2015. L'applicazione della struttura rimediaria della nullità per violazione dei doveri di informazione posti da disposizioni normative, nella fase antecedente o coincidente con la conclusione del contratto, non è invero pacifica. Il diritto vivente tende a preferire (ancora) il rimedio del risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale.

⁴⁹ Non così nel comparto della finanza ove il tema vanta un'esperienza consolidata, e trova una regolamentazione di dettaglio nell'art. 21 del TUF e negli artt. 39 ss. delibera Consob n. 16190/2007. Non è questa la sede per illustrare la disciplina specifica, essendo sufficiente evidenziare che, assunte necessariamente tutte le informazioni sulla situazione del cliente (c.d. *know your customer rule*), l'intermediario deve valutare se l'operazione è adatta per questa parte contrattuale (c.d. *suitability rule*). Da ciò consegue che l'operatore è tenuto, da una parte, a offrire al cliente servizi o prodotti adeguati e, dall'altra, ad astenersi dal compiere operazioni che sono o che potrebbero rivelarsi – per la mancanza di informazioni sulle caratteristiche del cliente o per l'inattendibilità delle stesse – chiaramente inadeguate. Per una introduzione al tema v. F. SARTORI, *Le regole di adeguatezza e i contratti di borsa: tecniche normative, tutela e prospettive MiFID*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 25 ss.; F. ANNUNZIATA, *La disciplina del mercato mobiliare*, Torino, 2012, p. 139 ss.; M. MAGGIOLO, *Servizi ed attività di investimento. Prestatori e prestazione*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2012, p. 385 ss.

⁵⁰ Tale corpo normativo ha sostituito il Capo II, artt. 121 ss. del Testo unico bancario («credito ai consumatori») in attuazione della Direttiva n. 2008/48/CE. Particolare rilievo riveste la disposizione che prevede l'obbligo per il finanziatore di fornire al consumatore chiarimenti adeguati in modo che quest'ultimo possa valutare se il contratto di credito proposto sia *adatto* alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria (art. 124, comma 5, TUB: «obblighi precontrattuali»). Si impone, inoltre, al finanziatore di valutare il *merito creditizio* del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente (art. 124-bis TUB: «verifica del merito creditizio»). Si intenderebbe, in tal modo, far sì che la misura del finanziamento non ecceda la capacità di restituzione del consumatore, innescando meccanismi di sovraindebitamento: «in un mercato creditizio in espansione (...) è importante che i creditori non

Directive)⁵¹, il legislatore ha posto a carico degli intermediari l'obbligo di valutare approfonditamente il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni acquisite opportunamente verificate, con l'obiettivo che il finanziamento sia calibrato su quel particolare cliente. È in questo senso che si parla di credito "sostenibile".

Decisamente centrale, in materia, è anche il Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 (sez. XI, par. 2), secondo il quale le procedure interne devono includere «accorgimenti atti a far sì che (...) il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti alle proprie esigenze finanziarie», e gli intermediari devono valutare «l'introduzione di strumenti anche informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti», ed

concedano credito in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminarmente valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse (...). I creditori dovrebbero avere la responsabilità di *verificare individualmente* il merito creditizio dei consumatori» (considerando 26 della Direttiva in oggetto). Secondo alcuni interpreti, questa disciplina avrebbe posto a carico delle banche un obbligo di assistenza del cliente nella scelta di un *prodotto adeguato*, «un obbligo che potrebbe anche arrivare ad essere definito di consulenza»: in questi termini A. NIGRO, *Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla "consulenza"?*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 2011, p. 17; T. FEBBRAJO, *La nuova disciplina dei contratti di credito "al consumo" nella Dir. 2008/48/CE*, in *Giur. it.*, 2010, p. 227. Un'opposta interpretazione, invece, ritiene che il finanziatore sia tenuto a fornire *informazioni adeguate*, senza essere obbligato a garantire (anche) la coerenza del finanziamento con il profilo del cliente; cfr. G. FALCONE, *Prestito "responsabile" e sovraindebitamento del consumatore*, in *Dir. fall.*, 5, 2010, p. 647; L. MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012, p. 242 ss.; E. PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento*, Torino, 2012, p. 81 ss. Per una completa sintesi delle diverse ricostruzioni avanzate in letteratura, v. R. MONTINARO, *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 6, 2015, p. 781 ss. Si veda, inoltre, R. NATOLI, *Il contratto "adeguato". La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione*, Milano, 2012, p. 136 ss.

⁵¹ In linea di continuità con la disciplina descritta nella nota precedente si pone la Direttiva n. 2014/17/UE, attuata con il d.lgs. n. 72/2016 che ha inserito il Capo I-bis, artt. 120-*quinquies* ss. nel Testo unico bancario («credito immobiliare ai consumatori»). Si ribadisce, infatti, che il creditore deve fornire *informazioni adeguate*, per consentire al debitore di valutare se il credito offerto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria (art. 16: «spiegazioni adeguate»). Il finanziatore è poi tenuto a valutare in modo approfondito il *merito creditizio*, ai fini di verificare se il consumatore appare ragionevolmente in grado di restituire in modo fisiologico il montante del credito (art. 18: «obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore»). In aggiunta, la Direttiva *de qua* prevede un'attività di *consulenza*, di cui il consumatore può avvalersi per ottenere dal finanziatore consigli personalizzati al fine di concludere un contratto di credito adeguato o più contratti di credito adeguati. Tale valutazione si fonda, in particolare, su informazioni attinenti la situazione personale e finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi obiettivi, e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto (art. 22: «*standard* in materia di servizi di consulenza»). Per un primo esame della *Mortgage Credit Directive* cfr. S. PAGLIANTINI, *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. impr. Eur.*, 2, 2014, p. 523 ss.; T. RUMI, *Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, in *Contratti*, 1, 2015, p. 70 ss.; E. PELLECCIA, *La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativa a beni immobili residenziali*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2016, p. 206 ss.

evitare di incentivare la commercializzazione di «prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti».

A ben vedere, tale dovere comportamentale non risponde solo ad un interesse del cliente, ma risulta anche funzionale a preservare la stabilità della banca e la competitività del mercato bancario nel suo complesso, secondo quanto impone, del resto, il canone della “sana e prudente gestione” di cui agli artt. 5 e 127 TUB. La conclusione, che segue, sembra allora diventare obbligata: la prospettiva negoziale e quella di “sistema” finiscono per convergere al detto risultato (*i.e.*: l’offerta si deve indirizzare ai prodotti che risultino ragionevolmente idonei a soddisfare le concrete esigenze del cliente), per l’intero campo delle attività bancarie e pure per i clienti non consumatori⁵².

Ciò detto, va segnalato almeno un altro punto. Secondo l’impostazione qui adottata – ed a prescindere, in questa sede, da ogni accostamento con la più articolata normativa dei servizi di investimento⁵³ – le nuove norme, appena sopra citate, si manifestano come una prima concretizzazione positiva di quella regola di condotta che, di per sé, deve informare l’agire *ex fide bona* del finanziatore. Non va infatti dimenticato che la *suitability of credit* discende direttamente dalla clausola generale di buona fede, fonte prima e informante anche sul piano applicativo della regola in discorso. Per tale via, il canone della buona fede oggettiva, *sub specie* di dovere di salvaguardia, può essere speso sul versante in interesse come strumento di protezione del cliente in punto di “adeguatezza” contrattuale dell’operazione di credito⁵⁴.

Questa prospettiva finisce, in modo particolare, per rivelarsi complementare all’adeguatezza della forma tecnica adottata⁵⁵. Qualora cioè il merito creditizio del cliente non sia adeguato al finanziamento richiesto (dacché l’alternativa, dell’assenza

⁵² In questi termini A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 135.

⁵³ Per una chiara discussione del punto e dei possibili margini di accostamento tra normativa bancaria e finanziaria in punto di adeguatezza, si veda A. NIGRO, *Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla “consulenza”?*, cit., p. 20.

⁵⁴ Un rapido cenno in questa direzione in A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., pp. 124-125; v. pure M. MAGGIOLO, *Servizi ed attività di investimento. Prestatori e prestazione*, cit., p. 355 per il quale le regole di adeguatezza e appropriatezza sono espressioni di clausole generali del diritto comune: il riferimento – non esplicito, ma chiaro – è alla clausola di buona fede oggettiva.

⁵⁵ Per dei primi, importanti, spunti in tal senso si veda F. SARTORI, *Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di Delibera CICR della Banca d’Italia*, cit., pp. 218-219.

di merito creditizio, si ferma nel dovere di astensione⁵⁶⁾ l'intermediario non potrà dare seguito all'operazione, dovendo indirizzare il cliente verso prodotti più adatti per far fronte alle proprie esigenze finanziarie.

Così, se le indagini ordinarie di istruttoria fidi evidenziano che non vi saranno flussi di cassa nel breve periodo (si pensi, ad esempio, alla necessità di acquistare e ristrutturare un albergo prima di poter esercitare con redditività l'attività turistica) la forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente a capitalizzazione trimestrale risulta oggettivamente inadeguata, perché gli interessi *ex* apertura iniziano a correre sin da subito, moltiplicando (nella pluralità di trimestri di "forzata" inattività aziendale) gli oneri accessori in maniera particolarmente onerosa.

Il punto essenziale nello sviluppo del ragionamento attiene alla natura e agli effetti del rimedio. In specie, si tratta di capire se il mancato rispetto della regola di adeguatezza – nella fase precedente o coincidente con la stipulazione (o con la rinegoziazione⁵⁷⁾ del contratto di credito –, in quanto riconducibile ad una violazione

⁵⁶ G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l'armonizzazione "completa" delle disposizioni nazionali concernente "taluni aspetti" dei "contratti di credito ai consumatori"*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2008, p. 274; A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 136. Ma *contra* R. NATOLI, *op. cit.*, p. 149.

⁵⁷ Va da sé che la clausola di buona fede è spendibile anche in funzione del (ri)adeguamento del contratto di credito, come rimedio di gestione di una sopravvenuta inadeguatezza del prodotto. Per il caso di mancata rinegoziazione, si deve riconoscere al cliente il risarcimento dell'interesse positivo, cioè all'adempimento del contratto che il finanziatore avrebbe dovuto rinegoziare (cfr. *infra*). Quasi superfluo osservare che la prospettiva delineata presuppone una sopravvenuta modifica del "merito di credito" del cliente; se, invece, detto "merito" viene meno il contratto va sciolto, immediatamente. In realtà, l'idea di un obbligo di rinegoziare in assenza di una clausola di *hardship* o di una previsione legislativa esplicita in questo senso è stata messa in dubbio, sulla scorta dell'argomento base per cui il nostro ordinamento non conosce un obbligo generale di far credito. Esce senz'altro da questo *empasse* l'utilizzo del criterio della buona fede oggettiva in funzione integrativa dell'obbligo di rinegoziare; v. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996; F. GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004. Sul tema v. pure A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., pp. 284-285, ove una selezione di decisioni dell'ABF in materia. Spunti interessanti vengono anche dal diritto comparato e, più in particolare, dal diritto francese che si è dimostrato sensibile al rimedio della rinegoziazione proprio con specifico riferimento al dovere di buona fede: Cass., 3 novembre 1992, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1993, 124 costituisce il precedente in materia; cfr. anche D. MAZEAUD, *Diritto dei contratti: la riforma all'orizzonte!*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2014, p. 813, relativamente alla codificazione della c.d. *imprévision* nel progetto di riforma del diritto dei contratti che, nell'attuale, trova riscontro nell'art. 1195 dell'*Ordonnance* n. 2016-131 del 10 febbraio 2016, in *legifrance.gouv.it*. Da diversa angolazione, il dovere di rinegoziare può essere collegato all'esistenza di un vero e proprio diritto al credito in presenza di adeguato "merito creditizio"; v., da ultimo, F. SARTORI, *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, cit., p. 597 ss.

della buona fede, dia luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, o si traduca nell'invalidità dell'atto⁵⁸.

Dopo che il Supremo Collegio a Sezioni Unite, 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725 ha stabilito, con riferimento al contiguo settore dei servizi di investimento, che la violazione delle regole di condotta integra un vizio funzionale e che dunque la struttura rimediabile non è fornita dalla nullità del contratto bensì dal risarcimento del danno, si può affermare che anche la violazione da parte della banca della regola di comportamento in questione comporta l'applicazione del rimedio risarcitorio⁵⁹.

Quanto poi alla determinazione del danno risarcibile, non si può trascurare che il nostro ordinamento è permeato dal principio del danno effettivo: «l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal creditore, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito»⁶⁰.

Ne segue che, nel caso di accertata inadeguatezza del finanziamento⁶¹, sarà necessario rimuovere in termini pecuniari il danno conseguente all'effettuazione dell'operazione sconsigliata, riportando il cliente al livello di benessere economico di cui avrebbe beneficiato se il contratto fosse stato adeguato (e, così, stesso esempio,

⁵⁸ È noto il vivace e complesso dibattito sulle conseguenze della violazione delle regole di comportamento sviluppatosi con specifico riferimento ai soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento. Cfr. F. SARTORI, *Informazione economica e responsabilità civile*, Padova, 2011, p. 165 ss. ove una attenta ricostruzione della giurisprudenza pratica e teorica sull'argomento.

⁵⁹ La tesi della responsabilità risarcitoria per violazione della *suitability rule* nell'erogazione del finanziamento è affermata da A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 132, il quale non esclude l'applicazione dell'art. 1227 c.c. là dove l'operazione non sia adeguata a causa delle informazioni errate o reticenti del cliente. Per un cenno al riguardo v. già A. NIGRO, *Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla "consulenza"?*, cit., p. 19 ss. Cfr. inoltre, per il caso di errata valutazione del merito creditizio (o mancanza di valutazione), G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 274; E. PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento*, cit., pp. 96-97; R. NATOLI, *op. cit.*, p. 151 ss. *Contra* L. MODICA, *op. cit.*, p. 239 ss. È pacifico che il mancato rispetto della regola in esame – che, a monte, rimanda al precetto di sana e prudente gestione (cfr. *supra*) – rileva anche nei confronti della Vigilanza, con le conseguenti sanzioni amministrative per il caso di credito inadeguato (*rectius*, "irresponsabile").

⁶⁰ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 1994, p. 127.

⁶¹ Secondo F. SARTORI, *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, cit., p. 589 «nel solco di una ricca esperienza casistica che è venuta a maturare nel settore contiguo dei servizi di investimento sembra potersi affermare che siffatta valutazione vada condotta *ex post* dal magistrato sulla scorta di tutti i criteri (normativi) utilizzati *ex ante* dalla banca. E si tratta, all'evidenza, di una valutazione che attiene al merito delle determinazioni unilaterali dell'intermediario (...) allora sia la mancata erogazione di un finanziamento, sia l'erogazione di un finanziamento inadeguato sono condotte censurabili in punto di valutazione del merito di credito, che non dovrebbero dunque essere prerogativa insindacabile del finanziatore».

“restituendo” all'albergatore le somme addebitate sul conto affidato a titolo di interessi passivi per il periodo di inattività, di assenza di flussi, di rimesse)⁶².

Riformulando questa affermazione: la violazione della regola di adeguatezza contrattuale dell'operazione di credito (e cioè di un dovere di protezione del cliente) espone l'intermediario al risarcimento dei danni provocati dall'offerta di un prodotto inutile; e questi «danni (...) devono essere ravvisati nella sconvenienza del contratto stipulato rispetto ad altre soluzioni che avrebbero potuto condurre allo stesso risultato con minori oneri»⁶³. Rimane ovviamente salva la risarcibilità del danno ulteriore.

⁶² È curioso osservare che nell'esperienza francese, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2008/48/CE, il *Code de la consommation* prevede che «prima della conclusione del contratto di credito, il creditore verifica la solvibilità del debitore sulla base di un numero sufficiente di informazioni, comprese informazioni fornite da quest'ultimo su richiesta del creditore» (art. L. 311-9) e che «qualora il creditore sia venuto meno agli obblighi fissati dagli artt. L. 311-8 e L. 311-9, egli decade dal diritto agli interessi, totalmente o nella proporzione determinata dal giudice (...)». Il debitore è tenuto unicamente al rimborso del capitale secondo le scadenze previste, nonché, eventualmente, al pagamento degli interessi dai quali il creditore non è decaduto (...)» (art. L. 311-48). Altrimenti detto, nel caso in cui – nonostante una valutazione negativa del merito di credito del consumatore (o in mancanza di siffatta valutazione) – venga concesso un finanziamento inadeguato, il finanziatore è sanzionato con la perdita – in tutto o in parte – del diritto agli interessi: la soluzione, a ben guardare, non è poi così diversa da quella descritta in testo (cfr. *supra*). Ciò detto, va tuttavia osservato che la decadenza dal diritto agli interessi è riferita dalla giurisprudenza francese unicamente agli interessi convenzionali, con la conseguenza che rimangono dovuti gli interessi al tasso legale, maggiorati di 5 p.p. qualora il debitore non paghi integralmente il suo debito entro due mesi dall'esecutività della pronuncia giudiziale di condanna (art. L. 313-3 del *code monétaire et financier*). La sanzione può, dunque, paradossalmente, andare a beneficio del creditore nei casi – non infrequenti – in cui il tasso legale maggiorato del 5% risulti superiore al tasso convenzionale. Sulla questione è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 27 marzo 2014, *LCL Le Crédit Lyonnais SA c. Fesih Kalhan*, C-565/12, in *curia.europa.eu*, la quale ha stabilito, in sintesi, che spetta al giudice nazionale raffrontare, nella fattispecie concreta, gli importi che il creditore avrebbe riscosso come remunerazione del prestito qualora avesse rispettato il suo obbligo precontrattuale di valutare la solvibilità del debitore con quelli che egli percepirebbe in applicazione della sanzione per violazione di questo stesso obbligo precontrattuale. Al fine di determinare questi ultimi importi, spetta al suddetto giudice tenere conto di tutti gli elementi e, in particolare, di tutte le conseguenze che possono discendere dal suo accertamento della violazione, da parte del creditore, dell'obbligo precontrattuale di cui trattasi. Se, in esito a questo raffronto, l'applicazione della sanzione della decadenza può conferire un beneficio al creditore, il regime di sanzioni in esame non garantisce un effetto realmente dissuasivo alla sanzione in cui si incorre, e ciò osta con l'art. 23 della Direttiva n. 2008/48/CE (: «gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e *dissuasive*»). In tal caso, il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione tutte le norme di diritto interno e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo nonché della finalità della direttiva per ottenere una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito.

⁶³ ABF Milano, 17 giugno 2011, n. 1272. V. inoltre ABF Napoli, 28 novembre 2011, n. 2580 che, accertata l'inadeguata forma tecnica di alcuni finanziamenti, ha condannato l'intermediario al risarcimento dei danni, commisurati nella misura idonea a (ri)adeguare il più elevato costo sostenuto rispetto all'alternativa di mercato applicabile ordinariamente al cliente.

3.4. (Segue) Regola di meritevolezza: il modello di causa in concreto

La meritevolezza degli interessi perseguiti da un contraente nei confronti dell'altro esprime un'ulteriore regola che è consentanea alla buona fede. Il controllo dell'utilità dell'atto di autonomia privata rinvia al tema della causa, che, se assente o illecita, rende nullo il negozio (art. 1418, comma 2, c.c.).

Queste pagine non si prestano a ripercorrere la storia dell'elaborazione del concetto di causa e dunque, senza volgere lo sguardo oltre, basti ricordare che all'idea tradizionale di causa come funzione "economico-sociale" del negozio, come criterio cioè di qualificazione del tipo (= nella vendita, esempio di scuola, si tratta di scambiare un diritto su un bene, o un bene, con una prestazione in denaro) e di controllo dello schema causale astratto⁶⁴, si contrappone un'ide(ologi)a più moderna che ravvisa nella causa il concreto assetto di interessi designato dalle parti.

Quest'ultima concezione, che nel pensiero attuale si sta consolidando, non si esaurisce nel raffronto del tipo utilizzato dai paciscenti con il modello contrattuale normativamente o socialmente tipizzato, ma si estende alla «pratica ragion d'essere dell'operazione valutata nella sua individualità o singolarità»⁶⁵. Ancora: «causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato»⁶⁶.

⁶⁴ Il modello concettuale della causa astratta è legato al nome di Emilio Betti. Cfr. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1953; cfr. anche ID., *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, II, Torino, 1957, p. 32 ss.

⁶⁵ U. BRECCIA, *Causa*, in M. BESSONE (a cura di), *Trattato di diritto privato*, XIII, III, Torino, 1999, p. 66. Il superamento della teoria della causa come funzione economico sociale muove dagli spunti di G. GORLA, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparatistico e casistico*, I, *Lineamenti generali*, Milano, 1955, ma decisivo è stato il contributo di G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966; cui adde R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 785 ss.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1975. Tra gli autori più recenti, seguono il paradigma della causa concreta, A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 319 ss.; F. SARTORI, *Divagazioni in tema di causa del contratto municipale (alieno) derivato*, in *Riv. dir. priv.*, 4, 2013, p. 501 ss.; C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2014, p. 251 ss.

⁶⁶ Questa la massima che si ritrova in giurisprudenza a partire da Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Contratti*, 2007, 621; Cass. 24 luglio 2007, n. 16315, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 531; Cass., 12 novembre 2009, n. 23941, in *Mass. Giur. it.*, 2009 (da cui la citazione nel testo); Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538, in *Foro it.*, I, 2460; App. Trieste, 5 novembre 2010, in *Nuova giur. civ. comm.*, 7-8, 2011, 1, 787; Trib. Milano, 23 dicembre 2013, in *Contratti*, 4, 2014, 387. Prima della sentenza *leader* dell'orientamento poche erano le decisioni che accoglievano la concezione di causa come funzione "economico-individuale" del negozio: Cass., 15 maggio 1996, n. 4503, in *Corr. giur.*, 1996, 1265; Cass., 29 febbraio 2000, n. 1898, in *Giust. civ.* 2001, I, 1841; Cass., 21 ottobre 2005, n.

In altre parole, si deve accertare «a cosa serve in concreto l'atto; la sua *utilità in pratica*»⁶⁷. Questo processo di controllo dell'autonomia privata e di valutazione di meritevolezza dell'operazione consente all'interprete di verificare se la pretesa che una parte rivolge nei confronti dell'altra sia sorretta da una causa sufficiente, da una ragione giustificativa nell'economia dell'affare. E non sorprende in questo contesto che il controllo causale vada oltre il sintetico giudizio di merito sul negozio (quale sintesi degli elementi di base dell'operazione), per approdare alla “ragione concreta” delle singole clausole in esso contenute⁶⁸.

Di qui un più penetrante controllo di utilità degli atti di autonomia direzionato verso la tutela della parte “debole” del rapporto contrattuale, da clausole o condizioni sperequative, per decidere se gli interessi perseguiti dal contraente forte diano luogo ad un risultato giustificabile, razionale, “equo”⁶⁹.

Il giudizio di utilità, come giudizio basico della meritevolezza, trova così un rinnovato interesse a proposito delle clausole di anatocismo: «come può pensarsi» – ci ricorda una dottrina persuasiva⁷⁰ – «che persegua un interesse meritevole di tutela *ex art. 1322 c.c.* la clausola che fissa scadenze anatocistiche fortemente ravvicinate o addirittura incalzanti»?

Ora, se la clausola di anatocismo è strutturata in modo tale che il debitore non sia in grado di pagare in modo fisiologico gli interessi alle scadenze pattuite – perché i termini di esigibilità degli interessi sono incoerenti rispetto al suo profilo reddituale, valutato (erroneamente) dalla banca nella fase istruttoria – non è difficile vedere che una clausola così congegnata si rivela ben poco conveniente per il cliente: che non è messo in condizione di evitare l'anatocismo o la capitalizzazione degli interessi, e, di conseguenza, l'aumento del proprio debito verso la banca.

Quando viene concretamente strutturata nel modo appena descritto la clausola di anatocismo è utilizzata in modo deviante e “alterato”: il prodotto offerto al cliente

20398, in *Giur. it.*, 2007, 868. Per una completa ricostruzione del dato giurisprudenziale, si vedano V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2013, pp. 960-963; R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008.

⁶⁷ A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 321.

⁶⁸ Per un esame, anche giurisprudenziale, della nullità di singole clausole perché prive di una reale giustificazione causale, A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 322.

⁶⁹ Un'indicazione in questo senso deriva da U. BRECCIA, *Causa*, cit., p. 258, nt. 40; *adde*, ora, A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 326.

⁷⁰ Ancora A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 340.

incorpora, infatti, un costo implicito, un compenso ulteriore per la banca che, per tale via, si assicura un lucro da (approfittamento da) posizione non giustificato.

In quest'ordine di situazioni⁷¹, la clausola anatocistica resta priva di una seria e utile causa concreta: difetta, cioè, di meritevolezza.

A un'osservazione appena attenta, tuttavia, non è difficile comprendere come il vizio causale più che riguardare l'intera clausola astrattamente meritevole attenga piuttosto alla (sola) parte in cui essa clausola prevede un tempo per l'adempimento dell'obbligazione accessoria ingiustificatamente breve.

In punto di effetti, la non meritevolezza degli interessi in concreto perseguiti dalla banca nei confronti del cliente rende parzialmente nullo il patto anatocistico per assenza di causa⁷². A seguito della nullità, il debitore non deve più adempiere alle obbligazioni assunte con quella parte di clausola negoziale; se sono già adempiute le relative prestazioni risultano indebite, e vanno restituite⁷³.

Se si condivide la ricostruzione offerta nel capitolo precedente, a fronte della dichiarazione di nullità – nell'assenza di una norma espressa comparabile con quella prevista dal nuovo art. 120, comma 2, TUB⁷⁴ – opera il meccanismo di integrazione suppletiva *ex art.* 1374 c.c. della clausola di anatocismo mediante la regola di *default*

⁷¹ Non sarebbe corretto generalizzare ed esprimere dubbi sulla meritevolezza di tutte le clausole che prevedono termini brevi (ma, poi, quanto brevi?) di esigibilità degli interessi. Lo strumento di controllo della causa in concreto si preoccupa del risultato: soltanto l'impossibilità "concreta" di rispettare le scadenze anatocistiche – per errata (o mancata) valutazione delle capacità di rimborso del cliente – porta, come detto, ad un risultato irrazionale e ingiustificato. Potrebbe darsi, però, il caso di una utilizzazione non "deviante" di simile clausola negoziale, là dove il prodotto costruito dalla banca sia coerente, secondo *razionalità*, alla dinamica negoziale. In effetti, se quest'ultima è destinata a svolgersi nella fisiologia – ché il cliente è nelle condizioni economico-reddituali di proteggere e "gestire" la propria posizione, con regolari e adeguati flussi di pagamento –, non pare possano aprirsi molti dubbi sull'effettiva meritevolezza di tutela dell'operazione. In questi casi, la clausola non incide sul piano del risultato (economico) dell'affare, né persegue finalità di lucro, rimanendo indifferente rispetto alla struttura negoziale.

⁷² Circa la configurabilità di una nullità parziale non solo del contratto, ma pure delle singole clausole che in questo sono contenute, L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1948, p. 347; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile antitrust: profumi e balocchi*, in *Danno resp.*, 12, 2004, p. 1169. V. inoltre Cass., 16 febbraio 1983, n. 1184, in *Mass. Giur. it.* 1983.

⁷³ Cfr. U. BRECCIA, *La ripetizione dell'indebito*, Milano, 1974, p. 231.

⁷⁴ Si ricordi dal primo capitolo che il problema di una capitalizzazione troppo frequente è stato risolto dal legislatore italiano per le operazioni regolate in conto corrente (apertura di credito *et similia* comprese): stando all'attuale art. 120, comma 2, TUB, non è meritevole di tutela una clausola di anatocismo che fissa un termine di esigibilità degli interessi minore di un anno più due mesi. Il nostro formante legale ha chiuso definitivamente la porta al giudizio di merito *ex art.* 1322 c.c. relativamente a tali clausole: se è prevista una capitalizzazione più breve di quella fissata dalla norma imperativa opera il meccanismo di integrazione del contratto *ex art.* 1339 c.c., sostituendo il termine di legge alla (difforme) volontà delle parti.

della scadenza annuale degli interessi, che esprime una valutazione “normativa” di appropriatezza (*rectius*, meritevolezza) del periodo di tempo considerato⁷⁵.

3.5. (Segue) Regola di equilibrio economico: la rilevanza usuraria

Per concludere il discorso rimane, infine, da precisare – secondo quanto si è accennato nel primo capitolo – la possibile rilevanza usuraria dell’anatocismo sulla base della regola di equilibrio economico del contratto. Regola, che nel contesto del presente lavoro, viene trattata per ultima, ma la cui rilevanza in punto di effetti è assorbente rispetto a quella delle altre regole sino ad ora esaminate (cfr. *infra*).

All’impianto di diritto vivente che qualificava usurari *ex artt.* 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., gli interessi “elevati”, “eccessivi”, “sproporzionati”, dati o promessi approfittando dello stato di bisogno del debitore⁷⁶, la legge anti usura n. 108/1996 ha sostituito un limite preciso, un tasso soglia calcolato sui valori medi di mercato (c.d. TEGM) aumentati di una data percentuale, oltre il quale i tassi effettivi (c.d. TEG) sulle operazioni di finanziamento sono usurari⁷⁷.

⁷⁵ Sul punto v. soprattutto *Principles, Definitions and Model Rules of European Privat Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, I, cit., p. 951: «(...) it seems sensible to adopt a general rule that (...) interest may be compounded at an appropriate interval». In un analogo ordine di idee la sentenza spagnola del JPI Fuenlabrada, 7 abril 2015: «prudentemente, el período de capitalización de intereses debe ser anual (arg. art. 573-9.2 del Anteproyecto de Código Mercantil de 2014)».

⁷⁶ Questa la qualificazione data al fenomeno usurario dalla prevalente giurisprudenza pratica e teorica prima dell’entrata in vigore della legge anti usura n. 108/1996: Cass., 29 ottobre 1971, n. 3047, in *Foro it.*, Rep. 1971, voce *Mutuo*, 6; Cass., 11 novembre 1974, n. 3517, *ivi*, Rep. 1974, voce cit., 3; Cass., 15 novembre 1979, n. 5956, *ivi*, Rep. 1979, voce cit., 3; E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 271 ss.; G. MARINETTI, *op. cit.*, p. 863. Esclude il requisito soggettivo dell’approfittamento, limitando il fenomeno usurario al dato oggettivo della pattuizione di interessi elevati, D. SINESIO, *op. cit.*, p. 185. Si ricordi che l’art. 1815 c.c., nella formulazione anteriore alla legge anti usura, riportava gli interessi usurari al tasso legale. Per una ricostruzione del tema in prospettiva storica, P. DAGNA, *op. cit.*; A. MANIACI, *Le regole sugli interessi usurari*, in V. CUFFARO (a cura di), *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, 2009, p. 73 ss.

⁷⁷ L’art. 2, comma 3, della legge n. 108/1996 prevede(va) che il tasso soglia è stabilito nel tasso medio rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Con il d.l. n. 70/2011, a partire dal 14 maggio 2011, la soglia è stata portata al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di altri 4 punti percentuali. Ma la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 p.p. Non è inopportuno precisare che a questa struttura c.d. oggettiva di usura se ne affianca una di tipo soggettivo: «sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità (...) quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria» (art. 644, comma 3, c.p.). Come è stato correttamente osservato da A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 149 nt. 20 «in realtà, l’ipotesi del negozio “para usurario”, di cui all’art. 644, comma 3, ultimo periodo, tende alquanto – sotto il profilo

Il modello della legge n. 108/1996, caratterizzato dall'idea del complesso del carico economico, costruisce un tasso soglia omnicomprensivo. Si deve tenere conto infatti degli «interessi o altri vantaggi usurari» dati o promessi, sotto qualsiasi forma, così come delle «commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito»⁷⁸.

Il problema è quello di chiarire quali siano concretamente le voci economiche da tenere in considerazione ai fini del calcolo dell'usura.

Non è questa invero la sede per approfondire siffatta tematica. Rilevante, ai fini dell'indagine, è stabilire, unicamente, se la verifica di usurarietà delle operazioni di credito concerna gli interessi moratori calcolati sulla quota di interessi corrispettivi delle rate scadute di mutuo (e *leasing*), nonché gli interessi compensativi *ex art. 820 c.c.* posti periodicamente alla base di un nuovo conteggio di interessi, secondo quanto avviene nel conto corrente (apertura di credito e figure similari comprese)⁷⁹.

Avendo riguardo all'*anatocismo* che viene fatto operare sulle rate scadute di mutuo è indubbia la sua funzione di sanzione, di onere da inadempimento, secondo quanto si è avuto modo di precisare nel capitolo precedente. La rilevanza usuraria del fenomeno viene così a dipendere da quella che gli interessi di mora assumono ai fini del calcolo dell'usura. Per l'autorità di vigilanza «gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo» non vanno messi nel conto⁸⁰. Per la giurisprudenza, invece si: «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono

civilistico – a dirigersi verso il polo del giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti con l'operazione concretamente posta in essere, di cui all'art. 1322 c.c. Da quest'angolo visuale, il problema pare essere, piuttosto, il carattere anche penale di detta disposizione (...).

⁷⁸ Così l'art. 1, commi 1 e 4, della legge anti usura n. 108/1996. Accanto a questa prospettiva unitaria che si incentra sul “carico economico complessivo” del contratto, un illustre autore propone una ricostruzione di tipo disaggregato da collegare alle “singole voci” del carico medesimo. Per una analisi di maggior dettaglio A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 155 ss.

⁷⁹ Lo studio fondamentale in materia è A.A. DOLMETTA, *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole “da inadempimento”)*, cit.

⁸⁰ Cfr. Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*, aggiornamento 2015, punto C4, p. 13. Così anche in Francia dove l'espressione legislativa “*rémunérations de toute nature, directs ou indirects*” (corrispondente a “*remunerazioni a qualsiasi titolo*” di cui all'art. 2 della l. n. 108/1996) è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di escludere gli interessi di mora dal calcolo usurario: Cass., 4 mai 1993, in *dalloz.fr*. Per un'introduzione alla disciplina francese, V. TAVORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in *Contratti*, 1, 2014, p. 85 ss. In tal senso anche una parte della giurisprudenza spagnola, secondo cui il concetto di interesse usurario è applicabile unicamente agli interessi compensativi e non a quelli moratori previsti dall'art. 1108 *Código civil*: STS, 17 marzo 1998, riportata in J.A.F.G. FERNÁNDEZ-GALLARDO, *Los intereses moratorios en el proceso de ejecución hipotecaria*, in *Revista jurídica de Castilla y León*, 31, 2013, p. 39 nt. 100.

usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori»⁸¹.

Seguendo la prima via, ai moratori “manifestamente eccessivi” – assimilati strutturalmente a clausole penali – si applica il rimedio della riduzione ad equità *ex art. 1384 c.c.*⁸². Percorrendo l’altra strada, il superamento originario della soglia anti usura determina la conversione del contratto di credito da oneroso a gratuito: non sono dovuti interessi nel caso di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., siano essi moratori o compensativi. O, quantomeno, nessun onere da inadempimento, restando dovuti gli interessi compensativi, se pattuiti nel rispetto del tasso soglia⁸³.

In sostanza, l’intervento equitativo riduce l’impatto anatocistico; la disciplina punitiva dell’art. 1815, comma 2, c.c. ne cancella ogni effetto.

Le stesse considerazioni, *mutatis mutandis*, possono essere ripetute avendo riguardo alla *capitalizzazione* all’interno del conto corrente. Tale meccanismo, se da una parte evita al cliente (i maggiori costi del)l’inadempimento, dall’altra introduce «una forma di compenso (di corrispettivo, di remunerazione, ...) addizionale a quello

⁸¹ Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in *Banca, borsa tit. cred.*, 5, 2013, 498. Si vedano anche Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in *Corr. giur.*, 2000, 878; Cass., 17 novembre 2000, n. 14899, in *Riv. dir. comm.*, 2000, II, 331; Cass., 4 aprile 2003, n. 5324, in *Gius.*, 16-17, 2003, 1863; Trib. Bologna, 24 novembre 2006, in *leggiditalia.it*; Trib. Nola, 11 settembre 2008, in *iusexplorer.it*; Trib. Monza, 7 luglio 2009; Trib. Roma, 10 settembre 2012, in *leggiditalia.it*. Uno spunto testuale a favore della soluzione comprensiva dei moratori viene tratto dalla legge n. 24/2001 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996 là dove fa riferimento gli interessi promessi o comunque convenuti «a qualunque titolo»; lo spunto si deve a Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, in *Guida al dir.*, 5, 2002, 70. Per analoghe considerazioni nella giurisprudenza spagnola, STS, 7 maggio 2002, in J.A.F.G. FERNÁNDEZ-GALLARDO, *op. cit.*, p. 39 nt. 101, ove si legge: «por el hecho de que los pactos sobre intereses de demora, anatocismo y cláusola penal sean permitidos por el Código civil no escapan a la aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908, que se refiere en el artículo 1º a la estipulación de un interés, sin distinguir su clase o naturaleza»; anche la dottrina maggioritaria ritiene che l’anatocismo debba rispettare i limiti posti dalla legge sull’usura: J. SANTOS BRIZ, *op. cit.*, p. 550; M. MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, p. 28.

⁸² Si tratta dell’impostazione seguita dalle decisioni dall’Arbitro Bancario Finanziario: cfr., tra le altre, ABF Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125; ABF Roma, 17 gennaio 2014, n. 260; ABF, Collegio di Coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875. In letteratura, v. A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 5, 2013, p. 501 ss.; M. SEMERARO, *Interessi moratori e usura. A proposito di Abf Napoli, n. 125/2014*, in *Riv. dir. banc.*, sez. spunti dall’ABF, 2014, *dirittobancario.it*.

⁸³ Per la prima linea v., in specie, App. Venezia, 18 febbraio 2013; Trib. Padova, 13 maggio 2014. Per la seconda via cfr. tra le altre, Trib. Milano, 28 gennaio 2014; Trib. Napoli, 28 gennaio 2014; Trib. Trani, 10 marzo 2014; Trib. Venezia, 15 ottobre 2014; Trib. Taranto, 15 ottobre 2014, Trib. Chieti, 23 aprile 2015, tutte in *dirittobancario.it*. Su questi orientamenti v., adesso, anche F. SARTORI, *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del (diritto al) credito*, cit., p. 577. Va precisato, a scanso di equivoci, che l’art. 1815, comma 2, c.c. è norma prevista per il contratto di mutuo, ma viene applicata a tutti i contratti di credito: cfr. P. DAGNA, *op. cit.*, p. 56 ss.

dato dalla fissazione dei c.d. interessi compensativi. L'appartenenza del medesimo al novero delle voci economiche usurarie passa diretta, quindi, attraverso il testo delle norme di legge»⁸⁴.

Il tasso effettivo globale del finanziamento, calcolato su base annua, subisce l'influenza della capitalizzazione infrannuale, in maniera inversamente proporzionale al tempo di composizione degli interessi: tanto minore è il termine di esigibilità dell'obbligazione accessoria quanto maggiore è il costo annuale del credito (anche il valore del tasso nominale gioca, ovviamente, un ruolo importante al riguardo)⁸⁵.

È in questo contesto che tale forma impropria di anatocismo può assumere rilevanza usuraria⁸⁶. Data peraltro la funzione remunerativa della capitalizzazione, il superamento del limite massimo consentito già nello stesso momento di stipulazione del patto comporta senz'altro l'applicazione del rimedio della nullità dell'art. 1815, comma 2, c.c.: non è dovuto nessun interesse, nessuna commissione, nessuna penale, nessuna capitalizzazione. Proprio niente, insomma (v. *supra*, invece, i diversi profili rimediali, applicabili nell'anatocismo propriamente inteso).

Fermati questi aspetti, la materia richiede di considerare, in breve, ancora un punto. Non si deve pensare che la misurazione dell'equilibrio economico (*rectius*, dell'usura) si fermi al momento della stipula e non vada fatta per il tempo successivo alla conclusione del contratto⁸⁷.

Nel senso, anzitutto, che porre rimedio agli squilibri sopravvenuti significa evitare il paradosso di ammettere il pagamento di interessi compensativi e moratori

⁸⁴ A.A. DOLMETTA, *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole "da inadempimento")*, cit., p. 15.

⁸⁵ Come è agevole intendere, il problema è destinato ad essere superato dal nuovo art. 120, comma 2, TUB che, fissando un periodo di capitalizzazione pari a dodici mesi, evita quell'incremento del tasso nominale annuo dovuto agli effetti di una composizione infrannuale.

⁸⁶ Cfr. G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 444; A.A. DOLMETTA, *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole "da inadempimento")*, cit., p. 15; in giurisprudenza, Trib. Udine, 21 marzo 2016, in *almaiura.it*; *contra* Trib. Torino, 8 ottobre 2014, in *expartecreditoris.it*. Per analoghe considerazioni nella letteratura francese J. STOUFFLET, *op. cit.*, p. 209: «(...) *l'inscription en compte des intérêts à des dates plus ou moins rapprochées, a une incidence sur le taux effectif global et l'appréciation du caractère usuraire du taux appliqué*»; v. anche C. BRAGANTINI-BONNET, *op. cit.*, p. 14 ss.

⁸⁷ Ciò crea il noto problema della c.d. usurarietà sopravvenuta, nelle diverse accezioni che il termine ha assunto nel *milieu*. Sul tema si vedano almeno A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 163 ss.; ID., *Sugli effetti civilistici dell'usura sopravvenuta*, 2014, *ilcaso.it*; F. CIVALE, *Usura sopravvenuta: la Cassazione riapre il contenzioso banca-cliente*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 7, 2013; G. MUCCIARONE, *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 2014, p. 438 ss.; M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 6, 2015, p. 10 ss.

in misura superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato in base ad una norma imperativa. Trattandosi, poi, di profilo attinente a contratti equilibrati, e concernente un difetto funzionale dell'equilibrio economico, pare che il rimedio vada individuato nel meccanismo dell'art. 1419, secondo comma e 1339 c.c. con sostituzione del tasso soglia di riferimento al tasso contrattuale divenuto usurario⁸⁸.

Come si può agevolmente comprendere, la fattispecie, in termini economici, ha un'importanza davvero "minore", e il rimedio un'efficacia più discreta, sotto il profilo anatocistico, della nullità punitiva *ex art. 1815, comma 2, c.c.*

4. Sintesi dei risultati e conclusioni

Appare tempo, a questo punto dell'indagine, per qualche considerazione finale di sintesi. Una prima notazione si impone in via preliminare, consentendo di individuare il contesto in cui tutto il discorso è collocato: la tesi per cui l'uso normativo di comporre gli interessi dei crediti commerciali (bancari, *rectius*) liquidi ed esigibili non è mai esistito – tanto più quando simile ricostruzione sia costretta ad appoggiarsi al diverso (pre)requisito della scadenza degli interessi – si manifesta oggettivamente scentrata, fuori asse.

Confortata, nel punto di arrivo, dalle indicazioni di diritto comparato che depongono nel senso della libertà delle parti nella determinazione dei termini di esigibilità degli interessi primari, la regola operativa (di origine consuetudinaria, ma spesso "codificata") si concreta nella immediata fruttuosità degli interessi alle scadenze stabilite con la clausola di anatocismo. Regola che – rispondendo alle esigenze della moderna vita commerciale ed eliminando i requisiti richiesti dal diritto civile per la produzione degli interessi composti – non sembra possa essere limitata a una certa categoria di operatori né ad una sola specie di rapporti bancari in quanto inerente alla funzione creditizia in sé e ai rapporti che la esplicano.

⁸⁸ Questa è la soluzione offerta dal diritto vivente. Per gli arresti del Supremo Collegio, v., tra gli altri, Cass., 11 gennaio 2013, n. 602, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2013, II, 487. Tra le più recenti pronunce di merito, Trib. Torino, 31 ottobre 2014, in *ilcaso.it*. Non diversamente ABF Napoli, 3 aprile 2013, n. 1796; cfr., però, ABF, Collegio di Coordinamento, 10 gennaio 2014, n. 77, che individua un obbligo di rinegoziare il contratto secondo buona fede al fine di ricondurre il tasso regolato entro il tasso soglia anti usura.

Da quest'angolo visuale, va subito osservato come per il comparto bancario l'equiparazione della clausola anatocistica (anche *sub specie* di capitalizzazione degli interessi) a qualunque altra manifestazione di autonomia privata non vada comunque completamente esente da limiti. Si consideri, in particolare, come alcuni degli aspetti maggiormente discutibili siano connessi all'esercizio sperequativo, abusivo, *unfair* del potere di una parte (: la banca predisponente) a danno dell'altra (: il cliente).

Interessante, al riguardo – oltre che inedita, dal punto di vista del riscontro comparatistico –, è la disciplina prevista dall'art. 120, comma 2, TUB e attuativa Delibera CICR 3 agosto 2016 che introduce un termine minimo (: inderogabile) di un anno nella capitalizzazione degli interessi. Condivisibile per quanto riguarda il *need of protection* della parte debole del rapporto, la scelta legislativa è più opinabile con riferimento alla sua positiva necessità. Secondo quanto già osservato, il problema di un esercizio “alterato” del diritto di anatocismo sembra(va) potersi risolvere – sin dal principio – richiamando la soluzione, conosciuta a livello di comparazione giuridica, offerta dalle clausole generali e dalla buona fede in specie, senza determinare così una risposta in termini di invalidità *generalizzata* delle clausole anatocistiche inserite nei contratti bancari accolta dalla giurisprudenza a partire dal 1999 e celebrata dalla civilistica più qualificata.

L'aver spostato in questo modo il baricentro del problema richiede, tuttavia, un supplemento d'indagine per individuare alcuni profili di disciplina della clausola madre di buona fede oggettiva, su cui è opportuno soffermarsi.

In primo luogo, la complessità dei prodotti bancari suggerisce una particolare attenzione alla regola dell'informazione «chiara e comprensibile». Nella misura in cui al cliente viene spiegato in maniera accessibile il meccanismo di funzionamento dell'istituto e l'effettiva portata delle conseguenze economiche nello scambio, la clausola di anatocismo è destinata a superare il vaglio di vessatorietà dell'art. 34 cod. cons. ed il controllo di trasparenza di cui alla normativa di settore.

A questo possibile limite di disciplina si aggiunge poi la opportunità di una regola (simile a quella per i servizi di investimento) diretta a tutelare il cliente dalla conclusione di operazioni di credito inadeguate, e che trova una nuova declinazione di parte speciale nella Direttiva n. 2014/17/UE. Il punto problematico pare essere costituito soprattutto dalla forma tecnica del finanziamento, che se inadatta al modo

di impiego programmato, alla capacità reddituale del cliente, ecc. può portare ad una regolazione di oneri (anatocistici) eccessivi. Poiché la violazione della *suitability rule* si attegga a inosservanza di una regola di condotta, la struttura rimediale ricavabile nell'ordinamento italiano dalle sentenze a S.U. della Cassazione 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725 è il risarcimento del danno da responsabilità (pre)contrattuale.

Assai più agevole risulta il discorso sulla regola di meritevolezza degli interessi perseguiti con la clausola di anatocismo, che riflette il modello concettuale della causa in concreto. Regola che, nel contesto proprio del problema in esame, equivale ad individuare termini di scadenza (: esigibilità) degli interessi primari che all'interno della specifica dinamica negoziale abbiano un perché, una giustificazione razionale, un'utilità pratica. In punto di effetti, la violazione della regola in esame comporta l'applicazione di un rimedio a struttura sostitutiva: nullità parziale della clausola, con successiva rimodulazione della parte negoziale così cancellata *ex artt.* 1339 o 1374 c.c. (a seconda che sia previsto o meno dalla legge un termine minimo nella cadenza anatocistica).

Un ultimo cenno merita la regola di equilibrio economico "apprezzabile" là dove il "costo" dell'anatocismo renda usurario il finanziamento. Da questo punto di vista l'indagine va condotta in maniera articolata, considerando la diversa rilevanza usuraria dell'anatocismo propriamente inteso e della capitalizzazione. Più articolato il dibattito sulle conseguenze derivanti dall'applicazione di interessi usurari di mora sugli interessi primari (scaduti) delle rate di mutuo o *leasing* – che spaziano dalla riduzione ad equità dei moratori *ex art.* 1284 c.c. alla conversione *ex lege* che porta alla gratuità del patto *ex art.* 1815 c.c., passando per ipotesi di nullità parziale della (sola) clausola relativa agli interessi da inadempimento – il rimedio applicabile alla capitalizzazione usuraria degli interessi compensativi nel conto corrente (apertura di credito *et similia*) sembra piuttosto soltanto quello della nullità punitiva. La sanzione è grave e colpisce l'ipotesi di usura c.d. originaria, ossia il superamento del limite massimo consentito dalla legge nel momento di stipulazione del patto. Fuori di tale ipotesi – e, così, per l'usura c.d. sopravvenuta – gli interessi moratori e compensativi maturati usurari sono soggetti al meccanismo generale di sostituzione di clausole nulle *ex artt.* 1419, secondo comma, e 1339 c.c. con i limiti della soglia di usura.

La conclusione che si può trarre dalle considerazioni sino a qui svolte è, allora, facile da ricavare. Per ragioni suggerite dai risultati della comparazione e dall'analisi funzionale, l'illegittimità dell'anatocismo in materia bancaria non sembra potersi condurre attraverso l'enfasi – errata, quanto pericolosissima, perché fonte di gravissime contraddizioni – sugli «usi contrari». Piuttosto, l'analisi va articolata nella prospettiva dell'autonomia privata nella predisposizione della clausola anatocistica, indirizzando il controllo giudiziario verso gli abusi contrattuali che compromettono il corretto funzionamento dell'istituto secondo buona fede oggettiva, in applicazione delle regole testé richiamate.

BIBLIOGRAFIA

- ACCETTELLA F., *La “depurazione” del saldo del conto corrente dagli interessi anatocistici (tra assenza di estratti conto ed irrilevanza dei c.d. “conti d’ordine”)*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 5, 2010, p. 631 ss.
- AFFOLDER N., *Awarding Compound Interest in International Arbitration*, in *12 Am. Rev. Int’l Arb.*, p. 45 ss. (2001)
- AGNESE A., *Liti con le banche e prove in giudizio. La regola del saldo zero nella giurisprudenza*, Santarcangelo di Romagna, 2014;
- ALBANESE A., *Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti*, in *Eur. dir. priv.*, 3, 2013, p. 669 ss.
- ALESSI R., *Squilibrio negoziale e interventi normativi nei contratti bancari*, in G. VETTORI (a cura di), *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002
- ALPA G., *Le clausole abusive nei contratti dei consumatori*, in *Corr. giur.*, 1993, p. 635 ss.
- ALPA G., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Roma-Bari, 2006
- ANNUNZIATA F., *La disciplina del mercato mobiliare*, Torino, 2012
- ANTONUCCI A., *Anatocismo bancario, divieto, continuum di nullità, competenze istituzionali*, 2015, assoctu.it
- ANTONUCCI A., *Divieto di anatocismo bancario: conflittualità e regole istituzionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 9, 2015, p. 725 ss.
- APATY P., *Das Kontokorrent*, in P. APATY, G. IRO, H. KOZIOL, *österreichisches Bankvertragsrecht, II, Konto und Depot*, Wien-New York, 2008
- ARNOLD S., sub § 248 in *Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, III, 2, Stuttgart, 2014
- ASCARELLI T., *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952
- ASCARELLI T., *Delle obbligazioni pecuniarie: art. 1277-1284*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma 1971
- ASQUINI A., *Usi legali e usi negoziali*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1944, p. 71 ss.

BIBLIOGRAFIA

- ASTONE F., *L'abuso del diritto in materia contrattuale*, in *Giur. merito*, 12, 2007, suppl., p. 8 ss.
- ASTONE F., “*Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi*”: *l'articolata vicenda dell'anatocismo bancario*, in *Atti del convegno “Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia”*, 2015, assoctu.it
- ASTUNI E., *Osservazioni sulla proposta di Banca d'Italia di Delibera CICR ex art. 120 TUB*, in *Atti del Convegno “Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia”*, 2015, assoctu.it
- ASTUNI E., *Il rischio di elusione del divieto di antocismo*, in *Atti del Convegno “La nuova disciplina dell'anatocismo alla luce della delibera CICR”*, 2016, dbpremium.dirittobancario.it
- AUBRY MM., RAU G., *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariæ*, IV, Paris, 1902
- AXELROD R., *The Evolution of Cooperation*, New York, 1984
- AYRES I., GERTNER R., *Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules*, in 99 *Yale L.J.*, p. 87 ss. (1989)
- BAHANS J.M., MENJUCQ M., *La reconnaissance d'un usage commercial comme règle de droit*, in *Recueil Dalloz*, 2004, p. 414 ss.
- BALOSSINI C.E., *Il diritto delle consuetudini e degli usi*, Milano, 1974
- BALOSSINI C.E., COLTRO CAMPI C., *Gli usi di banca, di borsa e di leasing*, Milano, 1980
- BARASSI L., *La Teoria generale delle obbligazioni*, III, *L'attuazione*, Milano, 1948
- BARBA V., *La disciplina legale dell'anatocismo nel sistema codicistico*, in G. CAPALDO (a cura di), *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, Padova, 2010
- BARNETT R.E., *The Sound of Silence: Default Rules and Contractual Consent*, in 78 *Va L. Rev.*, p. 821 ss. (1992)
- BAUDRY-LACANTINERIE G., BARDE L., *Delle obbligazioni*, I, in G. BAUDRY-LACANTINERIE (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Milano, 1906
- BELFIORE A., *La colpa come criterio di responsabilità contrattuale: la nozione*, in *Studium iuris*, 6, 2007, p. 677 ss.
- BELLANTUOMO G., *I contratti incompleti nel diritto e nell'economia*, Padova, 2000

BIBLIOGRAFIA

- BELLANTUOMO G., *Le regole di “default” nel diritto dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2000, p. 427 ss.
- BELVEDERE A., *Anatocismo bancario e “usi contrari”*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Cian*, I, Padova, 2010
- BENACCHIO G., *Diritto privato della Unione Europea. Fonti, modelli, regole*, Padova, 2013
- BENATTI F., *La costituzione in mora*, Milano, 1968
- BENICKE C., GREBE C., sub § 289 in *Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, III, 2, Stuttgart, 2014
- BENTHAM J., *Libertà di gusto e di opinione*, G. PELLEGRINO (a cura di), Bari, 2007
- BERGDOLT D.A., sub § 248 in *Nomos Kommentar Dauner-Lieb/Langen BGB Schuldrecht*, II, 1, Baden-Baden, 2012
- BERNHEIM-DESVAUX S., *Clause d’anatocisme ou de capitalisation des intérêts*, in *Contrats-Concurrence-Consommation-Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur*, 6, 2014, p. 76
- BESSONE M., *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1975
- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1953
- BETTI E., voce *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It*, II, Torino, 1957
- BIANCA C.M., *Dell’inadempimento delle obbligazioni: art. 1218-1229*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice civile*, Bologna-Roma, 1967
- BIANCA C.M., voce *Condizioni generali di contratto: I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, Roma, 1988
- BIANCA C.M., *Diritto civile, 3, Il contratto*, Milano, 2000
- BIANCA C.M., *Diritto civile, 4, L’obbligazione*, Milano, 2001
- BIANCA C.M., *Diritto civile, 5, La responsabilità*, Milano, 1994
- BIANCA C.M., *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2014, p. 251 ss.
- BIANCHI E., *La retroattività dell’anatocismo convenzionale secondo il codice civile italiano (art. 1232)*, in *Arch. giur.*, XVIII, 1877, p. 27 ss.
- BIANCHI E., *Studio analitico sul nuovo codice civile spagnolo*, Firenze, 1891

BIBLIOGRAFIA

- BIGLIAZZI GERI L., voce *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988
- BINDER M., sub § 1000 in *Schwimann ABGB Praxiskommentar*, IV, Wien, 2006
- BIQUET C., *Le sort des intérêts dans le droit du crédit: Actualité ou désuétude du Code civil?*, Liège, 1998
- BLAESER A., *Die Zinsen im schweizerischen Obligationenrecht. Geltendes Recht und Vorschlag für eine Revision, Dissertation der Universität St. Gallen Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Internationale Beziehungen (HSG)*, Zürich/St. Gallen, 2011, in www1.unisg.ch/edis.nsf/dis3869
- BOBBIO N., voce *Consuetudine (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961
- BOLAFFIO L., *Dei Mediatori. Delle obbligazioni commerciali in generale (art. 29 a 58 Cod. comm.)*, in *Codice di Commercio commentato*, II, Torino, 1937
- BONFANTE P., *Per una revisione della teoria della consuetudine*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1904, p. 275 ss.
- BONNEAU T., *Droit bancaire*, Paris, 2001
- BONTEMPI P., *L'anatocismo bancario torna di attualità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2011, p. 297 ss.
- BONTEMPI P., *Diritto bancario e finanziario*, Milano, 2014
- BONZANINI L., *Appunti di relazione*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, assoctu.it
- BORSARI L., *Commentario del codice civile italiano*, III, 2, Torino, 1877
- BOSI G., *Estensione soggettiva degli usi di anatocismo e loro applicabilità agli intermediari finanziari non bancari*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 1999, p. 507 ss.
- BOUVIER J.B., *Institutiones theologiae ad usum seminariorum*, VI, Paris, 1827
- BRAGANTINI-BONNET C., *L'antocisme conventionnel*, in *La Semaine Juridique. Entreprise et affaires*, 19, 2008, p. 13 ss.
- BRECCIA U., *La ripetizione dell'indebitto*, Milano, 1974
- BRECCIA U., *Le obbligazioni*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 1991
- BRECCIA U., *Causa*, in M. BESSONE (a cura di), *Trattato di diritto privato*, XIII, III, Torino, 1999

BIBLIOGRAFIA

- BREGOLI A., *Anatocismo su “conto chiuso”?*, in S. MACCARONE, A. NIGRO (a cura di), *Operazioni bancarie e procedure concorsuali*, Milano, 1988
- BUCHANAN J.M., *Opportunity cost*, in S.N. DURLAUF, L.E. BLUME (edited by), *The New Palgrave Dictionary of Economics*, London, 2008
- BÜLOW P., ARTZ M., *Verbraucher kreditrecht*, München, 2011
- CABRAS G., *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 1, 1999, p. 272 ss.
- CABRAS G., *La capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario: l'equivoco della sineddoche*, in *Giur. comm.*, 1, 2000, p. 348 ss.
- CABRILLAC M., *L'assiette des intérêts*, in *Rev. Jurisp. Com.*, 1994, p. 318 ss.
- CABRILLAC M., TEYSSIE B., *obs. sous Paris*, 24 mai 1989, in *Rev. trim. dr. comm.*, 1990, p. 68 ss.
- CALEO O., *Pratiche anatocistiche e nuove regole per i mutui bancari: dal pacchetto Bersani bis al “piano famiglie”*, in G. CAPALDO (a cura di), *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, Padova, 2010
- CALUCCI E., *Il codice di commercio italiano commentato*, V, Verona-Padova-Torino, 1883
- CAMARDI C., *Mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”, nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 2015, p. 51 ss.
- CAMPOBASSO G.F., *Servizi bancari e finanziari e tutela del contraente debole: l'esperienza italiana*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1999, p. 562 ss.
- CANARIS C.W., *Der Kontokorrentatenkredit. Eine neue Form des Konsumentenkredits*, WM-Sonderbeilage 4, 1987
- CAPRIGLIONE F., *Struttura ordinamentale del settore finanziario*, in ID. (a cura di), *L'ordinamento finanziario italiano*, I, Padova, 2010
- CARAFFA T., voce *Anatocismo*, in *Dig. it.*, III, 1, Torino, 1927
- CARBONE V., *Anatocismo e usi bancari: la Cassazione ci ripensa*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 570 ss.
- CARBONE V., *Interessi anatocistici tra interventi giurisprudenziali, salvataggi normativi e questioni di costituzionalità*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 1489 ss.

BIBLIOGRAFIA

- CARBONE V., *Anatocismo: forti contrasti giurisprudenziali in attesa del dictum della Consulta*, in *Corr. giur.*, 3, 2000, p. 366 ss.
- CARBONE V., *L'anatocismo bancario dopo l'intervento della Corte Costituzionale*, in *Corr. giur.*, 11, 2000, p. 1457 ss.
- CARIOTA FERRARA L., *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1948
- CAROZZI A.M., *Dopo la pronuncia della Consulta si riapre il dibattito sull'anatocismo bancario*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2, 2001, p. 206 ss.
- CARRIÈRE P., *La fine dell'anatocismo (bancario?)*, in *Contratti*, 12, 2015, p. 1154 ss.
- CARUSI D., *Sulla mora in illiquidis e su alcune questioni in tema di indennità d'avviamento*, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 462 ss.
- CASSON P., *Dommages et intérêts*, in *Répertoire de droit civil*, 2015, dalloz.fr
- CASTRONOVO C., *Responsabilità civile antitrust: profumi e balocchi*, in *Danno resp.*, 12, 2004, p. 1165 ss.
- CAVALLARI F., *Il criterio della pari periodicità nel conteggio degli interessi. Linee evolutive della giurisprudenza*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, assoctu.it
- CECCHETTO A., *Ammortamento alla francese e forma scritta nei contratti bancari: questioni vecchie e nuove*, in *Foro pad.*, 2, 2014, c. 218 ss.
- CERINO CANOVA A., *Dell'introduzione della causa*, in E. ALLORIO (diretto da), *Commentario del c.p.c.*, II, 1, Torino, 1980
- CHARDON M., *Traité du dol et de la fraude en matière civil et commerciale*, III, Avallon, 1828
- CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933
- CHITTY J., *Chitty On Contracts*, II, London, 1994
- CIVALE F., *Usura sopravvenuta: la Cassazione riapre il contenzioso banca-cliente*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 7, 2013
- CIVALE F., *Consultazione pubblica. Attuazione dell'art. 120, comma 2, TUB. Proposta di delibera CICR*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, assoctu.it
- CIVALE F., *L'art. 120 del TUB versione 2016: il "valzer" degli interessi nei rapporti bancari*, in sez. approfondimenti, 2016, dirittobancario.it
- COASE R., *The Problem of Social Cost*, 3 *Journal of Law and Econ.*, (1960) p. 1 ss.

BIBLIOGRAFIA

- COLAGROSSO E., *Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti*, Roma, 1946
- COLANGELO G., *Siamo tutti falliti? Limiti di una decisione zoppicante*, in *Danno resp.*, 5, 2011, p. 498 ss.
- COLANGELO G., *Mutuo, ammortamento "alla francese" e nullità*, in *Foro it.*, 4, 2014, c. 1246 ss.
- COLANGELO G., *Interesse semplice, interesse composto e ammortamento alla francese*, in *Foro it.*, 11, 2015, c. 469 ss.
- COLIN A., CAPITANT H., *Cours élémentaire de droit civil français*, II, Paris, 1935
- COLLART DUTILLEUL F., DELEBECQUE P., *Contrats civils et commerciaux*, Paris, 1996
- COLMET DE SANTERRE E., *Cours analytique de Code Napoléon*, V, Art. 1101-1386, Paris, 1865
- COLOMBO C., voce *Anatocismo*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 2000
- COLOMBO C., *L'anatocismo*, Milano, 2007
- COLOMBO C., *Gli interessi nei contratti bancari*, Roma, 2014
- COLOMBO C., *L'anatocismo bancario tra legge di Stabilità ed instabilità della legge*, in *Corr. giur.*, 8/9, 2015, p. 1079 ss.
- COLOMBO C., *Gli interessi nei contratti bancari*, in E. CAPOBIANCO (a cura di), *I contratti bancari*, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2016
- COMANA M., *Anatocismo falso problema*, in ID. (a cura di), *Riv. dir. banc.*, sez. rubriche, *I conti in banca. Considerazioni sull'economia degli intermediari finanziari*, dirittobancario.it, 9, 2015
- CONSOLO C., voce *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., VII, Torino, 1991
- CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *Principi generali*, Torino, 2010
- COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R., ULEN T., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, I, *Fondamenti*, Bologna, 2006
- CORRIAS P., *Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa*, Milano, 2011
- COSTANZA M., *Anatocismo: la svolta della Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1, 1999, p. 1586 ss.

BIBLIOGRAFIA

- COSTI R., *L'ordinamento bancario*, Bologna, 2007
- COTTINO G., *La Cassazione muta indirizzo in tema di anatocismo*, in *Giur. it.*, 1999, p. 1221 ss.;
- COTTINO G., *Sull'anatocismo intervengono anche le Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2005, p. 68 ss.
- COVIELLO N., *Del caso fortuito in rapporto all'estinzione delle obbligazioni*, Lanciano, 1985
- CRASWELL R., *Contract Law, Default Rules and the Philosophy of Promising*, in 88 *Mich. L. Rev.*, p. 489 ss. (1989)
- CREDOT F., *La capitalisation trimestrielle des intérêts débiteurs des comptes bancaires et l'article 1154*, in *Petites Affiches*, 8 sept. 1989
- CUSANI F., Intervento al Convegno "Anatocismo, ius variandi e usura nei rapporti bancari", 2012, assoctu.it
- D'ALESSANDRO P., *La Corte Costituzionale interviene sulla vicenda degli interessi bancari anatocistici*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 6, 2000, p. 1303 ss.
- D'AMICO P., *Osservazioni in tema di usi e loro estensione soggettiva: materia bancaria, società finanziarie ed anatocismo*, in *Giur. it.*, 2, 1982, p. 240 ss.
- DAGNA P., *Profili civilistici dell'usura*, in B. INZITARI (a cura di), *Il diritto degli affari*, Padova, 2008
- DALLA MASSARA T., *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012
- DANUSSO M., *Il nuovo art. 120 TUB e la proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, assoctu.it
- DANZL K.H., sub § 1335 in *Koziol/Bydlinski/Bollenberger Kurzkommentar zum ABGB*, Wien-New York, 2005
- DE CRESCIENZIO N., *Sistema del diritto civile romano*, I, Napoli, 1869
- DE CRISTOFARO G., *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l'armonizzazione "completa" delle disposizioni nazionali concernente "taluni aspetti" dei "contratti di credito ai consumatori"*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2008, p. 255 ss.

BIBLIOGRAFIA

- DE GIOIA CARABELLESE P., *L'anatocismo nei rapporti tra banca e cliente: la deliberazione del CICR*, in *Contratti.*, 4, 2000, p. 411 ss.
- DE GIOIA CARABELLESE, *Il concetto giuridico di compound interest (o anatocismo) in una analisi comparata con il common law britannico*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 11, 2016
- DE NOVA G., *Capitalizzazione trimestrale: verso un revirement della Cassazione?*, in *Contratti*, 5, 1999, p. 437 ss.
- DE PAGE H., *Traité élémentaire de droit civil belge*, III, Bruxelles, 1967
- DE POLI M., *Il "contratto bancario" tra tutela della liquidità e trasparenza*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2004, p. 261 ss.
- DE POLI M., *La contrattazione bancaria tra tutela della liquidità e obblighi di trasparenza*, Padova, 2012
- DE RUGGIERO R., voce *Anatocismo*, in *Diz. prat. dir. priv.*, I, Milano, 1913-1939
- DE SIMONE A., DE SIMONE M.R., *Legittimità della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 5, 2002, p. 580 ss.
- DELAMARRE M., LE POITVIN M., *Traité théorique et pratique de droit commercial*, III, *Du contrat de commission*, Paris, 1861
- DELL'ANNA MISURALE F., *La nuova giurisprudenza in materia di anatocismo: riflessioni critiche sul revirement della Cassazione*, in *Giur. it.*, 2, 1999, p. 1873 ss.
- DELL'ANNA MISURALE F., DELL'ANNA MISURALE G., *La Cassazione boccia l'applicazione del saldo zero nell'azione di accertamento negativo promossa dal correntista*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 9, 2015
- DELL'ANNA MISURALE F., DELL'ANNA MISURALE G., *La Corte d'Appello di Milano apre all'applicazione dell'art. 1194 c.c. nel ricalcolo del dare avere nei rapporti di conto corrente*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 3, 2016
- DELZONS CH., *De l'anatocisme dans les comptes courants*, in *Revue pratique de droit français*, XVII, 1864, p. 259 ss.
- DEMOLOMBE C., *Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général*, I, Paris, 1867

BIBLIOGRAFIA

- DENOZZA F., *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Milano, 2002
- DERRIDA F., *Intérêts des capitaux*, in *Répertoire Dalloz de droit civil*, V, 1973
- DI AMATO A., *Divieto di anatocismo e mutui ad ammortamento*, in *Giust. civ.*, 1, 1972, p. 520 ss.
- DI AMATO A., *Anatocismo e prassi bancaria*, in *Giust. civ.*, 1, 1982, p. 380 ss.
- DI BENEDETTO G., *Anatocismo e costo della disponibilità nei vecchi contratti e nei sistemi di pagamento elettronici. Tre domande sui futuri contratti di conto corrente*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 2000, p. 588 ss.
- DI MAJO A., *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 289 ss.
- DI NAPOLI R., *L'usura nel contenzioso bancario. Strumenti di difesa*, Santarcangelo di Romagna, 2014
- DI NAPOLI R., *Anatocismo bancario e vizi nei contratti*, Santarcangelo di Romagna, 2015
- DI PIETROPAOLO L., *Gli "usi contrari" di cui all'art. 1283 c.c. e la "validità sopravvenuta" delle clausole bancarie anatocistiche*, *Giust. civ.*, 1, 2000, p. 2045 ss.
- DI PIETROPAOLO M., *Osservazioni in tema di anatocismo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2001, p. 96 ss.
- DOLMETTA A.A., *Per l'equilibrio e la trasparenza nelle operazioni bancarie: chiose critiche alla legge n. 154/1992*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1992, p. 375 ss.
- DOLMETTA A.A., *Art. 25. Modalità di calcolo degli interessi*, in ID. (a cura di), *Le nuove modifiche al Testo Unico Bancario. Commentario al D.lgs. 4.4.1999, n. 342*, Milano, 2000
- DOLMETTA A.A., *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della "certezza del diritto"*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2005, p. 129 ss.
- DOLMETTA A.A., *Versamenti in conto corrente e prescrizione dell'indebito*, in *Contratti*, 5, 2011, p. 489 ss.
- DOLMETTA A.A., *Prescrizione e "operazioni bancarie in conto corrente": sul comma 61 della legge n. 10/2011*, 2011, ilcaso.it

BIBLIOGRAFIA

- DOLMETTA A.A., *Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012 (retroattività di leggi bancarie, prescrizione della ripetizione per titolo invalido di versamenti di c/c e diritto vivente dell'anatocismo)*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 2012, p. 431 ss.
- DOLMETTA A.A., *Funzione di compliance e vigilanza bancaria*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2012, p. 125 ss.
- DOLMETTA A.A., *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 5, 2013, p. 501 ss.
- DOLMETTA A.A., *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013
- DOLMETTA A.A., *Sugli effetti civilistici dell'usura sopravvenuta*, 2014, ilcaso.it
- DOLMETTA A.A., *Sul transito dell'anatocismo bancario dal vecchio al nuovo regime*, 2015, in ilcaso.it
- DOLMETTA A.A., *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole "da inadempimento")*, in *Riv. dir. banc.*, 1, 2015, dirittobancario.it
- DOLMETTA A.A., *Sopravvenuta abrogazione del potere bancario di anatocismo*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 3, 2015, p. 277 ss.
- DOLMETTA A.A., *12 osservazioni sulla riforma dell'anatocismo bancario. A margine della proposta di Delibera CICR*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, assoctu.it
- DOLMETTA A.A., MALVAGNA U., *Vicinanza della prova in materia di contenzioso bancario. Spunti (I. il saldo zero)*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 15, 2014
- DOLMETTA A.A., MALVAGNA U., *Vicinanza della prova e prodotti d'impresa del comparto finanziario*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 6, 2014, p. 659 ss.
- DOLMETTA A.A., PERRONE A., *Risarcimento dei danni da obbligazioni di interessi e anatocismo*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 1999, p. 408 ss.
- DUBOS J., *Intérêts et commissions. Cours, capitalisation et paiement des intérêts*, in *Juris-classeur commercial, Banque et crédit*, 510/511, 1994
- DUGARDIN X., *L'application de l'article 1154 du Code civil aux comptes bancaires*, in *Rev. rég. dr.*, 1996, p. 11 ss.
- DURANTON M., *Cours de droit français suivant le Code Civil*, X, Paris, 1844
- ELLINGER E.P., LOMNICKA E., HARE C.V.M., *Ellinger's Modern Banking Law*, Oxford, 2011

BIBLIOGRAFIA

- ENGEL P., *Traité des obligations en droit suisse*, Basel, 1973
- ENNECCERUS L., LEHMANN H., *Recht der Schuldverhältnisse*, Tübingen, 1958
- ERNST W., sub § 289 in Säcker, *Rixecker Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, II, München, 2007
- ESCARRA J., *Cours de droit commercial*, Paris, 1952
- FALASCHI V., voce *Credito fondiario*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1968
- FALCONE G., *Prestito “responsabile” e sovraindebitamento del consumatore*, in *Dir. fall.*, 5, 2010, p. 647 ss.
- FARINA V., *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, in *Rass. Dir. civ.*, 4, 1991, p. 757 ss.
- FARINA V., *Gli interessi “uso piazza”, l’anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, in G. VETTORI (a cura di), *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002
- FARINA V., *Le recenti modifiche dell’art. 120 TUB e la loro incidenza sulla delibera CICR 9 febbraio 2000*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 10, 2014
- FARINA V., *L’immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo. Il commento*, in *Contratti*, 10, 2015, p. 875 ss.
- FARINA V., *La (ennesima) resurrezione dell’anatocismo bancario*, in *Contratti*, 7, 2016, p. 705 ss.
- FAUSTI P.L., *Il mutuo*, in P. PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, Napoli, 2004
- FEBBRAJO T., *La nuova disciplina dei contratti di credito “al consumo” nella Dir. 2008/48/CE*, in *Giur. it.*, 2010, p. 223 ss.
- FEDELE A., *Appunti in tema di anatocismo giudiziale*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1952, p. 30 ss.
- FENET P.A., *Recueil complet des travaux préparatoires du code civil*, XIII, Paris, 1836
- FERNANDEZ-GALLARDO J.A.F.G., *Los intereses moratorios en el proceso de ejecución hipotecaria*, in *Revista jurídica de Castilla y León*, 31, 2013
- FERRARI M., *La nullità della clausola “uso piazza”: una riforma preannunciata*, in *Giur. comm.*, 2, 1995, p. 446 ss.
- FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966

BIBLIOGRAFIA

- FERRO-LUZZI F., *Prolegomeni in tema di “validità sopravvenuta” (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1999, p. 879 ss.
- FERRO-LUZZI F., *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374, in tema di: anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 2, 1999, p. 175 ss.
- FERRO-LUZZI P., *Lezioni di diritto bancario*, Torino, 1995
- FERRO-LUZZI P., *Dell’anatocismo; del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, in *Impresa*, 3, 2000, p. 399 ss.
- FERRO-LUZZI P., *“Le operazioni ermeneutiche dell’ambito semantico”; l’anatocismo arriva alla Corte Costituzionale*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 734 ss.
- FERRO-LUZZI P., *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: l’“anatocismo bancario”; postulati e conseguenze*, in *Giur. comm.*, 1, 2001, p. 5 ss.
- FERRO-LUZZI P., *In cauda venenum*, in *Riv. dir. comm.*, 4, 2011, p. 418 ss.
- FERSINI P., OLIVIERI G., *Capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta*, in *Atti del Convegno “Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d’Italia”*, 2015, assoctu.it
- FIORIO P., *Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla bozza di deliberazione CICR*, in *Atti del convegno “Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d’Italia”*, 2015, assoctu.it
- FORNACIARI M., *La sentenza in futuro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4, 2014, p. 1315 ss.
- FRANCESCHELLI R., voce *Consuetudine e dessuetudine*, in *Nuovo dig. it.*, III, Torino, 1938
- FRANCESCHELLI R., voce *Consuetudine (diritto moderno)*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1964
- FRANZONI M., *La correttezza e la buona fede*, in ID. (a cura di), *Le obbligazioni*, I, *L’obbligazione in generale (1173-1320 c.c.)*, Torino, 2004
- FREDERICQ L., *Traité de droit commercial belge*, IX, Gand, 1952
- FRIGNANI A., *La capitalizzazione degli interessi in alcuni paesi europei*, in *Bancaria*, 10, 1999, p. 44 ss.

BIBLIOGRAFIA

- GABRIELLI G., *Controllo pubblico e norme bancarie uniformi*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1977, p. 257 ss.
- GABRIELLI G., *Contratti di credito e interessi monetari*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1987, p. 223 ss.
- GABRIELLI G., *Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi creditizi*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 1999, p. 443 ss.
- GALGANO F., *Storia del diritto commerciale*, Bologna, 1980
- GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, II, 1, Padova, 1999
- GALLARATI A., MATTEI U., *Economia politica del diritto civile. Appunti*, Torino, 2009
- GAMBARO A., *Contratto e regole dispositive*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2004, p. 1 ss.
- GAMBINO F., *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004
- GARILLI C., *L'anatocismo nei rapporti bancari alla luce della deliberazione CICR 9 febbraio 2000*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 2001, p. 165 ss.
- GAVALDA C., *note sous Cass.*, 22 mai 1991, in *D.*, 1991, p. 429 ss.
- GAVALDA C., *note sous Cass.*, 6 avril 1993, in *D.* 1993, p. 310 ss.
- GIANNINI T., *I contratti di conto corrente*, Firenze, 1895
- GINEVRA E., *Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 1999, p. 401 ss.
- GIORGI G., *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, II, Firenze, 1895
- GIORGIANNI F., TARDIVO C.M., *Manuale di diritto bancario e degli operatori finanziari*, Milano, 2012
- GIORGIANNI M., *L'inadempimento*, Milano, 1975
- GIRARD P.F., *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1911
- GIRINO E., *Il nuovo (non) anatocismo bancario ovvero la quadratura impossibile di un cerchio sbilenco*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, assoctu.it
- GLISSEN J., voce *Consuetudine*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, III, Torino, 1988
- GORLA G., *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparatistico e casistico*, I, *Lineamenti generali*, Milano, 1955
- GOTANDA J.Y., *Compound Interest in International Disputes*, in *1Oxford U Comparative L Forum*, ouclf.iuscomp.org (2004)

BIBLIOGRAFIA

- GRECO F., *Anantocismo bancario e prescrizione: le Sezioni Unite e la difficile applicabilità del decreto mille proroghe. Continua il match tra correntisti e banche*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 10, 2011
- GRISI G., *L'obbligo precontrattuale d'informazione*, Napoli, 1990
- GRISI G., *Commento sub art. 1218 c.c.*, in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni, artt. 1218-1276*, in E. GABRIELLI, (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2013
- GRISS I., sub § 1000 in *Koziol/Bydlinski/Bollenberger Kurzkommentar zum ABGB*, Wien-New York, 2005
- GRÜNEBERG C., sub § 248 in *Palandt Bürgerliches Gesetzbuch*, München, 2013
- GRUNDMANN S., sub § 248 in *Säcker, Rixecker Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, II, München, 2007
- GSCHNITZER F., sub § 998 in *Klang/Gschnitzer Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch*, IV, 1, Wien, 1968
- GUASTINI R., *Interpretare e argomentare*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011
- GUHL T., *Das Schweizerische Obligationenrecht*, Zürich, 1980
- HALL G.R., *Bank of America Canada v Clarica Trust Co.: A Comprehensive and Relatively Simple Set of Principles Governing the Award of Compound Interest on Civil Judgment*, in *9 Commercial Litigation*, p. 458 ss. (2003)
- HARRER F., sub § 1335 in *Schwimann ABGB Praxiskommentar*, VI, Wien, 2006
- HÄUSER F., sub § 608 in *Soergel Bürgerliches Gesetzbuch*, 4/1, *Schuldrecht*, III, 1, Stuttgart-Berlin-Köln, 1997
- HEERMANN P.W., *Geld und Geldgeschäfte*, Tübingen, 2003
- HERZ G., *Das Kontokorrent*, Tübingen, 1974
- HUC T., *Commentaire théorique e pratique du Code Civil*, VII, Paris, 1894
- IFF/ZEW, *Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG Internal Market and Services, Project No. ETD/2009/IM/H3/87*,

BIBLIOGRAFIA

- U. REIFNER, S. CLERC-RENAUD, M. KNOBLOCH (submitted by), *Brussel-Hamburg-Mannheim*, 2010
- INZITARI B., *La moneta*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, VI, Padova, 1983
- INZITARI B., voce *Interessi*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino, 1993
- INZITARI B., *Convenzione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.*, in *Giur. it.*, 1, 1995, p. 409 ss.
- INZITARI B., *Il mutuo con riguardo al tasso "soglia" della disciplina antiusura e al divieto di anatocismo*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 3, 1999, p. 257 ss.
- INZITARI B., *Diversa funzione della chiusura nel conto ordinario e in quello bancario. Anatocismo e commissione di massimo scoperto*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 2003, p. 463 ss.
- INZITARI B., *Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo*, in *Corr. giur.* 2, 2005, p. 214 ss.
- INZITARI B., FERRARI M., *L'inefficacia della determinazione degli interessi bancari mediante relatio per mancanza di univocità e precisione dei criteri di riferimento*, in *Dir. banca merc. fin.*, 6, 1992, p. 223 ss.
- JONES D., *Compound Interest as Damages: The Approach in Australia and New Zealand*, in *ICLR*, p. 427 ss. (2000)
- KOZIOL H., *Der Kreditvertrag*, in P. AVANCINI, G.M. IRO, H. KOZIOL, *Österreichisches Bankvertragsrecht*, II, Wien, 1993
- KOZIOL H., WELSER R., *Grundriss des bürgerlichen Rechts*, II, *Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht*, Wien, 2000
- KÜMPEL S., *Bank- und Kapitalmarktrecht*, Köln, 2004
- LA ROCCA G., *L'anatocismo. Dall'inadempimento ai contratti di credito*, Napoli, 2002
- LAGHI P., *L'incidenza dei diritti fondamentali sull'autonomia negoziale*, Padova, 2012
- LARENZ K., *Lehrbuch des Schuldrechts*, I, München, 1976

BIBLIOGRAFIA

- LAROMBIER M.L., *Théorie et pratique des obligations ou commentaire des titres III et IV livre III du Code Civil. Articles 1101 à 1386, II, Articles 1146 à 1182*, Paris, 1885
- LAURENT F., *Principii di diritto civile*, XVI, Milano, 1881
- LETE DEL RIO J.M., *Derecho de obligaciones, III, Contratos en particular*, Madrid, 1990
- LIBERTINI M., voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972
- LICHABER R., *La capitalisation des intérêts s'accomplit sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle demande à l'expiration de chaque période annuelle*, in *Recueil Dalloz*, 1998, p. 114 ss.
- LOTITO R., *Anatocismo e interessi bancari: orientamenti giurisprudenziali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, p. 127 ss.
- LUISO F.P., *Diritto processuale civile, I, Principi generali*, Milano, 2011
- LYON-CAEN CH., RENAULT L., *Traité de droit commercial, IV*, Paris, 1907
- MACARIO F., *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996
- MAFFEIS D., *Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi da parte del cliente*, in *Contratti*, 4, 2001, p. 406 ss.
- MAFFEIS D., *Banche, clienti, anatocismo e prescrizione*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2005, p. 141 ss.
- MAFFEIS D., *Il nuovo articolo 120 TUB e la proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, assoctu.it
- MAFFEIS D., *La nuova disciplina dell'anatocismo alla luce della delibera CICR. Scopo e ambito di applicazione della nuova normativa*, in *Atti del Convegno "La nuova disciplina dell'anatocismo alla luce della delibera CICR"*, 2016, dbpremium.dirittobancario.it
- MAGGIOLO M., *Il contratto predisposto*, Padova, 1996
- MAGGIOLO M., *Servizi ed attività di investimento. Prestatori e prestazione*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2012

BIBLIOGRAFIA

- MAGNI F.A., *Le regole sull'anatocismo*, in V. CUFFARO (a cura di), *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, Bologna, 2009
- MAIMERI F., *Commento sub art. 1283 c.c.*, in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni, artt. 1277-1320*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2013
- MAIMERI F., *La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 7, 2014
- MAISANO A., *Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie. La difficile transizione dal diritto della banca al diritto bancario*, Milano, 1993
- MALVAGNA U., *Le Sezioni Unite e la nullità di protezione ex art. 127 TUB*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 2, 2015
- MANIÀCI A., *Le regole sugli interessi usurari*, in V. CUFFARO (a cura di), *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, 2009
- MANN F.A., *Compound Interest a san Item of Damage in International Law*, in ID. (edited), *Further Studies in International Law*, Oxford, 1990
- MANTOVI A., TAGLIAVINI G., *Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi*, in sez. approfondimenti, 2015, dirittobancario.it
- MARCADE V., *Explication théorique et pratique du Code civil*, IV, Paris, 1873
- MARCELLI R., *Taeg e Teg: la contraddizione non trova soluzione. Le nuove disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e rilevazione dei tassi d'usura*, 2009, ilcaso.it
- MARCELLI R., *Anatocismo nei conti bancari. Prime riflessioni sui principi fissati dalle S.U. nella sentenza n. 24418/2010*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2, 2011, p. 312 ss.
- MARCELLI R., *Prescrizione decennale indebiti bancari e capitalizzazione finale degli interessi: i criteri applicativi*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 4, 2011
- MARCELLI R., *Prescrizione e anatocismo negli affidamenti bancari. I principi giuridici stabiliti dalla sentenza della Cassazione S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418: quelli enunciati e quelli impliciti*, in *Dir. banca merc. fin.*, 3, 2011, p. 387 ss.
- MARCELLI R., *La ripetizione dell'indebito bancario: dimensione del fenomeno e problematiche applicative*, 2013, assoctu.it

BIBLIOGRAFIA

- MARCELLI R., *L'anatocismo e le vicissitudini della delibera CICR 9/2/00. Dall'anatocismo sfilacciato al divieto dell'art. 1283 c.c.: nell'indifferenza dell'Organo di Vigilanza, l'intermediario bancario persevera nella capitalizzazione degli interessi, con oltre € 2 mil. di illegittimi ricavi nell'anno in corso*, 2014, ilcaso.it
- MARCELLI R., *L'anatocismo espunto dal Parlamento, riemerge nella Delibera CICR. Gli "accorgimenti della Banca d'Italia"*, in Atti del Convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia", 2015, assoctu.it
- MARCELLI R., *Anatocismo e capitalizzazione. I promessi sposi sono convolati a nozze: con il nuovo art. 120 TUB si "scardina" il presidio dell'art. 1283 c.c.*, 2016, ilcaso.it
- MARCELLI R., *Le due facce della prescrizione. Nella capitalizzazione degli interessi si cela una mistificazione*, 2016, ilcaso.it
- MARINETTI G., voce *Interessi (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1965
- MARINI A., *Anatocismo e usi bancari*, in *Riv. dir. comm.*, 2, 1982, p. 89 ss.
- MARTINAT L., *L'efficacia sospesa delle modifiche apportate all'art. 120 del TUB*, in Atti del convegno "L'anatocismo tra passato e futuro: un quadro d'insieme", 2015, ildirittodegliaffari.it
- MARTIN-PELEGRIN E., *Compound Interest as Damages and upon Damages for Breach of Contract*, in *ICLR*, p. 453 ss. (1999)
- MARTY G., RAYNAUD P., *Droit civil*, II, 1, *Les obligations*, Paris, 1962
- MATTEI U., *Stare Decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d'America*, Milano, 1988
- MATTEI U., *Efficiency in Legal Transplants: an Essay in Comparative Law and Economics*, in *3International Review of Law and Economics*, p. 1 ss. (1994)
- MATTEI U., voce *Circolazione dei modelli giuridici*, in *Enc. dir.*, Annali, I, Milano, 2007
- MATTEI U., MONATERI P.G., *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, 1997
- MAURENBRECHER B., *Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen Recht. Dogmatische Grundlagen und praktische Konsequenzen*, Bern, 1995
- MAZEAUD D., *Diritto dei contratti: la riforma all'orizzonte!*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2014, p. 800 ss.

BIBLIOGRAFIA

- MAZEAUD H., MAZEAUD L., MAZEAUD J., *Leçons de droit civil*, III, 2, *Les principaux contrats*, Paris, 1980
- MAZZARESE S., voce *Mora del debitore*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994
- MEDINA ALCOZ M., *Anatocismo, Derecho español y Draft Common Frame of Reference*, in *InDret*, 4, 2011, indret.com
- MENGONI L., *Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1954, p. 319 ss.
- MEOLI B., *L’anatocismo bancario tra consuetudine e nuova disciplina*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2000, p. 457 ss.
- MERLIN P.A.C., *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, versione italiana di una società di avvocati fatta sotto la direzione di F. CARILLO, VII, Venezia, 1838
- MESSA G.C., *L’obbligazione degli interessi e le sue fonti*, Milano 1911
- MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1959
- MINERVINI E., *La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori)*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1997, p. 96 ss.
- MINERVINI E., *Dei contratti del consumatore in generale*, Torino, 2010
- MINERVINI G., *Note in tema di estinzione degli usi (a proposito dei cc.dd. usi bancari anatocistici)*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2, 2002, p. 175 ss.
- MINERVINI G., DALMARTELLO P., *Stralcio della Memoria Conclusionale prodotta nell’interesse della Banca ricorrente*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2005, p. 120 ss.
- MIRONE A., *La normativa sull’anatocismo bancario nuovamente al vaglio della Corte costituzionale*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2006, p. 220 ss.
- MIRONE A., *La trasparenza bancaria*, Padova, 2012
- MITCHELL C., *Recovery of Compound Interest as Restitution or Damages*, in *2 The Modern Law Review*, 71, p. 290 ss. (2008)
- MODICA L., *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012
- MONATERI P.G., *La sineddoche: formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti*, Milano, 1984
- MONTEL A., voce *Anatocismo*, in *Nuovo dig. it.*, I, Torino, 1937
- MONTEL A., voce *Anatocismo*, in *Noviss. dig. it.*, I, Torino, 1964

BIBLIOGRAFIA

- MONTICELLI S., *Commento all'art. 1469-ter (Accertamento della vessatorietà della clausola)*, in E. CESÀRO (a cura di), *Clausole Vessatorie e contratto del consumatore*, I, Padova, 2001
- MONTINARO R., *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 6, 2015, p. 781 ss.
- MORERA U., *Sulla non configurabilità della fattispecie "anatocismo" nel conto corrente bancario*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2005, p. 17 ss.
- MORERA U., *Anatocismo bancario ed errori di prospettiva: nonostante la cassazione, c'è luce in fondo al tunnel*, in *Giust. civ.*, 1, 2005, p. 1835 ss.
- MORERA U., OLIVIERI G., *Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, TUB*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 3, 2015, p. 286 ss.
- MOSCUZZA D., *L'anatocismo nel contratto di conto corrente ordinario e nel contratto di conto corrente bancario*, in *Giust. civ.*, 1, 1999, p. 1595 ss.
- MOSSA L., *Studi sugli usi commerciali*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1922, p. 557 ss.
- MUCCIARONE G., *L'anatocismo bancario: tra usi, interventi governativi e clausola Nub*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 2000, p. 7 ss.
- MUCCIARONE G., *La trasparenza bancaria*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, V, Milano, 2014
- MUCCIARONE G., *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 2014, p. 438 ss.
- MUCCIARONE G., *Anatocismo bancario: verso la fine?*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 3, 2016
- NANNI L., *La clausola generale di buona fede*, Padova, 1999
- NATOLI R., *Il contratto "adeguato". La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione*, Milano, 2012
- NIGRO A., *Interessi ultralegali e condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 1988, p. 528 ss.
- NIGRO A., *L'anatocismo nei rapporti bancari tra presente e futuro*, in *Foro it.*, 1, 2000, c. 460 ss.
- NIGRO A., *L'anatocismo nei rapporti bancari: una "storia infinita"?*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 1, 2001, p. 269 ss.

BIBLIOGRAFIA

- NIGRO A., *Anatocismo nei rapporti bancari e Corte Costituzionale: prosegue la "storia infinita"*, in *Giur. cost.*, 6, 2007, p. 4992 ss.
- NIGRO A., *Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla "consulenza"?*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 2011, p. 11 ss.
- NIUTTA A., *Sul c.d. "anatocismo bancario" il Tribunale di Roma non si adegua ... e riafferma la legittimità dell'annotazione trimestrale degli interessi a debito del cliente nei rapporti regolati in conto corrente bancario*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1, 2002, p. 310 ss.
- NOBLET J.F.P., *Du compte courant*, Paris, 1847
- OLIVA P., *Capitalizzazione trimestrale degli interessi di conto corrente e incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999*, in *Fall.*, 1, 2001, p. 30 ss.
- OLIVIERI G., FERSINI P., *Sull'"anatocismo" nell'ammortamento francese*, in *Banche e banchieri*, 2, 2015, p. 134 ss.
- ORLANDO R., *Anatocismo giudiziale: una decisione chiara*, in *Giust. civ.*, 1, 1996, p. 639 ss.
- OSTI G., *Revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1918, p. 209 ss.
- PACE A., *Anatocismo e riserva di legge*, in *Giur. cost.*, 5, 2007, p. 3436 ss.
- PAGETS J.R., *Paget's Law of Banking*, London, 1972
- PAGLIANTINI S., *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. impr. Eur.*, 2, 2014, p. 523 ss.
- PALMIERI A., *L'anatocismo, le banche e il tramonto degli usi: un "perspective overruling" del legislatore?*, in *Foro it.*, 1, 2000, c. 452 ss.
- PALMIERI A., *Incostituzionalità dell'interpretazione autentica in materia di decorrenza della prescrizione nei rapporti bancari regolati in conto corrente*, in *Foro it.*, 10, 2012, c. 2599 ss.
- PANDOLFINI V., *La disciplina degli interessi pecuniari*, Padova, 2004

BIBLIOGRAFIA

- PANDOLFINI V., *La Consulta dichiara illegittimo il decreto “Milleproroghe” sulla prescrizione in tema di ripetizione di interessi anatocistici: la partita è ancora aperta?*, in *Corr. giur.*, 1, 2013, p. 22 ss.
- PANZANI L., *La disciplina dell’anatocismo dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale*, in *Fall.*, 1, 2001, p. 23 ss.
- PARDESSUS J.M., *Cours de droit commercial*, II, Paris, 1825
- PARDOLESI R., *Regole di “default” e razionalità limitata: per un (diverso) approccio di analisi economica del diritto dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, p. 451 ss.
- PATTI F.P., *Sul controllo di vessatorietà delle clausole nei contratti dei consumatori: ruolo dei giudici e criteri di valutazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 12, 2013, p. 1059 ss.
- PATTI G., PATTI S., *Responsabilità precontrattuale e contratti standard, sub artt. 1337-1342*, in P. SCHLESINGER (a cura di), *Commentario Codice Civile*, Milano, 1993
- PAVONE LA ROSA A., voce *Consuetudine (usi normativi e negoziali)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961
- PAVONE LA ROSA A., *Gli usi bancari*, in G.B. PORTALE (a cura di), *Le operazioni bancarie*, I, Milano, 1978
- PELLECCHIA E., *Dall’insolvenza al sovraindebitamento*, Torino, 2012
- PELLECCHIA E., *La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativa a beni immobili residenziali*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2016, p. 206 ss.
- PEREGO E., *L’art. 1831 c.c. e il contratto di conto corrente bancario*, in *Contratti*, 1999, p. 854 ss.
- PERLINGIERI P., *Le obbligazioni: tra vecchi e nuovi dogmi*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 83 ss.
- PERLINGIERI P., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, Napoli, 2003
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006
- PERLINGIERI P., *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 2011, p. 115 ss.
- PETEL-TEYSSIE I., *Prêt à intérêt*, in *Juris-classeur civil*, 1990, art 1905 à 1908, 1

BIBLIOGRAFIA

- PETRAGLIA A.U., *Delibera CICR Agosto 2016 e anatocismo: prime riflessioni interpretative e operative in materia di finanziamenti a medio e lungo termine*, 2016, dirittobancario.it
- PETRAZZINI B., *Anatocismo bancario. Le clausole anatocistiche nei contratti bancari e il nuovo art. 120, comma 2, TUB*, in *Giur. it.*, 10, 2015, p. 2148 ss.
- PIETROBON V., *Il dovere generale di buona fede*, Padova, 1969
- PIOLA G., voce *Interessi (diritto civile)*, in *Dig. it.*, XIII, 2, Torino, 1901-1904
- PIOLA G., voce *Consuetudini e usi locali*, in *Dig. it.*, VIII, 2, Torino, 1925
- PIPICELLI F., *L'efficacia immediata delle modifiche apportate all'art. 120 TUB*, in *Atti del convegno "L'anatocismo tra passato e futuro: un quadro d'insieme"*, 2015, ildirittodegliaffari.it
- PISANI P., *Anatocismo bancario e ingiustificato arricchimento*, in G. VETTORI (a cura di), *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002
- PIZZORUSSO A., voce *Consuetudine (Profili generali)*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988
- PLANIOL M., RIPERT G., *Traité pratique de droit civil français*, VII, *Les obligations*, Paris, 1954,
- PLANIOL M., RIPERT G., *Traité pratique de droit civil français*, XI, *Le contrats civils*, Paris, 1954
- PODDIGHE E., *I contratti con i consumatori*, Milano, 2000
- POISSONNIER G., *Prohibition de la capitalisation des intérêts en droit du crédit à la consommation*, in *Recueil Dalloz*, 2012, dalloz.fr, p. 1158 ss.
- POLACCO V., *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, I, Roma, 1915
- PONZANELLI G., *La responsabilità civile*, Bologna, 1992
- PORCELLI G., voce *Interessi anatocistici*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 2007
- PORZIO M., *Rilievi critici sulle recenti sentenze della Cassazione in materia di anatocismo*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 1999, p. 650 ss.
- POTHIER R.J., *Trattato del contratto di prestito e di consumo e delle materie che vi hanno rapporto*, in *Opere*, II, Livorno, 1844
- PRATI DE PREENFELD L.A., *De' frutti ed interessi. Trattato giuridico*, Verona, 1819

BIBLIOGRAFIA

- QUADRI E., *La modificazione della materia degli interessi in alcuni recenti progetti legislativi: risposte ancora inadeguate ad un problema urgente*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 320 ss.
- QUADRI E., *Le obbligazioni pecuniarie*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, IX, Torino, 1984
- QUARTA F., *Anatocismo nei finanziamenti: nessuna generalizzata deroga all'art. 1283 c.c. a seguito del decreto CICR*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 11, 2016
- QUATTROCCHIO L.M., BELLANDO V., MONCHIERO R., *La vita travagliata dell'anatocismo bancario e il suo (definitivo) approdo legislativo*, 2016, ildirittodegliaffari.it
- QUATTROCCHIO L.M., QUARANTA G., ASTORINO I., *L'anatocismo sul piano tecnico e sotto il profilo storico-evolutivo, in ambito nazionale e sovranazionale*, in *Atti del convegno "L'anatocismo tra passato e futuro: un quadro d'insieme"*, 2015, ildirittodegliaffari.it
- QUINTARELLI A., *Anatocismo ed usura nei rapporti bancari*, in *Atti del Convegno "Anatocismo, ius variandi e usura nei rapporti bancari"*, 2012, assoctu.it
- RABITTI M., voce *Frode alla legge (contratto in)*, in S. PATTI (diretta da), *Il diritto: Enciclopedia giuridica*, VI, Milano, 2007
- RABITTI M., *Commento sub art. 1418 c.c.*, in E. NAVARETTA, A. ORESTANO (a cura di), *Dei contratti in generale, artt. 1387-1424*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2012
- RABITTI M., *La qualità di "consumatore-cliente" nella giurisprudenza e nelle decisioni dell'arbitro bancario finanziario*, in *Contr. impr.*, 1, 2014, p. 201 ss.
- REIFNER U., *Das Zinseszinsverbot im Verbraucherkredit*, in *NJW*, 6, 1992, p. 337 ss.
- REIFNER U., *Zinsberechnung im Recht*, in *AcP* 214, 2014, p. 609 ss.
- REISCHAUER R., sub § 1335 in *Rummel Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch*, II, Wien, 1984
- RESCIGNO P., "Favor debitoris", *ambiguità di una formula antica*, in *Giur. it.*, 4, 1994, p. 1 ss.
- RICCIO A., *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, 2002
- RICCIO A., *L'anatocismo*, Padova, 2002

BIBLIOGRAFIA

- RICCIO A., *Le diverse specie di obbligazioni: pecuniarie, alternative, solidali, indivisibili*, in M. FRANZONI (a cura di), *Le obbligazioni*, I, *L'obbligazione in generale (1173-1320 c.c.)*, Torino, 2004
- RICCIO A., *La capitalizzazione degli interessi passivi è dunque definitivamente nulla*, in *Contr. impr.*, 3, 2004, p. 961 ss.
- RICCIO A., *Anatocismo: svolta clamorosa della Corte Costituzionale*, in *Contr. impr.*, 6, 2007, p. 1395 ss.
- RIVES-LANGE J.L. *obs. sous Cass.*, 4 décembre 1990, in *Rev. Banque*, 1991, p. 428 ss.
- RIVES-LANGE J.L., *obs. sous Cass.*, 22 mai 1991, in *Rev. Banque*, 1991, p. 758 ss.
- RODRIGUEZ ESPEJO J., *El interés de los préstamos bancarios: anatocismo, liquidación anticipada, intereses remuneratorios y moratorios*, in *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, 21, 1986, p. 191 ss.
- ROLFI F., *Le Sezioni Unite e l'anatocismo: non è tutto oro quello che luccica*, in *Corr. giur.*, 6, 2011, p. 821 ss.
- ROLLI R., *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008
- ROPPO V., *Il contratto*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2001
- ROPPO V., *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2013, p. 957 ss.
- RUELLO G., *Anatocismo e mora debendi nel conto corrente bancario*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 1986, p. 548 ss.
- RUMI T., *Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, in *Contratti*, 1, 2015, p. 70 ss.
- SACCHETTINI E., *La disciplina transitoria sull'anatocismo lascia la strada aperta al contenzioso*, in *Guida dir.*, 41, 1999, p. 51 ss.
- SACCO R., *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949
- SACCO R., *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 785 ss.
- SACCO R., *La massima mentitoria*, in G. VISINTINI (a cura di), *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, Padova, 1988

BIBLIOGRAFIA

- SACCO R., *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law*, in *Am. J. Comp. L.*, p. 1 ss. (1991)
- SACCO R., *Introduzione al diritto comparato*, in ID. (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 1993
- SACCO R., GAMBARO A., *Sistemi giuridici comparati*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2006
- SALANITRO N., *Gli interessi bancari anatocistici*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 2004, p. 15 ss. suppl.
- SALANITRO U., *L'inizio della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione degli interessi anatocistici nel conto corrente bancario: orientamenti giurisprudenziali e soluzioni legislative*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1, 2011, p. 400 ss.
- SALANITRO U., *Retroattività e affidamento: la ragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. L. n. 10/2011)*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 2012, p. 443 ss.
- SALATS Y., *Les taux d'intérêt*, Defrénois, 1986, art. 33.691, p. 337 ss.
- SANTOS BRIZ J., *Panorámica general de las cuestiones relacionadas con los diversos intereses y su régimen jurídico*, in *Revista de Derecho Privado*, 80, 1996, p. 535 ss.
- SANTUCCI G.M., *Riflessioni sulla nuova derogabilità del divieto di anatocismo*, in *Giur. comm.*, 2, 2001, p. 179 ss.
- SARTORI F., *Le regole di adeguatezza e i contratti di borsa: tecniche normative, tutela e prospettive MiFID*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 25 ss.
- SARTORI F., *Informazione economica e responsabilità civile*, Padova, 2011
- SARTORI F., *Divagazioni in tema di causa del contratto municipale (alieno) derivato*, in *Riv. dir. priv.*, 4, 2013, p. 501 ss.
- SARTORI F., *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Giust. civ.*, 3, 2015, p. 569 ss.
- SARTORI F., *Sulla clausola floor nei contratti di mutuo*, in *Contr. impr.*, 3, 2015, p. 698 ss.
- SARTORI F., *Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, assoctu.it

- SCHAUDWET M., *Bankenkontokorrent und Allgemeine Geschäftsbedingungen*, Berlin, 1967
- SHELLHAMMER K., *Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen*, Heidelberg, 2005
- SCHLESINGER P., *Ma l'intervento del legislatore non arginerà le controversie*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 ottobre 1999
- SCHLESINGER P., *Un passo falso del legislatore*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 ottobre 2000
- SCHMELZ K.J., *Der Verbrauchercredit*, München, 1989
- SCHMIDT D., *Sur la prétendue capitalisation des intérêts d'un découvert en compte*, in *Rev. dr. bancaire et bourse*, 1989, p. 120 ss.
- SCHMIDT K., *Kontokorrent und Zinseszinsverbot*, in *JZ*, 4, 1981, p. 126 ss.
- SCHMIDT K., *Das "Zinseszinsverbot". Sinnwandel, Geltungsanspruch und Geltungsgrenzen*, in *JZ*, 23-24, 1982, p. 829 ss.
- SCHMIDT K., sub § 248 in *Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, II, Berlin, 1983
- SCHMIDT K., *Handelsrecht*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1994
- SCHUBERT G., sub § 999 in *Rummel Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch*, I, Wien, 2000
- SCHUHMACHER W., sub § 355 in *Straube Kommentar zum Handelsgesetzbuch*, Wien, 1987
- SCOZZAFAVA O.T., *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001
- SCOZZAFAVA O.T., *L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare*, in *Contratti*, 3, 2005, p. 221 ss.
- SEMERARO M., *Divieto di anatocismo e squilibrio contrattuale nel conto corrente bancario*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 2007, p. 197 ss.
- SEMERARO M., *Conto corrente bancario e anatocismo: vecchie qualificazioni e novità di sistema*, in *Riv. dir. impr.*, 2, 2011, p. 253 ss.
- SEMERARO M., *Equilibrio del contratto e del rapporto nel c.d. anatocismo bancario*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2011, p. 974 ss.
- SEMERARO M., *Retroattività e affidamento: la ragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. L. n. 10/2011)*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 2012, p. 451 ss.
- SEMERARO M., *Gli interessi monetari. Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, Napoli, 2013

BIBLIOGRAFIA

- SEMERARO M., *Interessi moratori e usura. A proposito di Abf Napoli, n. 125/2014*, in *Riv. dir. banc.*, sez. spunti dall'ABF, 2014, dirittobancario.it
- SEMERARO M., *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 6, 2015
- SEMIN A., *Note sull'anatocismo (con particolare riguardo alle operazioni delle casse di risparmio)*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 1938, p. 169 ss.
- SERRAO D'AQUINO P., *Questioni attuali in materia di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto ed usura*, in *Giur. merito*, 5, 2011, p. 1172 ss.
- SILVESTRI M., TEDESCO G., *Sulla pretesa non coincidenza fra il tasso espresso in frazione d'anno e il tasso annuo nel rimborso rateale dei prestiti secondo il metodo "francese"*, in *Giur. merito*, 1, 2009, p. 82 ss.
- SIMONETTO E., voce *Interessi*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989
- SIMONETTO E., *I contratti di credito*, Padova, 1994
- SINESIO D., *Interessi pecuniari tra autonomia e controlli*, Milano, 1989
- SMITH A., *La ricchezza delle nazioni*, A. BAGIOTTI, T. BAGIOTTI (a cura di), Torino, 1875
- SPANO E., *Anatocismo e glasnost*, in *Banche e banchieri*, 11, 1987, p. 779 ss.
- STELLA G., *Le garanzie del credito, I, Fideiussione e garanzie autonome*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2010
- STILO A., *Prescrizione e anatocismo nei rapporti bancari: principi giurisprudenziali e riforme legislative*, in *Contratti*, 6, 2011, p. 629 ss.
- STILO A., *Dall'art. 120, comma 2, TUB alla proposta di Delibera CICR: verso il ritorno dell'anatocismo bancario?*, in *Atti del convegno "Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia"*, 2015, assoctu.it
- STOUFFLET J., *Droit bancaire. Institutions, Comptes, Opérations, Services*, Paris, 2002
- TAVORMINA V., *Sull'applicazione delle Sezioni Unite n. 24418/2010 dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012: dinamiche processuali*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 4, 2012, p. 459 ss.
- TAVORMINA V., *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in *Contratti*, 1, 2014, p. 85 ss.

BIBLIOGRAFIA

- TEICHMANN A., sub § 248 in *Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, II, Stuttgart/Berlin/Köln, 1990
- TEULET MM., D'AUVILLIERS, SULPICY, *Les codes français annotés*, Paris, 1845
- TRIMARCHI P., voce *Illecito (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970
- TULLIO P., *La legislazione bancaria in tempo di crisi*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2014, p. 218 ss.
- URBANI A., *La "trasparenza" nello svolgimento dell'attività*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di) *Manuale di diritto bancario e finanziario*, Padova, 2015
- UREÑA MARTÍNEZ M., *Los intereses excesivos en los contratos de financiación con consumidores: un problema de concurrencia normativa*, 2004, ecri.eu
- VACCARO BELLUSCIO A.C., *Mutuo fondiario e divieto di anatocismo: falso problema o persistente querelle?*, in *Corr. giur.*, 3, 2007, p. 393 ss.
- VAN RYN J., HEENEN J., *Principes de droit commercial*, I, Bruxelles, 1976
- VATTERMOLI D., *Contratti bancari e anatocismo*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2, 2008, p. 329 ss.
- VIRGO G., *Compound Interest Made Simple*, in 3 *The Cambridge Law Journal*, 66, p. 510 ss. (2007)
- VISINTINI G., *Inadempimento e mora del debitore: artt. 1218-1222*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 1987
- VISINTINI G., *L'inadempimento delle obbligazioni*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, IX, Torino, 1999
- VITA A., voce *Interessi (diritto civile)*, in *Nuovo dig. it.*, Torino, VII, 1938
- VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, I, *Le persone*, Torino, 1893
- VON BÜREN B., *Schweizerisches Obligationenrecht. Besonderer Teil*, Zürich, 1972
- VON TUHR P., *Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts*, Zürich, 1974
- VON ZEILLER F., *Commentario sopra il codice civile universale per la monarchia austriaca*, III, 2, Venezia, 1815
- WATSON A., *The importance of "Nutshells"*, in 42 *Am. Journ. Comp. L.*, p. 1 ss. (1994)
- WESSEL P., *Zinsrecht in Deutschland und England*, Berlin, 1992

BIBLIOGRAFIA

WESTERMANN H.P., sub § 248 in *Erman Bürgerliches Gesetzbuch*, Münster-Köln,
2000

WOLF M., LINDACHER W.F., PFEIFFER T., *AGB-Recht Kommentar*, München, 2013